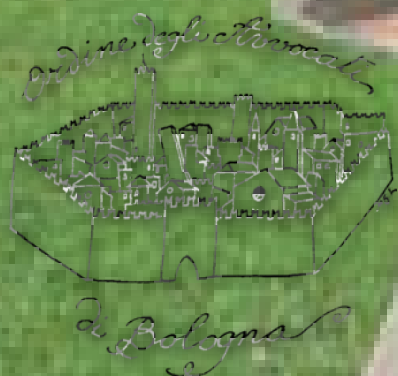


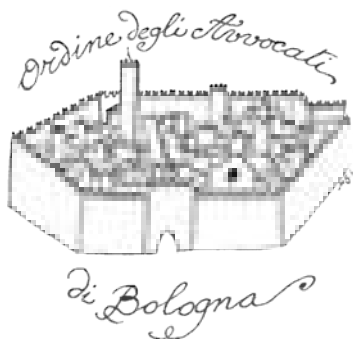
BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



n.2 / 2010



Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Associato all'ASTAF. Periodico quadrimestrale

Viene spedito agli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna;
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;
alle Istituzioni.

Direzione e redazione:

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
(Palazzo di Giustizia)
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.
Autorizzazione del Tribunale di Bologna
n. 5365 del 6 maggio 1986.

Direttore responsabile: Lucio Strazziari

Comitato di redazione:

Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente),
Annalisa Atti, Sandro Callegaro,
Federico Canova, Gino Martinuzzi,
Antonio Spinoza, Tiziana Zambelli

Hanno collaborato a questo numero:

avv. Annalisa Atti, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
dott. Elena Barca, *Dirigente amministrativo del Tribunale di Bologna*
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, *Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Vittorio Bonetti, *Foro di Bologna*
avv. Sandro Callegaro, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Direttore della Fondazione Forense Bolognese*
avv. Federico Canova, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Giovanni Cerri, *Delegato Distrettuale alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense*
avv. Annamaria Ciampa, *Foro di Bologna*
avv. Guido Clausi-Schettini, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
Valeria Consolo, *produttrice*
avv. Manlio D'Amico, *Foro di Bologna*
avv. Antonio Gambetti, *Foro di Bologna*
avv. Flavia Masè Dari, *Foro di Bologna*
Enza Negroni, *regista*
avv. Sergio Palombarini, *Foro di Bologna*
avv. Francesca Palumbi, *Foro di Bologna*
avv. Alberto Rossi, *Foro di Bologna*
arch. Leonardo Scarcella, *Responsabile tecnico del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia*
dott. Francesco Scutellari, *Presidente del Tribunale di Bologna*
avv. Antonio Spinoza, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Lucio Strazziari, *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Tiziana Zambelli, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*

Chiuso in redazione nel dicembre 2010
Tiratura 5000 copie.
Grafica e stampa: Grafiche **A&B** - Bologna



Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

● EDITORIALE

- Lucio Strazziari* 4 - Il Foro bolognese fra speranze nazionali e realtà locali

● SPECIALE TRASFERIMENTO DEL TRIBUNALE:

- Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 7 - Il trasferimento del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi. Presentazione del dvd allegato a Bologna Forense

- Valeria Consolo e Enza Negroni* 8 - Il documentario sul restauro di Palazzo Legnani-Pizzardi

- Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 9 - La storia di Palazzo Legnani-Pizzardi

- Francesco Scutellari* 12 - Una sinergia virtuosa fra enti e istituzioni per il trasferimento del Tribunale nella nuova sede

- Elena Barca* 14 - La nuova sede del Tribunale di Bologna: una scelta di centralizzazione

- Leonardo Scarcella* 18 - Riuso e adeguamento degli spazi storici per amministrare la giustizia. Il caso di Bologna

- 21 - La pianta degli uffici giudiziari già trasferiti

- 26 - Accesso riservato agli Avvocati a Palazzo Legnani-Pizzardi

● ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

- A cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 27 - Estratti dai verbali del periodo marzo - maggio 2010

● SPECIALE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Antonio Spinzo* 51 - Le convenzioni della Cassa Forense e del Consiglio dell'Ordine per l'anticipazione bancaria dei compensi liquidati nelle difese d'ufficio e nei patrocinii a spese dello Stato

- Annalisa Atti* 60 - Appunti sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile

- Antonio Spinzo* 67 - Le modifiche del Testo Unico sulle spese di giustizia riguardanti la disciplina del patrocinio a spese dello Stato

- Sergio Palombarini* 71 - La disciplina del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti diversi dal processo penale

<i>Francesca Palumbi</i>	73 - Il patrocinio a spese dello Stato e i conti che non tornano: le interpellanze parlamentari attivate dalle Colleghe del Foro di Bologna
<i>Annamaria Ciampa</i>	74 - Vissi d'arte...
<i>Antonio Gambetti</i>	76 - Ho fatto causa allo Stato
<i>Antonio Spino</i>	77 - La disciplina del patrocinio a spese dello Stato, la difesa d'ufficio, le procedure di recupero del credito e il "contenzioso" dei provvedimenti di liquidazione: problematiche relative alla esenzione/pagamento delle spese di giustizia
	85 - Avviso della Cancelleria per la corretta compilazione delle istanze di liquidazione
	87 - Le nuove modalità di presentazione per via telematica, con il sistema SIAMM, delle istanze di liquidazione di compensi a carico dello Stato

● PROCESSO CIVILE TELEMATICO

<i>Sandro Callegaro</i>	91 - La "fase 2" del PCT: le comunicazioni telematiche di Cancelleria
<i>Sandro Callegaro</i>	96 - Iscrizione al Punto d'Accesso e certificato di autenticazione
	98 - Accettazione atti telematici e nuovi orari di accesso alle Cancellerie civili

● FONDAZIONE FORENSE

<i>Alberto Rossi</i>	100 - Sci e formazione professionale ad Andalo: un appuntamento della Fondazione Forense Bolognese ormai nel solco della tradizione
----------------------	---

● OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

<i>A cura di Giovanni Berti Arnaldi Veli</i>	102 - Il protocollo sul procedimento sommario di cognizione
	107 - Udienze di mancata comparizione e ritiro del fascicolo di parte: una integrazione al Protocollo per le udienze dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna
	109 - Gli indirizzi di posta elettronica dei giudici del Tribunale civile per le comunicazioni previste dal Protocollo per le udienze dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna
	111 - Questioni affrontate nell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna: la notifica alle società di capitali e il termine per l'iscrizione a ruolo delle cause di opposizione a ingiunzione
	115 - Tabella aggiornata delle spese legali per i decreti ingiuntivi

● DEONTOLOGIA

<i>Tiziana Zambelli</i>	116 - La deontologia nelle questioni di diritto di famiglia
-------------------------	---

● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

A cura di

Giovanni Berti Arnoaldi Veli 118 - Delibere di non luogo a provvedere o archiviazione

124 - Decisioni

● DALLE ISTITUZIONI FORENSI

130 - Il nuovo Consiglio Nazionale Forense

132 - Richiesta del C.N.F. di intervento legislativo urgente in materia di termine per la iscrizione a ruolo delle cause di opposizione a ingiunzione

134 - Protocollo d'intesa fra il C.N.F. e la Corte di Cassazione per la consultazione telematica dei registri di Cancelleria

135 - Osservatorio del C.N.F. sugli episodi di violenza o intimidazione a carico di Avvocati

Giovanni Cerri

136 - La riforma previdenziale e la IX Conferenza Nazionale di Stresa della Cassa Forense (cosa ha compreso un delegato neofita dopo quasi un anno di militanza)

*Guido Clausi-Schettini
e Flavia Masè Dari*

139 - Il Congresso Generale della Fédération des Barreaux d'Europe di Aix-en-Provence del 21-22 maggio 2010

Federico Canova

145 - Lo stage di formazione e riunione intermedia della Fédération des Barreaux d'Europe di Madrid del 23-25 settembre 2010

● IUS BOLOGNA SPORT

Vittorio Bonetti

148 - La nascita del gruppo Ius Bologna Runners

Manlio D'Amico

149 - Le imprese del gruppo Ius Bologna Ciclismo

*Giovanni Cerri
e Vittorio Mazza*

153 - Lo Sci Club Ius Bologna

154 - Il 45° Campionato Nazionale di sci per Avvocati e Magistrati

● NOTIZIE UTILI

A cura di

Giovanni Berti Arnoaldi Veli 155 - Nuova regolamentazione delle udienze civili in Corte d'Appello

157 - Nuovo orario di comparizione nelle udienze dei pignoramenti presso terzi

158 - Nuove modalità di accesso alla Cancelleria del Tribunale per i Minorenni

159 - Tabella degli importi aggiornati dei contributi unificati per la iscrizione a ruolo dei procedimenti civili

● ULTIMA PAGINA

A cura di

Giovanni Berti Arnoaldi Veli 160 - A proposito della legge di riforma dell'ordinamento forense...

BOLOGNA FORENSE

IL FORO BOLOGNESE FRA SPERANZE NAZIONALI E REALTÀ LOCALI

LUCIO STRAZZIARI

Il presente editoriale vuole spaziare fra due aspetti che rivestiranno rilevante incidenza sulla nostra vita forense, sia pure sotto angoli di visuale fra loro del tutto difformi.

Intendo, da un lato, rivolgere lo sguardo (con... speranza e trepidazione) ai lavori che si svolgono nelle aule parlamentari, ove, ormai da mesi, è in discussione il progetto di riforma del nostro ordinamento professionale, e, da altro lato, porre mente alla concreta operatività del nostro vivere locale rappresentato dall'ormai quasi completato trasferimento del Tribunale nella nuova sede di Palazzo Legnani-Pizzardi.

La riforma dell'ordinamento professionale

Da tempo l'avvocatura si è interrogata, e ha tentato di stimolare la politica, per ottenere la riforma del proprio ordinamento, fermo ormai da troppi decenni.

Nello scorrere degli anni, particolarmente gli ultimi, si sono registrati relevantissimi mutamenti che hanno profondamente modificato le caratteristiche fondanti della classe forense. E, in parallelo, sono radicalmente cambiati gli assetti, i rapporti, il modo stesso di essere, della società civile.

Ciò ha compromesso il delicato rapporto di forze fra mondo professionale e tessuto sociale, a fronte del quale le professioni intellettuali e liberali, disponendo e garantendo elevati gradi di conoscenza e meccanismi interni di controllo a garanzia dei cittadini, avevano ricevuto un ben distinto e autonomo status.

Si pone allora ineludibile la necessità di una moderna visione della professione che ne elimini le antistoricità,

modificando le connotazioni superate, e ne legittimi l'esistenza rendendone manifesta la persistente utilità sociale.

In sostanza, la necessità di rifondare lo sviluppo della professione con il conseguenziale cambiamento di una immagine che si è troppo appannata e che molti, anche appartenenti ad altre categorie professionali, stanno strumentalizzando, o per conseguire benefici a vantaggio della propria categoria di appartenenza, o per introdurre significative modifiche nei sistemi processuali che comprimerebbero in modo inaccettabile le garanzie difensive e la stessa funzione della difesa tecnica.

E quindi la riforma del nostro ordinamento professionale appare strumento irrinunciabile per la riqualificazione del ruolo dell'avvocato, che, da un lato, con l'adempimento di funzioni pubbliche, come la difesa d'ufficio, svolge con tutta evidenza un servizio in favore dello Stato, e che, da altro lato, esercita ogni giorno, nelle aule civili, come in quelle penali o in quelle amministrative, il compito qualificato e prezioso a beneficio dei cittadini, con la responsabilità di tutelare al meglio i diritti e gli interessi dei singoli.

E dunque il modo migliore per ricostruire una forte identità professionale non può che essere rappresentato da un rinnovato e ancora più forte impegno nel dare concretezza a quei valori, a quei principi, a quella fedeltà istituzionale e passione civile, che costituiscono i binari retti sui quali deve scorrere la quotidiana vita di ogni avvocato.

L'avvocato non può e non deve essere un mero dispensatore di "servizi legali". Ne consegue che il suo accesso nel mondo della professione forense

non può essere lasciato all'arbitrio delle regole mercatorie; né lo stesso può essere assimilato a un imprenditore.

Il futuro dell'avvocato si gioca sulla competenza e sulla deontologia, ovvero su valori irrinunciabili e inestimabili: qualità che lo rendono libero, autonomo, indipendente e affidabile, non per se stesso, ma nel precipuo interesse e a tutela della intera collettività.

Il progetto di riforma dell'ordinamento professionale predisposto dalla avvocatura, che ha rappresentato tema centrale del dibattito al XXX Congresso Nazionale Forense svoltosi recentemente a Genova, non sarà un modello di perfezione, ma, allo stato delle cose e visto l'attuale momento storico-politico, appare la sola via da percorrere per uscire dalla stagnazione e dai tentativi di mercificazione che favoriscono solo il fine del profitto senza reale beneficio per il cittadino, il quale, quando si confronta con la legge, non può essere relegato al ruolo di semplice utente.

Voglio qui sottolineare alcuni degli aspetti più qualificanti del progetto di riforma, che l'avvocatura ha disegnato attraverso un impegno attento, scrupoloso e consapevole, che ha consentito di ricondurre a unità tutti gli aspetti più qualificanti:

- regole più severe per l'accesso, il tirocinio e l'abilitazione;
- estensione dei casi di incompatibilità e introduzione della possibilità di sospendere temporaneamente l'esercizio professionale;
- previsione dell'obbligo di formazione permanente;
- riconoscimento della possibilità di conseguire, e indicare, uno o più titoli specialistici secondo precise modalità;

- verifica periodica della continuità ed effettività dell'esercizio professionale per mantenere l'iscrizione all'Albo;

- introduzione di nuovi e più opportuni requisiti per l'iscrizione all'Albo Speciale delle giurisdizioni superiori;

- procedimento disciplinare regolato in maniera meno domestica, e più spedita, e nel rispetto del principio di terzietà, con l'istituzione del Consiglio istruttore di disciplina in sede distrettuale, e di un Collegio giudicante presso l'Ordine competente territorialmente, in composizione mista, con l'intervento di membri degli altri Ordini del Distretto.

Si deve riconoscere che tale riforma consentirà di privilegiare la qualità della professione e il recupero della reputazione dell'avvocato, il quale dovrà competere con i colleghi non sulla base di una sorta di concorrenza retributiva, ma, solo, sul piano della preparazione, della lealtà e della efficienza.

Come dire: cambiare il presente per valorizzare e conferire basi solide al nostro futuro.

L'auspicio è che, veramente, sia questo il momento propizio per ottenere quel nuovo ordinamento che da tanto (troppo) tempo attendiamo.

La realtà locale

Non posso non svolgere alcune considerazioni sull'ormai quasi completato trasferimento della sede del Tribunale nel Palazzo Legnani-Pizzardi. Non si può sottacere come l'edilizia giudiziaria abbia rappresentato a Bologna un problema da anni dibattuto fra tutte le componenti del "servizio giustizia", nella ricerca di quell'accorpamento degli Uffici in un'unica zona della città che ne renda più facile l'accesso e la frequentazione ai fruitori del servizio, professionisti e semplici cittadini, e che favorisca la operatività dei giudici e del personale ausiliario.

Considerata la scelta, operata negli anni '70, di mantenere gli Uffici al centro della città, con la avvenuta acquisizione delle due scuole Pier Crescenzi e S. Domenico, situate nelle immediate vicinanze del prestigioso Palazzo Bacciocchi, si è poi discusso, di fronte alle esigenze di sempre maggiori spazi, quali altre possibili opportunità offrisse la zona per completare la "cittadella giudiziaria" da tutti auspicata.

Per anni si è ritenuto che soluzione idonea e adeguata fosse rappresentata dall'edificio "Ex Maternità" situato nella vicina Via d'Azeglio.

Tutte le autorità cittadine, amministrative e giudiziarie, e la avvocatura bolognese, avevano sottoscritto specifico intendimento al riguardo.

Non essendo stato tuttavia possibile un accordo definitivo fra il Comune e la Provincia, proprietaria dell'edificio, l'Amministrazione Comunale, valutate altre e diverse ipotesi, si è infine orientata su Palazzo Legnani-Pizzardi, situato all'angolo fra le vie d'Azeglio e Farini.

Ed è vero che la avvocatura, come la quasi totalità dei responsabili degli Uffici giudiziari, rappresentati dai vertici della magistratura e dai responsabili amministrativi, ha manifestato consenso alla detta soluzione.

A lavori di ristrutturazione e di adeguamento del complesso immobiliare ormai ultimati (eseguiti dalla proprietà nei tempi indicati, sulla base dei progetti predisposti e con ogni requisito di modernità), sono state manifestate da parte dei vertici di quasi tutti gli Uffici giudiziari pesanti critiche in ordine alla funzionalità e all'efficienza della nuova struttura. Mi sono sempre collocato, e lo sono tuttora, al di fuori del "coro" di queste proteste.

Intendiamoci.

Nessuno, e tanto meno chi scrive, pretende di sostenere che Palazzo Legnani-Pizzardi rappresenti la soluzione ideale, in grado di rispondere a tutte le necessità e di risolvere tutte le esigenze delle nostre strutture giudiziarie, sempre più complesse e articolate.

Ciò che voglio rilevare è che tutte le sedi giudiziarie di Bologna hanno sempre trovato sistemazione in edifici non appositamente costruiti, ma "adattati" con tutte le limitazioni, in tema di possibilità di modifiche, che detti palazzi storici sempre hanno presentato a causa dei vincoli strutturali e architettonici che li qualificano.

E allora, tanto considerato, intendo sottolineare la necessità (una volta acquisita la convinzione che il percorso iniziato non consente deviazioni né retromarcia) che il trasferimento avvenga con la volontà propositiva di sforzarci tutti, magistrati, operatori amministrativi e avvocati, per cercare di trovare, anche con gli adattamenti

che le verifiche dei primi tempi potranno suggerire, le soluzioni che appaiano più idonee per favorire l'attività di tutti.

È un fatto, intanto, che il già avvenuto trasferimento di tutti gli uffici penali, ivi compresi il "Riesame" e la "Sorveglianza", nonché la Sezione Lavoro, non abbia comportato evidenti e conclamate ripercussioni negative.

Anzi.

Molti di questi Uffici si sono ritrovati in una sede di gran lunga migliore, sotto lo specifico profilo della collocazione logistica; e il confronto con le precedenti condizioni appare spesso impari.

I problemi dell'ingresso all'edificio, e del locale traffico veicolare, sono stati affrontati e risolti in modo fin da subito logico e funzionale.

Resta, non lo nascondo, il problema più spinoso rappresentato dal trasferimento delle sezioni civili.

È in atto un apposito "tavolo tecnico", per studiare gli accorgimenti e le soluzioni più adeguate, del quale fa parte anche il Consiglio forense, il quale ha manifestato piena disponibilità per poter apportare i benefici della esperienza degli avvocati, che rappresentano la quasi totalità della utenza che giornalmente si rapporta con gli Uffici giudiziari.

L'auspicio è che anche quest'ultima fase del trasferimento possa consentire di verificare che, pure con le criticità che qui non si nascondono, gli aspetti favorevoli prevalgano di gran lunga sulle incidenze negative.

Può essere poi considerato irrilevante il vantaggio rappresentato dall'accorpamento di tutti gli Uffici giudiziari in un unico comparto territoriale? Si è di fatto realizzata quella "cittadella giudiziaria" che renderà più agevole a ogni operatore del diritto lo svolgimento dei propri compiti.

Se poi inserisco tra gli aspetti positivi anche la bellezza del palazzo, non annoveratemi fra gli ingenui che non sanno distinguere, e confondono, gli aspetti estetici con le esigenze di funzionalità.

È mia convinzione che un ambiente che fa dei pregi architettonici la propria naturale immagine, gratificando il senso estetico che è insito in ciascuno di noi, possa aiutare tutti –

operatori del diritto e cittadini – ad assolvere meglio i propri impegni.

Palazzo Pitti will be providing high quality design to produce a "Spazio di Strada" (street space)

[illegible]



There is nothing so simple, however, as to let a young man find out the things that he likes to do in his spare time.

The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This is often done through market research, which can involve surveys, focus groups, and other methods of gathering information from potential customers. Once a market need has been identified, the next step is to develop a concept for a product that meets that need. This is often done through brainstorming and sketching. The third step is to create a prototype of the product. This can be done using a variety of materials and techniques, depending on the nature of the product. The fourth step is to test the prototype. This is often done through a series of trials and errors, in which the product is used in a variety of ways to see how it performs. The fifth step is to refine the product. This is often done by making small changes to the design or construction of the product. The sixth step is to create a business plan for the product. This is often done by identifying the target market, the distribution channels, and the pricing strategy. The seventh step is to launch the product. This is often done through a combination of direct and indirect marketing. The eighth step is to monitor the product's performance. This is often done through a combination of sales data and customer feedback. The ninth step is to make adjustments to the product as needed. This is often done by making small changes to the design or construction of the product. The tenth step is to continue to monitor the product's performance and make adjustments as needed.

100

IL TRASFERIMENTO DEL TRIBUNALE A PALAZZO LEGNANI-PIZZARDI: PRESENTAZIONE DEL DVD ALLEGATO A BOLOGNA FORENSE

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI



Il trasferimento del Tribunale nella nuova sede nel prestigioso Palazzo Legnani-Pizzardi, un accorpamento in realtà di più edifici che occupa un intero isolato in angolo fra le centralissime vie Farini e d'Azeglio, è prossimo al completamento.

Gli avvocati bolognesi già dal luglio scorso frequentano la nuova sede, dove da allora sono operativi la sezione Lavoro del Tribunale civile, gli uffici del Tribunale penale (le sezioni G.I.P.-G.U.P., la I e II sezione del dibattimento, il Riesame, la Corte d'Assise, l'Ufficio Corpi di Reato, la Sorveglianza) e altri uffici ancora (l'Ufficio Spese di Giustizia, l'Ufficio Recupero Crediti, l'Ufficio Fondo Unico di Giustizia, l'Ufficio Successioni della Volontaria Giurisdizione).

Se non ci saranno intoppi dell'ultima ora, è previsto che nel mese di gennaio 2011 vengano infine trasferiti anche tutti gli uffici del Tribunale civile.

Per agevolare agli avvocati l'orientamento nella nuova sede, abbiamo deciso di pubblicare in questo numero di Bologna Forense le piante dei diversi piani del quale il vasto edificio (oltre 24.000 metri quadri) si compone, con la identificazione in mappa di tutti gli uffici. Al momento di andare in stampa, ancora non sono definiti alcuni dettagli, quali ad esempio le stanze che verranno assegnate a ciascun giudice civile, e quindi le piante pubblicate rappresentano una indicazione di massima, che verrà più avanti specificata definitivamente e nel dettaglio. Si tratta comunque di una prima mappa

che gli avvocati potranno ben utilizzare come "bussola" per orientarsi fra i nuovi uffici.

Del trasferimento del Tribunale si è detto e scritto molto, negli ultimi tre anni, non sempre con osservazioni pertinenti o documentate. La posizione del nostro Consiglio al riguardo è espressa, con la consueta chiarezza e autorevolezza, nell'editoriale del Presidente avv. Lucio Strazziari.

Ma, a prescindere da quelle che possono essere le convinzioni o le aspettative di ciascuno, ci preme in questa sede anche offrire a tutti i lettori della nostra rivista la possibilità di svolgere una visita virtuale all'interno di Palazzo Legnani-Pizzardi. Una visita che, per molti (soprattutto gli avvocati civilisti) avrà il sapore di un'anteprima.

Ma anche per coloro che abbiano già avuto l'occasione di addentrarsi all'interno della nuova sede del Tribunale, la visione del documentario crediamo possa essere di grande interesse, poiché disvela efficacemente le complesse e accurate operazioni di restauro che hanno riportato il palazzo senatorio al suo originario splendore, restituendolo peraltro – come diamo conto in altra parte della rivista – alla sua funzione originaria di edificio dato allo studio e alla applicazione del diritto.

Il documentario che abbiamo il piacere di offrire in allegato a questo numero di Bologna Forense mostra con sapienza la abilità delle operazioni di restauro e la prodigiosa magnificen-

za del risultato, che è stato possibile acquisire – in soli due anni di lavoro a tappe forzate – grazie all'impegno sinergico della proprietà, nella persona dell'ing. Romano Volta, del Comune di Bologna, in particolare nella persona dell'ing. Raffaella Bruni, degli progettisti architetti Franco Ghedini e Maria Rezza, del responsabile tecnico del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia arch. Leonardo Scarcella, del Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari e, certo non da ultima e anzi sempre in prima linea con grandi entusiasmo e capacità, della Dirigente del Tribunale dott. Elena Barca.

Il documentario è stato realizzato dalla Coop. Costruzioni, impresa ese-

cutrice dei lavori di restauro, che ha gentilmente acconsentito alla tiratura e distribuzione della edizione speciale del dvd per la nostra rivista. Di ciò desideriamo ringraziare sentitamente, in particolare, l'ing. Giorgio Grimandi, Direttore della Coop. Costruzioni. Così come ringraziamo la produttrice del documentario, Valeria Consolo, la regista Enza Negroni, e il compositore delle musiche originali Tiziano Popoli, per avere anch'essi gentilmente acconsentito alla riproduzione e distribuzione della edizione speciale del documentario per Bologna Forense.

IL DOCUMENTARIO SUL RESTAURO DI PALAZZO LEGNANI-PIZZARDI

VALERIA CONSOLO
ENZA NEGRONI

La realizzazione del documentario sui lavori di restauro di Palazzo Legnani-Pizzardi è iniziata il 31 agosto 2007, a notte fonda, in via Farini angolo via d'Azeglio, chiusa al traffico per posare la grande gru che ha accompagnato il cantiere sino al termine dei lavori. Sino all'alba hanno lavorato in cielo, sopra i tetti di Bologna, finché non si è fatto giorno.

La Coop. Costruzioni, che ha commissionato il filmato la cui regia è firmata da Enza Negroni e la produzione da Valeria Consolo, ha voluto tenere memoria del lavoro svolto, e dei bei risultati. Le maestranze hanno raccontato ogni singolo angolo di questo grande spazio di 24 mila metri quadrati, distribuiti su tre piani (in un piano ci sono più di 100 stanze), accompagnandoci fino in cima, in un terrazzino in cui pare di essere proprio nel cuore di Bologna e dal quale si vede tutt'intorno, a 360 gradi.

Per oltre due anni si sono realizzate le riprese che hanno documentato passo passo i lavori: gli archeologi della Soprintendenza hanno scavato nel cortile, alla ricerca di reperti; l'abbattimento dei muri ha riportato alla luce spazi soffocati dalle tante destinazioni d'uso che si sono succedute nel corso dei secoli; la posa delle nuove tegole, i tetti rifatti, lo scavo nel cortile per la realizzazione dei *garages*, il restauro meticoloso e delicato dei pavimenti di mosaico, le vecchie porte di legno restaurate e ridipinte, i bellissimi camini che hanno ripreso respiro nelle stanze restituite ai loro volumi, i muri ridipinti e decorati, con i colori che risplendono nuovamente, le statue impacchettate e trattate, il lavoro dedicato agli impianti di riscaldamento e di sicurezza, il grande scalone con le luci e le vetrate, e infine il cortile con la nuova fontana e le piante di limone messe a decoro.

Nel filmato su Palazzo Legnani-Pizzardi, che prima fu scuola di diritto, poi palazzo senatorio e infine sede delle Ferrovie dello Stato, e oggi nuovo Tribunale di Bologna, il racconto della storia e dell'uso che ne è stato fatto negli anni e il disvelarsi degli spazi è affidato alle parole e ai passi di una giovane donna avvocato, interpretata dall'attrice Alessandra Tommasini, che ci conduce con leggerezza, attraverso le tante stanze che ospiteranno udienze, camere di consiglio e attese dei tanti che di qui passeranno: saranno infine le parole di Cicerone da lei pronunciate a chiudere il filmato.

Il testo del documentario è scritto da Marta Franceschini, la fotografia è realizzata da Dario Collina e le musiche originali sono di Tiziano Popoli.

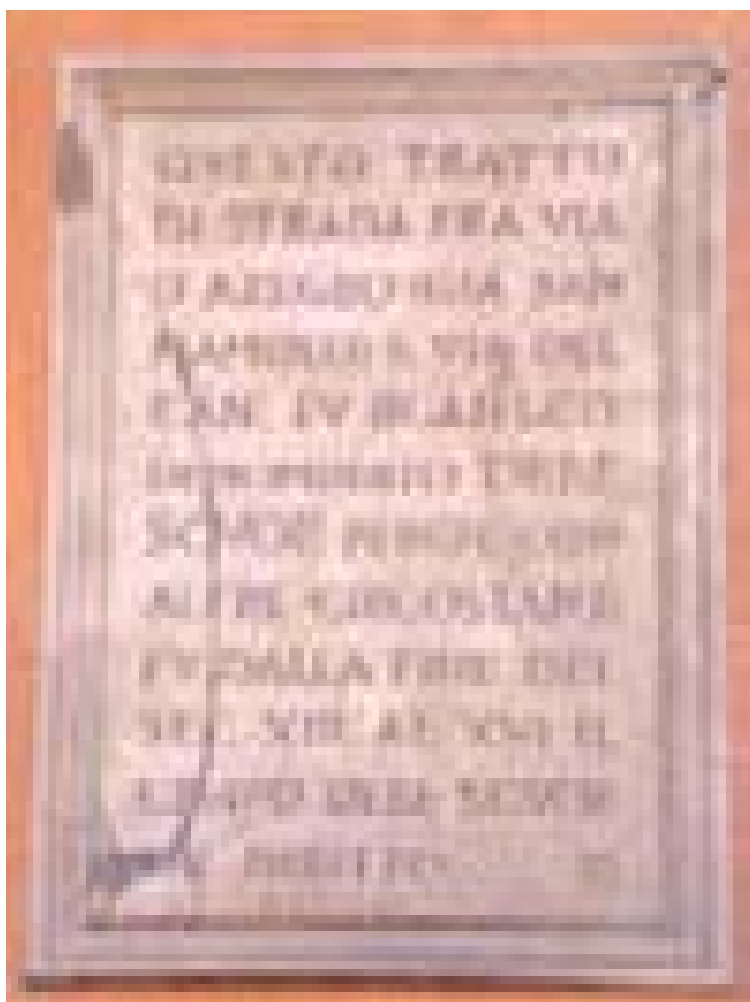
Un ringraziamento particolare, per la sua preziosa collaborazione, va all'avvocato Maria Teresa Occhialini Grimaldi.

Il documentario si inserisce in una serie di film dedicati alla documentazione del restauro di importanti edifici della città di Bologna, come il Mam.Bo, la nuova Galleria d'Arte Moderna, realizzato nel Palazzo che fu Forno del Pane, uno spazio eccezionale riconsegnato alla vita dei suoi cittadini, e il Museo per la Memoria di Ustica, realizzato in via di Saliceto, nello spazio che fu il primo deposito dei tram a rotaie.

Tutti i film raccontano la storia di luoghi che nel corso di questi ultimi anni hanno ripreso vita e ridato servizi a migliaia di persone, testimoniando così lo sforzo progettuale ed economico che questi lavori richiedono.

LA STORIA DI PALAZZO LEGNANI-PIZZARDI

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI



La storia del palazzo senatorio che ospita la nuova sede del Tribunale ha inizio oltre sei secoli fa, quando nel 1366 Giovanni da Legnano comprò una piccola “casa a uso di studio” per il prezzo di 200 bolognini, e arriva fino ai tempi nostri, passando per l’acquisto nel 1839 – dopo cinque secoli di proprietà della famiglia Legnani – da parte dei marchesi Pizzardi, che poi lo avrebbero venduto pochi decenni dopo, nel 1885, all’ente che sarebbe divenuto le Ferrovie dello Stato e che allora si chiamava Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali¹.

¹ Notizie tratte da *Palazzo Legnani Pizzardi*, Grafis, Bologna, 1991.

Il seguito è storia recente, con l'acquisto e la ristrutturazione del palazzo da parte della Palazzo Legnani Pizzardi s.r.l., di proprietà dell'imprenditore ing. Romano Volta, che ha sottoposto l'immobile a un'accurata ristrutturazione in *project financing* e lo ha concesso in locazione al Comune di Bologna, che per legge ha l'onere di assicurare la adeguata edilizia giudiziaria alla città (salva ripetizione da parte dello Stato delle spese d'affitto in una percentuale che si aggira intorno al 60%).

La storia inizia quindi con Giovanni da Legnano, capostipite di quella che sarebbe diventata la famiglia Legnani; una figura straordinaria, come vedremo, alla quale non viene resa giustizia quando si tende a identificare l'immobile come "Palazzo Pizzardi", dimentichi del fatto che la famiglia Legnani è stata proprietaria del palazzo per quasi cinque secoli, mentre la famiglia Pizzardi lo ha detenuto per appena 46 anni.

Giovanni da Legnano fu uno dei principali protagonisti dello "Studio bolognese", le scuole di diritto civile e canonico che hanno prosperato a Bologna e ne hanno fatto il luogo di nascita e sviluppo della prima Università del mondo, e si inserì immediatamente nel solco della tradizione già consolidata della *docta Bononia, legum mater*, il cui *Studium* era stato fondato, già da un paio di secoli, da Irnerio (per il diritto romano) e da Graziano (per il diritto canonico), e proseguito, fra gli altri, da Accursio, Odofredo, Rolandino².

Originario di Legnano in Lombardia, Giovanni si stabilì a Bologna nel '300, dove fece una rapida carriera: docente di diritto canonico e civile, teologo e studioso di fama europea ("*utriusque iuris eximius in orbe professor*"), nel 1377 venne nominato vicario del Papa a Bologna, potendo contare – da intellettuale laico – di pari stima e appoggio politico sia da parte dei bolognesi che della corte romana. In questo suo ruolo ottenne, fra l'altro, che Bologna venisse risparmiata dal massacro che, fra il 1375 e il 1378, il Cardinale Roberto da Ginevra inflisse ad altre cittadine³.

Nella "casa a uso di studio" (cioè di scuola) che si trovava nel luogo dove ora vediamo il "Palazzo Legnani-Pizzardi", Giovanni da Legnano teneva le sue lezioni di diritto, secondo la consuetudine del tempo che prevedeva che i maestri di diritto facessero lezione nella propria casa. Ed è proprio nel tratto di strada della attuale via Farini, ricompreso fra via d'Azeglio e piazza Galvani, che si svilupparono le scuole di diritto bolognese, e fra i diversi toponimi che la strada adottò nel tempo ci furono via delle Scuole, via dei Libri ma anche via Legnani.

Giovanni da Legnano morì il 16 febbraio 1383, e la sua fama era tale che la città proclamò una giornata di lutto con chiusura di tutte le botteghe. Venne sepolto in S. Domenico, anche se ora il suo sepolcro si trova al Museo Civico Medievale (mentre i due mensoloni che reggevano l'arca si trovano alla Rocchetta Mattei di Riola di Vergato).

I figli di Giovanni furono anch'essi studiosi e docenti di diritto, e anche le generazioni successive si dimostrarono molto ben intessute nella città, tanto che esponenti della famiglia Legnani furono componenti del Senato cittadino, sino alla sua soppressione avvenuta nel 1797. La contemporanea abolizione dei titoli nobiliari e il fatto che la famiglia Legnani si trovò priva di eredi maschi portò ben presto alla vendita al marchese Camillo Pizzardi, esponente di un'altra famiglia di nobili tradizioni cittadine.

Il Palazzo, nella sua configurazione attuale, è naturalmente molto diverso dall'edificio delle origini, avendo nel corso dei secoli attraversato rifondazioni, ampliamenti e rimaneggiamenti, di pari passo con l'accrescersi del prestigio, della carriera politica e militare della famiglia: la originaria "casa a uso studio" venne ampliata nel 1587 dagli architetti Francesco Guerra e Francesco Morandi, il famoso "Terribilia"; nel 1677 venne costruito il caratteristico scalone tardobarocco, opera di Gabriele Chellini; nel '700 i cortili vennero ornati con le statue dei centauri e l'imponente statua di Ercole che vigila sul cortile offrendosi allo sguardo di tutti coloro che vi accedono, opere dei fratelli Petronio e Francesco Tadolini; nel 1869 l'architetto Antonio Zannoni intervenì profondamente, nell'ambito del riassetto delle attuali vie Farini e d'Azeglio, aprendo il grande portone sulla via d'Azeglio.

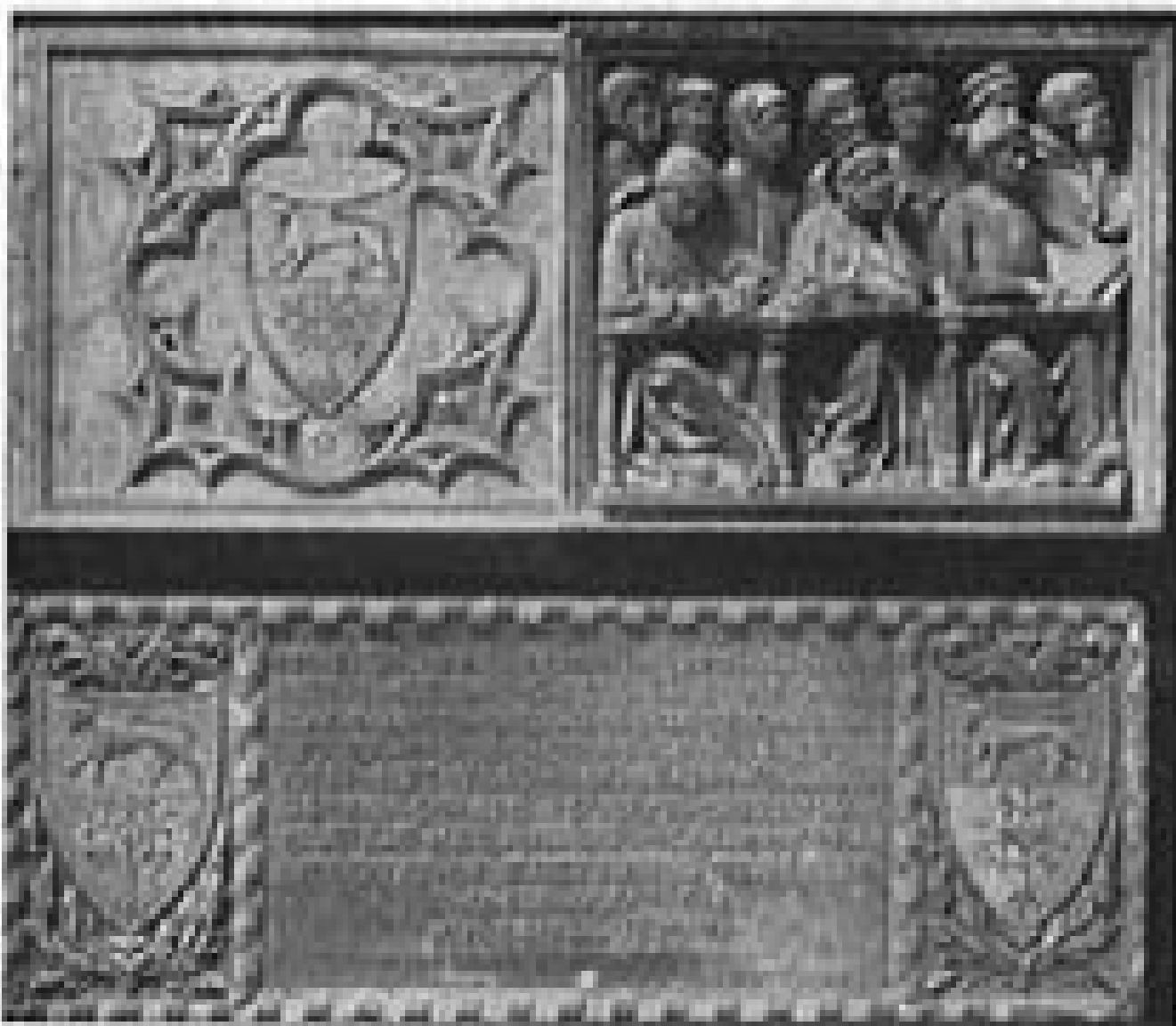
Ma anche i sotterranei dell'edificio raccontano una storia particolare: non tutti sanno che, sotto uno dei due cortili interni dominati da una statua di centauro, si trova una grande vasca di raccolta delle acque che, pro-

2 Marco Boni, *Le origini dell'Università di Bologna*, in *Bollettino del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna*, numero speciale per il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense, Bologna, 21-26 settembre 1957.

3 Per la biografia e l'opera politica di Giovanni da Legnano, cfr. F. Bosdari, *Giovanni da Legnano, canonista e uomo politico del 1300*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Romagne*, serie III, vol. XIX, Bologna, 1901, pp. 1-137, e G. Ermini, *I trattati della guerra e della pace di Giovanni da Legnano*, in *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, vol. VIII, Bologna, 1924, pp. 1-154, e in particolare il cap. I, *Vita di Giovanni da Legnano*, pp. 5-30.

venendo dalla fonte che nasce a S. Michele in Bosco, scendono nel sottosuolo lungo le vie S. Mamolo e d'Azeglio per poi proseguire incanalate sottoterra sino a Piazza del Nettuno, per alimentare la fontana della omonima statua del Giambologna.

Storie, stili e usi diversi si sono succeduti e sovrapposti nei secoli, ma oggi Palazzo Legnani-Pizzardi torna alla sua antica, originaria, destinazione di edificio dato alla fruizione pubblica del diritto, da luogo dello studio teorico a sede del Tribunale di Bologna, come approdo e affermazione dei diritti dei suoi cittadini.



Tronca di Giovanni da Legnano, opera di Jacobello da Fiesse, nella Sala del Consiglio (Municipio di Bologna).

UNA SINERGIA VIRTUOSA FRA ENTI E ISTITUZIONI PER IL TRASFERIMENTO DEL TRIBUNALE NELLA NUOVA SEDE

FRANCESCO SCUTELLARI

Sono convinto, e l'ho più volte ribadito, che affinché in un determinato contesto la risposta giudiziale sia davvero efficace deve sussistere una profonda sinergia fra gli uffici giudiziari e gli enti che operano nel territorio – e ciò, ovviamente, deve avvenire sempre in stretta collaborazione con il Ministero – perché solo coinvolgendo le varie realtà territoriali è possibile gettare la basi di quel “patto per la giustizia” di cui si avverte sempre più la necessità per il buon funzionamento del servizio giustizia e per garantire agli utenti il diritto, costituzionalmente garantito, alla ragionevole durata dei processi civili e penali.

A Bologna stiamo orientando ci già da alcuni anni in questa direzione e, consci della ricaduta che può avere sull'economia del territorio, sul sistema delle imprese e sull'assetto complessivo della convivenza civile, il reperimento di risorse aggiuntive – non solo materiali ma anche morali e intellettuali – abbiamo moltiplicato i contatti con gli enti territoriali (Comune, Provincia e Regione) e con le altre istituzioni (Università, Camera di Commercio, Ordini professionali, ecc.) e stipulato numerose convenzioni e protocolli d'intesa per sensibilizzare, nella maggiore misura possibile, la società civile, che deve rendersi conto che la giustizia, oltre che un servizio, è un diritto costituzionalmente garantito, per cui ciascuno di noi deve collaborare, nell'ambito delle funzioni e dei ruoli rivestiti, per renderlo effettivo.

La risposta delle istituzioni locali e degli Ordini professionali non si è fatta attendere: numerosissimi sono stati i protocolli stipulati con Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio, Università e Ordini professionali; particolarmente apprezzato è stato il contributo della Regione Emilia Romagna, alla quale va il mio sincero ringraziamento, sia nel quadro della realizzazione del processo telematico (ricordo che è stato siglato, alcuni mesi orsono, nel mio ufficio, un apposito protocollo

d'intesa fra il Ministero della Giustizia e la Regione) sia nell'ambito dell'erogazione di numerose borse di studio per *stagisti*; e tale collaborazione, allargata ultimamente ad altri settori (assunzione temporanea di cassintegrati), mi auguro possa continuare e svilupparsi in maniera sempre più costante e proficua anche per il futuro.

Troppo lungo sarebbe enumerare tutti i protocolli sottoscritti nell'ultimo biennio; ricordo, fra i più significativi, quelli con la Camera di Commercio e con (quasi) tutti gli Ordini e i Collegi professionali di Bologna per creare una cultura condivisa della conciliazione, anticipatrice, in un certo senso, della normativa sulla mediazione finalizzata alla conciliazione; e, inoltre, le varie convenzioni con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Alma Mater e con le Scuole di Specializzazione della medesima, per la realizzazione di tirocini curriculari di laureandi o di laureati in giurisprudenza; ottime le collaborazioni con tutti gli Ordini professionali e *in primis* con l'Ordine degli Avvocati, che ringrazio, ancora una volta, nella persona del suo Presidente, avv. Lucio Strazziari, per l'esemplare clima di serenità e di fiducia che ha saputo instaurare con l'istituzione giudiziaria e che ha condotto alla sottoscrizione di protocolli di grande rilevanza, quali quello che consente ai praticanti avvocati di svolgere un periodo significativo del loro tirocinio obbligatorio presso le sezioni civili del Tribunale.

Ma soprattutto va ricordata la collaborazione – direi quasi un filo diretto e costante – che si è instaurata, sin dal mio insediamento alla Presidenza del Tribunale di Bologna, con il Ministero della Giustizia, in particolare con il dott. Luigi Birritteri, Direttore del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria. Un ringraziamento particolare gli è, inoltre, certamente dovuto per avere messo a disposizione del Tribunale di Bologna un tecnico di grande valore, capacità ed esperienza, quale

l'arch. Leonardo Scarcella, per assistere il Tribunale in tutte le complesse e delicate operazioni necessarie per rendere possibile, in tempi ragionevoli, il trasferimento degli Uffici giudiziari, dalle varie sedi in cui erano dispersi, nell'unica sede di Palazzo Legnani-Pizzardi.

Per meglio comprendere la portata dell'attività svolta dall'arch. Scarcella e dai componenti del Comitato tecnico Comune di Bologna - Tribunale, costituito appunto per predisporre tale trasferimento e per superare le notevoli criticità che vi si frapponevano, è necessario fare un passo indietro.

Quando venni a Bologna, nell'estate del 2008, ero da poco tempo reduce dall'inaugurazione del nuovo Tribunale di Arezzo, del cui Ufficio ero stato Presidente per oltre un decennio. La situazione degli Uffici giudiziari del Tribunale di Arezzo era, a dir poco, tragica. I vari Uffici, molti dei quali fatiscenti, erano frammentati in ben nove sedi, alcune notevolmente distanti l'una dall'altra. Il disagio degli utenti era, come potete immaginare, enorme.

Confortato e stimolato dai colleghi, dal personale amministrativo, dagli avvocati, dall'opinione pubblica, che reclamavano una situazione più decorosa e razionale per gli Uffici giudiziari, e con l'appoggio di tutti i parlamentari della zona, riuscimmo nell'arco di qualche anno a realizzare un Palazzo di Giustizia moderno e perfettamente funzionale, attraverso il restauro accurato di un vecchio edificio già adibito a Ospedale-Sanatorio, posto in una delle zone più amene della città, appena fuori delle mura, cui venne aggiunta un'ala nuova di arditissima e geniale concezione, ideata dall'arch. prof. Manfredi Nicoletti.

Orbene, tale palazzo, che racchiude oggi tutti gli Uffici giudiziari della città di Arezzo, dalla Procura della Repubblica al Tribunale, dal Giudice di Pace all'U.N.E.P., configura, a mio avviso, la cittadella giudiziaria ideale per strutture, spazi, percorsi, aule d'udienza, ecc.

Il Tribunale di Arezzo, non solo a mio parere ma anche di quelli che l'hanno visitato, è senz'altro uno dei Tribunali più belli e funzionali del nostro Paese. Vi invito, con una punta di orgoglio e di nostalgia, ad andarlo a vedere o comunque a compulsarne le immagini via *internet*.

Sono tuttora fermamente convinto che il servizio giustizia deve essere messo nelle condizioni di funzionare efficacemente, anzitutto nelle strutture di cui deve essere dotato; se queste sono inadeguate o insufficienti, il cittadino ha il sacrosanto diritto di lamentarsi e di protestare perché i Palazzi di Giustizia, nell'anno di grazia 2010, non sono e non debbono essere solo maestosi e raffinati luoghi di rappresentanza del potere giudiziario, ma luoghi, facilmente accessibili a tutti i cittadini, in cui la giustizia deve essere amministrata in modo trasparente, decoroso e funzionale.

Il Palazzo di giustizia deve essere, pertanto, idoneo ad agevolare l'incontro dei cittadini e di chi li rappresenta con la giurisdizione, sia essa civile o penale. Occorrono a tal fine spazi adeguati per l'incontro e cioè ampie aule dotate di altrettanti ampi spazi riservati agli avvocati e al pubblico, cancellerie capienti, servizi logistici disposti in modo razionale e funzionale, come avviene in tutti i Palazzi di Giustizia di moderna concezione, sia in Italia che all'estero.

Quando presi possesso dell'Ufficio di Presidente del Tribunale di Bologna, con ancora nella mente e nell'animo il Palazzo di Giustizia di Arezzo, mi resi immediatamente conto che la nuova sede giudiziaria destinata al Tribunale di Bologna – cioè il Palazzo Legnani-Pizzardi, già in fase di avanzato restauro – non era, pur nella magnificenza e imponenza della struttura, ricca di affreschi, di statue, di cortili, di giardini e di saloni di rappresentanza, la più idonea e funzionale per allocare gli Uffici giudiziari del Tribunale.

Non discuto, in questa sede, le ragioni che hanno indotto i miei predecessori a tale scelta; sarebbe stato certamente auspicabile, come è avvenuto in altre città capoluogo di Distretto, che tutti gli Uffici giudiziari fossero riuniti in un'unica cittadella, in località decentrata e accessibile, per la presenza di ampie aree di parcheggio,

alle migliaia di utenti che ogni giorno varcano le porte dei nostri Uffici. Evidentemente hanno prevalso altre ragioni e le mie osservazioni non sono state condivise dalla Commissione di Manutenzione istituita presso la Corte d'Appello.

Al termine della ristrutturazione del Palazzo, svoltasi in maniera accurata e perfetta, direi quasi meticolosa nel restauro di ogni particolare, e di cui va dato pieno riconoscimento alla proprietà e alla professionalità degli architetti che hanno operato sulla struttura, ci troviamo di fronte a un edificio perfettamente restaurato, maestoso, bellissimo e di grande prestigio, ma non sufficientemente idoneo, così come realizzato, a ospitare gli Uffici giudiziari cui era destinato.

Era necessario, quindi, riconservare o meglio ripensare e ridisegnare, ovviamente nel limite del possibile e tenendo conto dei vincoli architettonici, gli spazi in questione per renderli più funzionali alle esigenze degli Uffici giudiziari.

Per realizzare tale progetto è stato appunto istituito, nel mese di giugno dello scorso anno, dalla Commissione di Manutenzione un apposito Comitato tecnico Tribunale - Comune di Bologna, con il compito di esaminare le numerose criticità emerse e di trovare le soluzioni tecniche più idonee – ancora possibili – per adeguare gli spazi alle molteplici esigenze della giurisdizione e che solamente esperti del settore sono in grado di prevedere e di indicare.

In quest'ottica il Comitato tecnico, con la presenza costante e indispensabile dell'arch. Scarcella, cui va il mio ringraziamento assieme a quello di tutti gli altri componenti del Comitato, fra cui è doveroso ricordare, per il Comune, l'ing. Raffaella Bruni, per il Tribunale la dott. Elena Barca e per la proprietà l'arch. Franco Ghedini, ha svolto, nell'arco di numerosi incontri, sviluppatosi per oltre un anno, un'opera preziosa consentendo di superare, in maniera brillante, molte – anche se non tutte – le criticità che si frapponavano a un uso più funzionale della struttura.

A questi eminenti professionisti e allo spirito di collaborazione e di squadra che si è instaurato fra i medesimi si deve se si è potuto avviare,

sin dalla scorsa estate, il trasferimento di un buon numero di Uffici (sezioni penali dibattimentali, sezione G.I.P., sezione Riesame, sezione Lavoro, Corte d'Assise, Tribunale di Sorveglianza e altri Uffici amministrativi) dalle vecchie sedi alla nuova sede; se non interverranno ostacoli, all'ultimo momento, si prevede che entro il prossimo mese di gennaio verrà ultimato il trasferimento con il trasloco a Palazzo Legnani-Pizzardi di tutte le Sezioni Civili e delle relative Cancellerie.

Dicevo prima che non tutte le criticità sono state superate; resta in parte irrisolto il problema degli archivi correnti del settore civile; gli spazi per alcune Cancellerie e per gli utenti sono particolarmente angusti; alcuni settori lamentano l'insufficienza e la limitata capienza delle aule d'udienza; non sono reperibili, se non in misura limitatissima, i locali per l'attività giurisdizionale dei numerosi giudici onorari; non vi è alcuna possibilità di reperire spazi per gli avvocati conciliatori dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati, che ha già formulato a questa Presidenza richiesta in tal senso.

La presenza del Tribunale di Sorveglianza nell'edificio rende impossibile la programmazione in ampliamento delle future esigenze del Tribunale Ordinario. Ma questi sono ostacoli, allo stato, difficilmente superabili perché strettamente connessi alla struttura architettonica e ai limiti funzionali del palazzo e alla scelta originaria di detto edificio come sede del Tribunale. Nulla poteva fare in questa direzione il Comitato tecnico che, nonostante le strutture e i vincoli con cui doveva confrontarsi, ha avuto il merito di riuscire a trovare soluzioni altamente apprezzabili, che solo un anno fa sembravano del tutto irrealizzabili.

Mi auguro che il Comune di Bologna, e in prospettiva anche il Ministero della Giustizia, si faranno carico nel prossimo futuro delle ulteriori esigenze e di quelle non ancora appagate del Tribunale di Bologna. Ma questo è un altro capitolo. Rimango, come sempre, fiducioso nella collaborazione di tutte le istituzioni per quel che riguarda il futuro e vi attendo tutti alla prossima inaugurazione di Palazzo Legnani-Pizzardi quale nuova sede del nostro Tribunale.

LA NUOVA SEDE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA: UNA SCELTA DI CENTRALIZZAZIONE

ELENA BARCA

La scelta della centralizzazione a scapito della decentralizzazione (nuova cittadella giudiziaria, al di fuori del perimetro del centro storico) impone un ridisegno dell'organizzazione a supporto della giurisdizione e del servizio all'utenza.

La scelta ha determinato forti resistenze e reazioni interne (negli operatori del diritto, che tradizionalmente faticano ad accettare vincoli di spesa, di spazio, di tempo) e reazioni e resistenze esterne (da parte dell'utenza qualificata-professionale e generica), che non sempre è disposta ad accettare spazi di attesa ridotti e scansionati da dispositivi elimina-code e percorsi tortuosi, benché logici e guidati.

Con la consapevolezza di quanto la scelta della centralità del Tribunale e i vincoli di un palazzo monumentale influiscano sulla questione organizzativa, il gruppo di lavoro che si è occupato del trasloco degli uffici ha percorso un cammino di ricerca di una *nuova identità*, non certo *istituzionale* (che è, e resterà sempre, imm modificabile), ma *funzionale/di servizio*. E ciò non può non interessare la collettività tutta, i frequentatori abituali e professionali del Palazzo come quelli occasionali e i cittadini. Questa nuova identità partecipa e influisce sull'identità metropolitana della collettività bolognese, modificando ritmi e assetto del centro storico. In questo senso è una scelta politica.

Il gruppo di progetto (cd. "Tavolo Tecnico") è appunto tecnico in senso stretto (*competence center*); non libero nel fine ma nella scelta dei mezzi per raggiungere detto fine. In tal senso si può definire un organo munito di discrezionalità tecnica amministrativa.

Non ha competenza sul "se" (la scelta politica spetta ad altre autorità e sta a monte del tavolo tecnico, precisamente in capo alla Commissione di Manutenzione presso la Corte d'Appello), ma sul "quando" (crono-programma del trasferimento concordato al fine

di evitare interruzioni dei servizi) e sul "come" (razionale distribuzione degli spazi esistenti secondo logiche di processo di servizio).

In quanto tale, il Tavolo Tecnico (T.T.) può e deve tenere conto delle diverse esigenze manifestate dai portatori di interessi (interni ed esterni) alla struttura: magistrati, cancellieri, avvocati, commercialisti, *stakeholders*, secondo una logica sistemica.

Il T.T. ha competenze miste: ingegneristiche, di edilizia giudiziaria e di organizzazione delle Cancellerie, e persegue obiettivi chiari e specifici:

- realizzare un modello di Tribunale funzionale/funzionante diverso e nient'affatto riprodotto dello schema del precedente, distribuito su ben quattro sedi lontane fra loro;
- concentrare i servizi sia di *back* che di *front-office*;
- realizzare percorsi guidati dell'utenza, con blocchi omogenei di sportelli per farla defluire;
- ridisegnare gli spazi degli archivi storici, di deposito e correnti civili, penali e amministrativi.

Il T.T. svolge il proprio compito di ricerca di soluzioni organizzative sostenibili dalla struttura giudiziaria con atteggiamento psicologico non nostalgico (rivolto al passato sistema organizzativo, spesso non riproducibile nella nuova sede giudiziaria), ma curioso e profondamente creativo per gestire la complessità (non la complicazione), nel necessario rispetto dei vincoli logistici della nuova sede.

Il T.T. svolge da oltre un anno un intenso lavoro che viene qui riferito solo in modo del tutto parziale e sintetico.

Anzitutto, non vi è alcun riferimento a tutte le attività di ricognizione del mobilio pre-esistente nel Tribunale, alle attività svolte dal consegnatario per diversi scarichi a favore di altri uffici pubblici (ivi compresi altri uffici giudiziari di Bologna), e per il riuso dei beni in inventario nella nuova sede. Altrettanto

esclusi, per economia della presente relazione, sono i riferimenti alle attività volte alla complessiva formulazione del fabbisogno in termini di nuovi arredi mobili e fissi per attrezzare uffici, aule di udienza, sale di attesa, ecc. Va però evidenziato come tutte le azioni relative agli arredi siano state fatte in stretto collegamento con le soluzioni organizzative ritenute idonee dal T.T. (di cui sia il consegnatario che l'economista del Tribunale fanno parte) per l'evidente opportunità, in termini economici, di effettuare forniture assolutamente necessarie al funzionamento degli uffici e, nel contempo, adeguate alla sistemazione decisa per gli stessi.

Resta altresì escluso ogni riferimento a tutte le attività di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro che ha impegnato il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente, il coordinatore dei preposti alla sicurezza.

Si riportano, in questa sede, solo le principali macroaree tematiche in cui il T.T. ha operato.

A) Gli spazi di attesa e i percorsi per il pubblico

Da quattro a una sede giudiziaria con flussi medi di circa 6.000 utenti giornalieri al passaggio *metal-detector*. Ciò ha comportato:

- necessità di riorganizzare, rispetto al progetto iniziale, l'ingresso pubblico per ampliare lo spazio del flusso di utenza, a evitare ingorghi in entrata e in uscita;
- necessità di rinvenire spazi comuni alle tre categorie fondamentali che necessitano di spazi "dedicati": avvocati, cittadini generici (anche solo per riposarsi nei tempi di attesa), operatori del diritto;
- necessità di separare gli ingressi riservati ai dipendenti del Tribunale e al servizio mezzi di Stato e postale (pedonale e carrabile);
- necessità di separare e proteggere con ogni misura di sicurezza idonea l'ingresso e l'attesa dei detenuti;

- necessità di individuare un idoneo servizio continuativo di vigilanza e controllo di tutti gli accessi, sia con attrezzature (videosorveglianza) sia con personale qualificato per la vigilanza.

B) Blocchi di sportelli che erogano servizi al pubblico. Segnaletica

La tortuosità dei percorsi ha imposto una progettazione della segnaletica (interamente curata dal Tribunale) che indirizzi l'utenza in modo funzionale rispetto al servizio richiesto: verso zone di attesa per sportello unificato ove prelevare un *ticket* dall'apparecchio eliminacode; verso zone di attesa dove attendere il proprio turno di udienza.

Si sono individuati e differenziati alcuni blocchi di sportelli per servizi di *front-office* secondo il numero e la tipologia di utenza (al piano terra: blocco utenti udienze penali separato dai blocchi decreti ingiuntivi, sportello esecuzioni mobiliari, sportello unico sezioni civili e ruolo generale; al piano ammezzato: blocco successioni e volontaria giurisdizione; al secondo piano: sportello unico esecuzioni immobiliari e fallimentare).

C) Riassetto organizzativi del personale di Cancelleria. Creazione di

nuove Unità Organizzative

La riduzione e concentrazione di alcuni spazi operativi e l'esigenza di meglio indirizzare l'utenza ha indotto a una profonda riflessione sull'organizzazione, a individuare economie nell'utilizzo delle risorse umane disponibili, ad accorpare servizi analoghi con possibili vantaggi in termini di omogeneità del servizio erogato, che saranno costantemente monitorati dalla Dirigenza.

Così, anziché rimandare a un successivo momento la riorganizzazione totale dei servizi di Cancelleria, si è scelto di operare contestualmente al trasloco dei singoli settore dotati di autonomia organizzativa. In dettaglio, si è proceduto, a conclusione della prima fase del trasloco:

- all'accorpamento del servizio penale "post-sentenza" fra Dibattimento e Sezione G.I.P./G.U.P.;

- all'accorpamento servizio Patrocinio a Spese dello Stato e liquidazioni;

- all'organizzazione del turno della posta, con copertura di sei giorni su sei con turnazione degli ausiliari e individuazione di un unico punto di raccolta

e spedizione;

- all'ottimizzazione e razionalizzazione dei turni di viaggio tra l'ufficio giudicante e l'ufficio requirente, concordati con protocolli d'intesa redatti allo scopo con la Procura della Repubblica.

Va evidenziato come buona parte del personale amministrativo, da sempre addestrato ad affrontare l'emergenza, abbia dato ottima prova anche nella progettualità e nell'assunzione di responsabilità adottando nuovi modelli operativi concordati con la Dirigenza.

Per il settore civile si è prevista, a trasloco ultimato, una riorganizzazione del servizio al pubblico delle quattro sezioni mediante turnazione di tutti gli operatori addetti, tenuto conto del vincolo strutturale della nuova sede che rende impraticabile l'accesso del pubblico negli spazi interni destinati alle sezioni.

Tale nuovo modello di servizio di *front-office*, la cui "tenuta" verrà ovviamente attentamente monitorata, presenta, da un lato, il vantaggio della omogeneità del servizio erogato e imparzialità dell'azione del pubblico dipendente e, dall'altro lato, lo svantaggio di un servizio "meno dedicato"



a supporto dell'utenza professionale e non. La buona riuscita dello sportello polifunzionale richiederà forte sinergia e collaborazione sia da parte di coloro che rendono il servizio sia da parte di coloro che ne usufruiscono, nella comune consapevolezza che la soluzione adottata è l'unica percorribile.

D) La carta dei servizi e il punto informativo e di "orientamento" all'utenza

Nel progetto originario della nuova sede non era previsto né lo spazio fisico per le informazioni all'utenza (che accede ora tutta da un unico varco pubblico) né, tanto meno, alcuna progettazione per la realizzazione di un U.R.P.

Benché la realizzazione della cd. "Carta dei servizi" richieda professionalità specifiche non certamente disponibili nell'attuale pianta organica del Tribunale, secondo le direttive della Funzione Pubblica e, di recente, della delibera del C.S.M. del 26 luglio 2010 ("Esigenze di trasparenza del governo autonomo e necessità di comunicazione della moderna amministrazione

della giustizia"), la Dirigenza si è fatta promotrice di un progetto che ha coinvolto in prima persona tutti i direttori amministrativi (ciascuno per il settore di competenza) con l'obiettivo di compilare sintetiche *schede di orientamento ai servizi* con i nomi dei referenti e il percorso da seguire, secondo un modello *standard* di orientamento del cittadino che possa essere utilizzato al Punto Informativo, in ingresso da via Farini 1. E, sempre in detto punto informativo, sono già disponibili i ruoli di udienza penale e, a ultimazione del trasloco, anche quelli delle udienze civili.

E) La progettazione dello spazio per gli archivi

Il principale punto di "debolezza" della nuova sede del Tribunale è proprio dato dalla mancanza di idonei spazi per archivio. Direi, più esattamente, che la principale esigenza in materia di edilizia giudiziaria, ovvero il contenimento adeguato e attrezzato del proprio patrimonio informativo, non è stato né valutato né apprezzato come degno di essere valutato.

Il Tribunale ha quindi autonomamente proceduto, fin dal maggio 2009, a effettuare un censimento dell'archivio storico e di deposito civile e penale, con il prezioso ausilio dell'Archivio di Stato.

Si è trattato di quantificare e classificare tutta la documentazione disseminata in diversi locali nel centro storico, presso le medesime sedi giudiziarie (via Garibaldi, piazza Trento e Trieste), e fuori dal centro storico (Menarini, via dell'Industria, Granarolo).

Parallelamente, la Dirigenza ha proceduto alla formalizzazione e nomina dei responsabili dell'archivio (provvedimento dell'11 gennaio 2010 del Tribunale) nella consapevolezza che l'archivio del Tribunale, ex art. 10, lett. b) comma II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2005), "*ha natura di bene culturale*".

Dopo anni di silenziosa "trascuratezza", a partire dal 2009 la Commissione di Sorveglianza sull'Archivio del Tribunale riprende a funzionare con molta intensità, procedendo a considerevoli versamenti previo scarto del materiale



archivistico. Si è quindi condivisa in conferenza di servizi fra Archivio di Stato, Tribunale e Comune la migliore soluzione conservativa e gestionale: concentrare in una sola zona ciò che potrà essere versato, previa catalogazione, all'Archivio di Stato (ad es. tutto lo Stato Civile) e in altro polo tutto l'archivio di deposito (infra-quarantennale). Ciò consente di realizzare l'importante obiettivo della concentrazione in due poli archivistici di tutto il patrimonio archivistico del Tribunale:

- un polo per l'archivio storico e da versare (previo scarto), sito in Granarolo;
- un polo per l'archivio di deposito, in magazzino di proprietà del Comune, debitamente attrezzato secondo *standard* archivistici, più prossimo alla sede giudiziaria, sito in via delle Industrie.

Con riferimento alla specifica problematica dell'archivio corrente civile (che non può trovare adeguato spazio di conservazione nella nuova sede) si sono progettate soluzioni nuove che potremmo definire in senso lato di "digitalizzazione". Fondamentale il contributo dato dal Presidente della II sezione civile, dott. Pasquale Liccardo (che conta il maggior carico di lavoro).

La prospettiva di sviluppo è quella dell'acquisizione informatica dell'atto e di una sua riconduzione al fascicolo portante fin dal momento di ingresso "fisico" allo sportello polifunzionale creato a palazzo Legnani-Pizzardi. Indubbiamente, l'informatizzazione, oltre a produrre effetti in termini di trasparenza, obiettività e qualità del dato trattato, consente di "economizzare" lo spazio del magazzino dando una mano considerevole alla soluzione di un problema comune a tutti i Palazzi di Giustizia: l'ingombro degli archivi.

Parallelamente, il Tribunale ha operato una scelta organizzativa di continuità fisica di alcuni settori civili nella nuova sede (decreti ingiuntivi, esecuzioni mobiliari, I, III e IV sezioni civili, volontaria giurisdizione).

F) La co-gestione di alcuni servizi, prima completamente interni al Tribunale, ora parzialmente esternalizzati: i *partners* tecnologici e professionali.

Il T.T. nel complesso processo di razionalizzazione degli spazi disponibili nella nuova sede ha potuto "sfruttare" tutte le potenzialità derivanti da pregresse collaborazioni fra il Tribunale e

le autorità e istituzioni da sempre interessate al buon funzionamento della giustizia nel territorio bolognese.

I più importanti *partners* istituzionali:

- il D.G.S.I.A. (che fornisce strumentazione e progettazione a supporto della scannerizzazione industriale degli atti e supporto all'avvio del PCT);

- la Direzione Generale Beni e Servizi (che finanzia gli acquisti di arredi mobili e fornisce supporto per servizi speciali quali la multivideoconferenza);

- l'Archivio di Stato (fortemente impegnato da oltre un anno nella ricognizione complessiva del patrimonio archivistico corrente, di deposito e storico, distribuito su diverse sedi cittadine ed extraurbane, e alla realizzazione di soluzioni archivistiche razionali: i poli archivistici correnti, di deposito e storico, i numerosi scarti di atti di archivio e i versamenti);

- la Regione Emilia-Romagna (da sempre molto presente e attenta ai problemi organizzativi del Tribunale di Bologna), che finanzia a breve alcune unità di lavoro in cassa integrazione per il servizio di facchinaggio. I più importanti *partners* professionali:

- i Consigli degli Ordini professionali: avvocati, commercialisti, notai.

Da queste utili collaborazioni sono conseguite esperienze indubbiamente innovative, fra le quali va ricordata soprattutto quella del servizio di consegna dei fascicoli di parte totalmente gestito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, che ha di recente stipulato un protocollo d'intesa con il Tribunale e ha già organizzato spazi, persone e materiale per un'efficiente realizzazione della nuova modalità, già operativa nella attuale sede di via Garibaldi.

Come detto, la scelta politica di centralità ha vincolato e determinato in vario modo le azioni del Tavolo Tecnico (gruppo progettuale) facendo del Tribunale di Bologna, oggi, non certo un ufficio modello ma sicuramente un modello di ufficio basato sulla integrazione con la città, con il suo completo inserimento nel "salotto buono" del centro storico.

Il Tribunale di Bologna da circa due anni si è aperto a realizzazioni che vedono all'interno delle Cancellerie e delle stanze dei giudici tirocinanti avviati dall'Università, borsisti finanziati dalla Regione, volontari AUSER per l'accoglienza dell'utenza, facchi-

ni in c.i.g., e via via allarga il proprio orizzonte ricercando *partners* con cui gestire alcuni servizi che possono e debbono essere totalmente o parzialmente esternalizzati se si vuole snellire la macchina processuale.

Dunque la scelta politica della centralizzazione del Tribunale porta verso una nuova identità funzionale, un modello di ufficio, frutto di "contaminazione culturale", in cui le *routines* operative derivano da patti con gli attori interessati, più che derivare da arcaici ordini di servizi o provvedimenti calati dall'alto.

Concludo con alcune riflessioni.

La prima, relativa al "manufatto" che ospiterà il Tribunale di Bologna, sul legame tra la giustizia e la bellezza: il punto di vista "estetico" ed "etico".

Il prof. Antoine Garapon ha visitato la nuova sede di Palazzo Legnani-Pizzardi e fatto uno studio comparato con altre sedi di cittadelle giudiziarie europee. Egli cita Albert Camus: ***"La bellezza ha più a vedere con la giustizia di quel che non si creda. I muri del Palazzo di Giustizia ci danno un doppio messaggio: «Voi che frequenterete questi luoghi, guardate ciò che gli uomini sono stati capaci di fare ad altri uomini, che ciò non porti a dimenticare che la felicità è possibile, che è la più grande risposta alla miseria della nostra condizione umana»".***

La seconda, relativa all'opera di faticosa realizzazione di un trasloco di cui si parlava (soltanto) e da molti anni: il punto di vista dell'organizzazione.

È minor fatica lamentare che progettare con uno sforzo di mediazione fra l'estetica di un palazzo storico e la funzionalità di un ufficio giudiziario particolarmente complesso e di grandi dimensioni come un Tribunale. Ma solo dal progettare deriva:

- per i progettisti, una nuova competenza fatta di sapere, saper fare e saper essere;

- per tutti, un manufatto elegante e maestoso, da rendere funzionale a un uso giudiziario, un *quid novi* che insiste sulla realtà accrescendola e modificandola... a volte perfino orientandola verso nuovi costumi e prassi che connotino il quotidiano esercizio della giurisdizione.

RIUSO E ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI STORICI PER AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA. IL CASO DI BOLOGNA

LEONARDO SCARCELLA

"...Prima che gli uomini cominciassero ad agire, doveva essere assicurato uno spazio definito, e costruita una struttura in cui tutte le azioni successive potessero prendere posto, lo spazio essendo il dominio pubblico della polis e la legge la sua struttura; legislatore e architetto appartenevano alla stessa categoria"¹

Dagli anni Ottanta del secolo trascorso si registra la tendenza a spostare anche i servizi giudiziari fuori dai centri urbani, come in precedenza già avvenuto, ad esempio, per gli ospedali, le università o le carceri.

Il fenomeno, che passa sotto il termine un po' brutto ma efficace di *delocalizzazione*, per quanto riguarda lo specifico dell'edilizia giudiziaria ebbe modo di manifestarsi grazie alle disponibilità economiche fornite dalla legge finanziaria n. 119/1981, che consentiva alle amministrazioni locali di disporre di mutui a totale carico dello Stato per la realizzazione di interventi di edilizia giudiziaria.

L'occasione fornì al Ministero della Giustizia e ai Comuni interessati la possibilità di avviare un importante e consistente programma di realizzazioni, probabilmente anche più consistente di quelli che il Paese aveva conosciuto in congiunture ben diverse, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento quando lo Stato Unitario appena costituito ebbe necessità di definire la struttura giudiziaria dell'Italia post-unitaria, ovvero nel secondo dopoguerra, per ridefinire la rete delle strutture giudiziarie in risposta alle

nuove esigenze che venivano avanti con la ripresa economica e la nascita dello Stato Repubblicano.

La nuova tendenza ad accorpere tutti gli uffici e le funzioni giudiziarie in un unico complesso architettonico denominato "cittadella della giustizia", intendeva rispondere a criteri di modernizzazione e di maggiore funzionalità delle attività tramite la dotazione di più ampie e moderne strutture, di maggiori e più sofisticati impianti, di più funzionali servizi generali sia interni ai complessi, sia esterni con aree connettive più vaste.

Gli interventi si rivelavano utili perché nel rinnovare il patrimonio edilizio dedicato alle funzioni giudiziarie si otteneva, nel contempo, l'occasione di fornire servizi a rete per l'avvio di nuove aree destinate all'espansione urbanistica. Di contro si consolidava, in tal modo, il fenomeno dello "svuotamento" dei centri storici da funzioni istituzionali significative che storicamente hanno concorso alla realizzazione del fenomeno urbano e alla stessa caratterizzazione della scena urbana.

Nello specifico del nostro discorso, basterà riflettere a come il Tribunale o Palazzo di Giustizia si sia sempre inserito tra i luoghi rap-

presentativi della scena urbana con particolare solennità, anche per la sua simbologia dissuasiva che ne spiegava la peculiare identità monumentale (da *moneo* o *memini*).

L'esperienza realizzata con la costruzione di queste "cittadelle giudiziarie" (a Firenze come a Salerno, a Reggio Calabria come a Brescia, per citarne solo alcune) ha dato la possibilità di specializzare il settore della progettazione e realizzazione di complessi architettonici diretti all'amministrazione della giustizia; ha favorito in linea edilizia la ricerca di nuove tipologie architettoniche, rinnovando le forme di aggregazione degli uffici e i metodi di scomposizione e specializzazione dei corpi edilizi.

Occorre, tuttavia, rilevare in linea urbanistica che l'abitudine delle amministrazioni locali di spostare le funzioni giudiziarie fuori dalla città ha finito col fare emergere, in molti casi, altre problematiche, riferite al rapporto delle nuove strutture con la città, alla loro agevole raggiungibilità da parte dell'utenza e degli addetti, ai problemi inerenti alla vigilanza e protezione dei complessi, degli uffici e delle relative attività.

Questo sommario *excursus* ci porta a considerare come il caso

¹ Hanna Arendt, *La condizione umana*, Bompiani, Milano, 1964.

di Bologna, con la scelta di acquisire un importante complesso storico architettonico, posto nel cuore stesso del centro urbano, per concentrarvi tutti gli uffici "tribunali" in precedenza diversamente distribuiti nella città, costituisca una scelta in controtendenza rispetto a quella ordinariamente in uso da parte di grandi e piccoli Comuni italiani.

Per questo stesso motivo l'esperienza di adattamento e riuso di questo prestigioso manufatto storico alle specifiche e speciali funzioni giudiziarie finisce per costituire quasi una esperienza-pilota, nella quale in molte occasioni ci siamo trovati a operare senza potere contare su comparazioni con precedenti interventi di pari portata edilizia e interesse urbanistico.

Come architetto che da tempo opera nello specifico settore degli spazi destinati all'amministrazione della giustizia, devo rilevare che il lavoro di riuso e adeguamento di Palazzo Legnani-Pizzardi a sede del Tribunale ordinario e del Tribunale di Sorveglianza di Bologna all'epoca del mio primo sopralluogo, avvenuto a febbraio del 2009, si prospettava non privo di problematicità, con particolare riguardo a quelli che, allo stato attuale delle nostre conoscenze e della normativa, vanno considerati i fondamentali requisiti degli spazi e ambienti dedicati all'attività giudiziaria:

- distribuzione funzionale degli uffici e dei servizi generali ai diversi livelli o piani;
- allestimento tramite arredi fissi dei locali destinati alle specifiche funzioni penali e civili che sostanziano le attività del Tribunale ordinario e del Tribunale di Sorveglianza;
- dotazione degli impianti speciali relativi a un triplice ordine di sicurezza: quello specificatamente riferito alla protezione degli spazi

e delle attività giudiziarie, quello riguardante la rete domotica e informatica degli uffici e quello, imprescindibile anch'esso, relativo alla sicurezza e prevenzioni dei luoghi di lavoro e degli spazi adibiti ad attività pubbliche;

- gestione dei flussi pedonali e carrabili in entrata e in uscita al complesso, regolarizzazione dei flussi di mobilità urbana intorno al Palazzo, organizzazione degli spazi da destinare alla sosta dei mezzi speciali della Polizia penitenziaria e giudiziaria.

Al cospetto del prezioso lavoro di restauro, consolidamento e ristrutturazione portato a compimento sull'importante complesso dagli architetti Franco Ghedini e Maria Rezza per conto della società proprietaria, i lavori occorrenti per il suo adattamento e riuso potevano rischiare di rivelarsi invasivi e di lunga durata, a detrimento della necessità di far entrare in funzione la nuova sede nei tempi richiesti tanto dall'amministrazione comunale quanto dalle autorità giudiziarie cittadine.

Si trattava, quindi, di riuscire a coordinare attività amministrative, tecniche, economiche diverse che per essere definite con le procedure ordinarie richiedono, normalmente, tempi medio-lunghi e il concorso di più centri decisionali.

Ancora più complessa appariva la sfida di portare tutti gli uffici all'interno della nuova sede giudiziaria in tempi utili, a costi contenuti e senza manomettere il prezioso lavoro di restauro dei colleghi, se si considera che, a quel punto, non erano stati ancora definiti interventi e criteri di adeguamento degli spazi interni ed esterni del Palazzo all'uso giudiziario – mi riferisco ai quattro punti sopra riportati – e nemmeno risultavano definiti il quadro esigenziale (costi), i soggetti attuatori a vario titolo interessati e, conseguentemente, un attendibile cronogramma per

giungere all'auspicato traguardo di attivare la nuova sede.

Va rilevato come la decisione assunta dalla Commissione di Manutenzione della Corte d'Appello nella primavera del 2009 di istituire un Tavolo Tecnico con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate ci abbia permesso di arrivare nel punto in cui siamo.

L'istituzione del Tavolo Tecnico ha infatti impresso una svolta decisiva al nostro lavoro, consentendo decisioni condivise tra i soggetti titolari delle procedure e delle decisioni in ordine agli interventi in materia di edilizia giudiziaria: Ministero della Giustizia nelle sue diverse articolazioni centrali e territoriali e amministrazione comunale, nelle competenti articolazioni dipartimentali.

Inoltre, nel caso specifico, la interlocuzione è stata anche attivata con l'Agenzia del Territorio; la proprietà dell'immobile; la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici; l'Archivio di Stato; il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e il suo Nucleo della Polizia Penitenziaria addetto al servizio delle traduzioni dei detenuti; il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica presso la Prefettura; il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna; il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Infatti le procedure per decidere, realizzare e completare gli interventi di adeguamento del complesso non potevano che essere intraprese da un gruppo di lavoro interdisciplinare in cui fossero presenti tutte le conoscenze e competenze necessarie a consentire in tempi brevi di redigere un piano operativo delle misure organizzative ed economiche necessarie, di monitorarne l'attuazione praticamente in tempo reale, verificando e al bisogno modificando in corso d'opera l'andamento.

È stata questa complessa e articolata strategia operativa

che ha consentito di raggiungere l'obiettivo di traslocare e rendere operativi gli uffici del settore penale e nei tempi stabiliti e, soprattutto, senza sospendere il servizio e, quindi, limitando al minimo il disagio per l'utente.

Si è trattato, in conclusione, di un esempio di "buona pratica" in cui le sinergie positive e la collaborazione tra persone oltre che tra amministrazioni ha agito da moltiplicatore, permettendo di raggiungere il risultato, quale l'entrata in funzione della nuova

sede, con qualche valore aggiunto riguardante tempi e costi (relativamente) contenuti e disagi per l'utenza e per gli operatori che si è cercato di ridurre a livelli accettabili.

Rispetto a questo che è il punto di vista nostro, di operatori e tecnici che hanno concretamente preso parte al lavoro, è naturale che l'osservatore esterno possa e debba esprimere le sue critiche, come effettivamente è avvenuto e tuttora avviene nell'ambito dell'opinione cittadina.

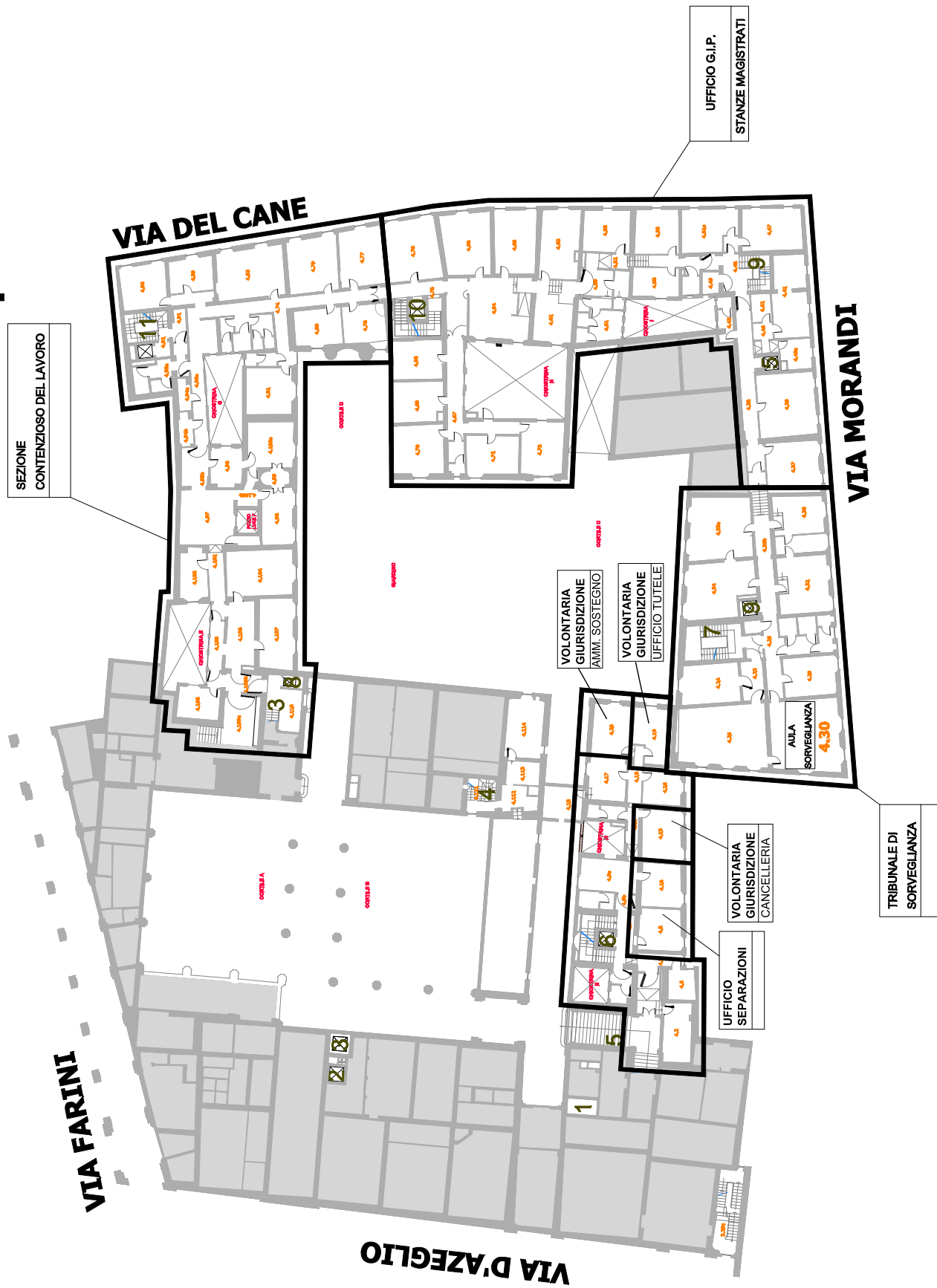
Tuttavia, al cospetto della vastità e complessità dei problemi che ci siamo trovati dinanzi, ritengo che si possa essere soddisfatti delle soluzioni che grazie alla collaborazione fattiva di tutti sono state adottate e, soprattutto, fiduciosi che si possa presto trovare soluzione a problemi, quale ad esempio quello degli archivi del settore civile, che sono ancora aperti e decidono la qualità del completamento dell'opera.





Uffici Giudiziari di Bologna
Palazzo Legnani Pizzardi

piano ammezzato

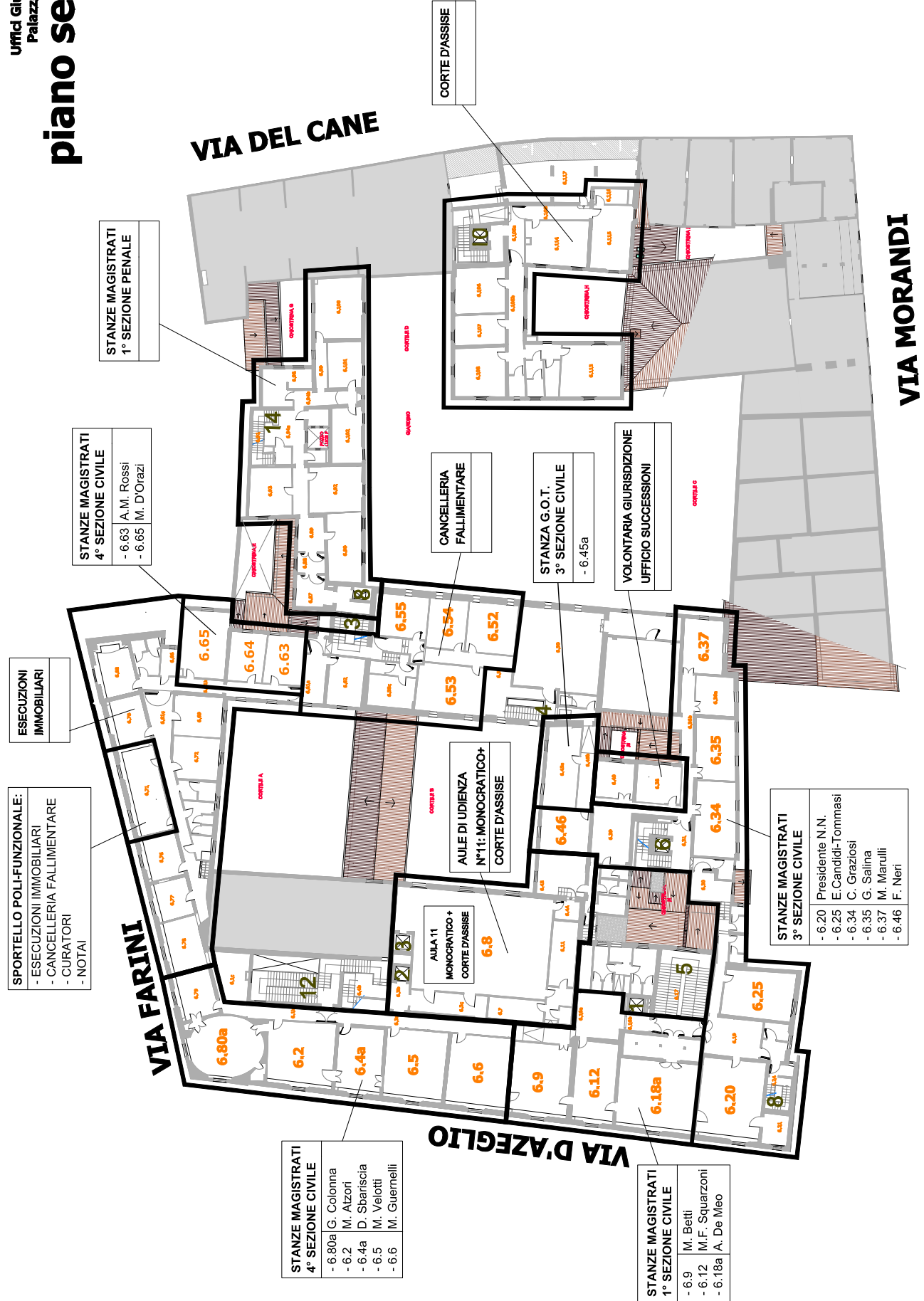


**Ufficio Giudiziario di Bologna
Palazzo Legnani Pizzardi
piano primo**



Uffici Giudiziari di Bologna
Palazzo Legnani Pizzardi

piano secondo



piano sottotetto



Tribunale di Bologna
Presidenza

Bologna, 15.7.2019

n. 104/L. prot.

**Al: Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Bologna**

**Al: il Sig. Dirigente Amministrativo del Tribunale di
Bologna**

**Oggetto: Tribunale di Bologna – nuova sede di Via Farini n. 1
Atto di trasferimento al Tribunale degli avvocati.**

Nella spirito di stretta collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti con questo Consiglio, ho deciso di riservare esclusivamente al nuovo sede gli avvocati, dei magistrati e degli appartenenti alle forze dell'ordine in generale che della sua sede sono destinati all'attività del pubblico agli uffici giudiziari del Tribunale nella sede di Via Farini 1.

Per salvaguardare del passaggio riservato che verrà affidato con apposito regolamento, gli avvocati dovranno essere agli uffici al momento del Tribunale al momento di essere trasferiti all'Ordine.

Quindi tutti possono ottenere a diventare membri della a comporre l'assemblea dei magistrati, riservando alle forze e a luoghi degli avvocati.

La sede per un opportuno numero di 100 luoghi per la

Confido che gli avvocati del Tribunale di Bologna saranno apprensivi questa iniziativa e che si comporteranno con il senso di responsabilità che sanno di far sempre contraddistinto.

Il Presidente della

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Lodigiani


DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

(periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2010)

- 1) *Funzionamento degli uffici giudiziari*
- 2) *Osservatorio sulla giustizia civile*
- 3) *Conciliazione e mediazione*
- 4) *Edilizia giudiziaria*
- 5) *Congressi, convegni, corsi e altre iniziative*
- 6) *Congresso Nazionale Forense*
- 7) *Nomine e incarichi*
- 8) *Praticanti e patrocinatori avvocati*
- 9) *Premi*
- 10) *Iscrizioni all'Albo, ai Registri o ad Elenchi*
- 11) *Autorizzazioni*
- 12) *Deontologia*
- 13) *Opinamento note*
- 14) *Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato*
- 15) *Consiglio Nazionale Forense*
- 16) *Cassa di Previdenza e Assistenza Forense*
- 17) *Organismo Unitario dell'Avvocatura*
- 18) *Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna*
- 19) *Fondazione Forense Bolognese*
- 20) *Associazioni forensi*
- 21) *Magistratura onoraria*
- 22) *Polisweb e processo telematico*
- 23) *Formazione continua*
- 24) *Pari opportunità*
- 25) *Elezioni forensi*
- 26) *Progetto di riforma dell'ordinamento forense*
- 27) *Sport*
- 28) *Varie*

1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Riferisce il Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni sull'incontro, cui ha partecipato insieme al Consigliere Avv. Gino Martinuzzi, con la Dott. Mafalda Gallipoli, dirigente dell'**Ufficio U.N.E.P.**, la quale ha riferito che dal 1° marzo 2010 nell'ufficio, e in particolare negli sportelli degli addetti alla ricezione degli atti da notificare, dovrebbe essere introdotta, per problemi sindacali, la turnazione del personale.

Il nuovo sistema è suscettibile di avere una ripercussione negativa sulle file degli utenti, verosimilmente destinate ad allungarsi. Per ovviare al problema, la Dott. Gallipoli ha riferito che una azienda di Ancona ha sviluppato un *software* che consente di richiedere le notifiche già prepagate dagli Avvocati, con lettura di codice a barre, e ha richiesto al Consiglio di farsi carico della relativa spesa, che ammonterebbe a circa 2.500-3000 euro. La Dott. Gallipoli ha inoltre riferito che tale *software* è già in funzione nell'Ufficio U.N.E.P. di Firenze.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare ai Consiglieri Avvocati Giovambattista Fragomeni e Gino Martinuzzi di assumere informazioni presso i Collegi di Firenze e l'azienda produttrice del *software*, e di riferire in prossima adunanza.

(adunanza del 1° marzo 2010)

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli riferisce sulla difficile situazione che si è venuta a creare nella **organizzazione delle udienze del martedì nella prima e seconda sezione civile della Corte d'Appello**, con sovrappiombamento di cause e lunghe attese che creano molto disagio agli Avvocati, e particolarmente ai Collegi che vengono da fuori Bologna per parteciparvi, e chiede che il Consiglio richieda con urgenza un incontro al Presidente della Corte d'Appello, al fine sia di rappresentare il disagio e la protesta del Foro sia di sollecitare l'adozione di misure organizzative idonee a risolvere il problema del sovrappiombamento delle cause e dei sistematici e lunghi ritardi nello svolgimento delle udienze.

Il Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni propone, nel caso di infruttuoso esito dell'incontro con la Presidenza della Corte d'Appello, che il Consiglio indirizzi una formale lettera di segnalazione e protesta al C.S.M. e al Ministero della Giustizia.

Il Consigliere Avv. Flavio Peccenini propone che l'intero Consiglio, con la partecipazione di tutti i quindici Consiglieri, si presenti un martedì mattina in udienza per manifestare il disagio e la protesta del Foro.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo propone di convocare la stampa per rappresentare e denunciare pubblicamente la situazione di disagio che si è venuta a creare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di richiedere al Presidente della Corte d'Appello un incontro con la commissione consiliare "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari" per rappresentare il disagio e la protesta del Foro, e di riservare all'esito ogni eventuale ulteriore iniziativa.

(adunanza dell'8 marzo 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della commissione "Rapporti con gli Uffici Giudiziari", di avere preso contatto, facendo seguito a quanto deliberato alla adunanza del 1 marzo 2010, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, per assumere informazioni sulla funzionalità del **software per la richiesta delle notifiche prepagate**, con lettura di codice a barre, e di avere appreso che tale strumento ha consentito il dimezzamento delle file all'Ufficio Notifiche.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, riserva ogni ulteriore valutazione e delibera all'esito della assunzione di informazioni presso l'azienda produttrice del *software*.

(adunanza dell'8 marzo 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione della "Commissione paritetica" fra Presidenza del Tribunale, Dirigenza amministrativa e Consiglio dell'Ordine**, tenutasi il 25 febbraio 2010.

Alla riunione hanno partecipato il Presidente Avv. Lucio Strazziari e i Consiglieri Avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Gino Martinuzzi, i Presidenti Dott. Giuseppe Colonna e Dott. Pasquale Liccardi (anche in rappresentanza del Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, indisposto), la Dirigente amministrativa Dott. Elena Barca e il Direttore di Cancelleria Dott. Rosalba Palazzi.

Con riguardo alla intesa raggiunta sul testo standard dei decreti ingiuntivi, il Presidente Dott. Colonna ha rappresentato la necessità che vengano più dettagliatamente definite le "spese successive occorrenti" e le "spese documentate", poichè tali generiche espressioni hanno originato alcune cause di opposizione a precetto; su proposta del Consigliere Avv. Martinuzzi, si è concordato di correggere tali espressioni modificandole rispettivamente in "spese e diritti di copia, notifica e registrazione" e in "spese per estratto notarile". Inoltre, è stato richiesto al Consiglio di sollecitare gli Avvocati a depositare, nel caso di ricorso con richiesta di provvisoria esecuzione, sia il modulo di decreto che prevede la concessione della provvisoria esecuzione sia il modulo del decreto ordinario.

In secondo luogo, il Presidente Dott. Colonna ha chiesto al Consiglio di sensibilizzare il Foro sul contenuto del protocollo sulla conciliazione recentemente sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dalla C.C.I.A.A. di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dagli altri Ordini professionali, anche invitando i Collegi ad iscriversi nella lista dei conciliatori presso la Camera di Commercio; inoltre, ha chiesto di organizzare insieme al Consiglio un incontro pubblico, sul modello delle "Prassi Comuni", di presentazione del protocollo sulla conciliazione.

Il Dott. Colonna ha inoltre richiesto la collaborazione del Consiglio per la costituzione di un Osservatorio sulla giustizia penale, omologo a quello per la giustizia civile già costituito, rappresentando la disponibilità in tal senso della Magistratura locale, e dei Magistrati Dott. Bruno Giangiacomo e Dott. Leonardo Grassi in particolare; al Consiglio viene richiesto di condividere il momento fondativo dell'Osservatorio penale con una preliminare intesa fra le parti istituzionali e con successivo coinvolgimento anche delle associazioni forensi.

Con riferimento all'avvio del Processo Civile Telematico, il Dott. Colonna ha sollecitato il Consiglio a raccogliere entro la fine del mese di marzo almeno 1500 iscrizioni di Avvocati al Punto d'Accesso telematico, affinché la nuova fase di sviluppo possa concretamente ed efficacemente decollare, e ha comunicato la disponibilità della Presidenza del Tribunale a consentire che il Consiglio possa eventualmente raccogliere tali adesioni del Foro anche predisponendo un apposito sportello all'interno del Tribunale, così favorendo le iscrizioni da parte degli Avvocati.

E' stata inoltre richiesta la collaborazione del Consiglio per un progetto di scansionamento degli atti giudiziari, da attuare quando verrà attivata, con l'avviamento del Processo Civile Telematico, la possibilità per gli Avvocati di depositare telematicamente gli atti in Tribunale; il progetto di scansionamento prevede che, all'interno del Tribunale, venga attivato uno sportello, gestito dal Consiglio, al quale possano rivolgersi quegli Avvocati non attrezzati per la trasmissione telematica degli atti da studio, così ottenendo assistenza per la conversione immediata dell'atto dal formato cartaceo a quello informatico e per la sua contestuale trasmissione telematica; per il successo dello sportello, che avrebbe una importante funzione di sviluppo del Processo Civile Telematico, occorrerà identificare, d'intesa fra il Tribunale e il Consiglio, i possibili vantaggi concreti che l'Avvocato possa incontrare nel rivolgersi allo sportello, piuttosto che continuare a depositare gli atti nel formato cartaceo tradizionale.

Infine, la Dott. Barca ha illustrato la situazione di difficile gestione dell'ufficio per la restituzione dei fascicoli di parte, e la difficoltà di garantire tale servizio nella nuova sede del Tribunale di Palazzo Legnani-Pizzardi. La Dott. Barca, dicendosi consapevole del fatto che tale servizio, ove venisse gestito dal Consiglio dell'Ordine, dovrebbe necessariamente contare sulla assegnazione al Consiglio di ulteriori spazi rispetto a quelli della attuale sede del Consiglio, si è offerta di farsi da tramite con la Dirigente amministrativa della Corte d'Appello, Dott. Marilena Cerati, per la identificazione di locali al piano terreno di Palazzo Baciocchi (oltre ad altri da annessi alla sede del Consiglio, al primo piano) nei quali potere istituire il servizio di restituzione dei fascicoli di parte a cura del Consiglio dell'Ordine, sfruttando spazi destinati a liberarsi con il prossimo trasferimento del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi, e ha preannunciato l'invio di una bozza di una possibile convenzione con il Consiglio. In alternativa, la Dott. Barca ha anticipato che il Tribunale sta valutando di mandare al macero tutti i fascicoli di parte che giacciono non ritirati dagli Avvocati.

La Dott. Barca ha inoltre prospettato la possibilità che il Consiglio possa farsi carico, in locali da identificare ma che la Corte d'Appello metterebbe a disposizione a Palazzo Baciocchi, del servizio di consegna degli avvisi di Cancelleria in formato cartaceo a quegli Avvocati che, quando il sistema di comunicazione elettronica obbligatoria degli avvisi entrerà in vigore, saranno privi della Posta Elettronica Certificata necessaria a ricevere le notifiche per via informatica (e nei confronti dei quali varrà per legge il mero deposito degli avvisi in Cancelleria, con onere per gli Avvocati di accedervi per verificare lo stato dei propri procedimenti). Anche in relazione a tale servizio, la Dott. Barca ha illustrato la estrema difficoltà di garantire idonei spazi all'interno della nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi, e ha chiesto la disponibilità del Consiglio per un sopralluogo congiunto, insieme alle Dirigenze amministrative del Tribunale e della Corte d'Appello, finalizzato alla identificazione degli spazi all'interno di Palazzo Baciocchi nei quali il Consiglio dell'Ordine potrebbe utilmente svolgere i servizi come sopra illustrati, con personale del Consiglio inizialmente affiancato da personale amministrativo del Tribunale.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento; delibera di mandare al Consigliere Avv. Martinuzzi di predisporre il testo *standard* aggiornato dei decreti ingiuntivi e di inviare circolare e-mail di aggiornamento ai Colleghi, rinnovando l'invito ad attenersi al contenuto della intesa raggiunta, in materia di decreti ingiuntivi, fra il Consiglio e la Presidenza del Tribunale; di mandare alle commissioni "Conciliazione" e "Prassi Comune" di prendere contatto con il Presidente del Tribunale per la organizzazione congiunta di un incontro pubblico di presentazione del protocollo sulla conciliazione; di mandare alla commissione "Conciliazione" di prendere contatto con il Presidente del Tribunale e la Camera di Commercio per un confronto sull'apertura degli elenchi dei conciliatori presso la C.C.I.A.A.; di mandare al Presidente e alla commissione "Penale" di prendere contatto con il Presidente del Tribunale al fine della costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia penale; di mandare alla commissione "Informatizzazione e processo telematico" di prendere contatto con il Presidente

del Tribunale per valutare la opportunità e concreta fattibilità della istituzione di uno sportello in Tribunale dedicato allo scansionamento degli atti giudiziari e alla loro trasmissione alla Cancelleria in formato elettronico; di mandare al Presidente e alle commissioni "Edilizia giudiziaria" e "Rapporti con gli Uffici Giudiziari" di prendere contatto con la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca e con la Dirigente della Corte d'Appello Dott. Marilena Cerati per concordare un sopralluogo a Palazzo Baciocchi, per la identificazione degli spazi da destinare in uso al Consiglio dell'Ordine, ove potere eventualmente svolgere i servizi richiesti.

(adunanza del 15 marzo 2010)

2) OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile** del 25 febbraio 2010.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Gino Martinuzzi, e i Colleghi Avvocati Daniela Abram, Maria Anna Alberti, Flavio Chiussi, Ada Valeria Fabj, Alessandro Rizzoli, Arianna Pettazzoni e Stefania Tonini; per la Magistratura, i Presidenti Dott. Giuseppe Colonna, Dott. Angela De Meo e Dott. Pasquale Liccardo, e il Dott. Filippo Palladino; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Maria Antonietta Castriota e la Dott. Rosalba Palazzi.

Il Dott. Liccardo, la Dott. Barca e gli Avvocati Berti Arnoaldi Veli e Tonini hanno riferito della riunione di coordinamento degli Osservatori tenuta il 20 febbraio scorso a Roma, alla quale hanno partecipato unitamente agli Avvocati Nadia Del Frate e Alessandro Lovato. In tale sede, alla presenza di rappresentanti di una decina di Osservatori, è stato discusso e delineato il programma della Assemblea Nazionale degli Osservatori, che si terrà il 29 e 30 maggio 2010 a Bologna, e che è stato illustrato nella riunione plenaria dell'Osservatorio di Bologna. Il gruppo di lavoro creato per la formazione del programma della Assemblea Nazionale, composto dalla Dott. Barca, dal Dott. Liccardo e dagli Avvocati Berti Arnoaldi Veli e Lovato, si è riservato di comunicare, per la approvazione da parte della assemblea plenaria dell'Osservatorio, il programma dettagliato, che verrà elaborato sulla scorta delle indicazioni emerse nella riunione di coordinamento degli Osservatori e nella riunione plenaria dell'Osservatorio di Bologna.

Nella riunione plenaria è stata inoltre concordata la necessità di organizzare un incontro pubblico di presentazione del protocollo generale per le udienze civili, già sottoscritto e divulgato, anche con presentazione dello stesso a mezzo di conferenza stampa. L'incontro si svolgerà il 23 aprile 2010 nella Sala Bolognini del Convento di S. Domenico, e vedrà una prima parte di indirizzi di saluto da parte del Presidente del Tribunale, del Presidente del Consiglio dell'Ordine e della Dirigenza amministrativa, una seconda di illustrazione delle attività e delle finalità degli Osservatori sulla giustizia civile e di quello di Bologna in particolare, e una terza di illustrazione del protocollo generale per le udienze civili già sottoscritto e di quegli ulteriori protocolli "sezionali" che dovessero essere nel frattempo sottoscritti, con ampia parte in ogni caso riservata al dibattito e agli interventi da parte della platea.

I componenti dei vari gruppi di lavoro dell'Osservatorio hanno poi aggiornato l'assemblea plenaria sullo stato dei lavori dei singoli gruppi.

Con riguardo al gruppo di lavoro sul "protocollo generale", terminata la redazione del protocollo e in attesa dell'incontro pubblico di sua presentazione, si è prospettata la possibilità, sulla quale ci si è riservati di deliberare alla prossima riunione plenaria, di destinare i lavori del gruppo alla predisposizione di un protocollo per i procedimenti di ingiunzione e di relativa opposizione.

Il gruppo di lavoro sul procedimento sommario di cognizione ha richiamato la bozza di protocollo già elaborata e distribuita nell'ambito dell'Osservatorio, sulla quale si è concordato di ritenere necessario un approfondimento, anche per confrontare e coordinare le previsioni della bozza con quelle della circolare emessa in materia dal Presidente del Tribunale nonché del protocollo recentemente emesso dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Verona. Il gruppo di lavoro sta per completare la raccolta dei dati necessari alla compilazione del questionario predisposto nell'ambito degli Osservatori sulla giustizia civile, i cui risultati verranno illustrati ed esaminati alla Assemblea Nazionale di Bologna. E' stato anche riferito che i procedimenti sommari di cognizione depositati innanzi al Tribunale di Bologna nell'anno 2009 (nel periodo dal settembre al dicembre) sono stati 60, mentre quelli a tutt'oggi depositati nell'anno 2010 sono 18.

Il gruppo sui criteri di liquidazione dei danni ha completato la predisposizione di un nuovo testo standard di quesiti da sottoporre a c.t.u., sulla scorta delle indicazioni emerse nella recente giurisprudenza; il testo è stato sottoposto all'esame dei consulenti tecnici, che sono stati invitati a partecipare ad alcuni lavori del gruppo, per le loro eventuali osservazioni.

Il gruppo sul diritto del lavoro ha riferito di avere in corso approfondimenti su una

prima bozza di protocollo a suo tempo predisposta dall'A.G.E.R. sulla scorta dei protocolli già predisposti in materia da alcuni Osservatori italiani.

Il gruppo di lavoro sul diritto di famiglia ha riferito di avere solamente di recente ripreso la propria attività, che era rimasta sospesa in attesa dell'insediamento del nuovo Presidente della I sezione del Tribunale, e di essersi comunque soffermato a ragionare sulla identificazione dell'esatto corredo documentale da allegare ai ricorsi in materia di separazione e divorzio e su alcuni problemi eminentemente pratici che si pongono nella materia.

La prossima riunione plenaria dell'Osservatorio è stata fissata al 25 marzo 2010, ad ore 15,30.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento.

(adunanza del 15 marzo 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile** del 30 marzo 2010.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, il Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Segretario Giovanni Berti Arnoaldi Veli e i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti e Flavio Peccenini, e i Colleghi Avvocati Daniela Abram, Maria Anna Alberti, Sabina Bonazzelli, Flavio Chiussi, Nadia Del Frate, Giovanni Delucca, Ada Valeria Fabj, Alessandro Lovato, Arianna Pettazzoni, Stefania Tonini e Isabella Trebbi Giordani; per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, il Presidente della IV Sezione Dott. Giuseppe Colonna, la Presidente f.f. della III Sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, la Dott. Chiara Graziosi e il Dott. Filippo Palladino; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Emanuela Biotti, la Dott. Maria Antonietta Castriota e la Dott. Rosalba Palazzi.

E' stato preliminarmente esaminato e approvato il programma della Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, che si terrà il 29 e 30 maggio 2010 a Bologna, che il Segretario illustra al Consiglio, riservando di riferire in prossima adunanza il relativo preventivo di spesa, che è in via di elaborazione da parte del gruppo di lavoro che è stato costituito per la cura degli aspetti logistico-organizzativi del convegno.

In vista dell'incontro pubblico di presentazione del protocollo generale per le udienze civili, il cui svolgimento è già ufficialmente programmato per il 23 aprile 2010 nella Sala Bolognini del Convento di S. Domenico, è stato stabilito che l'evento venga presentato anche a mezzo di conferenza stampa, che nella imminenza dell'incontro verrà congiuntamente convocata dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Lucio Strazziari e dalla Dirigente amministrativa del Tribunale Dott. Elena Barca.

In relazione a tale incontro il Segretario comunica peraltro che, a fronte della disponibilità di 450 posti della Sala Bolognini, ad oggi sono già pervenute oltre 880 iscrizioni da parte di Avvocati, alle quali dovranno essere sommate le presenze dei Magistrati e del personale di Cancelleria. A fronte di tale eccezionale riscontro, che il Consiglio non può che accogliere con viva soddisfazione, il Segretario prospetta la possibilità di spostare la sede dell'incontro nelle più capienti sale dell'Aula Magna dell'Università in S. Lucia (750 posti), del Teatro Medica (876 posti, esclusa la galleria attualmente inagibile) o del Teatro Duse (950 posti), rispettivamente al costo di €2.000,00 o 1.800,00, oltre i.v.a., ovvero, posticipando anche la data dell'incontro al successivo 30 aprile, spostarne la sede al Palazzo dei Congressi (1.300 posti), al costo di €6.500,00 oltre i.v.a., mentre il Teatro Manzoni (1234 posti, al costo di €1.800,00 oltre i.v.a.) non è disponibile per tutto il mese di aprile.

Si è poi proceduto ad esaminare le possibili iniziative per una capillare ed efficace diffusione del protocollo per le udienze già sottoscritto, e si è in particolare concordata la opportunità che il Presidente del Tribunale indirizzi un proprio formale invito ai Magistrati civili ad osservare le regole protocollari ed a farsi essi stessi promotori della sua diffusione ed osservanza.

In esecuzione immediata di quanto sopra, il Presidente Dott. Scutellari ha poi proceduto, con la Sua nota prot. n. 1460 del 1° aprile 2010 inviata a tutti i Magistrati civili del Tribunale di Bologna e delle relative sezioni distaccate, a trasmettere nuovamente agli stessi il testo del protocollo per le udienze civili, invitandoli a tenerne sempre una copia a disposizione nel proprio ufficio; a segnalare che *"tutti i Magistrati sono tenuti ad intervenire"* all'incontro pubblico di presentazione del protocollo; a sollecitare *"tutti i magistrati a farne scrupolosa applicazione ed a richiamare gli avvocati, nel corso dell'udienza civile, alla puntuale osservanza delle disposizioni che li riguardano"*; ad *"affiggere bene in evidenza alla porta del proprio ufficio un cartello che rechi la dicitura: Questo magistrato applica il protocollo 23 dicembre 2009 per la gestione delle udienze civili elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna"*; a segnalare che *"l'impegno*

posto dai Magistrati civili nella pratica attuazione del protocollo sarà oggetto di specifica valutazione di professionalità”; nonchè infine ad avvisare che “verranno periodicamente effettuati monitoraggi per verificare lo stato di attuazione del protocollo ed accertare eventuali difficoltà di applicazione”.

L'invito del Presidente del Tribunale è stato poi seguito da analoga comunicazione formale inviata dalla Dirigente del Tribunale Dott. Barca a tutti i funzionari di Cancelleria, con la quale le Cancellerie sono state invitate ad affiggere “idoneo avviso attestante l'attuazione delle regole protocollari, per la parte di competenza delle Cancellerie, come fissate nel protocollo per la gestione delle udienze civili del 23 dicembre 2009 elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna”.

In aggiunta, è stato concordato di affiggere nelle bacheche del Tribunale il testo del protocollo, per la sua migliore diffusione e per la sua pronta consultazione.

Si è poi passati alla verifica di eventuali prassi disapplicative delle regole protocollari ed alla rassegna di prassi diverse che, non attualmente oggetto di protocollazione, potrebbero utilmente essere tradotte in regole protocollari in occasione di una prossima revisione o integrazione del protocollo per le udienze civili.

Il Presidente del Tribunale ha sollecitato l'Avvocatura alla osservanza dell'art. 15 lett. B del protocollo, dove è previsto che “nel caso di rinvii per mancata comparizione ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., i difensori si impegnano a comunicare al giudice preventivamente, col massimo possibile anticipo, la loro mancata comparizione, per consentire l'utilizzo del tempo riservato all'udienza. I difensori sono poi invitati a presentarsi, nel giorno fissato per la udienza, per prendere formalmente visione della ordinanza di rinvio della udienza, evitando che la Cancelleria sia gravata della necessità di notificare l'avviso del rinvio.”

Il Consigliere Avv. Annalisa Atti ha segnalato la circostanza che di frequente vengono svolte in udienza, innanzi a Giudici della III sezione, delicate discussioni in cause di responsabilità professionale (medica o anche forense) in situazione di assoluta mancanza di riservatezza, alla presenza di molti Avvocati e terzi che compaiono contemporaneamente per la trattazione di cause diverse, e inoltre la inosservanza, in alcuni casi, da parte dei Giudici dell'art. 14 lett. B del protocollo, che prevede la concessione di un rinvio, a richiesta dei difensori, per la discussione fissata ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha segnalato la circostanza che, in alcune udienze chiamate per la precisazione delle conclusioni innanzi alla I sezione, gli Avvocati hanno reperito nei fascicoli di causa verbali già predisposti dal Giudice nei quali si dispongono lunghissimi rinvii d'ufficio, di venti mesi, con l'inserimento della espressione “nulla opponendo le parti”, quando è ovviamente esercizio del dovere di difesa da parte del difensore il non potere prestare adesione a lunghissimi rinvii d'ufficio, in cause già anziane di molti anni di ruolo, che peraltro il Giudice ha il potere di disporre comunque d'ufficio (come in effetti è avvenuto, anche quando i difensori hanno protestato la propria opposizione al rinvio).

L'Avv. Flavio Chiussi ha segnalato la circostanza che, in udienze chiamate innanzi alla I sezione, è avvenuto che il Giudice, a fronte della dichiarazione del difensore di astenersi nella giornata di astensione dalle udienze recentemente proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, sono stati disposti dal Giudice lunghissimi rinvii d'ufficio, di venti mesi, non avendo lo stesso reputato, nonostante le proteste dei difensori, che l'astensione fosse motivo meritevole di considerazione per un rinvio più contenuto.

A seguito delle suddette segnalazioni, l'Osservatorio ha concordato di mandare al Presidente del Tribunale ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine di rispettivamente sollecitare i Magistrati e gli Avvocati al rispetto delle regole protocollari, con particolare riferimento alle circostanze oggetto delle segnalazioni, e di prevedere l'inserimento, nella prossima occasione di aggiornamento del protocollo, di una regola che, a integrazione di quanto già previsto all'art. 15 lett. B del protocollo, consenta agli Avvocati, in sede udienza chiamata per gli incombeni previsti dagli artt. 181 e 309 c.p.c., di potere ritirare i fascicoli di parte, contestualmente alla sottoscrizione del verbale per presa visione del rinvio, in questo modo incentivando la comparizione informale degli Avvocati a tali udienze, ai suddetti limitati fini; nonchè di prevedere una regola che estenda la attenzione alla riservatezza (già prevista all'art. 10 lett. B per le udienze di assunzione delle prove orali) anche alle udienze di discussione, previa richiesta in tal senso da formulare al Giudice, possibilmente sin dalla udienza precedente, da parte dei difensori.

Si è poi passati ad esaminare le problematiche insorte dalla applicazione del protocollo sulla conciliazione che, ancorchè non elaborato nell'ambito dell'Osservatorio, è stato recentemente sottoscritto d'intesa fra la Camera di Commercio e i Presidenti del Tribunale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e degli altri ordini professionali.

Il Presidente Avv. Strazziari ha riferito della attenzione ma anche della preoccupazione dell'Avvocatura per il forte impatto, anche dal punto di vista organizzativo, che la nuova normativa

sulla conciliazione delegata può avere sui procedimenti civili, e ha riferito dell'impegno del Consiglio dell'Ordine a – da una parte – volersi costituire quale organismo di conciliazione e – dall'altra – offrire ai Collegi ogni possibile aiuto interpretativo in materia.

Il Consigliere Avv. Atti ha evidenziato la contrarietà sia allo spirito della legge sia alla lettera del protocollo di un ricorso massiccio e indiscriminato, quale appare essere quello operato dai Giudici del Tribunale, all'invito alla conciliazione presso la Camera di Commercio, rivolto alle parti tramite i rispettivi difensori con ordinanze emesse in udienza, il cui testo *standard* è stato esaminato nel corso dell'incontro, ed ha in particolare osservato che la espressione "*considerato l'oggetto della causa*" non può essere ridotta a una mera clausola di stile, ma deve al contrario essere l'esito di una valutazione effettiva, operata nel concreto, sulla sussistenza delle condizioni per ricorrere al tentativo di conciliazione stragiudiziale innanzi alla Camera di Commercio, anche perchè la attuale organizzazione del servizio di conciliazione da parte della Camera di Commercio e il limitato numero di conciliatori iscritti nel relativo elenco non consentirebbero in via di fatto di assorbire un alto numero di procedimenti di conciliazione, che così rischierebbero concretamente di protrarsi per lungo tempo, con conseguente allungamento dei tempi delle cause.

Il Consigliere Avv. Atti ha inoltre proposto al Presidente del Tribunale di segnalare alla Camera di Commercio la inopportunità di richiedere l'importo di €200,00 a coloro che richiedono di essere iscritti, previa valutazione, nell'elenco dei conciliatori presso la Camera di Commercio di Bologna avendo conseguito la abilitazione a tale funzione presso enti diversi dalla stessa Camera di Commercio.

Infine, sul punto, il Consigliere Avv. Atti ha riportato al Presidente del Tribunale la disponibilità del Consiglio dell'Ordine a istituire, nei locali del Tribunale civile, uno sportello congiunto sulla conciliazione, aperto ai Legali e alle parti, nel quale prestare una prima assistenza informativa sugli obblighi e sulle novità recentemente introdotte nonché di prossima entrata in vigore nella materia della conciliazione delegata; su tale proposta, il Presidente Dott. Scutellari e la Dirigente Dott. Barca hanno riservato ogni valutazione ed eventuale decisione.

Il Presidente Dott. Scutellari e il Presidente Dott. Colonna hanno rassicurato sul fatto che, contrariamente alla percezione dell'Avvocatura, le cause nelle quali i Giudici hanno a oggi proceduto a formulare a verbale l'invito alle parti alla conciliazione innanzi alla Camera di Commercio, in esecuzione del protocollo sottoscritto, sono in numero complessivamente limitato, e che comunque l'invito è stato formulato previa valutazione in concreto della sussistenza delle condizioni previste, senza pertanto ricorrere in maniera indiscriminata a tale possibilità; hanno inoltre riferito che tutti gli inviti alla conciliazione sono censiti dalla Cancelleria, e hanno così riservato di comunicare all'Avvocatura i dati relativi, non appena essi saranno stati elaborati.

Con riferimento al testo *standard* della ordinanza contenente l'invito alla conciliazione, il Presidente Dott. Scutellari si è dichiarato disponibile a valutare una sua eventuale riformulazione, in esito alle osservazioni della Avvocatura; l'Osservatorio ha mandato quindi al Consigliere Avv. Atti di predisporre una proposta di riformulazione del formale invito alla mediazione presso la Camera di Commercio, che tenga conto delle osservazioni dell'Avvocatura, e che verrà poi sottoposta al Presidente del Tribunale.

L'Osservatorio ha concluso la disamina dell'argomento della conciliazione delegata con l'impegno reciproco della Magistratura e dell'Avvocatura a monitorare la misura del ricorso, da parte dei Giudici civili, all'invito alla mediazione presso la Camera di Commercio, e con la dichiarata disponibilità del Presidente del Tribunale a predisporre una circolare con la quale segnalare ai Giudici civili le osservazioni formulate dall'Avvocatura, eventualmente allegando la nuova versione della ordinanza *standard* il cui testo potrà essere concordato nell'ambito dell'Osservatorio.

Con riguardo all'attività del gruppo di lavoro sul protocollo generale per le udienze civili, terminata la redazione del protocollo e in attesa di un suo prossimo aggiornamento dopo averne verificato la diffusione ed effettiva applicazione, l'Osservatorio ha deliberato di costituire un nuovo gruppo di lavoro sui procedimenti di ingiunzione e di relativa opposizione, finalizzato alla predisposizione di un relativo protocollo, avente quali componenti i medesimi componenti del gruppo di lavoro sul protocollo generale per le udienze civili (e cioè, per la Magistratura: il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, il Presidente della IV sezione Dott. Giuseppe Colonna, il Presidente della II sezione Dott. Pasquale Liccardo e la Dott. Chiara Graziosi; per l'Avvocatura, il Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, l'Avv. Maria Anna Alberti; per la Cancelleria: la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca e il Direttore di Cancelleria Dott. Rosalba Palazzi), tranne il Consigliere Avv. Annalisa Atti e con l'aggiunta del Consigliere Avv. Gino Martinuzzi e dell'Avv. Arianna Pettazoni.

La prossima riunione plenaria dell'Osservatorio è stata fissata al 29 aprile 2010, ad ore 15,30, nell'aula delle udienze collegiali del Tribunale (non più nell'anticamera del Presidente del Tribunale).

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento; delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di inviare circolare *e-mail* ai Collegi invitando – da una parte – a dare scrupolosa osservanza alle regole del protocollo per le udienze civili, con particolare riferimento alla circostanza segnalata dal Presidente del Tribunale, e – dall'altra – a segnalare ogni prassi disapplicativa dello stesso da parte dei Giudici civili; delibera inoltre, in relazione all'incontro pubblico di presentazione del protocollo programmato per il 23 aprile 2010 presso la Sala Bolognini in S. Domenico, di spostare la sede dell'incontro nel più capiente Teatro Duse, sostenendo il relativo costo per l'affitto della sala, pari a € 1.800,00 oltre i.v.a., mandando al Tesoriere per quanto di competenza.

(adunanza del 12 aprile 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile** del 29 aprile 2010.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, il Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Segretario Giovanni Berti Arnoaldi Veli e i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Gino Martinuzzi e Flavio Peccenini, e i Collegi Avvocati Daniela Abram, Flavio Chiussi, Giovanni Delucca, Alessandro Lovato, Arianna Pettazoni, Alessandro Rizzoli e Stefania Tonini; per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, il Presidente della II Sezione Dott. Pasquale Liccardo, la Presidente f.f. della III Sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi e la Dott. Chiara Graziosi; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Maria Antonietta Castriotta e la Dott. Rosalba Palazzi.

Preliminarmente, il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari e il Presidente Avv. Strazziari hanno espresso compiacimento e vicendevole ringraziamento per l'ottima riuscita dell'incontro di presentazione del protocollo per le udienze civili elaborato dall'Osservatorio, che si è tenuto il 23 aprile 2010 al Teatro Duse con grande successo di pubblico, come è anche stato riportato dalla stampa locale.

Il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari ha illustrato la allarmante situazione della II Sezione, nella quale ben tre Magistrati togati di ruolo si apprestano a essere trasferiti ad altro incarico, senza possibilità di copertura a breve dei ruoli da parte di altri Magistrati togati, e ha espresso l'intenzione, sua e del Presidente della II Sezione Dott. Liccardo, di coinvolgere l'Avvocatura nella individuazione delle possibili soluzioni per la redistribuzione dei ruoli, in attesa dell'arrivo dei nuovi Giudici togati.

Il Presidente f.f. della III Sezione Dott. Candidi Tommasi ha illustrato in maniera analitica e approfondita la bozza del testo *standard* della ordinanza di conferimento al c.t.u. medico-legale dei quesiti in materia di quantificazione dei danni alla persona, come elaborato dalla "commissione sui criteri di risarcimento del danno" costituita all'interno dell'Osservatorio, precisando che il suddetto testo *standard* vuole avere la finalità di rendere più chiari e trasparenti i criteri in forza dei quali i consulenti d'ufficio medico-legali, che sono stati coinvolti nei lavori della commissione, devono esprimere le proprie valutazioni.

A seguito della discussione e recependo alcune osservazioni emerse, l'Osservatorio ha di seguito proceduto ad approvare il testo *standard* della ordinanza, ringraziando per l'importante e approfondito lavoro svolto i componenti della commissione (che d'ora innanzi sarà integrata con la partecipazione anche del Consigliere Avv. Peccenini), e ha mandato alla commissione di organizzare un incontro pubblico di presentazione del testo *standard* approvato nonché delle tabelle di liquidazione dei danni adottate dal Tribunale di Bologna, da svolgersi alla fine del mese di settembre prossimo.

Facendo seguito a quanto già discusso in argomento alla riunione dell'Osservatorio del 30 marzo 2010, è stata approvata la integrazione dell'art. 15 lett. B del protocollo sulle udienze civili, aggiornato con l'aggiunta del seguente comma: *"Al momento della presa in visione, in udienza o in Cancelleria, del rinvio disposto ai sensi dell'art. 181 o 309 c.p.c., il difensore potrà ritirare il proprio fascicolo di parte, sottoscrivendo il verbale sia per presa visione del rinvio sia per ritiro del fascicolo"*.

L'Osservatorio ha mandato al Direttore della Cancelleria Civile Dott. Rosalba Palazzi e al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di predisporre il nuovo modello di verbale, da utilizzare d'ora innanzi per i rinvii disposti ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.; e al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine di rispettivamente segnalare ai Magistrati e agli Avvocati la suddetta integrazione del protocollo.

Con riferimento al testo *standard* della ordinanza contenente l'invito alla mediazione innanzi alla Camera di Commercio, è stata collegialmente esaminata la proposta di riformulazione come elaborata e illustrata dal Consigliere Avv. Annalisa Atti. Dopo ampia discussione, l'Osservatorio ha deliberato di costituire apposito gruppo di lavoro sulla conciliazione e mediazione delegata, incaricato di elaborare una proposta condivisa di un nuovo testo *standard* dell'ordinanza

contenente il formale invito alla mediazione presso la Camera di Commercio, per poi riferire nella sede plenaria.

Il gruppo di lavoro sarà composto, per la Magistratura, dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, dalla Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, dal Presidente della II Sezione Dott. Pasquale Liccardo, dalla Presidente f.f. della III Sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, dal Presidente della IV Sezione Dott. Giuseppe Colonna, dalla Dott. Chiara Graziosi e dalla Dott. Antonella Palumbi; per l'Avvocatura, dai Consiglieri già componenti della "Commissione Conciliazione" del Consiglio (Avvocati Annalisa Atti, Sandro Callegaro, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni, Sandro Giacomelli, Flavio Peccenini e Chiara Rigosi); per le altre componenti dell'Avvocatura e per la Cancelleria, dai soggetti che verranno comunicati.

La prossima riunione plenaria dell'Osservatorio è stata fissata all'8 giugno 2010, alle ore 18, nell'aula delle udienze collegiali del Tribunale.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento e delibera di inviare circolare *e-mail* ai Colleghi comunicando la integrazione del protocollo sulle udienze civili e il testo *standard* della ordinanza di conferimento al c.t.u. medico-legale dei quesiti in materia di quantificazione dei danni alla persona, elaborato dall'Osservatorio.

(adunanza del 24 maggio 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile** che, organizzata dal Consiglio e dal locale Osservatorio, si è svolta il 29 e il 30 maggio 2010 nel complesso di S. Domenico, in Bologna.

L'Assemblea, il cui tema era "I Tribunali al tempo della crisi. Realtà e prospettive di rilancio", si è articolata in tre diversi e distinti momenti congressuali: nella mattina del 29 maggio, nella sede plenaria, con alcune relazioni su temi specifici (la informatizzazione, il ruolo dei Cancellieri, lo svolgimento della pratica forense in Tribunale, i contratti di procedura nell'ordinamento processuale francese) e con altre relazioni di aggiornamento sulle più recenti attività e iniziative adottate in alcune sedi di Osservatori (Firenze, Verona, Torino, Pescara, Bologna); è poi proseguita nel pomeriggio, con articolazione in quattro diversi gruppi di lavoro su tematiche di specifica attualità e interesse (il procedimento sommario di cognizione, le risorse informatiche, la conciliazione delegata, il diritto di famiglia); e si è conclusa la domenica mattina, di nuovo nella sede plenaria, con le relazioni di sintesi dei lavori dei quattro gruppi, cui è seguita una tavola rotonda, moderata dal dott. Giovanni Negri de Il Sole-24 Ore, alla quale hanno partecipato cinque Presidenti di Tribunale (Bologna, Genova, Torino, Reggio Calabria, Verona), due Presidenti di Consigli dell'Ordine Forense (Bologna e Firenze) e un Dirigente amministrativo di Tribunale (Bologna), e infine la relazione di sintesi affidata al Dott. Vincenzo Carbone, Primo Presidente della Corte di Cassazione, il quale ha peraltro attivamente partecipato a tutti i lavori congressuali, anche nella giornata del sabato.

L'Assemblea ha visto una numerosissima e qualificata partecipazione (oltre 400 presenze), con rappresentanza di Osservatori, Consigli dell'Ordine, Avvocati, Magistrati, Dirigenti e funzionari di Cancelleria, esponenti dell'Accademia da molte parti d'Italia; fra i partecipanti, va segnalata fra gli altri la presenza del Prof. Giovanni Maria Flick, già Ministro della Giustizia e Presidente della Corte Costituzionale.

Del pari, ha avuto ottima riuscita la serata di gala, con seguito danzante, che si è svolta il sabato sera a Palazzo Isolani in Piazza Santo Stefano, che il Consiglio ha offerto agli ospiti provenienti da fuori Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, si compiace del successo della manifestazione, come anche comprovato dalle numerose e-mail di congratulazioni e ringraziamento pervenute nei giorni seguenti, e ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per la puntuale organizzazione.

(adunanza del 31 maggio 2010)

3) CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale referente della commissione "Conciliazione" espone, anche dando lettura di provvedimenti *standard* già emessi da alcuni giudici civili, le varie **problematiche discendenti dalla formulazione dell'invito, rivolto dai giudici civili ai difensori in corso di causa, di segnalare alle parti la possibilità di conciliazione innanzi alla Camera di Commercio di Bologna, in applicazione del protocollo d'intesa** sottoscritto l'8 febbraio 2010 dal Presidente del Tribunale, dalla Camera di Commercio e dai Presidenti dei diversi Ordini professionali.

Il Consigliere Avv. Atti prospetta di proporre al Presidente del Tribunale di istituire, nei locali del Tribunale civile, uno sportello congiunto sulla conciliazione, aperto ai Legali e alle parti, nel quale prestare una prima assistenza informativa sugli obblighi e sulle novità recentemente introdotte nonché di prossima entrata in vigore nella materia della conciliazione delegata.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e dopo ampia discussione, delibera di mandare al Consigliere Avv. Atti, quale referente della commissione "Conciliazione", di esprimere al Presidente del Tribunale la contrarietà del Consiglio a una applicazione massiccia e indiscriminata dell'invito alla conciliazione innanzi alla Camera di Commercio, in applicazione del menzionato protocollo d'intesa, segnalando sia che ciò sarebbe contrario allo spirito tanto del protocollo quanto della legge, sia che, in presenza di un massiccio ricorso alla Camera di Commercio, questa non sarebbe in ogni caso attrezzata per fronteggiare tutte le richieste di conciliazione che le pervenirebbero; di rinviare ad altra adunanza, da dedicare in via esclusiva alla disamina di tutte le questioni recentemente insorte nella materia della conciliazione delegata, ogni ulteriore valutazione e decisione in materia; di mandare al Consigliere Avv. Atti di preparare, in previsione di tale adunanza straordinaria, la scaletta degli argomenti da trattare, con particolare evidenza degli impegni di massima che il Consiglio dovrà affrontare per costituire presso di sé l'organismo di conciliazione previsto dalla legge.

(adunanza del 29 marzo 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti di avere partecipato, il 9 aprile 2010 a Roma presso il C.N.F., e il 15 e 16 aprile 2010, unitamente al Consigliere Avv. Vincenzo Florio, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, a **incontri indetti sulla entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010** e sulle problematiche, sia applicative sia organizzative, da ciò suscitate.

Il primo incontro era una riunione, indetta dal C.N.F., tra i Consiglieri referenti dei Consigli dell'Ordine per la mediazione; il secondo era l'assemblea del Coordinamento della conciliazione forense, al quale proprio in quella sede è stata accettata la domanda di adesione presentata dal Consiglio dell'Ordine di Bologna.

Si è trattato di due incontri dal contenuto e dalla valenza molto diversa tra loro, pur nella parziale coincidenza di relatori e di partecipanti.

A Roma, nella mattinata hanno parlato il Prof. Luiso, la Prof. Pagni e il Prof. Dalfino, tutti processualisti esperti di conciliazione, con brevi relazioni su alcuni problemi generali, ma anche su aspetti più specifici, di immediata rilevanza. Essi hanno poi risposto ad alcune domande, di carattere teorico, su alcune disposizioni della normativa entrata in vigore. Ciò ha provocato a dire il vero una negativa reazione da parte di alcuni partecipanti, convinti che la riunione dovesse e volesse avere un contenuto più pratico e operativo, in riferimento a problemi organizzativi, gestionali e strutturali suscitati dai compiti assegnati ai Consigli dell'Ordine in materia di formazione degli Avvocati e dei mediatori, e degli Organismi di conciliazione forense. A queste obiezioni è stato risposto che le parti più "pratiche" della materia sarebbero state affrontate nel pomeriggio, mentre era stato ritenuto importante e pregiudiziale, da parte del C.N.F., promuovere anche la sola e semplice informazione agli iscritti sulla normativa vigente, e valutato fondamentale l'ausilio offerto dai Consigli dell'Ordine agli iscritti sui problemi applicativi della stessa; dunque, quella prima parte "teorica" voleva essere un'opportunità offerta agli Ordini di chiarire, tramite gli esperti, i dubbi che fossero già emersi nel Foro, per poter poi portare qualche chiarimento e/o una possibile soluzione.

Nel pomeriggio, essendo presente il Presidente Prof. Avv. Guido Alpa, innanzitutto gli è stata data la parola, ed egli ha illustrato lo "stato dell'arte" dell'applicazione pratica della normativa (affrontando i problemi materiali della realizzazione degli organismi, quali i costi, riversati sugli Ordini, dell'allestimento degli stessi, e così via) nonché degli orientamenti del governo e del ministro (rappresentando anche il rischio di una implosione del sistema, di fronte alla mole dei procedimenti di mediazione prevedibili e della attuale assoluta carenza di mezzi e di uomini per farvi fronte e della possibile difficoltà, nelle varie realtà territoriali, di dare efficiente attuazione al sistema).

È stato anche preannunciato che il C.N.F. intende offrire ai Consigli dell'Ordine il massimo appoggio e aiuto possibile, sia per la informazione e formazione degli iscritti, sia per la concreta realizzazione degli organismi di conciliazione.

A seguire, sono stati illustrati, con la moderazione della Prof. Chiara Giovannucci Orlandi, aspetti relativi alla formazione e valutazione della formazione dei mediatori (Avv. Ana Uzqueda), alla conciliazione delegata (Avv. Paola Ventura), agli standard di gestione degli organismi di conciliazione forensi – O.C.F. (Avv. Angelo Santi). Anche nel pomeriggio sono state poste ai relatori numerose questioni, pur nella consapevolezza che la mancanza, ad oggi, della normativa regolamentare cui il decreto delega largamente la concreta disciplina di tutte queste materie,

impedisce allo stato di fornire risposte definitive e certe.

In sostanza, dall'incontro romano è emersa la necessità, in primo luogo, di organizzare immediatamente il maggior numero possibile di incontri informativi per gli iscritti, per far conoscere la nuova normativa il più capillarmente possibile, e per discuterne gli aspetti applicativi, anche al fine di raccogliere dubbi, domande, interpretazioni e proposte, da condividere anche al di fuori del proprio Ordine e da portare in opportune sedi di discussione.

In secondo luogo, è emersa la necessità, in vista soprattutto, ma non solo, dell'entrata in vigore della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità, di potere disporre di dati statistici circa il contenzioso normalmente introdotto annualmente nelle materie soggette all'obbligo di conciliazione nel territorio dell'Ordine, per valutare costi e mezzi necessari ai costituendi O.C.F., ed è stato suggerito di richiedere sul punto la fattiva collaborazione dei Presidenti dei Tribunali e delle Cancellerie.

In terzo luogo, è stato concordato che la mancanza dei decreti attuativi (che si reputa verranno emanati prima dell'estate) deve rendere tutti cauti e prudenti nell'occuparsi della materia e nell'organizzare concretamente la creazione di O.C.F. o la formazione degli iscritti, poiché vi è il concreto rischio che la normativa emananda preveda requisiti e standard difforni da quelli attualmente previsti dalla normativa previgente. Ciò non significa, ovviamente, restare inattivi, ma semplicemente avvertire gli iscritti interessati alla formazione di ciò, e iniziare a compiere tutti i passi preliminari alla costituzione degli O.C.F. senza procedere formalmente alla richiesta di inserimento nel Registro.

In quarto luogo, è stato suggerito ai Consigli dell'Ordine di cominciare a censire, nel proprio territorio, operatività e affidabilità degli Organismi di conciliazione e degli Enti di formazione già esistenti, nonché quanti iscritti abbiano già una formazione rispondente alle previsioni di legge e/o una esperienza concreta notevole sul campo; ciò al fine di coinvolgere questi Colleghi nell'opera di informazione agli altri iscritti, nonché nella pratica realizzazione e funzionamento dei costituendi Organismi (senza però creare aspettative di automatismo per l'inserimento negli elenchi dei futuri mediatori, che dovrà essere adeguatamente regolata anche sotto il profilo della valutazione delle competenze pregresse degli aspiranti).

In proposito, il Consigliere Avv. Atti propone che, in sede di Osservatorio della giustizia civile, si richieda agli Uffici Giudiziari di fornire i dati statistici, quanto meno dell'ultimo quinquennio, delle cause introdotte innanzi al Tribunale di Bologna nelle materie per le quali entrerà in vigore la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità, e delle cause in materia di diritti disponibili; propone poi che vengano organizzati, mediante la Fondazione Forense, incontri divulgativi in numero elevato, sul tema generale e su singoli aspetti del decreto legislativo, per la diffusione della conoscenza della mediazione (che affianchino e non sostituiscano altre iniziative consimili organizzate da altri enti); propone infine di formulare un appello agli iscritti, che abbiano già seguito corsi formativi accreditati, a dare la propria disponibilità a collaborare con il Consiglio dell'Ordine, e di invitarli in particolare a fornire un indirizzo e-mail per essere inseriti in apposita mailing list "organizzativa" sul tema, e convocati a un primo incontro operativo da indire a breve termine (una volta che il Consiglio abbia preso qualche concreta determinazione in materia).

Il Consigliere Avv. Atti poi, preso atto della richiesta di informazioni avanzata dalla Regione Emilia Romagna, nell'ambito del Progetto ADR Plus sulla conciliazione stragiudiziale (progetto europeo, del quale la Regione Emilia Romagna è project leader), per poter inserire nel portale ADR Plus (www.conciliazioner.info) i nominativi e i recapiti di chi, per l'Ordine degli Avvocati di Bologna, si occupa di mediazione e di formazione alla mediazione, propone di indicare alla Regione quali referenti per la mediazione i nomi dei componenti la Commissione Conciliazione del Consiglio, e per la formazione i nomi del Direttore della Fondazione Forense, Avv. Sandro Callegaro, e della Prof. Chiara Giovannucci Orlandi.

L'assemblea veneziana, invece, è stata appunto l'assemblea dei soci del Coordinamento, tra i quali ora c'è anche il Consiglio dell'Ordine di Bologna, degli Organismi di conciliazione forense (O.C.F.) già costituiti e operanti e dei Consigli dell'Ordine forensi che hanno intenzione di costituirli nell'immediato futuro.

Il taglio dell'incontro, dunque, è stato essenzialmente pratico, operativo, senza concentrarsi troppo su aspetti di applicazione giuridica della normativa o su aspetti di valutazione "politica" della stessa, che comunque sono stati inevitabilmente toccati, soprattutto in ragione della concomitante estremamente critica esternazione del Presidente dell'O.U.A. alla Conferenza della Cassa Forense di Stresa, tanto da portare alla redazione e approvazione di una mozione che, lungi dal costituire acritica adesione alla disciplina esistente, vuole però dare conto della disponibilità dell'Avvocatura all'attuazione della stessa, nel rispetto di pregiudizialità ritenute indispensabili (volontarietà, come regola generale; presenza della assistenza tecnica; vaglio effettivo dell'incidenza concreta della normativa e dunque necessità di un rinvio dell'entrata in

vigore della mediazione obbligatoria).

Il Consigliere del C.N.F. Avv. Florio ha peraltro informato i presenti della probabile proroga dell'entrata in vigore della normativa nella parte in cui dispone l'obbligatorietà della mediazione in alcune materie; nonché ha aggiornato i partecipanti sulle iniziative in corso all'interno del C.N.F. (valutazione formazione, aspetti economici, tariffe, statistiche).

Ad ogni modo, i lavori dell'assemblea sono poi proseguiti in due workshop distinti, il primo concernente la formazione e la valutazione dei mediatori, e la bozza di proposta di regolamento uniforme e di linee guida degli O.C.F. e dei Consigli dell'Ordine sul punto; il secondo, avente a oggetto la proposta bozza di regolamento di funzionamento dell'O.C.F. I relativi materiali, che verranno inviati al più presto dal Coordinamento, saranno oggetto, insieme ad altri, della già programmata adunanza del Consiglio dedicata alla mediazione.

A Venezia erano presenti anche delegati degli Ordini di Piacenza, Modena, Forlì e Ferrara. Con gli stessi si è deciso di richiedere che, ad una prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R., vengano convocati tutti i referenti degli Ordini distrettuali per la conciliazione, per la discussione di problemi, anche organizzativi, comuni, o che potrebbero trovare soluzione più efficace a livello distrettuale. Inoltre, si è pensato di costituire una mailing list dei referenti; a tal fine, il Consigliere Avv. Atti chiede che la Segreteria richieda agli Ordini distrettuali gli indirizzi e-mail dei referenti per potervi dare impulso.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Atti per la partecipazione agli incontri e per i dettagliati riferimenti, e delibera in conformità alle proposte della stessa.

(adunanza del 19 aprile 2010)

4) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale referente della commissione "Edilizia giudiziaria e commissione manutenzione", sulla **riunione della "Commissione di manutenzione"** tenutasi il 15 maggio 2010.

Nel corso della riunione è stato comunicato che intorno al 15 maggio 2010 inizierà il trasferimento del Tribunale nella nuova sede di Palazzo Legnani-Pizzardi, senza soluzione di continuità e quindi senza interruzione delle udienze. Il trasferimento interesserà inizialmente gli uffici penali del Tribunale e del Riesame. Nel successivo mese di agosto dovrebbe poi avvenire il trasferimento dell'Ufficio dei corpi di reato, mentre l'Ufficio del casellario non potrà essere liberato nel breve, se non in parte.

Nell'esaminare il bilancio aggiornato di spesa del Comune di Bologna per l'edilizia giudiziaria, che è stato distribuito alla riunione, emerge come la spesa complessiva annuale sostenuta dal Comune per tutta la edilizia giudiziaria sia aumentata, anche in relazione alle spese per i lavori integrativi.

Nella riunione è inoltre stata esaminata la situazione degli spazi che si libereranno all'interno di Palazzo Baciocchi, destinati in parte ad accogliere l'U.N.E.P. e un'aula didattica per la formazione del personale amministrativo. Riguardo alla possibilità d'impiego degli spazi residui, è stato costituito un tavolo tecnico con partecipazione di delegati della Corte d'Appello (i Magistrati Dott. Francesco Rosetti e Pierluigi Di Bari) e della Procura Generale.

Il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini ha ritenuto di estendere all'Avvocatura la partecipazione a tale tavolo tecnico, anche per rispondere alla richiesta del Consiglio di potere contare su spazi ulteriori rispetto agli angusti attuali per fare fronte alle necessità derivanti dalla amministrazione ordinaria, oltre che per potere assumere gli oneri ulteriori assegnati dalla legge (quali quelli derivanti dalla nuova disciplina sulla conciliazione delegata) ovvero quelli che il Consiglio potrebbe assumere in via volontaria (quali quelli per la restituzione dei fascicoli di parte e per la gestione degli esami da Avvocato, salvi eventuali altri).

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro per il riferimento e delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari e al Consigliere Avv. Sandro Callegaro di partecipare al tavolo tecnico come sopra costituito, riferendone gli sviluppi nelle prossime adunanze.

(adunanza del 26 aprile 2010)

4) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sul **V Congresso Nazionale per l'aggiornamento professionale**, organizzato dal C.N.F., che si è tenuto a Roma dall'11 al 13 marzo 2010, al quale ha partecipato insieme ai Consiglieri Vincenzo Florio e Antonio Spinzo.

Il Congresso ha visto una grandissima partecipazione di Colleghi, oltre ogni aspettativa. Il Consigliere Avv. Callegaro riferisce di avere proposto al Presidente del C.N.F. Avv. Guido Alpa, per la organizzazione del prossimo Congresso annuale, di scindere i lavori dei tre giorni in due diversi momenti dell'anno, accorpando in una delle due sessioni annuali la trattazione delle materie non tecniche (deontologia, informatica, mediazione, previdenza, ordinamento, ecc.).

I lavori del Congresso sono stati sempre molto interessanti, con un livello qualitativo alto. Inoltre alcuni lavori, fra i quali la tavola rotonda sull'informatica alla quale ha preso parte lo stesso Consigliere Avv. Callegaro, sono stati trasmessi in modalità *streaming* su *internet*, il che ha garantito successo superiore all'iniziativa.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro per il riferimento.

(adunanza del 22 marzo 2010)

7) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 13 marzo 2010 dalla Prefettura di Bologna con la quale, con riferimento al **Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura**, di cui alla legge n. 44/1999 e al d.p.r. n. 455/1999, e in adesione a quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il C.N.F. e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, viene richiesta la designazione di due professionisti, uno titolare e l'altro supplente, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e di esperienza richiesti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di designare quale titolare l'Avv. Giovanni Cerri e quale supplente l'Avv. Giovanni Giorgi.

(adunanza del 12 aprile 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla *e-mail* pervenuta il 22 febbraio 2010 dall'Avv. Bruno Micolano con la quale lo stesso offre la sua disponibilità a rappresentare il Consiglio alla riunione del **Senat International des Barreaux**, che si terrà a Parigi il 26 giugno 2010.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di delegare l'Avv. Bruno Micolano a rappresentare il Consiglio alla suddetta riunione, mandando allo stesso di riferire per iscritto sui contenuti e sull'esito dell'incontro, anche ai fini di pubblicazione del resoconto su "Bologna Forense".

(adunanza del 26 aprile 2010)

8) PRATICANTI E PATROCINIATORI AVVOCATI

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi sulla **richiesta di autorizzazione al patrocinio** depositata in data 14 gennaio 2010 da parte della Dott. *, la quale ha documentato di *"partecipare e collaborare in modo continuativo"*, con partecipazione agli utili al netto delle perdite, alla *"attività di rivendita di generi di monopolio, di commercio al minuto di cartoleria, giocattoli, articoli complementari di tabaccheria, droghe non alimentari"* esercitata dalla ditta individuale della madre, costituita in **impresa familiare** con le figlie ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 917/1986 e dell'art. 230 *bis* c.c., avendo precisato di *"prestare la propria attività nell'ambito della impresa familiare saltuariamente e comunque sempre e solo nelle giornate del sabato, essendo nei giorni dal lunedì al venerdì impegnata a tempo pieno nello svolgimento della pratica forense presso uno studio legale"*. La Dott. * ha inoltre dichiarato: *"L'impegno nella impresa familiare è contenuto, mediamente, nella misura di circa due sabati al mese. Preciso che la mia partecipazione nella impresa familiare riguarda esclusivamente l'attività di tabaccheria, e non anche quella di ricevitoria del lotto. Dal 2006 in avanti l'impresa familiare non ha mai avuto perdite"*.

E' ormai pacifico in dottrina come in giurisprudenza che il regime di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, di cui all'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, debba intendersi esteso all'esercizio di una qualsiasi attività imprenditoriale che comporti l'assunzione di obbligazioni e la conseguente assoggettabilità a fallimento del soggetto interessato.

L'orientamento è stato avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione che, fornendo una ricostruzione interpretativa del citato art. 3 e richiamando anche le pronunce conformi del Consiglio Nazionale Forense, ha statuito: *"La situazione di incompatibilità all'esercizio della professione forense discende obiettivamente dalla assunzione di una carica sociale, quale quella di amministratore delegato di una società commerciale, che comporti poteri di gestione e di rappresentanza"* (sentenze n. 1143 del 24 marzo 1977 e n. 37 del 5 gennaio 2007, n. 37; cfr. C.N.F. n. 90 del 20 settembre 2000, e C.N.F. del 12 novembre 1996).

Inoltre, sempre le Sezioni Unite, ritenendo di dover interpretare estensivamente la lettera della norma nella parte in cui fa riferimento all'*"esercizio del commercio"*, hanno ulteriormente specificato che *"per atti di commercio"* debba intendersi non la sola compravendita di merci, ma *"qualsiasi attività imprenditoriale"* (sentenza n. 37 del 5 gennaio 2007, cit.).

Per ciò che attiene all'esercizio del commercio (*rectius*, dell'impresa) in forma collettiva, e nella specie in relazione all'ipotesi di partecipazione del professionista all'impresa familiare, va innanzitutto rilevato come, per uniforme orientamento giurisprudenziale, il rapporto di collaborazione all'interno dell'impresa familiare, in linea di massima e salvo prova contraria, manca degli aspetti tipici della subordinazione, quali l'eterodirezione o la retribuzione (cfr. per tutte Cass. n. 3948/2003), sicchè non

sussiste da questo punto di vista una generale incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

Occorre piuttosto valutare il regime di responsabilità del partecipante per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa.

Sul tema, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza sembra propendere per una solidale partecipazione di tutti i componenti la comunità familiare agli oneri e ai vantaggi economici connessi al lavoro comune, conseguendone dunque la comunanza di profitti e perdite (cfr. Cass. n. 2012 dell'8 aprile 1981, in Giust. Civ. 1981, I, 1595). E in maniera conforme, nel senso della responsabilità dei familiari partecipi per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, si è espressa autorevole dottrina.

Più di recente peraltro, sempre sul tema della responsabilità dei componenti dell'impresa familiare, la Cassazione ha espressamente esteso l'assoggettabilità a fallimento di tutti partecipi, nella specie statuendo: *"A prescindere dal problema più generale relativo alla natura in sé societaria o meno dell'impresa familiare, in ogni caso, quando il rapporto fra i componenti della stessa si strutturi all'esterno come un rapporto societario, nell'ambito del quale i soci partecipino agli utili e alle perdite, intrattengano rapporti con i terzi assumendo le conseguenti obbligazioni, spendano il nome della società, manifestando palesemente, nei rapporti esterni, la affectio societatis, si costituisce fra i componenti stessi una società di fatto che si sovrappone al rapporto regolato dall'art. 230 bis c.c., di talché tale rapporto perde di rilevanza esterna, con conseguente applicazione - ad esempio - in relazione alle procedure concorsuali, dei principi generali che regolamentano le società di fatto, tra i quali l'assoggettabilità al fallimento di tutti i soggetti che partecipano al rapporto societario"*. (sentenza n. 3520 del 4 marzo 2000, in Giust. Civ. Mass. 2000, 625, e in Dir. e Prat. Soc. 2000, 12, 81).

Nell'ipotesi di specie è però da rilevare che nello stesso atto dichiarativo di impresa familiare è specificato che le quote di partecipazione agli utili spettanti alle partecipanti *"si intendono al netto di eventuali perdite"*, il che lascerebbe intendere che si sia voluto espressamente escludere una diretta responsabilità delle due partecipanti per le perdite che l'impresa dovesse maturare, prevedendosi invece, nell'esclusione di ogni vincolo di dipendenza, solo la eventuale ripartizione degli utili e degli incrementi d'impresa.

Pertanto, se la generale operatività di un regime di responsabilità personale del partecipante all'impresa familiare farebbe propendere, sulla scorta dei principi giurisprudenziali richiamati, per l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, nel caso in esame l'ostacolo può risultare superato proprio in ragione della clausola che esclude la compartecipazione delle partecipanti alle perdite maturate dall'impresa, per le quali esse sembrano non essere giuridicamente ed economicamente responsabili.

Resta solamente da valutare se si possa ritenere che violi il dovere di dignità e decoro l'esercizio da parte di un patrocinatoro della attività di tabaccaio, seppure in modo saltuario.

Sul punto, va registrato un orientamento non unanime del Consiglio, all'interno del quale alcuni ritengono che l'esercizio della attività di tabaccaio, ancorché saltuario e attuato nelle modalità di partecipazione a un'impresa familiare, sia di per sé incompatibile con il rispetto dei doveri di dignità e decoro dettati dagli artt. 38 della legge professionale forense e 5 del codice deontologico. Dopo ampia discussione, è comunque prevalso l'orientamento che non considera una tale attività, attuata nelle modalità suddette, non deontologicamente incompatibile con l'esercizio della professione forense, purché strettamente mantenuta nella saltuarietà, nella dimensione familiare e in un ambito temporale limitato al periodo iniziale di concreto esercizio della professione forense.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza di accogliere la richiesta di autorizzazione al patrocinio della Dott. *.

(adunanza dell'8 marzo 2010)

10) ISCRIZIONI ALL'ALBO, AI REGISTRI O AD ELENCHI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di parere, pervenuta dal Dott. * in data 15 marzo 2010, sulla possibilità della sua **iscrizione all'Albo degli Avvocati** pur essendo lo stesso **dipendente pubblico**, in considerazione del fatto che egli, in costanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati, intenderebbe collaborare a titolo gratuito con *"l'ente morale nonchè Onlus-organizzazione non lucrativa * di Bologna"*, in forza del disposto dell'art. 61 della legge 662/1996, che *"prevede la deroga al divieto per gli appartenenti alle pubbliche amministrazioni di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa di lavoro subordinato o autonomo solo nei casi in cui le prestazioni lavorative svolte al di fuori dell'Amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito presso Associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro"*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, rilevato che la disposizione richiamata nella richiesta di parere è irrilevante, nella sua eventuale applicabilità, in quanto non opponibile ai rapporti con l'Ordine,

trattandosi di disposizione di rilevanza esclusiva nei rapporti fra il dipendente e l'amministrazione pubblica datrice di lavoro, delibera di esprimere parere negativo.

(adunanza del 22 marzo 2010)

11) AUTORIZZAZIONI

Riferisce il Consigliere Segretario Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta pervenuta il 5 marzo 2010 dall'Avv. * di **potere utilizzare il logo del Consiglio dell'Ordine nella carta intestata e nel biglietto da visita** del suo studio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritenuto che il logo costituisce segno distintivo della Istituzione e che pertanto lo stesso non possa essere utilizzato da singoli iscritti all'Albo, richiamato il proprio consolidato orientamento, delibera di non accogliere la richiesta.

(adunanza dell'8 marzo 2010)

12) DEONTOLOGIA

Riferisce il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi sulla richiesta di parere in materia deontologica pervenuta il 10 febbraio 2010 dall'Avv. *, il quale chiede se sia compatibile con la previsione dell'art. 55 del codice deontologico forense la **assunzione della veste di arbitro in una controversia insorta fra la parte venditrice** (assistita, nella fase della negoziazione stipulazione del contratto preliminare, dallo stesso Avv. *) **e la parte acquirente di quote sociali, in forza di una clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare che già contiene la identificazione dell'Avv. * quale arbitro e che era stata concordata fra le parti.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento, osserva che il codice deontologico forense, all'art. 55, disciplina lo specifico divieto per l'Avvocato di assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. Inoltre, in base all'art. 37 c.d.f., l'Avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale, ovvero quando possa porre l'Avvocato nella condizione di violare la segretezza di informazioni fornitagli da una parte, ovvero ancora possa limitare l'indipendenza dell'Avvocato nello svolgimento dell'incarico.

Nel caso dell'incarico di arbitro, inoltre, l'Avvocato è tenuto a salvaguardare massimamente la propria imparzialità, inevitabilmente soggetta a compromissione in dipendenza del pregresso rapporto di patrocinio intercorso con una delle parti in contesa, tanto che la fattispecie è dogmaticamente prevista dal codice di procedura civile alla stregua di motivo di astensione e ricasazione.

Nel caso di specie è presumibile che la disponibilità della parte acquirente a sottoscrivere la designazione dell'Avv. * quale arbitro unico, benché egli fosse il difensore della parte cedente, sia stata manifestata in un momento in cui le parti non prevedevano che potesse in seguito insorgere una controversia fra loro, per cui potrebbe anche ritenersi che tale designazione sia invalida per annullabilità conseguente a errore ovvero a erronea presupposizione.

In forza di quanto sopra osservato, si deve pertanto ritenere, per plurime ragioni di rilevanza sia deontologica sia processualciviltica, che l'assunzione da parte dell'Avv. * della funzione di arbitro unico colliderebbe con le previsioni del codice deontologico forense.

(adunanza del 1° marzo 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **richiesta di parere** pervenuta il 4 dicembre 2009 dall'Avv. *, con la quale chiede **se sia possibile detenere una quota del 10% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata e ricoprire la carica di amministratore senza delega, sprovvisto di poteri di controllo e gestione della società.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di esprimere parere favorevole.

(adunanza dell'8 marzo 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta il 14 gennaio 2010 da parte dell'Avv. * **richiesta di autorizzazione all'utilizzo della dicitura "Studio Legale di Urbanistica ed Edilizia", "in modo ufficiale su qualunque supporto, in modo da evidenziare la propria specifica area di competenza giuridica".**

All'esito del riferimento e della discussione;

il Consiglio

- rilevato che, allo stato attuale della legislazione, gli Avvocati possono segnalare le proprie aree di specifica competenza professionale esclusivamente menzionando eventuali specializzazioni

conseguite in ambito universitario ovvero – come previsto dall'art. 17 *bis* del codice deontologico forense – i “settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente”;

- ritenuto che questo Consiglio, con la propria circolare attuativa e interpretativa del regolamento sulla formazione continua del C.N.F., nella versione approvata alla adunanza del 21 dicembre 2009 (di imminente divulgazione), ha fornito una elencazione tipica sia dei “settori di esercizio dell'attività professionale” che delle “attività prevalenti” cui l'Avvocato è tenuto ad attenersi nel fornire informazioni ai terzi sulla propria attività professionale;

- considerato, inoltre, che ai sensi della menzionata circolare di questo Consiglio, la autorizzazione alla eventuale spendita dei “settori di esercizio dell'attività professionale” e delle “attività prevalenti” è condizionata al riconoscimento di una quota minima annuale di crediti formativi da maturare in ciascun anno di formazione professionale continua;

P.Q.M.

delibera di non concedere la autorizzazione richiesta, rimandando per ogni utile valutazione dell'iscritto alla propria circolare attuativa e interpretativa del regolamento sulla formazione continua del C.N.F., nella versione approvata alla adunanza del 21 dicembre 2009, di prossima comunicazione agli iscritti.

(adunanza del 15 marzo 2010)

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari consegna a ciascun Consigliere il prospetto di tutte le adunanze e udienze disciplinari fissate per l'anno 2010, segnala a ciascun Consigliere relatore le decisioni da depositare nei procedimenti disciplinari già discussi, e richiama il prospetto già consegnato a ogni Consigliere contenente l'elenco dei fascicoli disciplinari, dei quali ciascun Consigliere è relatore, che portano data di prescrizione entro l'anno corrente, invitando alla loro **trattazione prioritaria e comunque entro il termine di tre mesi dalla maturazione della prescrizione**, data oltre la quale il Presidente si riserva di procedere alla designazione di altro relatore.

(adunanza del 15 marzo 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla articolata richiesta di parere pervenuta dall'Avv. * in data 24 aprile 2009 e di cui all'adunanza del 18 maggio 2009, con la quale ha richiesto parere al Consiglio in merito: a) alla **possibilità di creare una associazione professionale tra un Legale (o uno studio) italiano e un Legale (o uno studio) straniero**; b) ai “**limiti e criteri accettati dal Consiglio**” in merito alla **pubblicità degli Avvocati quale regolamentata dall'art. 17 del codice deontologico forense, con particolare riferimento alla distribuzione di biglietti da visita di un Avvocato in esercizi pubblici e alla affissione o distribuzione in esercizi pubblici di “volantini contenenti la descrizione di specifica attività di assistenza legale e amministrativa”**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, espone quanto segue.

In merito al primo quesito, con il quale l'Avv. * chiede, in prima istanza, se sia possibile creare un'associazione professionale o un qualsivoglia tipo di affiliazione societaria tra un Avvocato (o uno studio) italiano e un Avvocato (o uno studio) straniero, la normativa di riferimento consente di potere rispondere affermativamente circa la possibilità di dare vita a un'associazione professionale tra Avvocati di diversa nazionalità, nel rispetto delle specifiche normative di ciascun Paese.

In particolare e a titolo esemplificativo, per quanto attiene la normativa nazionale, l'Avvocato iscritto a un Albo territoriale dovrà assumere personalmente i mandati conferiti dai clienti, avendo l'associazione professionale rilievo meramente interno tra i componenti dell'associazione stessa, della quale potranno fare parte solo professionisti abilitati e praticanti con patrocinio.

Si omette ogni considerazione e valutazione sull'alternativa proposta e su qualsivoglia tipo di affiliazione societaria, per la genericità della tipologia che non consente la riconduzione a fattispecie note.

Discorso a parte va fatto per l'ipotesi di “società”, che il nostro ordinamento conosce e che ha regolamentato come “STP” (Società tra Professionisti) con il d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (artt. 16-33), in attuazione della direttiva 98/5/CE.

In forza di quanto sopra, si ritiene di avere risposto anche alla seconda parte del quesito.

Con riferimento al secondo quesito, ad esso non è possibile dare risposta se non in forma generica e rimandando al dettato del codice deontologico forense così come da ultimo modificato e integrato, atteso che anticipazioni di orientamenti da parte di questo Consiglio, che è anche organo disciplinare, porrebbero lo stesso in posizione di incompatibilità con l'esercizio istituzionale della potestà disciplinare.

Pertanto v'è da dire che le ipotesi concrete illustrate dalla richiedente sono state già oggetto di valutazione deontologica non positiva da parte del Consiglio.

Quanto infine al terzo quesito, che appare più che altro un riassunto dei due precedenti quesiti, si ritiene di avere già fornito i richiesti chiarimenti.

(adunanza del 26 aprile 2010)

13) OPINAMENTI

Il Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico propone che, in modifica all'orientamento attuale, venga reso trasparente e conoscibile ai Colleghi, ancorchè esclusivamente a loro richiesta, il **nominativo del Consigliere assegnatario di ciascuna istanza di opinamento**, nella fase istruttoria antecedente la delibera collegiale di opinamento, ferma restando la omissione del nominativo del Consigliere relatore nella copia della delibera di opinamento che viene comunicata alle parti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera in conformità alla proposta.

(adunanza del 1° marzo 2010)

14) DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti di avere provveduto a richiedere un colloquio con la Dott. Manuela Velotti, Giudice della IV sezione civile del Tribunale, a seguito della richiesta di intervento formulata da una Collega circa una problematica insorta nella **liquidazione della nota spese del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato**.

In sostanza, all'atto della richiesta di liquidazione della nota da parte del difensore, il Magistrato avrebbe invitato il richiedente a produrre copia delle dichiarazioni dei redditi della parte ammessa al beneficio, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni reddituali di fruizione del patrocinio, subordinando a tale produzione la liquidazione della nota stessa; a nulla rilevando il deposito di una dichiarazione con la quale si confermava l'invariata situazione reddituale del beneficiario rispetto al momento della delibera di sua ammissione al patrocinio da parte del Consiglio.

Il colloquio ha avuto luogo il 22 marzo 2010, e ha permesso di chiarire innanzitutto che la deliberazione di ammissione al patrocinio viene presa dal Consiglio sulla base della produzione di documentazione reddituale idonea a valutare (nei limiti della carenza di un potere inquisitorio) la (effettiva) sussistenza o meno dei requisiti di reddito in capo al richiedente, e non solo sulla base di una mera autocertificazione; ciò in considerazione del disposto dell'art. 79, comma 3, del d.p.r. n. 115/2002 (con i conseguenti effetti peraltro di cui all'art. 123 del medesimo decreto).

Dalla medesima norma, unitamente all'art. 127, comma 4, del d.p.r. n. 115/2002, discende anche il potere del Giudice di richiedere la suddetta documentazione nel corso del processo, per verificare la persistenza nel beneficiario delle condizioni di reddito, e valutare la eventuale revoca (ex art. 136) dell'ammissione, che è fatta in via solo anticipata e provvisoria dal Consiglio.

Tuttavia, nel corso del colloquio si è evidenziato che detta richiesta può essere avanzata dal Giudice "fino a che il processo non sia definito" (argomento dall'art. 79, comma 1, lett. D), e deve essere rivolta all'interessato, rispetto al quale il difensore può essere un tramite senza tuttavia mai potere divenire il destinatario diretto della richiesta.

Per tale motivo si è convenuto nel ritenere opportuno che una eventuale richiesta di esibizione venga disposta entro e non oltre l'ultima udienza tenuta prima della definizione del giudizio, che essa sia possibile solo quando il giudizio abbia durata superiore a un anno, e che venga rivolta al difensore affinché egli si faccia tramite della richiesta prospettando al cliente le conseguenze negative del rifiuto (ex art. 123 del d.p.r. n. 115/2002); mentre non si è ritenuto opportuno che venga rivolta al difensore allorché l'attività difensiva sia conclusa, e dunque quando questi non abbia più alcun rapporto con il cliente, e solo all'atto dell'istanza di liquidazione della propria nota, perché ciò penalizzerebbe esclusivamente e ingiustamente il difensore, senza aggiungere alcun apprezzabile vantaggio alla repressione di temuti abusi del beneficio.

Tutto ciò fermo restando il diritto del Magistrato, fin dalle prime battute del processo, di revocare il provvedimento dell'Ordine e/o di disporre gli opportuni accertamenti delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Nel corso del colloquio sono poi state affrontate svariate questioni applicative riguardanti il patrocinio a spese dello Stato, ed è stata auspicata l'organizzazione di un incontro pubblico, possibilmente sul modello di "Prassi Comune", proprio su questa materia.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Atti per l'interessamento e il riferimento e delibera di mandare alla commissione "Patrocinio a spese dello Stato" di prendere gli opportuni contatti per la organizzazione di un incontro pubblico di disamina delle varie problematiche applicative della normativa sul patrocinio a spese dello Stato.

(adunanza del 22 marzo 2010)

15) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'**incontro dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine** che si è svolto a Roma, il 6 marzo 2010, su iniziativa del C.N.F.

All'incontro ha preso per primo la parola il Presidente Nazionale Prof. Avv. Guido Alpa, il quale ha rivolto innanzitutto un saluto di compiacimento, da parte di tutta l'Avvocatura, ai nuovi Presidenti, fra cui molte Colleghe (e questo dato è stato dallo stesso sottolineato con particolare favore) e gli auspici di proficuo lavoro a tutti i Presidenti, nuovi e confermati.

E' stato poi trattato il primo punto all'ordine del giorno, e cioè i nuovi scenari che si prospettano per l'Avvocatura con la attuazione dei decreti delegati sulla conciliazione e mediazione.

Alla illustrazione svolta dal Presidente Nazionale è seguito il dibattito, nel quale sono intervenuti i rappresentanti degli Ordini circondariali, che hanno illustrato le proprie esperienze già in atto e le prospettive future.

Non certo unanime è stata la valutazione di tale nuovo istituto: vi è stato chi lo ritiene un percorso positivo e fruttuoso per la futura attività professionale forense e chi, al contrario, teme una ulteriore contrazione degli spazi dell'esercizio professionale.

Il Presidente Prof. Avv. Alpa ha sollecitato i Consigli alla comunicazione al C.N.F del proprio referente in tale materia.

L'assemblea ha poi posto al centro dei lavori il secondo punto all'ordine del giorno, e cioè il progetto di riforma dell'ordinamento professionale, con specifica attenzione allo stato attuale dei relativi lavori parlamentari. Si è acceso un vivace dibattito, nel corso del quale sono emersi opposti orientamenti circa la conferma o la revoca della giornata di agitazione proclamata per il 10 marzo 2010, con la astensione degli Avvocati dalle udienze, in considerazione della avvenuta calendarizzazione del progetto di riforma nella agenda dei lavori del Senato, per il giorno 18 marzo 2010. E' stata infine assunta, a maggioranza, la decisione di non revocare la forma di protesta, a conferma della continua attenzione dell'Avvocatura affinché l'iter parlamentare possa portare nei tempi più brevi alla approvazione definitiva della legge.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza dell'8 marzo 2010)

16) CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla necessità, facendo seguito alla dichiarazione di disponibilità manifestata dai Delegati distrettuali alla Cassa Forense Avvocati Giovanni Cerri e Michelina Grillo di **prestare attività di consulenza nella materia previdenziale forense presso la sede del Consiglio**, di organizzare tale servizio di consulenza, in coordinamento con lo "Sportello Previdenza" del Sindacato Avvocati di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli, quale incaricato del Consiglio per i "Rapporti con la Cassa Forense e i Delegati distrettuali", di organizzare il servizio di consulenza previdenziale presso la sede del Consiglio, in coordinamento con lo "Sportello Previdenza" del Sindacato Avvocati di Bologna.

(adunanza dell'8 marzo 2010)

Riferisce il Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli sulla **IX Conferenza Nazionale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense**, che si terrà a Baveno/Stresa dal 15 al 18 aprile 2010, con titolo "Una riforma che guarda al futuro. Scenari di sostenibilità. Per l'avvocatura che cambia", della quale allega materiale divulgativo nonché schede di iscrizione e prenotazione alberghiera; riferisce inoltre sulla richiesta pervenuta in data 22 marzo 2010 dall'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna, a firma del Segretario Avv. Maria Anna Alberti, con la quale si richiede al Consiglio che le spese di iscrizione e partecipazione (viaggio e albergo) per due colleghi possano essere sostenute o rimborsate dal Consiglio anche inserendo i relativi nominativi nella delegazione che parteciperà ai lavori.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di accogliere la richiesta pervenuta dall'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e di assumere a proprio carico la spesa per la partecipazione alla Conferenza Nazionale degli Avvocati Maria Anna Alberti e Piergiorgio Ognibene, in considerazione della loro meritoria partecipazione allo Sportello Previdenza presso la sede del Sindacato Avvocati nell'interesse di tutti i Colleghi del Foro, e di mandare per la partecipazione alla Conferenza Nazionale il Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli, quale incaricato del Consiglio per i "Rapporti con la Cassa Forense e i Delegati Distrettuali", e le dipendenti del Consiglio Dott. Mariafrancesca Pizzi e Dott. Loretta Madera.

(adunanza del 22 marzo 2010)

**17) ORGANISMO
UNITARIO DEL-
L'AVVOCATURA**

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta pervenuta il 1° marzo 2010 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura di **versamento del contributo di adesione per l'anno 2010**, che ammonta ad € 24.500,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di procedere al versamento dell'importo indicato, mandando al Tesoriere per i relativi adempimenti.

(adunanza del 22 marzo 2010)

**18) UNIONE
REGIONALE
DEI CONSIGLI
DELL'ORDINE
DELL'EMILIA
ROMAGNA**

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che alla prima **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R.** dopo il recente turno elettorale che ha delineato la nuova composizione dei Consigli degli Ordini Circondariali, tenutasi il 19 marzo scorso, si è proceduto al rinnovo delle cariche per il corrente biennio.

Il Presidente Avv. Strazziari, confermando che, avendo ricoperto la carica di Presidente della Unione negli ultimi tre mandati, non era più eleggibile, per prassi consolidata fondata sul principio della alternanza, comunica che è stato chiamato alla carica di Presidente dell'Unione l'Avv. Giuseppe Picchioni, Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Modena.

L'Avv. Picchioni ha accettato la nomina insistendo comunque nella proposta di futura modifica statutaria dell'Unione che introduca la possibilità di nominare Presidente della stessa anche Avvocati che non siano Presidenti di Consigli dell'Ordine, per consentirgli di limitare l'incarico a questo solo primo periodo.

Sono stati poi nominati Vice-Presidente l'Avv. Luigi Angiello, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Parma, e Segretario l'Avv. Emanuele Prati, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Forlì.

Il Presidente Avv. Strazziari conclude riferendo che l'Unione ha deliberato di costituire la "Commissione per la Conciliazione", della quale faranno parte i responsabili dei singoli Ordini per questo così importante aspetto della attività dei Consigli, e dello stesso esercizio professionale da parte degli iscritti.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento ed esprime ai nuovi eletti compiacimento e auspici di fruttuoso lavoro.

(adunanza del 22 marzo 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulle **proposte di modifica dello Statuto dell'U.R.C.O.F.E.R.**, che saranno discusse nella riunione del 7 maggio 2010, riguardanti:

- a) la possibilità che le tre cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario – Tesoriere possano essere ricoperte anche da Avvocati che non siano Presidenti di uno dei vari Consigli dell'Ordine circondariali, purchè siano comunque o siano stati, Consiglieri dell'Ordine;
- b) la estensione agli Avvocati facenti parte del Consiglio Giudiziario distrettuale della qualifica di componenti di diritto dell'Unione;
- c) la modifica dei criteri per la assunzione delle deliberazioni, nel senso di attribuire più qualificato potere, in sede di determinazione del "voto ponderato" agli Ordini che abbiano un numero meno rilevante di iscritti;
- d) la previsione che alle riunioni dell'Unione possano partecipare anche i componenti dei singoli Consigli dell'Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, mentre nessuna obiezione avanza circa la modifica di cui al punto b), per quanto riguarda le altre proposte di modifica rileva quanto segue. Circa il problema delle cariche, ritiene che la motivazione che è sottesa alla possibilità che le stesse siano ricoperte anche da Avvocati che non siano Presidenti di Consigli dell'Ordine, considerati i crescenti e più gravosi impegni cui gli stessi sono chiamati, dovrebbe essere estesa, per coerenza, a tutti i componenti dell'Unione, nel senso che ogni Consiglio possa liberamente designare a fare parte dell'Unione uno dei propri componenti. Con riferimento alla proposta di modifica dei criteri per le votazioni esprime parere contrario, rilevando in ogni caso che eventuali modifiche al riguardo potrebbero, al più, recepire i principi che la legge stabilisce per la nomina dei Consiglieri Nazionali.

In relazione, infine, alla possibilità che alle riunioni dell'Unione possano partecipare i Consiglieri dei singoli Ordini, considerato che tale possibilità è già prevista con riferimento a singoli argomenti posti all'ordine del giorno, per i quali necessita specifica competenza da parte di componenti dei Consigli, ritiene che tale particolare aspetto non meriti, né giustifichi, alcuna modifica.

Il Presidente prende atto di tali orientamenti del Consiglio in vista dei lavori che, a tale riguardo, si svolgeranno nella riunione del 7 maggio 2010, del cui esito riserva di riferire.

(adunanza del 3 maggio 2010)

19) FONDAZIONE FORENSE

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense Bolognese, che la Fondazione, volendo dare risposte concrete alla richiesta di aiuto dei Padri benedettini-olivetani di S. Stefano, alle prese con la nota emergenza architettonica del complesso monumentale, mostrando ancora una volta sensibilità e attenzione al mondo della cultura e dell'arte, ha pensato di fare cosa gradita offrendo a tutti gli iscritti la possibilità di usufruire di un numero significativo ma limitato di posti riservati, grazie alla collaborazione con Inedita (che cura da oltre vent'anni il Festival di S. Stefano), alla **rassegna musicale** giunta alla XXII edizione.

Con l'acquisto del biglietto a 15 euro, si potrà godere di una poltrona riservata alla serata inaugurale del 16 giugno 2010, nel chiostro duecentesco della basilica, che avrà come protagonista il grande violoncellista italiano Enrico Dindo, con programma di musiche di J.S. Bach. La serata proseguirà nello show-room della ACF Trading in via S. Stefano 7/b, adiacente la basilica, con il ricevimento e l'inaugurazione della mostra fotografica di Fabio Fantuzzi.

Il Consigliere Avv. Callegaro raccoglie le disponibilità a partecipare dei Consiglieri interessati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia La Fondazione Forense e il suo Direttore Avv. Sandro Callegaro per la apprezzata iniziativa.

(adunanza del 31 maggio 2010)

20) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Consigliere Avv. Tiziana Zambelli di avere partecipato il 4 marzo 2010 all'**Assemblea Distrettuale degli iscritti alle Camere Penali dell'Emilia-Romagna**, alla quale erano presenti tutti i Presidenti e/o i delegati del Distretto e il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Avv. Desi Bruno.

Al punto 1 dell'ordine del giorno vi erano le problematiche relative al Tribunale di Sorveglianza e le conseguenti deliberazioni. Al riguardo, sono stati evidenziati due aspetti del problema, quello organizzativo dell'Ufficio e quello sostanziale inerente la diminuzione della concessione dei benefici penitenziari.

A prescindere dal problema di merito, che comunque a volte si risolve in una vera e propria non applicazione della legge, l'organizzazione attuale del Tribunale di Sorveglianza ha ripercussioni sullo svolgimento dell'attività defensionale, sia perché impedisce o quantomeno ostacola l'esercizio del diritto di difesa, sia perché di fatto incide sul decoro della professione.

I problemi principali sono:

- la restrizione dell'orario di accesso alla Cancelleria centrale (unica Cancelleria accessibile) dalle ore 9 alle 11;
- il divieto di accesso alle Cancellerie dei singoli Magistrati, se non previa autorizzazione da chiedere di volta in volta telefonicamente attraverso il piantone all'ingresso del Tribunale (molto spesso le impiegate non rispondono al telefono);
- il divieto di visionare i fascicoli nei cinque giorni liberi prima dell'udienza quanto al Presidente Dott. Maisto, come da avviso affisso in Cancelleria, e quanto ai procedimenti degli altri Magistrati, a causa della consuetudine di portarsi a casa i fascicoli, il che si risolve nella impossibilità per i difensori di andare in udienza avendo potuto previamente esaminare le relazioni sui propri assistiti, che per prassi vengono richieste dall'Ufficio all'ultimo momento e pervengono dunque solo un giorno o due prima dell'udienza (il Dott. De Robertis fra l'altro non svolge la relazione in udienza);
- il rilascio delle copie con urgenza dopo tre giorni e senza urgenza dopo sette giorni, cosicché per quanto sopra esposto si è costretti sempre a richiederle con urgenza.

I tentativi di bonarie trattative con il Presidente Dott. Maisto esperiti dalle Camere Penali, dal Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, dai Servizi Sociali, ecc. sono risultati vani, perché il Presidente rifiuta incontri collegiali e comunque collaborazione.

Alla luce di tutto ciò, è stato deciso all'unanimità di predisporre una delibera con la quale si proclama lo stato di agitazione e di inviarla all'Unione delle Camere Penali Italiane, alla quale chiedere di farla propria, e di trasmetterla al C.S.M., al Ministero e alla Procura Generale.

La delibera è stata successivamente predisposta dalla Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna ed è in fase di approvazione da parte delle altre Camere Penali del Distretto, prima dell'invio all'Unione delle Camere Penali Italiane. Verrà ovviamente trasmessa anche a questo Consiglio.

Il Consigliere Avv. Zambelli, ritenuto il sicuro interesse del Consiglio alle suddette problematiche e iniziative, deposita a disposizione dei Consiglieri interessati copia della relazione predisposta dalla coordinatrice della Commissione funzionamento degli uffici della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, avv. Silvia Pirri, e propone che il Consiglio manifesti il proprio sostegno

all'iniziativa delle Camere Penali, anche facendo propria la delibera che verrà presa dalle Camere Penali, e che in ogni caso si attivi per promuovere un incontro con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, riservata ogni ulteriore valutazione e iniziativa al momento in cui sarà pervenuta la delibera delle Camere Penali, delibera di mandare sin d'ora alla Commissione Penale di richiedere un incontro al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, nel quale esaminare le problematiche riferite.

(adunanza dell'8 marzo 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 15 marzo 2010 dalla **Federation des Barreaux d'Europe (F.B.E.)** con la quale si richiede il versamento del contributo d'iscrizione per l'anno 2010, che ammonta ad € 2.012,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di procedere al versamento dell'importo indicato, mandando al Tesoriere per i relativi adempimenti.

(adunanza del 22 marzo 2010)

22) POLISWEB E PROCESSO TELEMATICO

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro che il 5 marzo 2010, facendo seguito a quanto deliberato alla adunanza del 14 dicembre 2009, è stato sottoscritto con il Presidente del Tribunale il **"Protocollo di intesa per l'innovazione del servizio giustizia attraverso la locale attivazione delle soluzioni del Processo Telematico"**.

Il Consiglio prende atto, mandando alla commissione "Informatizzazione e Processo Civile Telematico" di seguire ogni successivo sviluppo e di riferire in prossima adunanza.

(adunanza dell'8 marzo 2010)

23) FORMAZIONE CONTINUA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che l'8 marzo 2010 è stata sottoscritta, presso la sede del Consiglio, la **"Convenzione di reciprocità" fra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, la Fondazione Forense Bolognese, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Bologna, per il riconoscimento reciproco dell'accreditamento degli eventi formativi organizzati da ciascun ente sottoscrittore.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manifestato il proprio compiacimento per l'importante accordo raggiunto con gli altri Ordini professionali, ringrazia il Consigliere Avv. Sandro Callegaro che di tale iniziativa è stato ideatore e promotore e che ha curato i rapporti con gli altri Ordini professionali, delibera di darne comunicazione agli iscritti mediante circolare e-mail e pubblicazione su "Bologna Forense, unitamente alla versione aggiornata, come approvata alla adunanza del 21 dicembre 2009, della propria "Circolare attuativa e interpretativa del regolamento sulla formazione continua del C.N.F." e al "Protocollo d'intesa in materia di formazione professionale continua per i docenti universitari iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna", non appena anche quest'ultimo sarà stato sottoscritto.

(adunanza dell'8 marzo 2010)

23) PARI OPPORTUNITÀ'

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti su alcune iniziative **in materia di pari opportunità**, da altri assunte o che potrebbero essere assunte, in breve tempo, da parte del Consiglio.

In primo luogo, riferisce del convegno che la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, d'intesa con la commissione "Pari opportunità" della stessa Unione, sta organizzando per il 3 giugno 2010, avente a oggetto il tema della rappresentatività delle donne negli organismi direttivi, nonché il tema del diritto di difesa in relazione al diritto e alla tutela della maternità/paternità dell'Avvocato, il cui titolo provvisorio è "Privilegi o diritti nell'esercizio della professione forense", e che sarà articolato in due distinte sessioni; l'Avv. Elisabetta d'Errico, quale componente della commissione "Pari Opportunità" dell'U.C.P.I., e quale co-organizzatrice del convegno, chiede che allo stesso, e in particolare alla tavola rotonda che dovrebbe tenersi nella mattinata del 3 giugno, partecipi un rappresentante della commissione "Pari Opportunità" del Consiglio.

Il Consigliere Avv. Atti propone che venga designata l'Avv. Maria Anna Alberti, anch'essa componente della commissione, anche in ragione dell'esperienza nazionale dalla stessa maturata in materia.

Il Consigliere Avv. Atti riferisce inoltre sulla opportunità di costituire, oltre alla commissione "Pari Opportunità", anche un "Comitato Pari Opportunità", che presso la maggior parte dei Consigli dell'Ordine ove è stato costituito è previsto come organo elettivo; propone tuttavia, anche per non indire allo stato apposite elezioni, di estendere per il momento la partecipazione alla commissione del Consiglio coinvolgendo tutte le associazioni forensi locali, e valutare più avanti se procedere alle elezioni.

Il Consigliere Avv. Atti propone quindi di dare notizia all'U.R.C.O.F.E.R. della esistenza del "Protocollo per le udienze civili" sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile, e in particolare del contenuto dell'art. 18, che chiede di potere illustrare alla prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R.; ciò anche in forza di quanto deliberato, in proposito, dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario distrettuale.

Il Consigliere Avv. Atti propone poi di ribadire la richiesta, già avanzata qualche tempo addietro al Presidente del Tribunale e illustrata (con esito positivo sulla fattibilità) ai funzionari del Comune di Bologna, che nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi venga riservata una stanza alle Avvocate per le necessità discendenti dagli stati di gravidanza e puerperio, e che vengano approntati alcuni fasciatoi sia in almeno un bagno destinato al pubblico, sia nel bagno adiacente la realizzanda stanza delle Avvocate; chiede quindi di potere reiterare la richiesta, anche per il tramite del Consigliere Avv. Callegaro, in sede di commissione "Edilizia giudiziaria e commissione manutenzione".

Il Consigliere Avv. Atti propone infine di istituire un "servizio di sostituzione d'udienza", analogo a quello già istituito presso altri Fori, grazie al quale, in caso di necessità e per un compenso forfetario concordato in misura limitata (a titolo di esempio, in un Foro è stato concordato nella misura di 12 euro per udienza), le Avvocate – ma anche gli Avvocati – possano prontamente reperire, in un elenco gestito dal Consiglio, un Collega disponibile per sostituzioni d'udienza.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di accogliere le richieste e proposte espresse dal Consigliere Avv. Atti, in particolare mandando alla stessa di prendere contatto con le associazioni forensi locali per il loro coinvolgimento nella commissione "Pari Opportunità" del Consiglio, e al Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale referente della commissione "Edilizia giudiziaria e commissione manutenzione", di formalizzare la proposta illustrata dal Consigliere Avv. Atti; quanto alla proposta di attivazione del servizio di sostituzione d'udienza, si riserva di valutare la proposta sulla base di più approfondite informazioni, che manda al Consigliere Avv. Atti di assumere presso i Consigli dell'Ordine dove tale servizio è già operativo.

(adunanza del 3 maggio 2010)

26) PROGETTO DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere partecipato, insieme al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, nella mattina del 10 marzo 2010 presso il Teatro Capranica di Roma alla **manifestazione programmata in occasione della astensione degli Avvocati dalle udienze**, per significare l'interesse e la preoccupazione della Avvocatura italiana circa l'iter parlamentare del progetto di riforma della professione forense.

La partecipazione degli Avvocati è risultata tuttavia assai limitata. Sono intervenuti i vertici istituzionali e la rappresentanza delle associazioni forensi, che hanno chiesto a gran voce la pronta approvazione della legge. Tutti i politici che hanno preso la parola hanno assicurato il loro impegno per la realizzazione di tale obiettivo.

Nel pomeriggio dello stesso giorno si è poi svolta, presso la sede del Consiglio Nazionale Forense di via Arenula, la cerimonia di inaugurazione dell'anno forense 2010.

Il Presidente Prof. Avv. Guido Alpa ha svolto la relazione; è poi intervenuto il Ministro della Giustizia On. Angelino Alfano, il quale ha richiamato la normativa già approvata dal Governo e dal Parlamento in tema di giustizia e ha altresì dichiarato che porrà ogni impegno per una celere approvazione della riforma dell'ordinamento professionale, da parte del Parlamento.

(adunanza del 15 marzo 2010)

27) SPORT

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta, pervenuta dall'Avv. Giovanni Cerri in data 15 marzo 2010, di un contributo economico per l'iscrizione e la partecipazione al campionato italiano 2010 per Avvocati e Magistrati sciatori che si terrà a La Thuile dal 24 al 28 marzo prossimi, nonché per l'acquisto di giacche tecniche, con il logo di **Ius Bologna Sci**, per il quale allega copia del preventivo di spesa.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di concedere un contributo di € 2.000,00.

(adunanza del 15 marzo 2010)

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli riferisce sulla prossima **ristampa della edizione cartacea dell'Albo degli Avvocati**, mostrando il progetto di copertina elaborato dalla Grafiche A&B s.n.c.

Il Segretario prospetta la necessità ovvero opportunità di pubblicare, insieme agli altri dati la cui pubblicazione il Consiglio ha già deliberato, anche l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di ciascun Avvocato, in virtù di quanto previsto all'art. 4, comma 3, della legge n. 24 del 22 febbraio 2010 (che ha modificato il testo dell'art. 16 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933), e propone di pubblicare, oltre ai contenuti già presenti nella edizione corrente, anche il regolamento sulla formazione continua del C.N.F. e la relativa circolare attuativa e interpretativa del Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro ritiene che l'obbligo di indicazione della P.E.C. nell'Albo, come previsto dalla nuova norma richiamata, si riferisca esclusivamente all'obbligo per il Consiglio dell'Ordine di inserire nell'Albo informatico, aggiornato quotidianamente, l'indirizzo di P.E.C. di ciascun iscritto, ma non debba intendersi come esteso all'obbligo di pubblicazione di tale dato nella edizione cartacea dell'Albo, che è strumento principalmente di utilità per i Colleghi e i cui dati di obbligatoria pubblicazione non coincidono necessariamente con quelli previsti per la tenuta e aggiornamento dell'Albo informatico.

Il Consigliere Avv. Callegaro propone di pubblicare nell'Albo anche il codice deontologico forense e di inviare previamente comunicazione agli iscritti avvisando della imminente ristampa dell'Albo, invitando gli stessi a controllare nelle bozze l'esattezza dei loro dati; propone inoltre di integrare la quarta pagina di copertina della nuova edizione cartacea dell'Albo con le fotografie, oltre che della nuova sede del Tribunale di Palazzo Legnani-Pizzardi, con fotografie della attuale sede di via Garibaldi e della Corte d'Appello.

I Consiglieri Avvocati Federico Canova e Vincenzo Florio ritengono invece che il Consiglio abbia l'obbligo di pubblicare le P.E.C. degli iscritti anche nella edizione cartacea dell'Albo.

Il Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico propone di inserire nella edizione cartacea dell'Albo l'avviso che i dati degli iscritti, aggiornati in tempo reale, sono reperibili nel sito *internet* dell'Ordine, nell'area "ricerca iscritti".

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di dare corso alla ristampa della edizione cartacea dell'Albo, previa acquisizione e approvazione di preventivo di spesa da richiedere alla Grafiche A&B s.n.c., con integrazione della quarta di copertina come proposta dal Consigliere Avv. Callegaro e con l'inserimento dei soli dati già identificati, e pertanto senza l'inserimento anche dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di ciascun iscritto (tranne che per quegli iscritti che hanno espressamente autorizzato il Consiglio alla sua pubblicazione nella edizione cartacea dell'Albo), e con l'inserimento dei nuovi e ulteriori contenuti proposti dai Consiglieri Berti Arnoaldi Veli, Callegaro e Pacifico; delibera inoltre di mandare al Segretario e al Consigliere Avv. Callegaro, quale referente della commissione "Informatizzazione e processo telematico", di predisporre lettera circolare da inviare ai Colleghi che ancora non hanno ritirato la propria P.E.C., segnalando le novità in materia introdotte dall'art. 4, comma 3, della legge n. 24 del 22 febbraio 2010 oltre a ogni altra opportuna indicazione in materia di P.E.C.; delibera infine di mandare al Segretario di inviare lettera circolare agli iscritti segnalando la imminente ristampa della edizione cartacea dell'Albo, per il controllo dei dati da pubblicare da parte degli iscritti.

(adunanza del 22 marzo 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sulla prima **riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico Redenti"**, tenutasi il 18 marzo 2010, cui ha partecipato, insieme al Consigliere Avv. Sandro Callegaro, nella qualità di componenti Avvocati designati dal Consiglio.

Del rinnovato Consiglio direttivo fanno altresì parte, per la Magistratura, il Dott. Luigi Persico e il Dott. Maurizio Atzori; per il Notariato, il Dott. Pietro Zanelli e la Dott. Cinzia Brunelli; per l'Università, i Professori Massimo Franzoni, Paolo Biavati, Franco Mastragostino, Alberto Musso, Gaetano Insolera e Renzo Orlandi.

Nel corso della riunione è stato confermato Direttore della Scuola il Prof. Massimo Franzoni, nominato nuovo vicedirettore il Prof. Paolo Biavati, individuati i nuovi o confermati i preesistenti coordinatori d'area delle materie di insegnamento, tra i quali, per quanto di più stretta attinenza alla professione forense, è stato confermato l'Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli per "Tecnica della comunicazione e dell'argomentazione", mentre è stata tenuta per il momento in sospeso la designazione di chi debba sostituire l'Avv. Pietro Ruggieri, che non ha confermato la sua disponibilità, quale coordinatore per "Ordinamento e deontologia forense".

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Atti per il riferimento e

delibera di proporre quale coordinatore per l'area "Ordinamento e deontologia forense" il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, nel caso in cui l'Avv. Pietro Ruggieri confermi la sua indisponibilità a continuare a ricoprire tale incarico.

(adunanza del 22 marzo 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla opportunità, o meno, di mantenere la partecipazione del Consiglio al **C.U.P. - Comitato Unitario delle Professioni intellettuali della Provincia di Bologna**.

All'esito del riferimento, e dopo discussione, il Consiglio:

- preso atto che è attualmente in discussione nell'aula del Senato il progetto di riforma della legge professionale forense;
 - considerato che l'attuale esame del detto progetto di legge, mentre è ancora in corso la predisposizione di una legge quadro sulle libere professioni, suona implicita conferma della peculiarità dell'esercizio forense, per il compito di garanzia della tutela dei diritti che è affidato alla avvocatura dallo stesso dettato costituzionale;
 - rilevato che proprio tale peculiarità, che richiede la rigorosa salvaguardia dei principi della indipendenza e della autonomia ha reso, e rende, problematica la possibilità per la avvocatura di rapportarsi con efficacia ed incisività con le esigenze e con le particolarità che connotano l'esercizio delle altre professioni che aderiscono al C.U.P.;
 - ritenuto pertanto che, quantomeno allo stato, non paiono sussistere le condizioni per la prosecuzione di una partecipazione fattiva e proficua della avvocatura bolognese al C.U.P. provinciale;
- delibera di recedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, dall'adesione al C.U.P. provinciale mandando al Tesoriere di provvedere al saldo delle quote annuali scadute.

(adunanza del 10 maggio 2010)

FORMAZIONE CONTINUA

**31 dicembre 2010:
scadenza del primo triennio
di formazione obbligatoria**

ELENCO AGGIORNATO DEGLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI

Segnaliamo che nell'area "Formazione Professionale Continua"
del sito internet del Consiglio dell'Ordine

www.ordineavvocatibologna.net

sono pubblicati, con aggiornamento costante,
tutti gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine
direttamente o tramite la Fondazione Forense Bolognese,
ovvero accreditati dal Consiglio e dal C.N.F., che si svolgono nella provincia di Bologna

LE CONVENZIONI DELLA CASSA FORENSE E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE PER L'ANTICIPAZIONE BANCARIA DEI COMPENSI LIQUIDATI NELLE DIFESE D'UFFICIO E NEI PATROCINI A SPESE DELLO STATO

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

ANTONIO SPINZO

La Cassa Forense ha stipulato una convenzione nazionale con la Banca Popolare di Sondrio per la anticipazione bancaria dei compensi liquidati per l'attività di difesa d'ufficio o di patrocinio a spese dello Stato.

Con l'intenzione di offrire ai propri iscritti convenzioni analoghe, a condizioni anche migliorative, il nostro Consiglio ha stipulato due ulteriori convenzioni, con le sedi locali di istituti bancari di primaria importanza, che hanno abbondanza di sportelli nella provincia di Bologna: la Banca Popolare dell'Emilia Romagna e la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Pubblichiamo di seguito sia la convenzione della Cassa Forense sia le due convenzioni stipulate dal Consiglio, con la relativa documentazione allegata. In particolare, le due convenzioni stipulate dal Consiglio prevedono – a condizioni diverse – la possibilità di ottenere dalla banca, previo rilascio di un nulla osta da parte del Consiglio, la anticipazione fino all'80% dell'importo del compenso liquidato (fino a un massimo di 15.000 euro), per un periodo non superiore a 18 mesi.

I funzionari di entrambi gli istituti bancari sono a disposizione per ogni chiarimento, agli indirizzi e numeri segnalati nella rispettiva documentazione.



Cassa Forense ha implementato l'accordo in essere con Banca Popolare di Sondrio con una nuova opportunità. È stata, infatti, sottoscritta una nuova convenzione relativa alla concessione di prestiti nella forma di anticipazione su liquidazione per parcelle per difese d'ufficio con patrocinio a spese dello Stato.

Tramite tale convenzione, gli iscritti alla Cassa che hanno emesso parcella per tale attività di difesa possono richiedere alla Banca Popolare di Sondrio una anticipazione del credito vantato nei confronti dello Stato nella misura massima dell'80% e, comunque, per un importo non superiore, complessivamente, a 15.000 euro.

Il tasso di rimborso concordato in convenzione è pari all'Euribor 3 mesi maggiorato di uno *spread* del 3,00%.

Per potere beneficiare della convenzione è necessario accedere all'area riservata del sito *internet* della Cassa e compilare l'apposito *form* di richiesta; nel caso in cui il richiedente non sia titolare di un conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio, sarà necessario compilare anche la modulistica per l'apertura di un conto corrente *on-line*.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero verde 800.586.467, all'uopo messo a disposizione dalla Banca Popolare di Sondrio.



LA CONVENZIONE FRA LA CASSA FORENSE E LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO

La Banca Popolare di Sondrio, con sede sociale e direzione generale in Sondrio, piazza Garibaldi 16 (CAP 23100), codice fiscale e partita IVA 00053810149, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in seguito anche denominata "Banca", nella persona del dott. Mario Alberto Pedranzini, nella sua qualità di Direttore Generale, munito dei necessari poteri; e

la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con sede legale in Roma, via Ennio Quirino Visconti 8 (CAP 00193), codice fiscale 80027390584, qui di seguito denominata "Cassa Forense", nella persona dell'avv. Marco Ubertini, nella sua qualità di Presidente, munito dei necessari poteri;

premesso che

Cassa Forense intende favorire la fruizione, da parte dei propri iscritti, delle migliori opportunità in tema di servizi bancari;

la Banca ha elaborato un'offerta, di seguito specificata, che prevede particolari condizioni economiche e commerciali;

Cassa Forense intende beneficiare dell'offerta proposta dalla Banca, da mettere a disposizione dei propri iscritti;

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti convenute stipulano la convenzione di seguito riportata.

Art. 1

La presente convenzione riguarda la concessione di prestiti, con le caratteristiche di seguito specificate, a favore degli avvocati iscritti all'Ente (Iscritti).

Art. 2

La Banca provvederà a concedere finanziamenti agli Iscritti, nelle forme e modalità previste dalla presente convenzione e nel rispetto della legislazione sul credito.

Art. 3

Gli iscritti che hanno emesso parcella per l'attività di difesa d'ufficio con gratuito patrocinio potranno richiedere alla Banca Popolare di Sondrio, nei modi meglio specificati di seguito, un'anticipazione del credito vantato nei confronti dello Stato nella misura massima dell'80% di ciascuna parcella liquidata e comunque per un impor-



Banca Popolare di Sondrio

to non superiore, complessivamente, a 15.000,00 euro. L'importo anticipato verrà accreditato sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Sondrio; contestualmente quest'ultima provvederà ad addebitare, per pari importo, un apposito conto di servizio (cd. "conto anticipi"), su cui verranno pure liquidati gli interessi.

Art. 4

Le richieste di anticipazione potranno essere inoltrate dall'Iscritto rivolgendosi direttamente alle filiali della Banca Popolare di Sondrio, ovvero per il tramite dell'area riservata sul sito internet della Cassa Forense.

Art. 5

La concessione del prestito sarà a insindacabile giudizio della Banca.

Art. 6

L'estinzione dell'anticipazione avverrà con l'accredito del cd. "conto anticipi", su cui dovranno essere domiciliati i bonifici relativi alle parcelle emesse dall'Iscritto, finanziate dalla Banca e liquidate dal giudice.

Art. 7

Caratteristiche del prestito.

Destinatari: iscritti alla Cassa.

Documentazione: copia delle parcelle da anticipare con indicato il codice IBAN del cd. "conto anticipi" di cui all'art. 3; copia del provvedimento di liquidazione delle parcelle, da parte del giudice e notificato all'iscritto.

Finalità e importi: anticipazione nella misura massima dell'80%, con il limite massimo di 15.000,00 euro, dei crediti vantati dall'Iscritto nei confronti dello Stato per difese d'ufficio e gratuito patrocinio.

Forma tecnica e durata: castelletto per anticipi documenti. Nell'ambito del castelletto deliberato verrà concessa in anticipazione pari all'80% della/e parcella/e presentate. Ogni anticipazione avrà una durata massima di 18 mesi meno un giorno.

Condizioni: tasso dare pari all'Euribor 3 mesi, maggiorato di uno spread di 3,00 punti; C.F.A. (Commissione sul Fido Accordato) pari allo 0,10% trimestrale sull'importo anticipato.

Liquidazione trimestrale: ogni tre mesi le competenze maturate sul cd. "conto anticipi" saranno addebitate sul conto ordinario intestato all'Iscritto.

Art. 8

Processo di richiesta via internet della concessione di credito.

1) l'Iscritto dovrà accedere all'area riservata del sito internet della Cassa Forense e compilare on line il form di richiesta;

2) sulla base delle informazioni ricevute attraverso la compilazione del form, la Banca Popolare di Sondrio procederà a svolgere una prima analisi sul merito creditizio del richiedente;

3) in caso di esito negativo, provvederà a comunicarlo all'Iscritto;

4) in caso di esito positivo, invierà per posta al richiedente il contratto del finanziamento e, qualora l'Iscritto non sia già titolare di conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio, la modulistica per l'apertura di un conto corrente on line;

5) ricevuti i documenti, l'Iscritto dovrà ritornarli firmati alla Banca corredati della documentazione di cui all'art. 7;

6) contestualmente a quanto previsto al punto 5), il richiedente, qualora non sia titolare di conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio, dovrà impartire un ordine di bonifico di 100 euro, utilizzando l'apposito modulo vistato dalla banca ordinante, che gli verrà accreditato sul conto corrente on line di cui al punto 4). L'effettuazione di detto bonifico consentirà alla Banca Popolare di Sondrio di assolvere agli obblighi di identificazione della clientela ai sensi del d.lgs. del 23 novembre 2007, art. 28 comma 2, lettere B e C;

7) ricevuta la documentazione, la Banca Popolare di Sondrio provvederà a erogare il finanziamento e a darne comunicazione all'Iscritto.

Art. 9

La Banca Popolare di Sondrio agirà nei confronti degli Iscritti inadempienti rispetto alle obbligazioni assunte senza dare alcun preavviso alla Cassa Forense la quale, a ogni effetto, rimane soggetto estraneo al rapporto costituito tra la Banca e gli iscritti.

Art. 10

La Banca Popolare di Sondrio si impegna a mettere a disposizione degli Iscritti un numero di telefono dedicato, con personale proprio, per fornire informazioni e assistenza relative al servizio in questione.

Art. 11

La presente Convenzione avrà durata di un anno dal giorno di sottoscrizione e, alla scadenza, si intenderà rinnovata di anno in anno salvo che, prima del termine, una delle parti intenda darne disdetta, che dovrà essere effettuata con lettera raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di cessazione della presente Convenzione, i rapporti in essere con gli Iscritti che hanno richiesto la concessione del prestito oggetto della stessa Convenzione proseguiranno normalmente, alle stesse condizioni, sino alla normale scadenza.

La convenzione del Consiglio dell'Ordine con la



Banca popolare dell'Emilia Romagna



GRUPPO BPER

PRODOTTI E CONDIZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA (condizioni di stipula valide sino al 31/12/2010 - Rif.: convenzione del 25/05/2010)

- forma tecnica: anticipazione su fatture commerciali/documenti con durata massima 18 mesi
- importo finanziabile: 80% delle parcelle liquidate fino ad un massimo di euro 15.000
- tasso dare: tasso dare Euribor 3 m.m.p. maggiorato di uno spread di 180 p.b. , commissione disponibilità fondi (C.D.F.) 0,10% applicata con cadenza trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) dell'affidamento eventualmente concesso
- DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA: - o nulla osta dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (modulo scaricabile dal sito internet dell'ordine www.ordine-forense.bo.it/) per la presentazione della richiesta di anticipazione, avuto riguardo alla regolare iscrizione all'ALBO e alla regolarità contributiva nei confronti dell'Ordine - o consegna della copia del provvedimento di liquidazione della parcella da parte del Giudice notificato all'Avvocato e copia della parcella depositata dall'Avvocato ove è indicata la Banca Popolare dell'Emilia Romagna con il relativo conto corrente su cui accreditare l'importo

Foglio informativo di riferimento: **ANTICIPAZIONE DI CREDITO COMMERCIALE**

Ipotesi di fido con scadenza indeterminata di Euro 1.500,00

Condizioni: Tasso debitore annuo nominale: 5,00%

Commissione per la messa a disposizione di fondi trimestrale: 0,50 %

TAEG: 7,09 % (decorrenza 1/10/2010 - validità fino al 31/10/2010)

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

CONTO CORRENTE per il PROFESSIONISTA

Il conto studiato per le esigenze dei liberi professionisti e degli studi professionali associati, trasparente, conveniente e flessibile*
Il conto prevede la Formula Soddisfatti o Rimborsati**
*Condizioni bloccate fino al 31/12/2010
**Trascorso un anno dalla data di apertura del conto, se il cliente si dichiara non soddisfatto del prodotto e del servizio offerto e comunica entro 3 mesi il recesso dal contratto, la Banca si impegna a rimborsare il totale degli importi pagati a titolo di canone trimestrale sino alla data della dichiarazione, nella misura riportata nel prospetto delle condizioni economiche all'interno del Foglio Informativo del Prodotto. L'iniziativa non si applica nel caso di estinti entro un anno dalla data di apertura. Campagna valida fino al 31/12/2011.

Foglio Informativo di riferimento: **CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA ITALIA - BPER PROFESSIONALMENTE**

CONTO CORRENTE per il CONSUMATORE

Tasso creditore annuo nominale	1,50%
Canone trimestrale	€ 0,00
Numero operazioni incluse nel canone trimestrale	illimitate
Domiciliazione utenze	€ 0,00
Canone annuo carta di debito internazionale (paneuropeo) "BPERCARD EUROPE" - Circuito V-PAY	€ 7,00
Canone annuo Carta di Credito "BPERCARD CLASSIC"	€ 0,00 (emissione) € 30,99 (rinnovo)
Addebito RID passivo / Addebito Sepa Direct Debit Core passivo	€ 0,00

Foglio Informativo di riferimento: **CONTI CORRENTI A CONSUMATORI - CONTO PROVA**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali non riportate nella presente proposta si rinvia ai relativi fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni filiale della Banca o sul sito web www.bper.it

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO



Banca popolare dell'Emilia Romagna

 **GRUPPO BPER**

NULLA OSTA PER RICHIESTA DI ACCESSO ALL'ANTICIPAZIONE SU PARCELLE DIFESE D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Da compilare a cura del richiedente

Il/la sottoscritto/a Avv. _____ C. F. _____

chiede al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna il nulla osta per la presentazione alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna della richiesta di anticipazione su parcelle per attività di difesa d'ufficio/patrocinio a spese dello Stato.

A tal fine dichiara:

- di non aver subito sanzioni disciplinari
- di non aver subito condanne penali
- la regolare iscrizione all'Albo e la regolarità contributiva nei confronti dell'Ordine
- l'assenza di impugnazione del decreto di liquidazione

A tal fine si allega

- Copia conforme del provvedimento di liquidazione da parte del Giudice
- Copia della fattura ove è indicata la Banca Popolare dell'Emilia Romagna con il relativo conto corrente in cui accreditare l'importo

Bologna, _____

(firma leggibile)

Da compilare a cura dell'Ufficio

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna concede all'Avv. _____,

iscritto all'Albo di Bologna dal ____ / ____ / ____, il nulla osta per la presentazione della richiesta di anticipazione alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

Il presente documento ha validità di 2 mesi.

Bologna, _____

(Il Presidente)

*La presente richiesta deve essere depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
Per chiarimenti, rivolgersi alla Filiale BPER più vicina (vedi retro)*



Banca popolare dell'Emilia Romagna

Direzione d'Area

Bologna

Bologna Sede | Via G.Venezian, 5/A - Tel. 051.640.61.11
Bologna - Agenzia 1 | Via Emilia Levante, 81 - Tel. 051.543.733
Bologna - Agenzia 2 | Via Fratelli Cairoli, 11 - Tel. 051.557.767
Bologna - Agenzia 3 | Via M.E.Lepido, 184/2 - Tel. 051.400.130
Bologna - Agenzia 4 | Via Marco Polo, 22/C - Tel. 051.634.31.37
Bologna - Agenzia 5 | Via Corticella, 218/H - Tel. 051.326.600
Bologna - Agenzia 6 | Via Massarenti, 228 - Tel. 051.346.330
Bologna - Agenzia 7 | Via Riva di Reno, 47 - Tel. 051.224.112
Bologna - Agenzia 8 | Via B.Marcello, 14 - Tel. 051.478.444
Bologna - Agenzia 9 | Via Fioravanti, 28/A - Tel. 051.353.242
Bologna - Agenzia 10 | Via San Donato, 65 - Tel. 051.633.07.06
Bologna - Agenzia 11 | Via 21 Aprile '45, 31/B - Tel. 051.614.05.04
Bologna - Agenzia 12 | Via Larga, 38/4 - Tel. 051.601.38.00
Bologna - Agenzia 14 | Via Murri, 27 - Tel. 051.309.160
Bologna - Agenzia 15 | Viale Oriani, 4/A - Tel. 051.344.304
Bologna - Agenzia 16 | Piazza di Porta San Mamolo, 1/2 A - Tel. 051.644.98.64
Bologna - Agenzia 18 | Piazza dell'Unità, 13/E - Tel. 051.415.25.39
Bologna - Agenzia 19 | Via Mascarella, 70/B - Tel. 051.248.911
Bologna - Agenzia 20 | Via Guerrazzi, 8/A - Tel. 051.275.00.64
Bologna - Agenzia 21 | Via Emilia Ponente, 86/C - Tel. 051.311.163
Bologna - Agenzia 22 | Via Arno, 9/F - Tel. 051.495.668
Bologna - Sportello INPS | Via Gramsci, 6/8 - Tel. 051.216.264
Altido | Via Nazionale, 141/A - Tel. 0542.337.92
Anzola | Via Fratelli Cervi 33 - Tel. 051.733.692
Borgonuovo | Via Porrettana, 31 - Tel. 051.846.334
Budrio | Via Bissolati, 2 - Tel. 051.801.167
Calderara di Reno | Via Roma, 92 - Tel. 051.646.80.75
Calderino di Monte S.Pietro | Via Lavino, 161 - Tel. 051.676.27.66
Casalecchio di Reno | Via Bazzanese, 11/4 - Tel. 051.577.122
Casalecchio di Reno - Agenzia 1 | Via Porrettana, 326/2 - Tel. 051.613.38.61
Castelmaggiore | Via Gramsci, 204 - Tel. 051.632.207.80
Castel San Pietro Terme | Viale Roma, 2 - Tel. 051.695.18.81
Cento | Corso Guercino, 88/A - Tel. 051.683.29.63
Crevalcore | Via Matteotti, 254 - Tel. 051.980.434
Ferrara | Viale Cavour, 140 - Tel. 0532.208.929
Imola | Via Rivalta, 22 - Tel. 0542.337.92
Imola - Agenzia 1 | Viale Carducci, 37 - Tel. 0542.255.92
Medicina | Piazza Garibaldi, 23 - Tel. 051.851.666
Minerbio | Via Garibaldi, 28/F - Tel. 051.661.04.98
Molinella | Via Prov.le di Circonvallazione, 33 - Tel. 051.690.02.85
Montevoglio | Viale Martiri, 13/1 - Tel. 051.670.11.22
Pianoro | Piazza S.Allende, 13/a - Tel. 051.796.646
Pieve di Cento | Via Matteotti, 24 - Tel. 051.686.13.66
Quarto Inferiore | Via San Donato, 50 - Tel. 051.767.551
San Giorgio in Piano | Piazza Trento Trieste, 6 - Tel. 051.663.20.11
San Giovanni in Persiceto | Via Guardia Nazionale, 34 - Tel. 051.687.17.26
S.Lazzaro di Savena | Via Emilia Levante, 163/a - Tel. 051.627.11.00
S.Pietro Capofiume di Molinella | Via S. Ferrari, 189 - Tel. 051.690.820.78
Vergato | Via Marconi, 6 - Tel. 051.674.05.37
Zola Predosa | Via Risorgimento, 153 - Tel. 051.755.247

Banca popolare dell'Emilia Romagna | Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola | Banca della Campania | Banca di Sassari
Banca Popolare del Mezzogiorno | Banca Popolare di Aprilia | Banca Popolare di Lanciano e Sulmona | Banca Popolare di Ravenna
Banco di Sardegna | Carispaq - Cassa di Risparmio Provincia dell'Aquila

SPECIALE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

La convenzione del Consiglio dell'Ordine con il



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

DTG-BDCElap

Bologna il 09 Novembre 2010

Spett.le
Ordine degli Avvocati di Bologna

Oggetto: Anticipazione parcella riguardante le spese d'ufficio e patrocinio dello Stato,
degli Avvocati iscritti all'Ordine di Bologna

Si riferiamo alle istanze scritte in merito all'istitutiva volta ad ottenere l'anticipazione da parte nostra delle parcella presentate dagli Avvocati per la difesa dei non abbienti e con la presente siamo a confermare la nostra disponibilità alle erogazioni richieste che saranno erogate con le seguenti modalità e spese:

- a) Bolla data dall'Ordine degli Avvocati di Bologna (modulo scaricabile on line) per la presentazione delle richieste di anticipazione, invio riguarda alla regolarità versature all'Albo e alla regolarità contributiva nei confronti dell'Ordine;
- b) Consegna della copia del provvedimento di liquidazione della parcella da parte del Giudice notificato all'Avvocato e copia della parcella depositata dall'Avvocato ove è indicata la Banca Monte Paschi di Siena con il relativo conto corrente su cui accreditare l'importo;
- c) Apertura rapporto di conto corrente: tipo e convenzione da concordare di volta in volta con l'Avvocato a seconda delle proprie esigenze;
- d) Importo finanziabile: 90% della parcella liquidata fino ad un massimo di euro 15.000;
- e) Tassi e spese: tasso dare Euribor 3 mesi maggiorato di una spread, minima di 2,75 punti, corrispettivo su accordato pari minimo alla 0,25% trimestrale sull'importo richiesto;
- f) Fiancia tecnica: scoperto di conto temporaneo con scadenza 12 mesi, rinnovabile a richiesta del cliente per ulteriori 12 mesi senza successive e ulteriori onerosità;
- g) Concessione del credito: a insindacabile giudizio della Banca Monte Paschi di Siena;
- h) Costanti: operazioni richieste presso tutte le Filiali della Provincia di Bologna.

Ringraziamo per l'opportunità offerta e cogliamo l'occasione per salutarvi cordemente.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SPA
Area Territoriale Emilia Romagna -



Da compilare a cura del richiedente

Il/la sottoscritto/a Avv. _____ C.F. _____

chiede al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna il nulla osta per la presentazione alla Banca Monte dei Paschi di Siena della richiesta di anticipazione su parcelle per attività di difesa d'ufficio/patrocinio a spese dello Stato.

A tal fine dichiara:

- di non avere subito sanzioni disciplinari
- di non avere subito condanne penali
- la regolare iscrizione all'Albo e la regolarità contributiva nei confronti dell'Ordine
- l'assenza di impugnazione del decreto di liquidazione

A tal fine allega:

- copia conforme del provvedimento di liquidazione da parte del Giudice
- copia della fattura ove è indicata la Banca Monte dei Paschi di Siena con il relativo conto corrente su cui accreditare l'importo

Bologna, _____
(firma)

Da compilare a cura dell'Ufficio

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna concede all'Avv.

iscritto all'Albo degli Avvocati di Bologna dal ____ / ____ / _____, il nulla osta per la presentazione della richiesta di anticipazione alla Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il presente documento ha validità di 2 mesi.

Bologna, _____
(il Presidente)

La presente richiesta deve essere depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
Per chiarimenti, rivolgersi alla Filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena di Piazza dei Tribunali 6, Bologna (tel. 051.64.49.515).

APPUNTI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

ANNALISA ATTI

Qualche dato statistico

Dal 2002 a oggi, il numero di istanze pervenute al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile ha conosciuto una costante progressione in aumento.

Nel 2002 sono state presentate 130 istanze, delle quali 87 sono state ammesse e 43 respinte; nel 2003 sono pervenute 266 istanze, delle quali 220 sono risultate ammesse contro 46 respinte; nel 2004 le istanze sono state 341, delle quali 290 ammesse e 51 respinte; nel 2005 511 istanze, 433 ammesse e 78 respinte; nel 2006 su 626 istanze pervenute, 527 sono state ammesse e 109 respinte; nel 2007 (unico anno in controtendenza) su 570 istanze ne sono state ammesse 486 e respinte 84; nel 2008 su un totale di 866 istanze, 808 ammesse e 58 respinte; nel 2009 su 1025 istanze ne sono state ammesse 965 contro 57, e 3 prima ammesse sono state poi revocate in autotutela per insussistenza dei presupposti o dei requisiti; infine nel 2010 (sino a inizio novembre) le istanze pervenute sono state 766, di cui ammesse 726 e respinte 40.

Anno	Totale istanze	Ammesse	Respinte
2002	130	87	43
2003	266	220	46
2004	341	290	51

Dal 2005, oltre ai dati generali disponiamo anche di dati distinti per cittadinanza dell'istante. Nel 2005, su 511 istanze, 360 sono state presentate da italiani e 151 da stranieri; nel 2006, su 626 istanze, 452 sono state presentate da italiani e 184 da stranieri; nel 2007, su 570 istanze, 420 sono state presentate da italiani e 150 da stranieri; nel 2008, su un totale di 866 istanze, 602 presentate da italiani e 264 da stranieri; nel 2009, su 1025 istanze, 713 presentate da italiani e 312 da stranieri; infine nel 2010 (inizio novembre), 766 istanze, di cui presentate da italiani 492 e da stranieri 274.

Anno	Totale istanze	Ammesse	Respinte	Italiani	Stranieri
2005	511	433	78	360	151
2006	626	527	109	452	184
2007	570	496	84	420	150
2008	866	808	58	602	264
2009	1025	965	57 + 3	713	312
2010 (5/11)	766	726	40	492	274

Le materie del contenzioso, per il quale viene presentata richiesta di ammissione al beneficio, vedono la prevalenza assoluta delle cause familiari (divorzio, separazione, provvedimenti di modifica delle condizioni, procedure esecutive) e di quelle concernenti minori (vicende pendenti davanti al Tribunale per i minorenni); per il resto le istanze si dividono pressoché equamente tra cause di lavoro, procedimenti esecutivi e locatizi (di norma più quali convenuti che come attori), richieste di risarcimento di danni.

Nel 2002, su 130 istanze pervenute, 120 hanno riguardato procedure in materia di famiglia e minori; nel 2003, su 266 istanze pervenute, 186 riguardavano le suddette materie; nel 2004, su 341 istanze pervenute, quelle in materia di famiglia e minori sono state 262.

Anno	Totale istanze	Famiglia e minori
2002	130	120
2003	266	186
2004	341	262

Nel 2005, su 511 istanze pervenute, 344 hanno riguardato procedimenti familiari e 22 minori, 30 procedure esecutive, 24 cause locatizie, 19 richieste di risarcimento del danno e 18 cause di lavoro.

Nel 2006, su 626 istanze pervenute, 346 hanno riguardato procedimenti familiari e 134 minori, 15 procedure esecutive, 30 cause locatizie, 57 richieste di risarcimento del danno e 21 cause di lavoro.

Nel 2007, su 570 istanze pervenute, 266 hanno riguardato procedimenti familiari e 162 minori, 40 procedure esecutive, 17 cause locatizie, 20 richieste di risarcimento del danno e 21 cause di lavoro.

Nel 2008, su 866 istanze pervenute, 309 hanno riguardato procedimenti familiari e 354 minori, 46 procedure esecutive, 17 cause locatizie, 49 richieste di risarcimento del danno e 19 cause di lavoro.

Nel 2009, su 1025 istanze pervenute, 345 hanno riguardato procedimenti familiari e 359 minori, 71 procedure esecutive, 35 cause locatizie, 46 richieste di risarcimento del danno e 34 cause di lavoro.

Nel 2010, su 766 istanze pervenute ad inizio novembre, 258 hanno riguardato procedimenti familiari e 291 minori, 43 procedure esecutive, 25 cause locatizie, 29 richieste di risarcimento del danno e 18 cause di lavoro.

Anno	Totale	Famiglia	Minori	Esecuzioni	Locazioni	Ris.danni	Lavoro
2005	511	344	22	30	24	19	18
2006	626	346	134	15	30	57	21
2007	570	266	162	40	17	20	21
2008	866	309	354	46	17	49	19
2009	1025	345	359	71	35	46	34
2010 (5/11)	766	258	291	43	25	29	18

L'aumento esponenziale delle controversie riguardanti minori deriva anche dal fatto che il beneficio viene sempre richiesto (e ottenuto) dal difensore del minore, di recente istituzione¹, come pure sempre più spesso dal curatore speciale che agisca anche quale difensore².

L'andamento, invece, dei numeri di istanze riguardanti cause aventi contenuto patrimoniale rispecchia, a parere di scrive, la difficile situazione economica globale degli ultimi tempi.

Normalmente le istanze vengono presentate da un difensore già scelto dall'elenco, e quindi già consultato dal richiedente, ma non sono poche anche le istanze presentate direttamente dall'interessato; forse anche alla luce del fatto che, in materia civile, l'ammissione vale solo per le spese legali successive al provvedimento di accoglimento, e non per l'attività difensiva eventualmente svolta in precedenza³.

Ammissione al patrocinio per l'impugnazione di provvedimento sfavorevole

1 Non è questa ovviamente la sede per dare conto dei casi concreti ai quali si riferiscono le istanze, ma si tratta spesso di casi davvero desolanti.

2 Vedasi, sulla differenza tra ruolo di curatore speciale e ruolo di difensore, un provvedimento della Corte d'Appello di Bologna, del 17 aprile 2008: "Rilevato che il curatore speciale nominato al minore ai sensi dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è chiamato a ricoprire un munus publicum, di per sé gratuito e non suscettibile di retribuzione professionale; che, nel caso di costituzione in giudizio del curatore speciale, la richiesta di liquidazione degli onorari è disciplinata dall'art. 75 della stessa legge n. 184 del 1983 e, pertanto, deve essere preceduta dall'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. 29 ottobre 2001 n. 13358); che nel caso di specie non risulta essere intervenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato; rigetta il ricorso".

3 Così Tribunale di Bologna, decreto del 22 marzo 2010, in www.giuraemilia.it: "Visto il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di in data 30 settembre 2009; considerato che l'attività svolta dal difensore nel procedimento per la separazione consensuale del suo assistito si è interamente svolta prima del decreto di ammissione al patrocinio sopraindicato, poiché il ricorso congiunto per separazione è stato depositato il 14 aprile 2009 e l'omologa del verbale di separazione è stata depositata il 4 giugno 2009; ritenuto che non sono liquidabili le competenze per attività svolte prima ancora dell'ammissione al patrocinio ed al di fuori di ogni valutazione di fondatezza e di proponibilità del ricorso; rigetta la richiesta di liquidazione del compenso proposta dall'avv. * per la difesa nell'ambito del procedimento sopra citato di *".

Come noto, *"l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse"* (art. 75 del d.p.r. n. 115/2002), ma *"la parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale"* (art. 120).

Corre l'obbligo di segnalare una interpretazione estensiva, da parte della Corte d'Appello, del disposto dell'art. 120, nel senso di ritenerlo applicabile anche al caso in cui il richiedente non fosse stato ammesso al beneficio in primo grado (o nel grado precedente) ma sia risultato là interamente soccombente⁴. Il problema sta, anche, nel fatto che la revoca dell'ammissione al beneficio verrà usualmente disposta in sentenza, ad attività difensiva completata, e quindi questa interpretazione lede le legittime aspettative e le ragioni dei Collegi, oltre che quelle dei rispettivi clienti.

Il nostro Consiglio ritiene che questa interpretazione non sia conforme al dettato letterale della legge, e quindi, naturalmente premessa la necessaria sommaria valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa azionata, normalmente ammette al beneficio anche chi sia risultato soccombente in primo grado (se non già ammesso al patrocinio), avvertendo comunque parte e/o difensore dell'orientamento della Corte bolognese.

Redditi e documentazione; perché non basta l'autocertificazione

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna ha ritenuto opportuno considerare quale regola quanto previsto come solo eventuale dal comma 3 dell'art. 79, ovvero ha deciso di richiedere sempre, insieme all'istanza, la produzione di copia della documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto affermato dal richiedente sui redditi propri e del proprio nucleo familiare⁵.

Ciò in quanto è stato constatato che i richiedenti spesso indicano redditi in palese contrasto con quanto emerge, *prima facie*, dalla documentazione prodotta insieme all'istanza, oppure non menzionano i redditi di altri componenti del nucleo familiare, oppure indicano solo i redditi netti e non quelli lordi, o solo i redditi imponibili e non anche quelli esenti.

Ed è noto che *"ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perchè non rientranti nella base imponibile, vuoi perchè esenti, vuoi perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero*

4 Ordinanza della Corte d'Appello di Bologna, del 25 settembre 2008, in www.giuraemilia.it: *"Premesso che il * è stato ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con decreto in data 7 aprile 2008 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna; che, però, a seguito del rigetto delle domande da lui proposte, * era rimasto integralmente soccombente nel giudizio intentato innanzi al Tribunale di Modena nei confronti della *; che, in tale situazione processuale, non sussistevano e non sussistono i presupposti di legge per l'ammissione: l'art. 120 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari approvato con d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 dispone, infatti, che nel giudizio civile la parte già ammessa al patrocinio a spese dello Stato e rimasta soccombente non possa giovare dell'ammissione al fine di proporre impugnazione; che dunque, e maggior ragione, l'ammissione non può essere disposta per la prima volta a favore della parte soccombente al fine di proporre impugnazione avverso la pronuncia sfavorevole, come nel caso di specie; che pertanto, ai sensi l'art. 136 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari approvato con d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, l'ammissione va revocata; P.Q.M. revoca l'ammissione del * al patrocinio a spese dello Stato"*.

5 Art. 79 (Contenuto dell'istanza):

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

*i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa*⁶, e che *"nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 c.c., quali il tenore di vita ecc."*⁷ (principi ribaditi recentissimamente anche da Cass. 12 ottobre 2010, n. 36362). Pertanto, per una maggiore serietà della valutazione della domanda, si è preferito richiedere la produzione della documentazione e non la sola autocertificazione, valendosi del disposto dell'art. 79, comma 3, e con ciò incontrando anche il favore della magistratura, che – data la prassi – ritiene affidabile l'esame preventivo delle istanze condotto dal Consiglio dell'Ordine, in quanto effettivo⁸. In proposito, si ricorda che, in caso di mancata presentazione di dichiarazione dei redditi o analoga documentazione (perché, ad esempio, per soggetti non tenuti), occorre presentare una dichiarazione ISEE completa (non solo la prima facciata!) e in corso di validità, e adeguata documentazione riguardante i redditi di cui all'art. 76 comma 2⁹.

Elementi per valutare la non manifesta infondatezza

Anche a questo proposito, il Consiglio dell'Ordine di Bologna richiede che vengano allegate all'istanza almeno le informazioni basilari per potere valutare il merito della pretesa, per la tutela della quale viene richiesta l'ammissione al beneficio.

6 Così, ad esempio, Cass. penale sez. IV, n. 45159 del 4 ottobre 2005, imputato Bagarella.

7 Corte Costituzionale, sentenza n. 382 del 1985.

8 Dal verbale dell'adunanza di Consiglio del 22 marzo 2010: *"Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti di avere provveduto a richiedere un colloquio alla dott. *, della * sezione del Tribunale di Bologna, a seguito della richiesta di intervento formulata da una Collega circa una problematica insorta nella liquidazione della nota spese del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In sostanza, all'atto della richiesta di liquidazione della nota da parte del difensore, il magistrato avrebbe invitato il richiedente a produrre copia delle dichiarazioni dei redditi della parte ammessa al beneficio, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni reddituali di fruizione del patrocinio, subordinando a tale produzione la liquidazione della nota stessa; a nulla rilevando il deposito di una dichiarazione con la quale si confermava l'invariata situazione reddituale del beneficiario rispetto al momento della delibera di sua ammissione al patrocinio ad opera dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.*

Il 22 marzo il colloquio ha avuto luogo, e ha permesso di chiarire innanzitutto che la deliberazione di ammissione al patrocinio viene presa dal Consiglio dell'Ordine sulla base della produzione di documentazione reddituale idonea a valutare (nei limiti della carenza di un potere inquisitorio) la (effettiva) sussistenza o meno dei requisiti di reddito in capo al richiedente, e non solo sulla base di una mera autocertificazione; ciò in considerazione del disposto dell'art. 79, comma 3, d.p.r. 115/2002 (con i conseguenti effetti peraltro di cui all'art. 123 del medesimo decreto). Dalla medesima norma, unitamente all'art. 127, comma 4, d.p.r. 115/2002, discende anche il potere del Giudice di richiedere la suddetta documentazione nel corso del processo, per verificare la persistenza nel beneficiario delle condizioni di reddito, e valutare la eventuale revoca (art. 136) dell'ammissione – che, si ricordi, è fatta in via solo anticipata e provvisoria dal Consiglio.

Tuttavia, nel corso del colloquio si è evidenziato che detta richiesta può essere avanzata dal Giudice "fino a che il processo non sia definito" (argomento dall'art. 79, comma 1 lett. d), e deve essere rivolta all'interessato – rispetto al quale il difensore può essere un tramite, ma mai diventa il destinatario diretto della richiesta. Per cui si è convenuto nel ritenere opportuno che una eventuale richiesta di esibizione venga fatta entro e non oltre l'ultima udienza tenuta prima della definizione del giudizio, che essa sia possibile solo laddove il giudizio abbia durata superiore ad un anno, e che venga rivolta al difensore affinché egli si faccia tramite della richiesta prospettando al Cliente le conseguenze negative del rifiuto (art. 123 d.p.r. 115/2002); mentre non si ritiene opportuno che venga rivolta al difensore allorché l'attività difensiva sia conclusa, e dunque nessun rapporto egli abbia più con il cliente, e solo all'atto dell'istanza di liquidazione della propria nota, perché ciò penalizzerebbe esclusivamente ed ingiustamente il difensore senza aggiungere alcun apprezzabile vantaggio alla repressione di temuti abusi del beneficio. Tutto ciò fermo restando il diritto del magistrato, fin dalle prime battute del processo, di revocare il provvedimento dell'Ordine, e/o di disporre gli opportuni accertamenti delle dichiarazioni rese dal richiedente".

9 Art. 76. (Condizioni per l'ammissione):

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

È ovvio che, in materia di diritti della persona o di controversie in materia familiare, la delibazione sarà più sommaria e astratta; più approfondito invece sarà l'esame delle pretese aventi contenuto prettamente patrimoniale (risarcimento del danno, cause di lavoro, procedure esecutive, recupero crediti, ecc.). Essa avrà infatti a oggetto anche i profili processuali (rispetto dei termini per impugnare o promuovere azione, prescrizione del diritto, ecc.), oltre che quelli sostanziali (allegazione di prove, o indizi di prova)¹⁰.

Un po' di chiarezza su spese prenotate a debito e spese anticipate dall'erario

Un recente provvedimento del Tribunale di Bologna¹¹ riguardante il pagamento del compenso per il c.t.u., per l'opera prestata in controversia nella quale una delle parti era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, offre l'occasione per richiamare l'attenzione del Foro sul disposto dell'art. 131¹² e sulla rilevante differenza che corre tra spese anticipate

10 Ciò anche alla luce del disposto dell'art. 136 (Revoca del provvedimento di ammissione):

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. **La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.** È consigliabile prestare grande attenzione alla motivazione della revoca, attesa la diversa decorrenza degli effetti, nelle ipotesi previste rispettivamente nel I e nel secondo II comma.

11 Decreto del 19 gennaio 2010: "Letta l'istanza con la quale la dott. *, nominata consulente tecnico d'ufficio nel proc. *, richiamato il decreto di liquidazione del compenso e delle spese depositato il 31 marzo 2007, ha rappresentato che le somme liquidate sono poste a carico dello Stato a seguito di ammissione al gratuito patrocinio di *, parte ricorrente nel procedimento in questione, e ne lamenta il mancato pagamento, chiedendo l'intervento del collegio giudicante; rileva che non vi sono gli estremi per alcun intervento nel senso richiesto.

Sotto un primo profilo, infatti, la liquidazione è a suo tempo avvenuta; non vi è stata opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 né in ordine all'ammontare né in ordine alla modalità (a carico di entrambe le parti in solido, come disposto in via provvisoria dal decreto di liquidazione e in via definitiva dal decreto 4 novembre 2008 della Corte di appello di Bologna, in atti). Tant'è che al decreto di liquidazione si è dato corso almeno in parte (come riferito nell'istanza 17 gennaio 2008, il resistente * ha provveduto al pagamento del 50% del totale).

Sotto un secondo profilo, una volta avvenuta la liquidazione ai sensi dell'art. 83 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, seguono adempimenti degli uffici addetti, secondo lo stesso d.p.r., al pagamento, e tali adempimenti non risultano neppure conclusi con un formale rifiuto (rifiuto avverso il quale, del resto, andrebbero adottate specifiche iniziative giudiziarie). Ne consegue che non vi è luogo a provvedere in ordine all'istanza".

12 Art. 131 (Effetti dell'ammissione al patrocinio):

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

dall'erario e spese prenotate a debito, ivi compreso il diverso tenore degli adempimenti richiesti nei due casi a chi voglia ricevere il pagamento del proprio compenso.

Come infatti è stato osservato (nel medesimo caso di specie) dall'Ufficio preposto (al pagamento delle spese di giustizia), "a norma dell'art. 131 del T.U. delle spese di giustizia, per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. A norma del comma 4 lett c) cit. art. 131, sono anticipate dall'erario le spese sostenute per l'incarico dal consulente tecnico dell'ufficio (sempre se poste a carico della parte ammessa al beneficio). A norma del comma 3 cit. art. 131, sono prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa al beneficio, per vittoria della causa o revoca dell'ammissione.

Le nuove disposizioni hanno fortemente innovato il passato regime, per quanto attiene ai consulenti tecnici (rif. pag. 47 relazione illustrativa del d.p.r. n. 115/2002) nel senso che per i soli onorari la prenotazione a debito avviene solo dopo la vana escussione (che va dimostrata) del condannato alle spese. In precedenza invece spese ed onorari venivano prenotati a debito automaticamente e recuperati nei confronti dei condannati alle spese. Oggi invece il consulente tecnico agisce direttamente e chiede la prenotazione a debito solo se prova di non aver recuperato.

Va anche ricordata la differenza fra la prenotazione a debito e l'anticipazione della spesa (lettere S e T dell'art. 3 del d.p.r. n. 115/2002); nel caso di prenotazione a debito (a differenza dell'anticipazione) non vi è alcun pagamento ma solo un'annotazione a futura memoria ai fini del recupero eventuale, a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio o anche di quella ammessa alle condizioni indicate dall'art. 134 del d.p.r. cit.

Tutto ciò considerato, nel caso specifico, il consulente tecnico poteva e doveva agire direttamente anche per l'intero stante la solidarietà del credito oppure chiedere la prenotazione a debito per il 50% a carico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato attendendo, per la liquidazione di detto 50%, l'esito del giudizio e il relativo provvedimento di condanna alle spese (prenotate non anticipate appunto!) dall'erario".

Transazione, rinuncia ed estinzione del giudizio; disposizioni sul pagamento delle spese poste a carico dello Stato¹³

Spesso viene richiesto dai difensori di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato come comportarsi, quanto alle spese di difesa, in caso di raggiungimento di un accordo con la controparte.

Se la parte avversaria corrisponde alla parte ammessa anche una somma a titolo di spese legali, evidentemente il difensore del beneficiario non potrà poi richiedere la liquidazione del proprio compenso al giudice né il relativo pagamento a carico dello Stato; è opportuno che questo aspetto venga inserito nell'accordo, e si ricordi che in proposito vi è un vero e proprio onere, per il difensore della parte ammessa, di informare il giudice della soluzione transattiva raggiunta (art. 128, comma 1).

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

13 Art. 128 (Obbligo a carico del difensore):

1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

Art. 133 (Pagamento in favore dello Stato):

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Art. 134 (Recupero delle spese):

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

Si suggerisce comunque una certa attenzione, soprattutto alla parte diversa da quella ammessa al beneficio, a proposito degli accordi transattivi; sembra infatti poco conosciuto il disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 128, sull'addossamento, a carico della controparte della parte ammessa, delle spese prenotate a debito fino a quel punto maturate.

Ultimo ma non per importanza

Uno dei principali problemi, per l'avvocatura, del patrocinio a spese dello Stato è l'assoluta carenza di fondi destinati al pagamento dei compensi ai difensori.

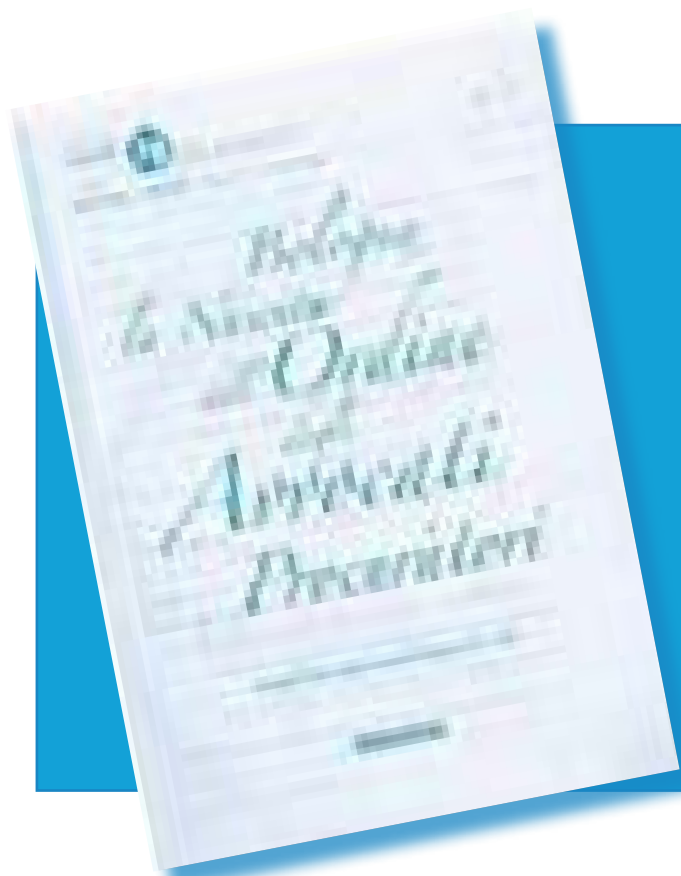
Anche recentemente¹⁴ è stato riportato dalla stampa che di norma i fondi stanziati annualmente per il pagamento dei difensori vengono esauriti verso la fine della primavera di ciascun anno, con la conseguenza che i compensi di chi presenta la domanda successivamente slittano all'anno successivo.

Considerato che le domande di pagamento possono essere presentate solo dopo che sia intervenuta la liquidazione degli stessi a opera del giudice (che anch'essa interviene di solito con un certo ritardo rispetto al compimento dell'incarico giudiziale), dopo la fine del processo il quale ha i tempi lunghi che tutti conosciamo, ne deriva che l'avvocato che assiste un cliente ammesso al beneficio lavora con tempi ipotizzabili di saldo di numerosi anni.

Se si pensa che molti dei difensori iscritti nell'elenco apposito sono giovani avvocati, il fenomeno presenta ancora maggiore gravità. In Italia e anche a Bologna – come riportato in altra parte di questa Rivista – sono stati pensati strumenti per alleviare questo disagio economico dei difensori (con convenzioni con istituti bancari per l'anticipazione dei compensi percipiendi), ma è evidente che il problema si pone a monte, ovvero nella mancanza di adeguati stanziamenti statali per permettere agli avvocati – e tramite essi alla collettività, alla nazione – di svolgere questa importantissima funzione di civiltà: la difesa in giudizio dei non abbienti.

Se si vuole tornare alla legge 6 dicembre 1865 n. 2626 (detta "legge Cortese"), con la quale vennero definitivamente soppressi tutti gli uffici dell'avvocatura dei poveri esistenti, e, nel contempo, il gratuito patrocinio venne qualificato come *ufficio onorifico e obbligatorio della classe degli avvocati e procuratori*, lo si dica...

14 *Italia Oggi* dell'11 novembre 2010.



La storia del nostro Ordine dal 1874 al 1945

Disponibile presso la
Fondazione Forense Bolognese
e la segreteria
del Consiglio dell'Ordine

LE MODIFICHE DEL TESTO UNICO SULLE SPESE DI GIUSTIZIA RIGUARDANTI LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO¹

ANTONIO SPINZO

Già a distanza di poco più di due anni dall'entrata in vigore, il nostro Testo Unico sulle spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002) ha iniziato a subire significative, per la verità alcune effettivamente necessitate, modifiche che hanno contribuito a definitivamente chiarire alcuni punti controversi di alcune disposizioni, sulle quali si era incentrata l'attenzione critica, anche per evidente irragionevolezza, di alcune interpretazioni e financo giurisprudenziali.

Ed invero, con la legge 24 febbraio 2005, n. 25 il legislatore ha giustamente ridotto a due anni di anzianità professionale (così come era già previsto per l'inserimento negli elenchi dei difensori abilitati alla difesa di ufficio in materia penale) il requisito per l'inserimento negli elenchi degli avvocati abilitati alla difesa con il patrocinio a spese dello Stato.

Ha, poi, il legislatore posto pure fine ai contrasti insorti sulla "libertà" per il cittadino "meno abbiente" di scegliersi o meno il proprio difensore di fiducia, disponendo con l'art. 1 della citata legge n. 25 che il cittadino ammesso al gratuito patrocinio è obbligato a scegliere il proprio difensore solo tra quelli iscritti negli appositi elenchi, se pure non più (comma 3 del novellato art. 80 d.p.r. n. 115/2002) unicamente tra i difensori ("abilitati" al patrocinio) del distretto di Corte d'Appello nel

quale pende il procedimento, stabilendo – in presenza di siffatta opzione – che al difensore c.d. *extra districtum* non sono dovute (e quindi liquidabili) le spese e le indennità di trasferta art. 82, comma 2°. Previsione, quest'ultima, estesa quanto ai criteri di liquidazione dei compensi, anche all'attività dei consulenti tecnici.

Si segnala che, ai sensi degli articoli 101 e 102 del T.U., il difensore nominato dal cittadino (e non solo, anche lo straniero regolarmente soggiornante) ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un sostituto o un investigatore privato per svolgere attività di investigazione difensiva, ovvero un consulente tecnico di parte, sulle cui novità diremo, anche alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto, più diffusamente *infra*, a commento delle relative disposizioni modificate.

Con la modifica del comma 2 dell'art. 81, il legislatore ha ulteriormente precisato che le attitudini e l'esperienza professionale specifica (sottoposte alla valutazione ed al controllo del Consiglio dell'Ordine che ai sensi del comma 4 dell'art. 81 dovrà provvedere all'aggiornamento annuale degli elenchi) devono essere distinte con riferimento all'attività svolta (processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione).

Vanno poi ricordati, ancora, il d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005 n. 168 (che ha modificato, fra l'altro, le norme sulla restituzione dei beni sequestrati e sulla revoca dell'ammissione al patrocinio) e gli altri interventi legislativi incidenti anch'essi sul Testo Unico esso, come la legge 30 dicembre 2004 n. 311 ("Legge Finanziaria 2005", la quale ha abolito il previo parere del Consiglio dell'Ordine in merito alle liquidazioni delle parcelle dei difensori) e la legge n. 4 agosto 2006 n. 248 (legge di conversione del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, cd. "decreto Bersani", la quale ha ripristinato la regola della liquidazione giudiziale sulla base della tariffa professionale, regola che pareva abrogata dall'eliminazione dei minimi tariffari).

Ulteriori modifiche riguardanti (anche) il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 sono state apportate, da ultimo, dall'introduzione in sede di conversione dell'art. 12 *ter* del d.l. 23 maggio 2008 n. 92 (cd. "pacchetto sicurezza") convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125.

Come è noto lo *status* di "non abbiente" è stato correlato alla condizione reddituale del soggetto che aspira di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

¹ Estratto dalla introduzione del volume "Manuale pratico sul patrocinio a spese dello Stato", di Antonio Spinzo e Sergio Palombarini, Maggioli, II ed., 2009, riveduta alla luce della sentenza n. 139/2010 della Corte Costituzionale.

Il legislatore ha ritenuto di ancorare e riconoscere nel reddito, inteso in senso economico, il criterio più affidabile sul quale fondare la capacità economica (di spesa e, quindi, anche quella di far fronte o meno alle spese del processo, sia esso penale, civile ecc. ecc.) del soggetto che intende beneficiare del suddetto patrocinio statale. Ai fini della determinazione del reddito sono stati considerati rilevanti anche i redditi non assoggettati ad imposta in quanto non rientranti nella base imponibile ed i "redditi esenti", cioè quei redditi privi, di fatto, di alcuna imposizione.

Ed ancora: sulla base di tale criterio di determinazione del reddito la giurisprudenza si era fin qui orientata nel riconoscere al giudice, al fine di valutare la sussistenza delle condizioni economiche per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il potere di verificare anche gli elementi indiziari rivelatori della capacità reddituale del soggetto richiedente, anche con riferimento ai redditi e ai proventi illeciti derivanti da attività delittuosa, che come è noto non sono sottoposti ad alcuna tassazione (in questo senso: Cass. IV 11 aprile 2007, n. 25044, Salvemini).

Pertanto, la capacità reddituale del richiedente potrà essere accertata con gli ordinari mezzi di prova e cioè con le presunzioni semplici previste dall'art. 2729 c.c., quali il tenore di vita ed i fatti rivelatori della percezione di redditi.

Con il citato articolo 12 *ter* il legislatore ha introdotto una nuova disposizione, il comma 4 *bis* in aggiunta al comma 4 dell'art. 76 del d.p.r. n. 115 del 2002, che stabilisce la misura del reddito ai fini dell'ammissione al beneficio.

Il nuovo comma 4 *bis* introduce – invece – una presunzione assoluta di insussistenza delle condizioni red-

dituali a carico di chi sia stato già condannato con sentenza divenuta irrevocabile per taluni specifici reati (art. 416 *bis* c.p., associazioni di tipo mafioso anche straniere; art. 74, comma primo, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; art. 73 del d.p.r., traffico di sostanze stupefacenti, limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'articolo 80, ecc. ecc.).

Per tali "qualificati" soggetti, destinatari di una condanna definitiva relativa a specifiche fattispecie di reato, il legislatore ha ritenuto sussistere una presunzione di capacità reddituale da escludere *ex se* l'accesso al beneficio, ritenendo tali reati produttivi di reddito.

Il legislatore ha, di fatto, selezionato i possibili soggetti beneficiari sulla base dei reati oggetto di una condanna definitiva e tale scelta sembra prestare il fianco – come evidenziato da autorevole autore – a profili di compatibilità costituzionale².

L'introduzione di tale nuova causa ostativa per il richiedente il beneficio, e fondata sulla esistenza a proprio carico di sentenza di condanna per talune fattispecie di reato, comporta che l'istante, il quale, peraltro, è obbligato a corredare la propria domanda con una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni di reddito previste per l'ammissione ... determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76, dovrà d'ora in poi integrare, pena l'eventuale integrazione del reato di cui all'articolo 95 del d.p.r. n. 115 del 2002, tale dichiarazione con l'ulteriore attestazione che egli (richiedente) non sia già stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per uno dei reati previsti come ostativi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e ciò per

consentire al giudice di valutare con maggiore celerità l'esistenza o meno delle condizioni di ammissione.

In forza del secondo comma dell'art. 96 del d.p.r. n. 115 del 2002, il giudice deciderà sulla domanda di ammissione al patrocinio *"tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte"* e, se lo ritiene, previe "necessarie verifiche" da parte della Guardia di Finanza, ed ora – in forza della novellata disposizione – anche tenendo conto delle risultanze del casellario giudiziale.

La legge di conversione del decreto cd. "pacchetto sicurezza" ha, altresì, abrogato il secondo comma dell'art. 93 del d.p.r. n. 115 del 2002, con la conseguenza che non è più consentito al difensore dell'interessato (fermo, invece, tale diritto per quest'ultimo) di presentare l'istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti direttamente in udienza.

Altra importantissima e significativa modifica è costituita dalla intervenuta soppressione, in sede di conversione, del previgente obbligo per il giudice di provvedere, ai sensi dell'art. 96 del d.p.r. n. 115 del 2002, ed "a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale", immediatamente nei casi di presentazione della istanza in udienza.

Il legislatore ha, così, voluto porre definitivamente fine alle diverse interpretazioni giurisprudenziali emerse sull'argomento esonerando in tal modo il giudice dall'obbligo, finora previsto, di provvedere immediatamente (nei casi di richiesta formulata in udienza) alla decisione sulla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pena la previgente sanzione (ora abrogata) della nullità assoluta – in caso di omissione e ritardo – degli atti eventualmente com-

2 Per un primo accenno di dubbi di legittimità costituzionale di tale norma si rinvia a Renato Bricchetti e Luca Pistorelli, *Gratuito patrocinio ad accesso ristretto*, in Giuda al Diritto, n. 32, pag. 113; nonché a Renato Bricchetti e Luca Pistorelli, *Il pacchetto sicurezza 2008*, relazione all'incontro della Formazione decentrata del C.S.M. tenutosi in Bologna il 21 ottobre 2008.

più.

Il legislatore ha di fatto, con tale modifica, "sacrificato" o quantomeno attenuato la tutela del principio "della effettività della difesa" (impennato anche sull'obbligo per l'appunto di apprestare e "dotare" immediatamente l'imputato di tale beneficio), come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza 1 ottobre 2003 n. 304, a fronte delle difficoltà (anche organizzative) del giudice di pervenire ad una immediata decisione.

Aveva affermato testualmente la Corte, dichiarando infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, che *"la previsione della nullità è finalizzata alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa e sotto questo profilo deve escludersi l'irragionevolezza della norma che presidia, con la nullità assoluta, un'attività processuale scandita da termini a garanzia del diritto di difesa"*.

Non possiamo, infine, non far cenno del fatto che il Governo ha emanato in data 23 febbraio 2009 il d.l. n. 11 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" (Gazzetta Ufficiale, 24 febbraio 2009, numero 45) intervenendo pure nella materia del patrocinio a spese dello Stato mediante la introduzione nell'art. 76 del T.U. di una nuova norma, art. 4 *ter* comma 2, con la quale si stabilisce che la persona offesa dei reati di violenza sessuale (artt. 609 *bis*, 609 *quater* e 609 *octies* c.p.) "può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti" dalla normativa, T.U., in materia.

Si tratta di una norma che insieme ad altre, il nuovo reato di *stalking* ("atti persecutori"), una più rigorosa

disciplina dell'arresto in flagranza e delle misure cautelari per gli autori di stupro, erano oggetto di esame (vedi il d.d.l. n. 733/2009) del legislatore "ordinario" (*rectius*, oramai straordinario, data l'infrenabile valanga della decretazione d'urgenza), e che il governo ha ritenuto immediatamente applicabile, ricorrendo per l'appunto ad un decreto, per dare una risposta "mediatica" all'insicurezza dei cittadini originata dalle – oramai quotidiane – cronache di recrudescente violenza sessuale ed emergenza "stupri di strada".

Ebbene, anche tale innovazione normativa fondata sulla gravità di talune fattispecie di reato (come abbiamo accennato, in materia di violenza sessuale) e con riferimento alla vittima dello stesso ed indipendentemente dalla sua capacità reddituale ha già fatto "allertare" autorevole autore e da sempre tra i più "veloci" commentatori delle norme in materia di patrocinio per i non abbienti³, per *"prevedibili questioni di legittimità costituzionale, in relazione alla differente disciplina rispetto ad altre figure di reato altrettanto gravi, come, ad esempio, il tentativo di omicidio"*.

Di certo è che la suddetta nuova disposizione fondata, anch'essa come la contrapposta nuova previsione di cui all'art. 76 T.U. (presunzione di capacità reddituali del soggetto che sia stato irrevocabilmente condannato per taluni gravi delitti, stupefacenti, criminalità organizzata, ecc. ecc.), sulla tipologia del reato e sul soggetto attivo o passivo, in questo caso con riferimento alla persona offesa, effettivamente stravolge presupposti della disciplina del patrocinio a spese dello Stato che, come è noto, era stata introdotta per assicurare la difesa al soggetto econo-

micamente non abbiente e sembrerebbe pure dare spazio, come dianzi evidenziato, a profili di legittimità costituzionale.

E di fatti non è mancato chi (giudice monocratico presso il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Campi Salentina, e giudice monocratica presso il Tribunale di Catania) ha dato ascolto al "grido d'allarme" e la Corte Costituzionale con la sentenza del 14 aprile 2010 n. 139 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4 *bis*, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che, per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.

I giudici di merito, rispettivamente con ordinanza del 17 luglio 2009 e del 26 marzo 2009 avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4 *bis*, d.p.r. 115/2002, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2 e 3, Cost., nella parte in cui, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 *bis* c.p. e 291 *quater* d.p.r. n. 43/1973 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), limitatamente alle fattispecie aggravate ai sensi degli artt. 80 e 74, comma 1, d.p.r. n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis*

3 In tal senso, in un primissimo commento a caldo, *Gratuito patrocinio per le vittime: è ancora una questione di reddito?*, di Nicola Ianniello (Presidente dell'A.N.V.A.G.-Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti), febbraio 2009, pubblicato sul sito A.N.V.A.G.

c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso, esclude la possibilità di dimostrare, al fine dell'ammissione al patrocinio gratuito, l'indisponibilità di un reddito superiore ai limiti indicati nell'art. 76, comma 1, d.p.r. n. 115/2002.

Secondo i giudici remittenti e secondo l'orientamento dominante risultava del tutto discriminatorio ed ingiustificato – stante la indiscutibile rilevanza costituzionale del diritto all'assistenza tecnica gratuita per tutti i non abbienti – la diversa disciplina ed il diverso trattamento nei confronti dei soggetti condannati per i delitti indicati nella norma in questione rispetto a coloro condannati per delitti diversi.

Secondo il Tribunale di Catania, *"i principi di uguaglianza e ragionevolezza sarebbero violati anche sotto altri profili. Sarebbe ingiustificato, anzitutto, il diverso trattamento istituito tra gli appartenenti ad associazioni criminali; infatti, riguardo ai componenti delle associazioni di tipo mafioso e delle associazioni finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, la norma censurata introduce una presunzione generalizzata di abbenza, senza distinguere a seconda del ruolo, ed in particolare tra dirigenti e semplici partecipanti; nel caso delle associazioni finalizzate al narcotraffico, invece, la citata presunzione colpisce unicamente organizzatori e dirigenti del sodalizio"*.

La esclusione, senza eccezione e distinzione alcuna, all'accesso di quei soggetti al patrocinio a spese dello Stato, non in forza della loro condizione reddituale ma in virtù delle risultanze del certificato del casellario giudiziale risulta contrastare con l'art. 24, comma 3, Cost. ed, infatti, *"una condanna per un reato compreso nell'elenco dei precedenti preclusivi, specie se risalente, non sarebbe effettivamente significativa circa l'attuale condizione di abbenza dell'interessato, il quale, ad esempio, potrebbe essersi allontanato dall'am-*

biente criminale".

Con riferimento al contrasto con il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della nostra Costituzione, il Tribunale di Lecce ha denunciato l'irragionevolezza della presunzione di abbenza dei soggetti sopra indicati, evidenziando che non ogni reato produce necessariamente un profitto e che non sempre i profitti conseguiti all'interno della consorteria criminale sono distribuiti fra tutti i componenti del gruppo.

La norma, oggetto delle censure di legittimità, aveva introdotto una presunzione assoluta di possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge che, in quanto tale, non ammette prova contraria. Ha osservato, infatti, la Corte Costituzionale *"che si tratti di presunzione iuris et de iure emerge con chiarezza dal dato testuale della disposizione in oggetto: per i soggetti in essa indicati il reddito 'si ritiene superiore ai limiti previsti'. Non sono stabiliti, nella norma in questione, condizioni e metodi per svolgere accertamenti, facoltativi od obbligatori, sul reddito del richiedente, ma si indica, con l'uso perentorio del presente indicativo, la conclusione cui il giudice deve pervenire, in base al semplice accertamento che l'imputato sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati elencati nella norma stessa"*.

Appare evidente come – secondo la stessa Corte – le presunzioni assolute contrastino con il principio di uguaglianza, nel caso in cui siano arbitrarie ed irrazionali.

Ed infatti, ha affermato che *"la presunzione in esame, estesa a tutti reati e senza limite di tempo, impedisce che si possa tener conto di un eventuale percorso di emancipazione dai vincoli dell'organizzazione criminale, perfino nell'ipotesi in cui il soggetto sia imputato di un reato, anche colposo, che nulla abbia a che fare con la criminalità organizzata. È agevole ipotizzare la situazione di disagio personale, economico e sociale, di chi, partecipe di una associazione di stampo mafio-*

so, tenti il reinserimento nella società, incontri difficoltà a trovare lavoro e sconti, in vari campi della vita di relazione, la sua pregressa appartenenza e si trovi coinvolto in procedimenti penali, nei quali non possa esercitare una difesa adeguata – proprio per dimostrare la sua estraneità al crimine – a causa di una reale condizione di indigenza, il cui accertamento è precluso al giudice dalla norma censurata".

Ed ancora, *"non può ritenersi irragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che l'appartenente ad una organizzazione criminale, come quelle indicate nella norma censurata, abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ciò che contrasta con i principi costituzionali è il carattere assoluto di tale presunzione, che determina una esclusione irrimediabile, in violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost. Si deve quindi ritenere che la norma censurata sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui non ammette la prova contraria"*.

In conclusione, quindi, *"l'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Spetterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di «non abbenza», e spetterà al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine"*.



LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI DIVERSI DAL PROCESSO PENALE (CIVILI, AMMINISTRATIVI, ECC.)

SERGIO PALOMBARINI

Fare il punto oggi sullo stato attuale della disciplina dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato non è semplice.

Come (quasi) tutti gli avvocati sanno, si tratta di un ramo del diritto assai complesso e, qualche volta, confuso.

Volendo per un momento prescindere dal versante dei procedimenti penali, dove peraltro la casistica e le interpretazioni si accavallano e susseguono a spron battuto, dedichiamoci per un momento agli altri giudizi.

Come detto, la materia è di difficile approccio, per svariate ragioni. Innanzitutto le fonti.

Il d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 (cd. "Testo unico sulle spese di giustizia") ha dedicato una sua parte, il titolo IV per l'esattezza, alle *"Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario"*.

Si è cercato da parte del legislatore di introdurre una prima, ma non certo esaustiva, regolamentazione del patrocinio a spese dello Stato in tutti questi diversi tipi di procedimenti, nel contempo abrogando, o comunque superando, svariate norme succedutesi nei decenni precedenti (il r.d. n. 3282 del 30 di-

cembre 1923; la normativa sul gratuito patrocinio nelle controversie di lavoro e previdenza contenute nella legge n. 533/1973, introduttiva del processo del lavoro; gran parte della legge n. 217/90; ecc).

È evidente però che tale (importante) obiettivo non può considerarsi compiutamente raggiunto con la redazione solamente di circa 25 articoli di legge.

Il Titolo IV del d.p.r. n. 115/02 tratteggia una prima sommaria disciplina della materia; ha il sicuro merito di aver introdotto svariate novità in materia, in particolare in riferimento a svariate giudizi per i quali in precedenza la legge nulla prevedeva. Ma è ancora poco.

Siamo di fronte a un quadro normativo che, se da una parte offre una prima importante regolamentazione, dall'altra risulta ancora acerbo, a tratti appena abbozzato, sicuramente incompleto.

Vanno in ogni caso evidenziati alcuni specifici profili molto utili per chi si trova ad affrontare giudizi non penali nei quali il proprio assistito possa beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

In via esemplificativa appare opportuno segnalare, oltre al processo civile e amministrativo in generale: i giudizi in cui è parte

uno straniero extracomunitario (e in particolare i giudizi di impugnazione delle ordinanze prefettizie di espulsione ex art. 13 d.lgs. n. 286/98); i giudizi in cui è parte un ente o una organizzazione senza scopo di lucro; i processi previsti dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983; quelli in cui è parte un fallimento; quelli di interdizione e inabilitazione a istanza del P.M.; il processo tributario; e altri.

Come detto, si tratta di una disciplina non propriamente organica e in parte incompleta (ad esempio, rimanendo agli ultimi casi elencati, il T.U. non prevede il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno; oppure, l'art. 144 parla di *"processo in cui è parte un fallimento"*, ma nulla dice delle altre procedure concorsuali; vi sono poi previsioni di patrocinio a spese dello Stato contenute anche in altre fonti di legge, vedasi da ultimo l'art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione; ecc.)

Anche dal punto di vista della disciplina procedurale le norme in esame, se da una parte rappresentano un significativo e lodevole tentativo di disciplinare l'esercizio concreto dell'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato,

dall'altro appaiono in una certa misura incomplete o comunque insufficienti, tanti e tali sono i possibili risvolti e problemi che la materia prospetta, con conseguenti innumerevoli e differenti prassi e interpretazioni giurisprudenziali. Meritano poi di essere menzionate, in quanto assai recenti e innovative, alcune importanti novità legislative.

In primo luogo la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che ha disciplinato *ex novo* la procedura di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi amministrativi. Inoltre l'art. 4 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato per l'azione civile promossa nell'ambito del procedimento penale nel quale si procede per taluni reati: *"All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente: 'la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto'"*.

Infine l'art. 12 *ter* del d.l. n. 92/2008 che ha introdotto il comma 4 *bis* dell'art. 76 del Testo Unico, estendendo quindi – almeno da quanto può apparire a una prima interpretazione letterale – anche ai giudizi civili e amministrativi la condizione ostativa dell'aver ricevuto una condanna penale per il reato ex art. 416 *bis* c.p., 291 *quater* d.p.r. n. 43/1973, 73 (limitatamente alle ipotesi aggravate ex art. 80 e 74 comma 1) d.p.r. n. 309/1990, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Per tutti i soggetti condannati per

tali reati *"il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti"*.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139 del 14 aprile 2010, ha poi dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria (presunzione *iuris et de iure*).

Appare evidente che le ultime due disposizioni introducono, seppure in direzioni opposte, una grande novità che si potrebbe riassumere così: il beneficio del patrocinio a spese dello Stato – in determinati specifici casi ritenuti di eccezionale rilevanza – può essere accordato (o negato) dallo Stato in maniera discrezionale, anche a prescindere dai limiti di reddito del soggetto interessato.

La circostanza, se rappresenta una novità per l'Italia, non lo è in altri Stati; ad esempio in Francia tale principio è già stato codificato (*«L'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes pas les conditions fixées à l'alinéa précédent lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès»*).

È questo il possibile futuro sviluppo della materia: la introduzione di strumenti normativi atti a rendere meno rigido il criterio del cd. "tetto reddituale", autorizzando invece una analisi più concreta e ragionata, caso per caso, delle domande di ammissione.

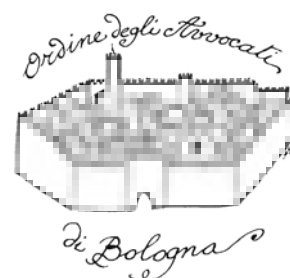
Tale principio, oltre che nelle recenti norme nazionali sopra indicate, è contenuto altresì nella direttiva 2002/8/CE del 27 gennaio 2003 (recepita integralmente nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 116 del 27 maggio 2005) in tema di controversie transfrontaliere

(ossia le controversie *"in cui la parte che chiede il patrocinio a spese dello Stato ... è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del Foro o in cui la sentenza deve essere eseguita"*).

Ebbene l'art. 5 comma 4 della direttiva (art. 4 comma 4 nel d.lgs. di recepimento) recita *"I limiti [reddituali] fissati dai commi 1 e 2 non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non potere sostenere le spese processuali di cui all'art. 6 comma 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del Foro"*.

La norma introduce anche altre importanti novità, rendendo ammissibile il patrocinio a spese dello Stato anche per la fase della consulenza, e per l'attività stragiudiziale.

In conclusione, il lavoro del legislatore e degli operatori del diritto sempre più dovrebbe tendere verso la creazione di una disciplina organica ed esaustiva, senza comunque mai perdere di vista l'obiettivo principale che dovrebbe sottendere tutta la normativa, ossia la piena applicazione dell'art. 24 comma 3 della Costituzione (*"Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione"*).



IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E I CONTI CHE NON TORNANO: LE INTERPELLANZE PARLAMENTARI ATTIVATE DALLE COLLEGHE DEL FORO DI BOLOGNA

FRANCESCA PALUMBI

Come tutti noi sappiamo, esiste una legge (T.U. Spese di giustizia, n. 115/2002) che prevede per i non abbienti (definiti tali coloro che hanno un reddito imponibile annuo attualmente quantificato in euro 10.628,16) la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (ovvero, di non pagare il difensore nei casi in cui il giudice – nel ramo penale – e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – nel ramo civile – deliberino di ammettere la parte a beneficiarne).

I difensori che sono abilitati a patrocinare in regime di patrocinio a spese dello Stato devono essere iscritti in appositi elenchi e avere determinati requisiti (per es. anzianità di iscrizione all'Albo di almeno tre anni).

Dal mese di luglio del 2003 il patrocinio a spese dello Stato è stato esteso anche al civile, con la peculiarità che i diritti e gli onorari sono ridotti alla metà.

La segnalazione della grave situazione deficitaria (ritardi e lungaggini nei pagamenti dei compensi già liquidati dai giudici) anche ai locali organi di stampa è partita da una iniziativa mia e di Annamaria Ciampa, cara amica e stimata collega; stanche di vederci rispondere dai competenti uffici di pagamento che *"i soldi da Roma non arrivano"*, abbiamo pensato di rivolgerci... direttamente a Roma.

Grazie alla competenza e disponibilità dell'Onorevole bolognese prof. Salvatore Vassallo, sono state proposte due interpellanze: la prima del 6 maggio 2010 e la seconda discussa il 16 settembre 2010

(facilmente consultabili sul web, nel sito della Camera, n. 2-00703 e n. 2-00808).

La risposta alla seconda interpellanza ha finalmente illustrato le cose come stanno: a Bologna, a fronte di un fabbisogno complessivo per le spese di giustizia (tra cui rientrano anche le spese per consulenti, periti, custodi, ecc.) relativo all'anno 2009 di euro 6.800.000,00, sono state accreditate risorse per soli euro 4.400.000,00 (quindi in Corte d'Appello a Bologna mancano euro 2.400.000,00), mentre al solo Tribunale di Bologna mancano euro 500.000,00. In totale il *deficit* relativo all'anno 2009, nel bolognese, è di euro 2.900.000,00.

Il Sottosegretario al Ministero della Giustizia, avv. Maria Elisabetta Casellati, ha informato di avere intrapreso presso il Ministero dell'Economia ogni iniziativa volta a reperire i fondi necessari per coprire le spese del 2009 (cfr. risposta alla seconda interpellanza); ha comunicato altresì di aver previsto uno stanziamento (a livello nazionale) di circa 320 milioni di euro per coprire le spese del 2010.

Per chi avrà la pazienza di leggersi il documento per intero (vi assicuro che richiede uno sforzo notevole, nonostante si parli di dati numerici: la matematica non dovrebbe essere un'opinione, ma per i politici, ahimè, lo è eccome!), segnalo come la situazione sia gravemente carente in tutti i principali Tribunali Italiani.

Naturalmente c'è la crisi, si sa, ma ho l'impressione che chi ha fatto questa legge, sacrosanta e giusta nelle intenzioni, abbia veramente

dimenticato di *"fare i conti con l'oste"*.

Purtroppo di tale omessa previsione (a Bologna si parla di una richiesta di somme per le spese di giustizia raddoppiata negli ultimi anni), quelli che stanno pagando il prezzo più alto sono i colleghi che, per scelta o per forza (vedi patrocinio nel penale o nel diritto minorile), si prestano a lavorare senza prendere alcun anticipo (anzi, spesso anticipando le spese vive come quelle, per esempio, di notifica).

Considero ancora il ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato un dovere oltre che morale, deontologico, laddove si presenti una situazione che ne abbia tutti i requisiti.

Tuttavia, non penso che sia giusto prendere i giro chi di noi, proprio perché mosso da spinte di tipo etico (passatemi la parola, anche se forse anacronistica), si trovi a lavorare *gratis* e ad aspettare da due anni (leggete la risposta alle interpellanze, i soldi per il 2009 non ci sono ancora!) il pagamento dei suoi compensi.

Per questo abbiamo voluto rendere pubblica la situazione e chiedere direttamente al Governo una risposta.

La risposta alla fine è arrivata: i soldi per il 2009 non sono stati ancora erogati: avevano sottovalutato il fabbisogno.

La risposta non è certo confortevole, ma è onesta, e oggi ci accontentiamo di un impegno, di una promessa. Non è granché, ma almeno se ne è parlato (non si può curare un male finché non lo si conosce!).

VISSI D'ARTE...

ANNAMARIA CIAMPA

Immersa nell'afa tropicale, senza nemmeno il conforto di un palmetto, né di un palmario, il pensiero va alle estati di bambina quando i miei genitori mi portavano all'Arena di Verona.

Ancora oggi potrei cantare *"Vissi d'Arte, vissi d'Amore, non feci mai male ad anima viva..."* e per questo articolo vi propongo anche una colonna sonora.

Nabucco, scena IV, Giuseppe Verdi (Fenena: "Deh! che rimembri! ... schiava or qui son io!")

Febbraio 2010. Apro la posta elettronica e sorrido lusingata leggendo l'e-mail dell'avv. Bruno Micolano che si congratula per il mio articolo su Bologna Forense. Mi colpisce moltissimo il suo suggerimento di ricorrere alla Corte Europea, in particolare per violazione dell'art. 8 che proibisce il lavoro forzato. Mi domando se l'Italia si possa considerare un Paese europeo e la risposta è: in questo momento no. L'illustre collega mi fornisce dati e allegati, tra cui una proposta di legge già presentata in Parlamento che illustra l'ipotesi di una compensazione fra crediti dello Stato non pagati e debiti fiscali o previdenziali; insomma una cosa di tale semplicità e buon senso che sembra appartenere a un Paese anglosassone.

La cavalcata delle Valchirie, Richard Wagner

Restare inerte non è da me, di

questo si lamentano parecchie persone. Se fossi materiale inerte non farei l'avvocato. Così cercando di trovare una soluzione, *non ricordo come fu...* ci siamo trovate sui giornali senza preavviso. Nei primi giorni di maggio i titoli risuonavano così: *"La rivolta del gratuito patrocinio. Gli avvocati: lo Stato non paga."*; *"Avvocatesse furiose. Basta con il gratuito patrocinio"*. Com'è che si dice? Una notizia dura un giorno, il giorno dopo ci incarti il pesce.

Tu vuoi fa' l'americano, Renato Carosone

Questa legge senza fondi e senza fondo sembra la sceneggiatura di una commedia all'italiana degli anni '50: il protagonista ha la camicia inamidata, il capello impomatato, le tasche vuote.

La mia cara amica e collega Francesca Palumbi mi propone una cosa incredibile: nelle democrazie parlamentari, in teoria, un cittadino che ha esercitato il suo sacrosanto diritto di voto, potrebbe anche farsi aiutare da un parlamentare di buona volontà per dare voce ai propri diritti violati. C'è un parlamentare, l'on. Salvatore Vassallo, che è disponibile a fare ciò: prepariamo una sintesi chiara del problema e tentiamo la via dell'Interpellanza Urgente. Il contenuto dell'Interpellanza è questo: "A quanto ammonta il debito dello Stato per compensi agli avvocati nei diversi Tribunali

d'Italia?" "Quali misure adotterà il Governo per garantire i compensi agli avvocati?"

La Sottosegretaria alla Giustizia, on. Elisabetta Casellati, una gentile ed elegante avvocatessa, che probabilmente non ha mai avuto il piacere di trascorrere mattine intere su e giù per Cancellerie per sapere se e quando le verranno pagati i suoi compensi di avvocato, ha fornito una risposta di 54 righe, di cui solo 7 rispondono alle domande; le altre sono superflue. Peccato che la risposta di 7 righe non corrisponda a verità.

Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni (Non è certo tra i miei preferiti il signor Carboni, però questa canzoncina rende così bene l'atmosfera...)

Siccome la risposta mendace viene dall'Alto, io e la collega ci premuriamo di verificare i numeri e iniziamo una verifica. Io ero già stata all'Ufficio Ragioneria e mi sentivo come Virgilio che accompagna Dante. Per arrivare all'Ufficio Ragioneria non ci vuole molto, basta un navigatore satellitare e un litro di valium. Il navigatore serve a capire che quell'ufficio sta al terzo piano di Palazzo Baciocchi, giri a destra, poi diritto, curva, semicurva, poi attento al cartello che ti depista, scala a destra, due rampe ripide, porta a vetri... Cancelliere-che-non-ride-mai. Il valium serve a non perdere la calma quando chiedi (legit-

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

time) informazioni al predetto Cancelliere, mentre il suo vicino di scrivania – infastidito dalla nostra presenza – cerca di farci sloggiare il più presto possibile.

Dopo avere ricevuto le informazioni ti servono dieci blister di prozac e un accendino. Il primo, per non metterti a piangere sulle scale, il secondo per bruciare la laurea e lo studio.

Money makes the world go round, Liza Minnelli (la ricordate tutti la mitica Liza, la sua voce, gli occhioni bistrati, bastone e cappello a cilindro, un vortice di perfezione artistica)

Credevamo che mancassero circa 500 mila euro, invece scopriamo che a questi vanno sommati altri 1 milione e 500 mila euro che

non sono arrivati all'Ufficio Ragioneria. Per cui, il totale dei \$oldi mancanti è di 2 milioni e 200 mila euro...

Quarantaquattro gatti, Lo Zecchino d'Oro

Economia. Mi piace l'etimologia delle parole, mi affascina. Dal latino *oeconomia* e dal greco *oikonomia*, composto di *oikos* (dimora) e *nomia* (amministrazione della casa).

All'Ufficio Spese di Giustizia mi hanno spiegato che se avanzano dei soldi stanziati per i pagamenti ad esempio dell'anno 2008, non li possono trattenere per pagare la fattura di un avvocato relativa all'anno 2009. Li devono rimandare a Roma. Con una eccezione: se avanzano meno di 0,5 cente-

simi... allora sì, l'Ufficio Spese di Giustizia può conservare questo capitale nel cassetto.

Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, Gino Paoli

Ogni mattina, a Bologna, c'è un manipolo di avvocati che si sveglia e pensa che se vorrà sopravvivere dovrà correre. Questa mattina, come tutte le mattine, trascinando la mia borsa e le mie illusioni lungo la strada che porta allo studio ho dato una rapida occhiata alle locandine del giornalaio.

Non c'è mai una notizia "nuova" in questo paese, sembra tutto già scritto, già visto e già sentito. Che sia questo che intendono quando parlano di "stabilità"...?



HO FATTO CAUSA ALLO STATO

ANTONIO GAMBETTI

Vittorino Andreoli, psichiatra e scrittore di chiara fama, in una spietata disamina della civiltà dei nostri giorni, ebbe ad affermare: *"la nostra società non prova colpa, prova solo vergogna"*. Nel mondo della giustizia, ahimè, temo che molti non conoscano neppure la vergogna...

Come tutti sappiamo, le parcelle dei difensori, relative al patrocinio a spese dello Stato, da sempre, giungono a effettivo pagamento solo dopo una serie infinita di vicissitudini degne della peggiore *soap opera*; nel 2009, addirittura, vi è stata una completa interruzione dei pagamenti, che ha determinato una situazione di enorme difficoltà economica in capo agli avvocati che diedero la loro disponibilità a essere inseriti nelle liste dei cosiddetti "gratuiti patrocinatori" (mai questa terminologia, in realtà vetusta, fu così esatta). Pensiamo soprattutto a quei colleghi che, con onore, hanno prestato la totalità della loro attività verso soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e che nel 2009 non sono stati pagati, con immaginabili conseguenze.

Pare che tale insopportabile situazione, che ben si inserisce in una attività giurisdizionale da terzo mondo, quale la nostra appartiene – e non ho nessun timore ad affermare ciò – derivi da un erroneo calcolo, da parte del Ministero della Giustizia, dei fondi da stanziare al fine del sostenimento delle spese di giustizia, più specificatamente per il pagamento delle parcelle degli avvocati.

La strenua attività di nostre due valorose colleghe, Annamaria Ciampa e Francesca Palumbi, ha fatto sì che, sulla questione, fossero proposte due interpellanze parlamentari.

Per quanto mi riguarda personalmente, per l'anno 2009, sono stato indotto dagli uffici spese di giustizia all'emissione di fatture per un considerevole importo complessivo, oltre chiaramente al mare di parcelle da liquidare o già liquidate che giacciono languidamente negli armadi delle varie Cancellerie.

Per questo motivo, sostenuto da molti colleghi, mi sono deciso a citare a giudizio il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c., inizialmente solo per gli importi derivanti dalle fatture già emesse; in seguito, vedremo... D'altra parte una eventuale messa in mora della Amministrazione, propedeutica a un'ipotetica azione esecutiva, veniva impedita da una circolare del Presidente del Tribunale di Bologna, dello scorso anno, invero del tutto priva di fondamento, la quale poneva divieto, alle Cancellerie, di emettere copie dei mandati di pagamento con formula esecutiva.

In questo panorama desolante ho ritenuto che l'azione giudiziaria fosse l'unica strada percorribile, diciamo la meno peggio.

In tutta sincerità non so quale possa essere l'esito della causa; d'altra parte io nel civile, nella mia carriera, mi sono mosso pochissimo, né so che cosa potrebbe venire a raccontare l'Avvocatura dello Stato a discolpa del Ministero all'udienza del 27 gennaio 2011.

Di certo, la mancanza di fondi per l'anno 2009 è solamente la punta di un *iceberg* per quello che riguarda le angherie che gli avvocati sono costretti a subire nel tentativo di ottenere un appena accettabile versamento degli onorari da parte dello Stato.

I giudici, prima di emettere il decreto, trattengono le istanze di liquidazione per tempi biblici o, addirittura, passano mesi o anni prima che le istanze arrivino alla loro augusta visione – proprio adesso io ho in mano due mie parcelle, ovviamente ancora inevase, inviata al Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, rispettivamente il 25 settembre 2007 e il 5 ottobre 2007... Tre anni! In tre anni queste due istanze sono passate da un armadio in una stanza a una scrivania nell'ufficio attiguo. E questa situazione ovviamente non riguarda solo me, riguarda tutti.

Succede poi che vengano emessi decreti di pagamento per importi vili: mi è stato raccontato che una collega si è vista liquidare, per un processo

innanzi il Tribunale di Bologna, udite udite, euro 36,36 per un intero processo di primo grado. Questa è veramente un'offesa inaccettabile e non possiamo permettere di venire insultati.

Inoltre, siamo costretti a leggere sui quotidiani dei continui piagnistei di magistrati e personale amministrativo in ordine alla carenza di organico, a cui sarebbe addebitabile, a loro dire, la totalità dell'inefficienza degli uffici e l'inadeguatezza dall'attività giurisdizionale, che – ripeto – attualmente è quella di un paese del terzo mondo. Peraltro sull'effettiva carenza di personale ci sarebbe molto da dire, soprattutto se posta in relazione agli altri paesi europei, ma questa è un'altra storia.

Una volta ottenuto l'agognato decreto di liquidazione non è finita, sarebbe troppo bello. Un lentissimo *iter* burocratico di kafkiana memoria per mesi e mesi, talvolta anni, prima di essere effettivamente pagati.

Badate bene che questo non è il solito lamento dell'avvocato, che guarda solo al suo orticello e che, nell'occasione, ha visto, per l'anno corrente, diminuire i propri profitti. Si tratta invece di una drammatica situazione che determina il concreto rischio per molti colleghi, che sono anche padri e madri di famiglia, di chiudere l'attività; proprio in questi giorni, a seguito della causa contro lo Stato da me intrapresa, sono stato personalmente testimone dell'accorato grido di dolore di una seria, preparata e valente collega, costretta a chiudere lo studio a causa dell'inadempienze del Ministero e dei ritardi causati da giudici e personale amministrativo in ambito "gratuito patrocinio".

Su questo tema si potrebbe dire tanto ancora, ma non ora.

Dopo quasi vent'anni di carriera – non so se onorata o meno – vedo che nulla è cambiato. La mia delusione e forse pari alla mia rassegnazione. Non so se tra i colleghi qualcuno avrà la forza è la capacità di abbattere quello che è diventato un vero e proprio muro di gomma.

LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, LA DIFESA D'UFFICIO, LE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO E IL "CONTENZIOSO" DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE: PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA ESENZIONE/PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

ANTONIO SPINZO

Il presente approfondimento in materia di pagamento di spese di giustizia trae lo spunto da alcune richieste di colleghe/colleghi che hanno prestato la propria attività difensiva in procedimenti penali nei quali sono stati designati difensori di ufficio e che hanno richiesto al Consiglio dell'Ordine di interessarsi presso l'Agenzia delle Entrate in merito alla risoluzione n. 260 del 21 settembre 2007 della stessa Agenzia, avente ad oggetto l'imposta di registro applicabile al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115/2002 (atti di volontaria giurisdizione), per appurare se sia possibile ottenere l'esenzione o quanto meno la prenotazione a debito della relativa imposta, nei casi di compenso per attività difensiva prestata da difensori nominati d'ufficio o di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

L'Agenzia delle Entrate veniva richiesta nell'aprile 2007 dal Ministero di Giustizia di fornire chiarimenti in ordine al regime tributario, ai fini dell'imposta di registro, cui assoggettare i provvedimenti relativi alle procedure di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte, e di opposizione al decreto di

pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, di cui agli articoli 84 e 170 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, approvato con d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.

In particolare, era stato richiesto di conoscere se, a fronte di prassi operative discordanti, il provvedimento conclusivo (ordinanza) dei procedimenti di opposizione ex artt. 84 e 170 sopra citati è soggetto alla registrazione in termine fisso ed al pagamento della relativa imposta.

La Direzione delle Entrate osservava che il procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore ed agli ausiliari del magistrato che, comunque, abbiano prestato la loro opera nell'interesse di un procedimento civile o penale, è sempre quella speciale prevista per gli onorari di Avvocato (art. 29 ss. della legge n. 794 del 13 giugno 1942: Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

Nella circolare del Ministero della Giustizia del 6 maggio 2003 è affermato che:

"a) il giudizio di opposizione alla liquidazione degli onorari rientra tra quelli della volontaria giurisdizione; b) il procedimento da seguire è quello dell'art. 29 ss. della legge n. 794/1942, del tutto autonomo rispetto al giudizio che ha originato la pretesa.

Tale autonomia impedisce, quindi, di assimilarlo alle ipotesi di processi strumentali che il Testo Unico in materia di giustizia contempla come fattispecie esenti dal pagamento del contributo unificato (processo cautelare attivato in corso di causa, processo di regolamento di competenza e di giurisdizione: art., comma 5, del d.p.r. n. 115/2002).

Trattandosi di giudizi del tutto distinti ed autonomi rispetto a quelli di merito che li hanno originati ed appartenendo alla materia della volontaria giurisdizione, sono soggetti al pagamento del contributo unificato, nella misura prevista dall'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002."

Ciò posto, si precisava che gli atti di volontaria giurisdizione sono soggetti a registrazione in termine fisso.

Invero, gli atti di volontaria giurisdizione, la cui nota distintiva, secondo la dottrina prevalente e più autorevole, sarebbe proprio quella di esulare completamente dalla giu-

risdizione contenziosa, se non addirittura dalla giurisdizione stessa, rientrano nell'ambito di previsione dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986 (T.U.R.). Tali atti vanno, pertanto, obbligatoriamente registrati in termine fisso.

Si rilevava, infatti, che la formulazione testuale, di carattere lato ed estensivo, dell'art. 9 ricomprende tutte le categorie di "atti", compresi gli atti giudiziari, previsti specificamente in altre voci della Tariffa (cfr. Risoluzione del Ministero delle Finanze del 7 giugno 1988, prot. n. 220660).

Conclusivamente, l'Agenzia affermava che nei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento, previsti dagli artt. 84 e 170 del citato Testo Unico sulle spese di giustizia, il provvedimento conclusivo è soggetto a registrazione in termine fisso e l'imposta è dovuta con applicazione dell'aliquota del 3%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Tariffa sopra citato.

Tale ultima imposta (aliquota del 3%), tuttavia, non doveva applicarsi nel caso in cui il decreto di pagamento opposto riguardi *"corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo Unico dell'imposta di registro"*.

A tale riguardo si precisava che la qualificazione ai fini tributari dei compensi corrisposti agli ausiliari del giudice (redditi da lavoro autonomo o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) viene ad essere rilevante ai fini di un corretto inquadramento fiscale della fattispecie.

Infatti, l'attività del consulente d'ufficio o dell'ausiliario del magistrato, in generale, può rientrare (così come l'attività del difensore) tra le prestazioni di servizio espletate nell'esercizio abituale di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 633/1972.

Ai compensi liquidati dai professionisti, che emetteranno fattura (ad es. ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte), si renderà applicabile l'i.v.a. con applicazione dell'aliquota ordinaria. Pertanto, il soggetto titolare della "funzione" sarà obbligato ad emettere (qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 5 del d.p.r. n. 633/1972), in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell'i.v.a., nella misura ordinaria.

In tale caso, il noto principio di alternatività i.v.a./registro, contenuto nell'art. 40 del T.U.R., comporta che, per le prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro si applica in misura fissa. Tale principio, di carattere generale, è stato espressamente regolamentato dal legislatore, nella nota II dell'art. 8 della Tariffa, anche per gli atti dell'autorità giudiziaria (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 214 del 10 settembre 1998).

Per coloro che svolgono invece l'attività di consulenza in maniera occasionale, i relativi compensi saranno qualificati come redditi diversi, di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del T.U.I.R., in quanto trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

In tale ultima ipotesi, attesa la mancanza di abitualità nell'esercizio dell'attività, le operazioni restano escluse dal campo di applicazione dell'i.v.a. per carenza del presupposto soggettivo.

Rimangono invece assimilati ai redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti dai membri delle commissioni tributarie, dai Giudici di Pace e dagli esperti del Tribunale di Sorveglianza, espressamente citati dall'art. 50, lett. f), del T.U.I.R.

Tali compensi dovranno essere considerati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, anche se le prestazioni sono rese da soggetti che esercitano un'arte

o una professione di cui all'art. 53, comma 1, del T.U.I.R. (pertanto, all'atto del pagamento dell'indennità giornaliera di funzione, dovrà essere operata la ritenuta a titolo di acconto i.r.pe.f. ex art. 24, comma 1, del d.p.r. n. 600/1973).

In tali casi, il provvedimento conclusivo del procedimento di opposizione al decreto di pagamento è soggetto a registrazione in termine fisso e l'imposta è dovuta con applicazione dell'aliquota del 3%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Tariffa sopra citato.

Alla luce di tali chiarimenti emerge che, essendo gli Avvocati soggetti come i consulenti tecnici al regime fiscale della fatturazione con i.v.a., anche per essi, in base all'art. 40 del T.U.R., l'imposta di registro si applica in misura fissa.

Quindi, secondo la citata Risoluzione, i procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento, previsti dagli artt. 84 e 170 del citato Testo Unico sulle spese di giustizia, il provvedimento conclusivo di tali procedure è soggetto a registrazione in termine fisso.

La collega avv. Amalia Lammanna ha rilevato che per tutti i procedimenti di cui agli artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115/2002 tutte le eventuali imposte, tasse ed ogni e qualsiasi altro emolumento eventualmente preteso e/o dovuto devono essere prenotati a debito in virtù dell'esenzione di legge: sia in ipotesi di difesa d'ufficio, salvo diritto di ripetizione per lo Stato a carico del soggetto nei cui confronti l'attività difensiva è stata prestata, sia in ipotesi di richiesta di patrocinio a spese dello Stato, salvo diritto di ripetizione da parte dello Stato nei confronti del soggetto che ha richiesto l'ammissione al patrocinio e che eventualmente a seguito di decisione definitiva risulti non avere diritto a tale beneficio.

La collega ha osservato che, *"stante il dettato normativo e il diritto del difensore, in ogni e qualsiasi sua veste, ad ottenere il com-*

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

penso per l'attività difensiva prestata in vantaggio del proprio assistito, non è in alcun modo ipotizzabile né plausibile che tutte tali imposte e tasse/imposte non dovute ex lege, che invece detta l'esenzione, bensì in virtù di circolari e risoluzioni, vengano poste ripetutamente a carico dei difensori che tutelano esclusivamente diritti costituzionalmente garantiti in favore dei propri assistiti, in particolare in ipotesi di patrocinio a spese dello Stato".

Tra l'altro, la collega ha evidenziato che, per la ipotesi di difesa d'ufficio, l'incarico è obbligatorio e viene conferito direttamente dall'autorità giudiziaria (anche a mezzo della P.G.), nei casi previsti e con le modalità di legge.

L'avv. Lamanna ha evidenziato, quindi, la necessità di richiesta di chiarimenti all'Agenzia delle Entrate con apposito quesito per verificare la possibilità di richiedere la prenotazione a debito di dette spese e/o far sì che l'effettivo pagamento di tali imposte, spese, tasse ed ogni e qualsiasi altra voce di spesa venga posta a carico di soggetti diversi dal difensore, che ex lege deve essere ritenuto indenne

da ogni e qualsiasi pretesa di pagamento di tali voci di spesa.

Peraltro in una nota del 6 maggio 2003 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, avente ad oggetto "Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - opposizioni ai decreti di pagamento, ex art. 170 del d.p.r. n. 115/2002 - natura giuridica e pagamento del contributo unificato", osservava quanto segue.

"Gli articoli 99 e 170 del d.p.r. n. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) disciplinano, rispettivamente, il procedimento di ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale e l'opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che, comunque, abbiano prestato la propria attività nell'interesse del procedimento.

Come noto, la tipologia del ricorso è, in entrambi i casi, quella speciale prevista per gli onorari di avvocato (art. 29 ss. della legge n.

794/1942) e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (art. 99, comma 2, T.U.).

Ciò premesso, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se tali procedimenti debbano o meno essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di cui agli artt. 9 ss. del Testo Unico sulle spese di giustizia.

Al quesito deve risponderci positivamente.

Invero, la natura del giudizio di opposizione alla liquidazione degli onorari è pacificamente individuata tra quelli della volontaria giurisdizione.

Tale procedimento, che è richiamato quale modello dalla normativa oggetto di esame, è del tutto autonomo rispetto al giudizio che ha originato la pretesa; tale autonomia impedisce, quindi, di poterlo assimilare alle altre ipotesi di strumentalità che il Testo Unico contempla come motivo di esenzione dal pagamento del contributo unificato (cfr., ad esempio, l'art. 10, comma 5, T.U.). Né, in contrario, può dedursi quanto stabilito nella sentenza, emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 25 del



Ristampa anastatica del libro
di Piero Calamandrei

Disponibile presso la
Fondazione Forense Bolognese

Serie Quaderni n. 6

6 dicembre 1999, con la quale è stata individuata la competenza del giudice penale a conoscere del procedimento di ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale pronuncia, infatti, dà espressamente atto dell'autonomia del procedimento ex art. 29 della legge n. 794/1942 rispetto a quello principale, limitandosi ad argomentare l'accessorietà del medesimo ai soli fini del riparto della giurisdizione tra il giudice civile e quello penale.

Ciò, tra l'altro, è confermato anche dal fatto che il giudice penale, nel decidere, deve comunque applicare il rito camerale previsto dall'art. 29 della legge n. 794/1942 e non già quello peculiare del processo penale, disciplinato dall'art. 127 c.p.p.

Il procedimento in questione, in definitiva, come già detto, è del tutto distinto da quello di merito che lo ha occasionato e segue regole di impugnazione e di definizione del tutto autonome rispetto al procedimento originario. Tale autonomia, evidentemente, deve riflettersi anche ai fini della previsione del pagamento del contributo unificato.

Conclusivamente, deve ritenersi che nelle ipotesi di ricorso avverso il rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per i procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento previsti dall'art. 170 del citato Testo Unico sulle spese di giustizia, sia dovuto il pagamento del contributo unificato, previsto dall'art. 13, lett. a) del medesimo Testo Unico, pari ad euro 62.

Si segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere iscritti nel "ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio" (art. 13, n. 18, del d.m. n. 264 del 27 marzo 2000).

Occorre evidenziare che successivamente è stata emanata una nuova Risoluzione, la n. 267/E in data 26 giugno 2008, avente ad oggetto "Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212/2000 - Trattamento fiscale del decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore d'ufficio

- recupero dei crediti professionali nei confronti dell'assistito irreperibile".

Si rappresentava in quell'interpello che, a seguito di un'attività difensiva prestata in qualità di difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale, l'istante aveva presentato richiesta di liquidazione dei compensi alla competente autorità giudiziaria, senza esperire preventivamente la procedura esecutiva di recupero del proprio onorario, a causa della irreperibilità del cliente. Avverso il rigetto della predetta istanza l'interpellante aveva proposto opposizione, accolta dal giudice che gli aveva liquidato gli onorari dovuti.

Ciò posto, l'interpellante chiedeva chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile al decreto di liquidazione dei compensi emanato dal giudice a seguito della sua attività di difensore d'ufficio, ed in particolare chiedeva se, in riferimento alla fattispecie in commento, rilevino le precisazioni contenute nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 260 del 21 settembre 2007.

L'interpellante contribuente riteneva che sarebbe stato *contra ius* porre a carico del difensore d'ufficio il pagamento dell'imposta di registro su un decreto di liquidazione dei compensi. Non doveva, secondo l'interpellante, applicarsi il regime fiscale indicato dalla Agenzia delle Entrate con le precisazioni fornite con la Risoluzione n. 260/2007, dovendo invece trovare applicazione quanto disposto dall'art. 32 disp. att. c.p.p.

La Direzione delle Entrate ha ribadito che con la Risoluzione n. 260/2007 era stato precisato che nei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento, previsti dagli artt. 84 e 170 del Testo Unico sulle spese di giustizia, approvato con d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002, il provvedimento conclusivo è soggetto a registrazione in termine fisso e l'imposta è dovuta con applicazione dell'aliquota del 3%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986 (T.U.R.).

Con la medesima risoluzione è stato altresì precisato che l'imposta di registro in misura proporzionale non si applica nel caso in cui il decreto di pagamento opposto riguardi "corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo Unico dell'imposta di registro".

Atteso ciò, si osservava che il caso rappresentato con l'interpello in esame si caratterizzava, rispetto alla fattispecie esaminata con la Risoluzione n. 260/2007, per la circostanza che il decreto di liquidazione emanato dal giudice riguardava gli onorari spettanti al difensore d'ufficio per il recupero dei crediti professionali nei confronti del proprio assistito resosi irreperibile.

Tanto premesso, ai fini dell'individuazione del regime tributario applicabile alla fattispecie in esame si precisava che l'attività del difensore d'ufficio rientra tra le prestazioni di servizio rilevanti ai fini dell'i.v.a.

In tale caso, l'applicazione del principio di alternatività i.v.a./registro, contenuto nell'art. 40 del T.U.R., comportava che per le prestazioni di servizi soggette ad i.v.a. si doveva applicare l'imposta di registro in misura fissa.

Peraltro, si osservava che l'art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p., con riguardo al recupero crediti dei difensori d'ufficio, dispone che "le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese".

Ciò detto, va rilevato che l'ambito applicativo dell'esenzione di cui all'art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. non si estende anche nei riguardi dell'i.v.a., imposta avente natura comunitaria.

La citata ultima risoluzione veniva resa ai sensi dell'art. 4, comma

1, del d.m.n. 209 del 26 aprile 2001, in risposta all'istanza di interpello presentata, con invito alle Direzioni Regionali di vigilare affinché le istruzioni fornite ed i principi sopraenunciati venissero puntualmente osservati dagli uffici.

Da ultimo sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19161 del 3 settembre 2009, intervenendo in un variegato panorama giurisprudenziale in cui emergevano più profili di contrasto (anche tra sezioni civili e penali della Corte), hanno stabilito che il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione dei compensi dei difensori, nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia di natura civile, anche quando il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.

Consequentemente, il procedimento di opposizione deve essere trattato da parte di magistrati addetti al servizio civile e la trattazione del relativo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte. Tuttavia, il provvedimento che decide la suddetta opposizione adottato dal giudice penale non è nullo, anche se può giustificare l'adozione di provvedimenti amministrativi o di natura disciplinare.

Il contributo unificato ha sostituito le marche da bollo sugli atti processuali ed è dovuto per i procedimenti giudiziari previsti dalla legge (amministrativo, civile, penale) nonchè per tutti gli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di quelli che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.

Atteso ciò, alla luce del quadro normativo ed interpretativo di seguito richiamato dal Ministero, e

considerata la *ratio* che ispira le norme dettate in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'ente ha dato interpretazione autentica ed attestato che la documentazione necessaria per la predisposizione di un atto processuale – qual è la relazione del consulente tecnico di parte – rientra nella categoria degli atti funzionali al procedimento giudiziario e, pertanto, non è da assoggettare ad imposta di bollo ma a contributo unificato che, nell'ipotesi di gratuito patrocinio, va prenotato a debito.

Merita di essere segnalata, per la ricostruzione delle norme che disciplinano la materia e per la risoluzione del quesito, la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 436/E del 12 novembre 2008, avente ad oggetto *"Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia - Non applicabilità dell'imposta di bollo - Istanza di interpello"*.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del d.p.r. n. 642/1972, è stato esposto il seguente quesito.

"L'interpellante riferisce che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del d.p.r. n. 115 del 20 maggio 2002 e che per lo svolgimento dell'attività processuale si avvale di un Legale e di un consulente tecnico di parte. Atteso ciò, con riferimento agli atti da utilizzare per la propria tutela giudiziaria, in considerazione delle modifiche apportate in sede di conversione all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 28 dell'11 marzo 2002, in ordine al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, l'istante chiede se tali atti siano assoggettabili all'imposta di bollo e se per il loro rilascio vanno corrisposti i diritti di segreteria ai competenti uffici."

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante: l'interpellante ritiene che i documenti in esame, necessari alla definizione del procedimento giurisdizionale, debbano essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo e senza il pagamento dei diritti di segreteria."

Parere della Direzione: per un corretto inquadramento della fattispecie rappresentata si procede ad una breve disamina del quadro normativo riguardante la disciplina generale del contributo unificato di cui al "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", approvato con d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.

Il predetto contributo, infatti, ha inciso sulla disciplina dell'imposta di bollo che, in materia di atti giudiziari, ha assunto natura residuale poiché rimane dovuta quando non opera il contributo unificato.

In particolare, l'art. 18 del d.p.r. n. 115/2002 stabilisce che l'imposta di bollo non si applica:

- agli atti e provvedimenti del processo penale;*
- agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato;*
- alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.*

Lo stesso trattamento si applica nei riguardi degli atti processuali, "inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali".

L'art. 18 in esame, al comma 2, precisa, altresì, che "la disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1".

Il successivo art. 131 del d.p.r. n. 115/2002 regola gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stabilendo, al comma 2, che sono spese prenotate a debito:

- a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;*
- b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. n. 642 del 26 ottobre 1972, nel processo contabile e tributario;*
- f) i diritti di copia.*

Si ricorda che chiarimenti in ordine all'applicabilità del contributo unificato ed alla sua relazione con l'imposta di bollo sono stati forniti dalla scrivente con le circolari n. 70 del 14 agosto 2002, n. 21 del 27 febbraio 2002, consultabili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), nella sezione "Documentazione tributaria".

Pertanto, la circolare n. 70/2002 precisa quale significato attribuire ai termini "antecedenti, necessari o funzionali" utilizzati dal legislatore con riferimento agli atti processuali che rientrano nell'ambito applicativo del contributo unificato.

In particolare, per "funzionali" si intendono gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle parti processuali "in dipendenza o al fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale ... anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità".

Per completezza, si fa presente che il Ministero della Giustizia, con la circolare n. 3 del 13 maggio 2002, ha precisato che "nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla ... relazione ... del consulente tecnico di parte ... La disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all'attività delle parti processuali".

Ciò posto, con riferimento al caso in esame, occorre verificare se la documentazione di cui necessita il consulente tecnico di parte per la redazione della sua perizia sia funzionale al procedimento giudiziario che interessa l'istante.

Al riguardo si osserva che l'ambito di operatività del contributo unificato riguarda i procedimenti giudiziari previsti dalla legge (amministrativo, civile, penale) e gli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di quelli che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze

e finalità estranee all'attività processuale.

Atteso ciò, alla luce del quadro normativo ed interpretativo esposto in precedenza, e considerata la ratio che ispira le norme dettate in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si ritiene che la documentazione necessaria per la predisposizione di un atto processuale – qual è la relazione del consulente tecnico di parte – rientri nella categoria degli atti funzionali al procedimento giudiziario e, pertanto, da assoggettare a contributo unificato che, nell'ipotesi di gratuito patrocinio, va prenotato a debito.

Ciò comporta, in base all'art. 18 del d.p.r. n. 115/2002, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.

Da ultimo, per quanto attiene la corresponsione dei cd. "diritti di segreteria" (diritti di copia, di visura, di rogito, di ricerca, di rilascio dei documenti, di cancelleria, ecc.) dovuti in relazione alla prestazione di determinati servizi o allo svolgimento di talune attività, si sottolinea che l'art. 131 del d.p.r. n. 115/2002, nell'ambito dell'istituto del gratuito patrocinio, elenca tassativamente le spese prenotate a debito.

Dall'esame di tale elenco si evince che la prenotazione a debito è prevista solo per "i diritti di copia" e non anche per le altre spese da ricompensare tra i diritti di segreteria.

Ne consegue che per questi ultimi non è possibile ricorrere all'istituto della prenotazione a debito.

Resta inteso che in questa sede non è stata esaminata la problematica in ordine ai cd. "diritti di segreteria" dovuti ad altri enti od uffici pubblici in relazione alla prestazione di determinati servizi o allo svolgimento di talune attività (ad esempio: spese per i diritti di cancelleria relativi a provvedimenti giurisdizionali). La gestione di tali diritti, infatti, esula dalla competenza della scrivente e, pertanto, limitatamente ad essi l'istanza in trattazione deve ritenersi inammissibile."

Vanno inoltre segnalate le norme del d.p.r. n. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giu-

stizia) riguardanti il processo penale: "art. 99 (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza):

Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'art. 97, davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte d'Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di Avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato ed all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento;

- art. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia):

L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al d.l. n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 82 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84;

- art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio):

L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali;

- art. 117 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irripetibile):

L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sot-

toposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84;

- art. 118 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore):

L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84."

Quelle riguardanti i processi civile, amministrativo, contabile e di volontaria giurisdizione:

"- art. 126 (Ammissione anticipata da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati):

Se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto."

Quelle riguardanti il processo tributario:

"- art. 139 (Funzioni della commissione): Le funzioni che gli artt. 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito;

- art. 141 (Onorario e spese del difensore):

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'art. 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo Consiglio dell'Ordine; gli importi sono ridotti della metà."

Ed inoltre:

"- art. 142 (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unio-

ne Europea): Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, l'onorario e le spese spettanti all'Avvocato ed all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli artt. 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84;

- art. 143 (Processi previsti dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, come modificata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001):

Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, come modificata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

gli onorari e le spese spettanti all'Avvocato, al consulente tecnico di parte ed all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli artt. 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84;

- art. 75 (Ambito di applicabilità):

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse;

- art. 84 (Opposizione al decreto di pagamento):

Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170;

- art. 170 (Opposizione al decreto di pagamento):

Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il Pubblico Ministero, possono proporre opposizione, entro

venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al Presidente dell'ufficio giudiziario competente.

Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di Avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il Pubblico Ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione;

- art. 9 (Contributo unificato):

E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura esecutiva, concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10;

- art. 10 (Esenzioni):

Non è soggetto al contributo unificato il processo esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il procedimento di rettificazione di stato civile, il procedimento in materia tavolare, il procedimento esecutivo per consegna e rilascio, il procedimento di cui all'art. 3 della legge n. 89 del 24 marzo 2001.

Il contributo unificato non è dovuto per il procedimento cautelare attivato in corso di causa e per il procedimento di regolamento di competenza e di giurisdizione.

Nel processo amministrativo, il procedimento cautelare si intende attivato in corso di causa anche quando l'istanza è depositata contestualmente al ricorso introduttivo.

Nulla è dovuto per il processo di valore inferiore ad euro 1.100,00.

La fonte normativa dell'esenzione è indicata nelle conclusioni dell'atto introduttivo."

Sia nella ipotesi del ricorso avverso il provvedimento di rigetto della istanza che della opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore ed agli ausiliari del magistrato che, comunque, abbiano prestato la loro opera nell'interesse del procedimento, la tipologia del ricorso è quella speciale prevista per gli onorari di Avvocato (art. 29 ss. della legge n. 794/1942) e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (art. 99, comma 2, T.U. cit.).

È ritenuto pacifico che:

- a) la natura del giudizio di opposizione alla liquidazione degli onorari è individuata tra quelli della volontaria giurisdizione;
- b) il procedimento, che è richiamato quale modello della normativa in oggetto, è del tutto autonomo rispetto al giudizio che ha originato la pretesa; tale autonomia impedisce, quindi, di poterlo assimilare alle altre ipotesi di strumentalità che il T.U. contempla come motivo di esenzione dal pagamento del contributo unificato (cfr. ad esempio l'art. 10, comma 5, T.U.).

Alla luce delle esaminate circolari della Direzione delle Entrate e della giurisprudenza maggioritaria che anche da ultimo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 19161 del 3 novembre 2009) ha ribadito che il giudizio di opposizione ai provvedimenti di rigetto è un giudizio autonomo rispetto al procedimento che lo ha originato e, appartenendo alla materia della volontaria giurisdizione, allo stesso andrà applicata la regola del pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 13 del T.U. n. 115/2002 nella misura di euro 70,00 e sarà altresì richiesto il pagamento dei diritti in sede di iscrizione pari ad euro 8,00.

Ed, infatti, l'art. 99 T.U. prevede la possibilità per l'interessato di ricorrere al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello avverso il provvedimento con cui il magistrato rigetta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Il procedimento instaurato con il ricorso dell'interessato è quello speciale in camera di consiglio previsto per gli onorari di Avvocato (art. 29 della legge n. 794 del 13 giugno 1942) e come tale dovrebbe essere assoggettato al pagamento del contributo unificato per i procedimenti in camera di consiglio, a meno che non si voglia per analogia affermare che tutte le istanze relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato debbano essere redatte in carta semplice così come in carta semplice deve essere redatta l'istanza di ammissione ex art. 79, comma 1, T.U.

La questione è stata risolta dalla circolare n. 1/5830/U/03 del 6 maggio 2003, che ha precisato che sia nelle ipotesi di ricorso avverso l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia per i procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento previsti dall'art. 170 T.U. è dovuto il pagamento del contributo unificato.

Come sappiamo, all'esito del procedimento per cui la persona interessata è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, o al cessare dell'attività prestata dall'Avvocato prima della fine del procedimento, vi può essere la liquidazione del compenso dell'Avvocato in misura difforme da quanto richiesto.

In tale frangente, il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può proporre opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) ed in tale sede agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle "eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse" di cui all'art. 75 del menzionato d.p.r.

Ne consegue che il diritto

alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, c.p.c.). In tal senso, si veda Cass., Sez. Unite Penali, n. 25931 del 26 giugno 2008).

In conclusione, non pare dubbio che la disamina della problematica induca a condividere i rilievi e le osservazioni critiche formulate da alcuni colleghi.

Emerge, infatti, una discrasia tra quelle disposizioni regolanti la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, e soprattutto quelle applicabili alla difesa di ufficio che stabiliscono per certe attività ed atti il principio di esenzione e prenotazione a debito di spese, bolli imposte e tasse, e le altre disposizioni di natura più strettamente tributaria, con la ovvia conseguenza che la previsione di una tassazione del procedimento di opposizione, così come anche di recente ribadita, impone necessariamente che il difensore, sia nell'interesse proprio in caso di reclamo per il compenso e sia nell'interesse del cliente in caso di rigetto del beneficio, continuerà ad essere costretto a chiedere la liquidazione delle spese, competenze ed onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, anche del procedimento camerale, con evidente aggravio di costi a carico dell'erario.

Sulla base di tali conclusioni non ci resta che auspicare un intervento chiarificatore del legislatore.



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Pubblichiamo la comunicazione, con il relativo allegato, ricevuta dalla sig.ra Marzia Motta, cancelliera addetta all'Ufficio Spese di Giustizia, con la quale vengono segnalate ai difensori alcune attenzioni da avere al momento della redazione della istanza di liquidazione del compenso professionale posto a carico dell'Erario (patrocinio a spese dello Stato, difese d'ufficio).

Da: Marzia motta [mailto:marzia.motta@giustizia.it]

Inviato: martedì 5 gennaio 2010 14.53

Oggetto: Tribunale di Bologna

Gentili avvocati,

poiché è imminente l'avvio del nuovo applicativo SIAMM per i servizi delle spese di giustizia, della compilazione del foglio notizie e del recupero crediti e poiché tale applicativo caratterizzato da "particolare rigidità" nella registrazione dei dati, richiede l'inserimento obbligatorio di informazioni che, se errate, non possono essere modificate in momenti successivi, si pregano gli studi in indirizzo di osservare scrupolosamente quanto indicato nell'allegato, al momento del deposito nelle cancellerie civili e penali delle istanze di liquidazione compensi.

Ringrazio per la collaborazione.

AVVISO PER I DIFENSORI

I signori avvocati sono pregati di redigere le istanze di liquidazione su carta intestata alla persona fisica o allo studio associato che emetterà la fattura. Ciò si rende assolutamente necessario per l'imminente utilizzo del nuovo applicativo per la gestione delle spese di giustizia (SIAMM).

L'intestazione dovrà contenere:

nel caso di persona fisica:

- Codice Fiscale
- Partita IVA
- Dati anagrafici,
- Domicilio fiscale,
- recapiti telefonici,
- e-mail
- regime fiscale

nel caso di studio legale associato:

- Codice Fiscale e
- Partita IVA dello studio
- Domicilio fiscale dello studio
- recapiti telefonici
- e-mail
- nome dei membri dello studio

L'esattezza di queste informazioni è assolutamente determinante in quanto **il provvedimento di liquidazione che nascerà, sarà associato al beneficiario identificato nell'istanza di liquidazione, intesa questa come prima informazione dell'intera attività senza alcuna possibilità di successiva correzione.**

Pertanto, NON DOVRÀ essere presentata un'istanza di liquidazione su carta intestata alla persona fisica, se a emettere la fattura sarà lo **STUDIO LEGALE ASSOCIATO**.

Il nuovo applicativo ministeriale che siamo costretti ad utilizzare prevede tre tipologie di anagrafiche: persone fisiche, persone giuridiche e studi associati, e non offre possibilità di collegamento fra persona fisica e giuridica perché un soggetto può essere inserito all'interno di una sola delle categorie previste. Il provvedimento di liquidazione che nascerà sarà, pertanto, associato al beneficiario identificato nell'istanza di liquidazione, intesa questa come **PRIMA INFORMAZIONE DELL'INTERA ATTIVITÀ senza alcuna possibilità di correzione.** Non dovrà pertanto, essere presentata un'istanza di liquidazione **CON L'INDICAZIONE DI UNA PERSONA FISICA**, se a emettere fattura saranno ad es. uno **STUDIO LEGALE ASSOCIATO**, o una **DITTA**.

La rigidità del programma preclude molte correzioni; dall'istanza, pertanto, deve essere immediatamente chiaro il soggetto fiscale perché, una volta registrata, non sarà più modificabile.

Pubblichiamo le comunicazioni ricevute dai Presidenti della Corte d'Appello e del Tribunale per i Minorenni, in merito alle nuove modalità di presentazione per via telematica – mediante il sistema SIAMM – delle istanze per la liquidazione di compensi a carico dello Stato, sia nelle difese d'ufficio che nei patrocini a spese dello Stato. Rimane possibile il deposito delle istanze con il sistema tradizionale, ma le note inviate telematicamente avranno la precedenza nella emissione del modello di pagamento.





CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

BOLOGNA, 24/08/2016

P. 1/1000 2016

Al Sign. Presidente
Consiglio Ordine Avvocati
Sezione di Corte d'Appello di Bologna
50124 BOLOGNA

R. p. a.

Al Sign. Presidente
Tribunale
50124 BOLOGNA

CANCELLERIA D'UFFICIO	
BOLOGNA	
DATA ARRIVO	24 AGO 2016
ORA DI ARRIVO	15.00
CAVITÀ	24 AGO 2016

Al Coordinamento
Settore Penale
50124 BOLOGNA

Al Responsabile
Cancelleria Civile
50124 BOLOGNA

Oggetto: ricorso incidenti formati dal 1 gennaio 2016 e relativi provvedimenti emanati da parte dei richiedenti provvedimenti di liquidazione.

Si trasmette in allegato, la nota del Coordinatore del settore penale di questa Corte, nella quale si evidenziano le modalità di accesso al sistema informatico, si allega inoltre griglia contenente l'indicazione della fase da cui iniziare l'istruttoria oltre a fornirvi dei suggerimenti concernenti la compilazione della "nota" per fornire i dati della parte civile e della storia di ammissione e estinzione e costi della causa, nonché della parte che ha beneficiato della stessa estinzione.

Al momento della presentazione richiesta dell'istruttoria, adempimento che costituisce non parte materiale, si dovranno i dati del sistema di ricerca informatico in formato xml (pdf e formato con la quale l'istruttoria viene inviata via e-mail agli uffici).

Si richiede la collaborazione delle U.O., attraverso le diffidare di quelle allegato, richiedendo all'assistenza delle indicazione fornita. La cancelleria non potrà rifiutare le istanze che non pervengano con le nuove modalità, che potrà comunque in qualsiasi momento intervenire nelle procedure di pagamento, come stato precedentemente fatto fase di ammissione del modello di pagamento e quelle che sono già state inviate via e-mail, per le quali si potrà accedere integralmente la nuova procedura semplificata di istruzione.

Si ringrazia.

Salvo approvazione

Agente del Tribunale A. Bologna
Tel. 051/260000
Fax 051/260000



TRANSACTIONS FOR THE YEAR 2000

Diebstahl eines Geldbetrags von 1000,- €

www.ck12.org

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

At: Wayne (Baltimore)
 Campbell Hall, Central High School
 and University of Maryland at College Park
 (2000-2001)

Fig. 1. *Staphylococcus aureus* (strain 104) exposed to 100% relative humidity and 100°C for 10 min.

Key Messages • The use of a single, standardised questionnaire to assess the prevalence of mental health problems in the community is not recommended. • The use of a single, standardised questionnaire to assess the prevalence of mental health problems in the community is not recommended.

Company Name	DATE
Company Address	
Company Phone	
Company Fax	

Avviso: L'ufficio stampa M&PWA dal 1 gennaio 2019 è annesso al ministero della Giustizia da parte del rinvio dei procedimenti di liquidazione.

Il suo riferimento alla cura del Presidente della Chiesa è rispetto al Redemptio dei 20 aprile 1982, anno 14, 1982), aveva meditato rispetto con la presenza di un'opera che coinvolge l'Università, e il Ministero di Bologna la modalità di accesso al sistema MICRO, a partire dal 1° luglio 1982, secondo la modalità Redemptio dei 20 aprile.

For complete information, see www.pearsoned.com

- Le tracce di registrazione dei programmi devono essere il modello 9700000000, reperibile direttamente sul sito del sistema di pagamento, nella lista di controllo del modello. Il pagamento riguarda la quota personale con altre persone.

Il tuo fax gli permetterà persino trasferire il programma del tuo prossimo viaggio mondiale - gratis.

[illegible]

4) esempio della programmazione centrale dell'azione, assegnando compiti specifici, al livello i) degli individui e produca le stesse differenze in funzione del tipo di lavoro con le quali l'individuo viene assegnato ad una attività.

[illegible]

SPECIALE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

1. Il presente contratto per l'assistenza processuale sarà stipulato, salvo alla sottoscrizione dell'istanza, secondo le condizioni, con modalità, condizioni ed oneri stabiliti in proprietà di parte del beneficiario beneficiario.

La Direzione distrettuale della circoscrizione di parte, ritenuta opportuno, a sua volta, non potendo, per la sua, non potendo, essere data, non potendo, la liquidazione che non determinano la parcella, secondo le norme stabilite. Tuttavia, non potrà essere, con la sua, non potendo, la liquidazione, determinando, nella proprietà di parte, rispetto alle altre, per le quali, si può, essere, integralmente, la stessa, procedendo, integralmente.

Il presente contratto, la liquidazione, della D.D., secondo la diffusione della presente, determinando, per la sua, non potendo, la liquidazione, determinando, la sua.

Il presente per la liquidazione.

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA BOLOGNA

Allegato a nota del 20.01.2017, prot. n. 100/17

ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE CONTESTUALMENTE ALL'ISTANZA CARTELLA:

1. SENTENZA DI CONDANNA DI CONDANNA + 1 COPIA
2. SENTENZA DI CONDANNA + 1 COPIA
3. COPIA VERBALE DI CONDANNA RELATIVO AD ATTIVITA' SVOLTA
4. SENTENZA DI CONDANNA DELLA TRIBUNALE DI CONDANNA RELATIVO AD ATTIVITA' SVOLTA

ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'ISTANZA CARTELLA DI CONDANNA:

SENTENZA DI CONDANNA + 1 COPIA

SENTENZA DI CONDANNA

SENTENZA DI CONDANNA
SENTENZA DI CONDANNA
SENTENZA DI CONDANNA

SENTENZA DI CONDANNA
SENTENZA DI CONDANNA

SENTENZA DI CONDANNA
SENTENZA DI CONDANNA
SENTENZA DI CONDANNA

SENTENZA DI CONDANNA

LA “FASE 2” DEL PCT: LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE DI CANCELLERIA

SANDRO CALLEGARO

Con l'attribuzione del valore legale (decreto del Presidente del Tribunale di Bologna del 1° giugno 2010) all'invio telematico del ricorso per decreto ingiuntivo (Contenzioso e Lavoro) si è ufficialmente passati alla “fase 2” del Processo Civile Telematico.

Il raggiungimento di tale obiettivo si aggiunge alla possibilità di inviare telematicamente, e quindi comodamente dal proprio studio, atti relativi alle esecuzioni immobiliari (ottenuto il valore legale in data 1° aprile 2010) e alle procedure concorsuali (26 aprile 2010).

Il successivo passo storico è quello relativo alle “Comunicazioni Telematiche”, che ci permetterà di ricevere tutti i vari biglietti di Cancelleria direttamente sulla nostra postazione di lavoro. Inutile sottolineare l'importanza di tale novità che ridurrà in maniera drastica i tempi di attesa di tali comunicazioni, non dovendo più transitare dagli Ufficiali e Aiutanti Ufficiali Giudiziari che, sgravati da tale mole di lavoro, avranno forse più tempo a disposizione per seguire le altre notifiche e le altre incombenze loro assegnate.

Per accedere a tale servizio è indispensabile essere iscritti presso il Punto d'Accesso realizzato dal nostro Consiglio dell'Ordine e, tramite esso, scaricare la Consolle dell'Avvocato, l'ideale strumento realizzato sia per inviare telematicamente gli atti, sia per consultare in tempo reale i registri di Cancelleria (comprese le procedure concorsuali e le esecuzioni, non più presenti nel “vecchio” Polisweb) sia per ricevere – appunto – le comunicazioni telematiche di Cancelleria.

Informiamo i colleghi che dal momento dell'avvio delle comunicazioni telematiche (cioè dal 9 dicembre 2010) tutti gli avvocati che non avranno ancora provveduto all'iscrizione presso il Punto d'Accesso saranno costretti a recarsi in Cancelleria per ritirare gli avvisi di competenza. Nessuna comunicazione, infatti, potrà più essere recapitata presso il loro studio.

Le comunicazioni civili telematiche hanno dunque assunto pieno valore legale: pubblichiamo di seguito la comunicazione del Presidente del Tribunale di Bologna del 14 ottobre 2010 che illustra tutti i dettagli organizzativi.

Preme in questa sede rimarcare il radicale cambiamento che tale innovazione comporterà nell'acquisizione dei biglietti di cancelleria da parte di tutti noi, ovvero:

a) tutti i colleghi già iscritti al Punto d'Accesso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna riceveranno tutte le notificazioni e le comunicazioni di cui all'art. 170 I comma c.p.c., le notificazioni di cui all'art. 192 I comma c.p.c., ogni altra comunicazione al consulente tecnico d'ufficio, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal r.d.n. 267 del 16 febbraio 1942, e tutti gli avvisi di Cancelleria che di prassi il Tribunale di Bologna trasmette, o direttamente sulla “Consolle dell'Avvocato” installata nella propria postazione di lavoro (e quindi comodamente dal proprio studio), oppure consultando il Punto d'Accesso del Consiglio dell'Ordine, raggiungibile dal sito *internet* del Consiglio dell'Ordine, nel quale è stato inserito il relativo collegamento;

b) si rammenta che per entrambe le modalità di consultazione sopra descritte è indispensabile l'utilizzo di un dispositivo “Smart Card” (formato tessera tradizionale o chiavetta USB);

c) dal momento del conferimento del valore legale presso il Tribunale di Bologna, ovvero dal dicembre 2010, le nuove modalità di comunicazione e/o notifica telematiche varranno anche per gli Uffici Giudiziari che hanno già ottenuto, in precedenza, tale conferimento, e quindi – al momento – i Tribunali di Milano, Monza, Modena e Rimini, nonché la Corte d'Appello di Milano;

d) pertanto, **anche da tali Uffici non giungerà in studio più alcuna comunicazione cartacea di Cancelleria;**

e) trattandosi di una situazione in continua evoluzione, si consiglia di consultare con regolarità il sito ufficiale del Processo Civile Telematico, onde avere immediata contezza di eventuali nuovi Uffici Giudiziari “telematici” (www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/index/jsp?sid=1&id=10&pid=10);

g) **tutti i colleghi che invece non avranno ancora provveduto a iscriversi presso il Punto d'Accesso dovranno ritirare le suddette comunicazioni e/o notifiche presso “l'Ufficio Notifiche” o**

“Cancelleria Telematica” allestito presso il Tribunale di Bologna, in via Garibaldi 6, al piano terreno, stanza 134 (ex Riesame);

h) è da sottolineare che, **in questo caso, la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il Cancelliere registra il relativo evento nel sistema informatico dell’Ufficio Giudiziario, e non quando l’avvocato si reca a ritirarla.**

L’ulteriore passaggio (previsto per i primi mesi del 2011) permetterà l’invio e lo scambio telematico, sempre tramite il medesimo strumento della Consolle dell’Avvocato, di tutta una serie di atti di parte, quali ad esempio le memorie ex art. 183 c.p.c., le comparse di risposta ex art. 167 c.p.c., le comparse di intervento ex art. 105 c.p.c., le comparse conclusionali e le memorie di replica ex artt. 190 e 281 *quinquies* c.p.c., le memorie conclusionali ex art. 12 d.lgs. n. 5/2003, le memorie autorizzate dal giudice nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 127 c.p.c., eccetera.

Come già comunicato in occasione dell’avvio della “fase 1” del Processo Civile Telematico, sulla scorta dell’esperienza ormai avviata e consolidata a Milano, si rende necessaria un’approfondita conoscenza di detto programma e del suo utilizzo, anche per evitare problemi all’intero sistema e ritardi o impedimenti sul lavoro, a maggior ragione in questa fase che vedrà a breve l’introduzione di una novità tanto significativa.

A tal fine il Consiglio dell’Ordine, già con delibera del 2 novembre 2009, ha istituito l’“Ufficio per il Processo Civile Telematico” e sono stati “reclutati” degli esperti che avranno il compito di guidarci in questa nuova e virtuosa avventura.

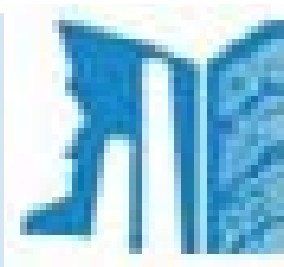
Operativamente e concretamente il percorso sarà il seguente:

1. gli avvocati dovranno recarsi all’Ufficio per il Processo Civile Telematico (dott. Elvis Agassi), presso la Fondazione Forense Bolognese in via del Cane 10/A e prenotarsi per il corso che si terrà nell’aula informatica della Fondazione, in via Marsili 8, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17. Il numero massimo di partecipanti per ogni giornata è di 20;

2. nell’ambito del corso, l’avvocato verrà guidato all’iscrizione al Punto d’Accesso e, dal giorno successivo, gli sarà possibile procedere all’installazione nel proprio computer della “Consolle dell’Avvocato”, eventualmente contattando il dott. Agassi per l’assistenza necessaria. Per la partecipazione al corso verranno riconosciuti 2 crediti formativi e per esso, e per i costi dei servizi connessi, si richiede un contributo di 30 euro.

È inutile ricordare che è assolutamente indispensabile essere muniti di “Smart Card” con firma digitale. Chi avesse dubbi potrà rivolgersi al dott. Elvis Agassi al seguente indirizzo e-mail: infopct@ordineavvocati-bologna.net.

Ulteriori informazioni, nonché il modulo di richiesta di partecipazione al corso, sono disponibili nell’area “Processo Civile Telematico” del sito *internet* del Consiglio dell’Ordine (in alto a destra).



Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

SEGRETERIA:

Via Marsili, 8 – 40124 Bologna
Tel. 051-3399239 – Fax. 051-3391800
E-mail: fondazioneforensebo@libero.it
Sito: www.fondazioneforensebolognese.it

ORARIO DI APERTURA DELL’UFFICIO AL PUBBLICO:

**DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30**



Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 14.05.2019

n. 3042/2019

Al Sig. Presidente il Consiglio del Tribunale degli
Avvocati di Bologna

SPETTREVOLE P.S. premesso che con lettera ingiuntiva della medesima data di cui all'art. 145 del R.D. 1578/1912,

Per opportuna conoscenza trasmetto la circolare interna, relativa a quanto in oggetto, di
venuta a conoscenza dell'Avvocatura studiando e amministrando, al fine di provvedere la più ampia delle
informazioni e tutti gli atti e atti documentari di competenza.

Distinti saluti

Il Presidente del Tribunale
Avvocati di Bologna
Carabinieri



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Si istituisce il personale giudiziario e amministrativo che nell'ambito del più ampio progetto di informatizzazione del Processo Telematico presso il Tribunale di Bologna, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, il capo ufficio al Ministero della Giustizia, il coordinamento del settore legale della società di servizi telematici ai sensi dell'art.61 L.30/3/2001 e successive modifiche.

L'ente amministrativo con le sue potestà d'attribuzione nella gestione ordinaria del sistema di informatizzazione degli atti di cancelleria del settore civile.

Tale interazione porterà alla gestione delle modalità di lavoro e dei flussi di lavoro dei servizi di cancelleria.

In particolare, la comunicazione telematica diventerà il modo previsto per la notificazioni e la comunicazione di cui all'art. 170 epi il numero, le notificazioni di cui all'art. 170 epi il numero e ogni altra comunicazione di l'ordinanza, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal R.D. 16436/1943 n. 1671, e degli atti che il primo Tribunale riceve.

In tal senso il personale di lavoro ad effettuare la rete ufficio telematica e sarà essere dei professionisti non ancora formati al punto di accesso del Processo Telematico ricevere i propri servizi direttamente in Tribunale, in quanto notificati presso l'Ufficio.

COMPETENZE

Addebi della gestione di servizi previsti dal processo nel rispetto informatico di cancelleria l'addetto all'ufficio alla notificazione degli informazioni del provvedimento del giudice, e responsabile tecnico, tecnico e informatico il provvedimento informativo originale stesso della stessa giudice attraverso la propria modalità di lavoro, e la gestione per via telematica.

La attività telematica al lavoro professionale nel momento in cui la cancelleria ha ricevuto l'attribuzione del Processo Telematico del provvedimento, in caso di intervento dell'ufficio tecnico, opportunamente regolato, in via coordinata al provvedere alla attività secondo le modalità stabilite.

La attività presso il Tribunale agli atti non formati al punto di accesso del Processo Telematico al lavoro professionale con la registrazione dell'atto nel sistema informatico in direzione alla cancelleria.

Al fine del ritiro delle notificazioni presso il Tribunale il di prima notificazione con speciale dedicato nella richiesta dell'ingresso del valore. Il ritiro dovrà essere effettuato dal professionista.

per la trasmissione, e da un suo delegato, le deleghe saranno conservate dall'Ufficio in specie per raccogliere le osservazioni e le critiche presentate come richiesto presso la cancelleria di sezione.

Il ufficio notifiche

È il ufficio notifiche sarà affidato presso la stessa UO (ex Ministero). Venisse predisporre il protocollo di lavoro, prevedendo nel la gestione di più utenti nel momento di mandare affari.

Contra alla collaborazione attiva del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, saranno installati sistemi di gestione delle mail e nell'istituzione sarà affidata una particolare di lavoro dell'istituzione per mantenere il passaggio di informazioni dei professionisti con ancora affidati.

Inizialmente ed in via sperimentale, l'ufficio notifiche avrà una apertura di 4 ore dalla 9.00 alle 13.00.

Individuati le comunicazioni da consegnare all'utente, il personale della struttura le stampare e ne registrerà le consegne nel sistema informativo. Per le comunicazioni giudiziarie locali, non si prevede alcuna consegna agli utenti telematici.

Analisi di sviluppo del servizio di notificazioni telematiche

Il servizio sarà inizialmente pienamente attivo per gli avvocati secondo quanto già illustrato, per i consulenti tecnici e il delegato del giudice il servizio si limiterà alla notificazioni telematiche, ai professionisti iscritti al punto di accesso del Processo Telematico dei relativi Ordini Professionali.

Il servizio sarà a pieno regime entro l'anno in corso.

Bologna, 12 ottobre 2009

Il Delegato Amministrativo


Il Presidente


ISCRIZIONE AL PUNTO D'ACCESSO E CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE

SANDRO CALLEGARO

Come è ormai noto, per accedere e operare su banche dati protette e siti *web*, in modalità sicura, occorre munirsi di dispositivi dotati, oltre che del certificato di firma digitale, anche del certificato di autenticazione. Quest'ultimo consente non solo al *browser* dell'utente di accertare l'identità del *server* a cui si tenta l'accesso, ma soprattutto al *server* di accertare l'identità della persona che sta accedendo, autorizzandolo alla consultazione e/o alla operatività su determinate aree di informazioni riservate piuttosto che su altre.

L'utente collegato, autenticato e autorizzato, è così dotato di una "identità digitale" che gli consentirà di accedere a sistemi protetti e sicuri come ad esempio il Processo Civile Telematico (PCT).

Per accedere a quest'ultimo è necessario iscriversi a uno dei Punti d'Accesso (P.d.A.) ufficiali, il cui elenco è disponibile alla pagina *internet* del Ministero di Giustizia www.processotelematico.giustizia.it.

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna ha costituito il proprio P.d.A., a cui si accede attraverso il proprio sito *internet* (nella *home page*, in alto a destra).

Il Consiglio, inoltre, dopo avere affiancato per cinque anni gli avvocati del proprio Ordine nel corretto avvio e utilizzo del sistema *Polisweb*, a mezzo *Smart Card*, e del Processo Civile Telematico, ritiene necessario e opportuno che ciascun avvocato provveda autonomamente a reperire sul mercato il Certificatore (Postecom, Camera di Commercio, Lextel, ecc.) più consono alle proprie esigenze, anche alla luce delle nuove opportunità e servizi che il mercato oggi offre. Peraltro, gli uffici di Segreteria del Consiglio non sono più in grado, visto l'elevato numero di utilizzatori, di fare fronte al lavoro derivante dalla emissione dei nuovi dispositivi di autenticazione e di firma digitale, dovendo dedicare invece pari impegno, tra l'altro, alle necessità ed esigenze emerse con l'avvio del Processo Civile Telematico.

Per favorire una più agile emissione dei dispositivi di autenticazione e firma digitale, pubblichiamo un prospetto sintetico di alcuni Certificatori e dei relativi vantaggi e svantaggi a noi noti.

Seguendo le istruzioni, potrete raggiungere l'obiettivo rimanendo comunque, per ogni eventualità, a vostra disposizione gli uffici di Segreteria del Consiglio dell'Ordine, nelle persone dei nostri dipendenti dott. Elvis Agassi e dott. Loretta Madera.



Brevi informazioni circa le modalità di acquisto di una nuova smart card presso i principali Enti Certificatori.

Primo contatto	Ente	Indirizzo	Vantaggi	Svantaggi
Personalmente	Camera di Commercio	Piazza della Costituzione, 8 Telefono per prendere appuntamento: 051-6093311	Appuntamento in settimana. Compatibile con il lettore già in dotazione. Costo (25 euro).	Software diverso per la firma digitale, scaricabile gratuitamente da internet.
On line Successivamente di persona	Poste	www.poste.it	Stesso software già in dotazione. Tempi ridotti se si è iscritti al PT business.	Necessaria la registrazione on line per ottenere nome utente e password. Acquisto on line della carta (costo 48 euro). Stampa del contratto e della ricevuta di pagamento. Scelta dell'ufficio postale presso cui ritirare la smart card. Consegna della documentazione presso tale ufficio. Sarete poi contattati per il ritiro della smart card.
On line	Lextel	www.lextel.it valerio.sforzini@visura.it	Si possono consultare anche i fascicoli in Cassazione.	Software diverso. Occorre una installazione ex novo seguendo le indicazioni che verranno fornite dall'Ente. Necessaria la registrazione on line per ottenere nome utente e password.

PROCESSO CIVILE TELEMATICO



Tribunale di Bologna Presidenza

Rev. n. 163

Servizi di front office (back e telematici) di Carzetti Ingegnerici, Eserciziatori Immobiliari e Polimericore.

- Ritenuto che dal 30/7/2015 sono terminate le complesse operazioni di fusione degli uffici generali nella nuova sede di Palazzo "Luigino Pizzardi" e che dal momento di terminazione corrispondenza le attività del tavolo tecnico per le operazioni di fusione del settore civile;
- Considerata la grave carenza di risorse umane del personale di cancelleria e considerato i ritardi di spesa delle pubbliche amministrazioni di cui uffici è a regimato dalla l. n. 112 del 30/7/2015;
- Considerati altresì i ritardi archivistici e strutturali della nuova sede di Palazzo "Luigino Pizzardi" e la necessità di recuperare e razionalizzare i servizi ai pubblici;
- Valutate le migliori soluzioni per una gestione unitaria dei servizi di cancelleria attraverso il potenziamento degli strumenti informatici e telematici al fine di ridurre il numero degli accessi fisici quotidiani alla cancelleria, anche tenendo conto delle indicazioni in materia di fronte generali fissate in circolari e note ministeriali dell'Amministrazione Centrale e del C.A.M.
- Ritenuto che presso questo Tribunale, anche grazie ad una costruttiva collaborazione con l'Amministrazione bolognese sono attivi numerosi servizi di PCT:
 - servizio notifiche telematiche a valore legale dal 1° aprile 2016,
 - servizio telematico a valore legale dal 26 aprile 2016,
 - decreti ingiuntivi telematici dal 1° giugno 2016,
 - di procedura civile la giustizia telematica giudice (2016)

Fonte: sito personale e istituzionale

in risposta

che a far data del presente 10 settembre scorso l'Alleanza delle garantiste

la l'organizzazione responsabile del ricorso per ingiunzione telematica e telematica
entro le 10.00 del mattino (orario ufficio), il servizio di pubblica utilità
con apertura della sportella, per i depositi in modalità tradizionale, dalle ore
10.00 alle ore 13.00 della mattina (orario ufficio).

la l'organizzazione responsabile di tutti gli atti telematici delle cancellerie immobiliari
e dell'assistenza delle 4.00 alle 5.00 (orario ufficio), il servizio di pubblica
utilità con apertura della sportella per i depositi in modalità tradizionale
dalle ore 5.00 alle 10.00 (orario ufficio).

la cancelleria di Firenze, Roma e sede per la diffusione di materiale assicurativo
alle 10.00, alle 11.00.

la cancelleria stessa al Consiglio dell'Ordine degli avvocati anche per la diffusione
del 10.00 del 10 settembre scorso.

Firenze, 10.09.2019

Il Presidente
Il Presidente
Il Presidente

Presidente il Foro Civile

1° Presidente il Foro Civile

2° Presidente il Foro Civile

3° Presidente il Foro Civile

Il Presidente
Il Presidente
Il Presidente



Fondazione Forense Bolognese

(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)

SCI E FORMAZIONE PROFESSIONALE AD ANDALO (TN): UN APPUNTAMENTO DELLA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE ORMAI NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE

ALBERTO ROSSI

Nel fine settimana dal 19 al 21 marzo 2010 si è svolto ad Andalo (TN) il secondo evento formativo/distensivo per avvocati, famiglie e amici, organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese. Quest'anno il tema era *"La responsabilità dei maestri di sci e delle guide alpine"*.

Chi scrive ha avuto la fortuna di partecipare anche al primo di questi appuntamenti formativi, organizzato nel 2009, sempre in quel di Andalo. Avendo apprezzato l'informalità e la spontaneità che allora avevano contraddistinto quel fine settimana, non ho potuto fare a meno (appassionato di sci quale sono) di dare per tempo la mia adesione anche per quest'anno, coinvolgendo, stavolta, anche la moglie e altri colleghi e amici.

Spesso, le cose ripetute non hanno il carattere di novità e curiosità della prima volta. Eppure, con la sola eccezione del

clima (che quest'anno non ci ha regalato le meravigliose giornate di sole del 2009) ho ritrovato sia negli organizzatori che nei relatori della tre giorni la stessa passione e attenzione: ciò che ha contribuito non poco alla riuscita dell'avvenimento e – perché no? – anche al *relax* psico-fisico dei partecipanti.

Chi prima chi dopo, ci siamo ritrovati, tra colleghi e familiari, nell'unica cornice dell'hotel Alpen di Andalo ed è stato singolare individuare note fisionomie di avvocati tra i vapori del centro benessere dell'albergo. Assieme ad Andrea Trambajolo, il venerdì abbiamo sciato per il comprensorio della Paganella, anche per scegliere il miglior percorso dove tracciare la gara di *slalom* dell'indomani.

Il sabato, avvocati, familiari e amici si sono dati appuntamento ai Prati di Gaggia per contendersi il secondo trofeo delle toghe

bolognesi. La gara, cui hanno partecipato avvocati, familiari e amici, è stata organizzata per categorie: bambini, donne e uomini. Tra i fanciulli, alcuni dei quali anche di tenerissima età, si sono distinti, secondo un rigido ordine di classifica, Simone Trambajolo, Giacomo Mazza e Letizia Seren, ma tutti hanno dimostrato grandi doti. Notevole la grinta delle colleghe, tra le quali spicca Silvia Savigni, che ha preceduto sul podio le concorrenti "familiari" Beatrice Dalla Verità (che ha mostrato un notevole stile) e Beatrice Conti. A parte l'*outsider* Andrea Trambajolo, fra gli uomini si sono piazzati ai primi tre posti Luca Trambajolo (familiare), Vittorio Mazza e Luca Vittori Antisari. Si sono aggiudicati il Trofeo delle Toghe Bolognesi 2010: Silvia Savigni per la categoria femminile e Vittorio Mazza per la categoria maschile.

Terminata la competizione, si

è sciato tutti assieme per il comprensorio.

Nel tardo pomeriggio si è tenuto il convegno formativo. Il collega Massimo Viola del Foro di Trento, già attivamente partecipe lo scorso anno, non ha smentito la propria fama di relatore che, con indubbia capacità, sa coinvolgere l'uditorio (pur stanco dopo una giornata di sci) coniugando competenza tecnico-teorica a esempi pratici, il tutto con un pizzico di "giuridica ironia". Il vivace dibattito che ne è scaturito è stata la comprova del buon esito della relazione.

La successiva premiazione ha visto salire sul palco i vincitori e tutti i partecipanti alla manifestazione agonistica del mattino. In questo contesto, non poteva mancare un giusto omaggio alla memoria del compianto collega Piergerardo Trambajolo, che chi

scrive ricorda entusiasticamente presente alla manifestazione dello scorso anno.

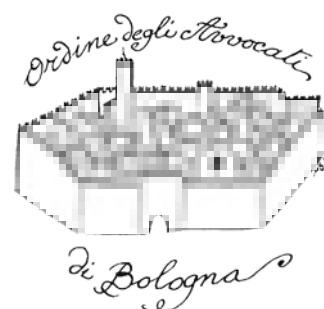
Un ricco aperitivo, la cena tipica trentina e una degustazione di grappe locali hanno chiuso la giornata.

Purtroppo, il peggioramento delle condizioni atmosferiche non ci ha permesso la domenica di sciare ancora e, quindi, di godere in compagnia delle bellezze del luogo.

Con un po' di nostalgia si è allora ridiscesi a valle: i pochi giorni trascorsi ci hanno tuttavia rafforzato nella consapevolezza che, effettivamente, basta poco per uscire dal grigiore e dallo *stress* che troppo spesso improntano la quotidianità della nostra professione. Per questo auspico, nel titolo, che questo appuntamento annuale (magari allungato di un giorno o

due) diventi una "tradizione" del Foro bolognese.

Della più che buona riuscita dell'evento (che conferma la bontà dell'idea) va dato senza dubbio riconoscimento e atto alla Fondazione Forense e, per essa, all'inestancabile Stefano Dalla Verità (coadiuvato nell'occasione da Andrea Trambajolo), che ha palesato, ancora una volta, indiscusse doti di promotore e organizzatore.



A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

IL PROTOCOLLO DELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA PER I PROCEDIMENTI SOMMARI DI COGNIZIONE

Dopo la sottoscrizione del "Protocollo generale per le udienze civili", già diffuso con circolare e-mail inviata agli iscritti alla mailing-list del Consiglio dell'Ordine e pubblicato sullo scorso numero di Bologna Forense, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna ha elaborato e approvato, l'8 giugno 2010, il "Protocollo per il procedimento sommario di cognizione", come introdotto dall'art. 702 bis c.p.c.

Pubblichiamo il testo del nuovo Protocollo, invitando tutti i colleghi a darne puntuale attuazione, nel solco della condivisione di quelle prassi virtuose che l'Osservatorio intende il più possibile coltivare.

Il nuovo Protocollo è stato presentato e illustrato dal gruppo di lavoro dell'Osservatorio che è stato incaricato di predisporlo, in un incontro pubblico che, come già è avvenuto per il Protocollo generale per le udienze civili, si è tenuto in una cornice affollata di pubblico, che ringraziamo, presso il Teatro Duse, il 5 novembre 2010.

Nel prossimo numero di Bologna Forense saranno pubblicate le relazioni svolte nell'occasione dagli avvocati Giovanni Delucca e Alessandro Rizzoli.

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

Presidenza del Tribunale di Bologna
Dirigenza amministrativa del Tribunale di Bologna
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna - A.N.F.
Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori - A.I.A.F.
Associazione dei Giuslavoristi dell'Emilia-Romagna - A.G.E.R.
Camera Civile "Alberto Tabanelli" di Bologna
Camera Minorile dell'Emilia-Romagna
Associazione Matrimonialisti Italiani - A.M.I.

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2010, ore 15.30 – 18.30

Convento di S. Domenico, Sala Bolognini, piazza S. Domenico 13, Bologna

PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI EX ART. 702 BIS C.P.C.

Il procedimento sommario di cognizione:
ambito di applicazione e note di prassi

- **ore 15,15: registrazione partecipanti**
- **introduce e modera:** avv. Gino Martinuzzi, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
- **relatori**
dott. Pasquale Liccardo, Presidente della II sezione civile del Tribunale di Bologna
avv. Alessandro Rizzoli, Camera Civile "Alberto Tabanelli" di Bologna
- **interventi programmati:**
avv. Giovanni Delucca, Vice-Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna
dott. Chiara Graziosi, Giudice della III sezione civile del Tribunale di Bologna
dott. Emanuela Biotti, Direttore Amministrativo del Tribunale di Bologna
- **dibattito**

**la partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione inviando e-mail a
formazione@ordineavvocatibologna.net**

*la partecipazione all'incontro attribuisce
tre crediti formativi nel rispetto delle modalità previste
dalla "circolare attuativa e interpretativa
del regolamento sulla formazione continua del C.N.F." emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*

Appartengono dunque alla trattazione sommaria le cause documentarie, quelle che hanno avuto una precedente istruttoria basata a seguito di istruzione preventiva e meriti preesistenti, quelle bisognose di un unico mezzo di prova o di più mezzi di prova indipendenti).

In particolare le cause che richiedono l'acquisizione di prove costituite per l'istruttoria sia breve ed agevole come nelle ipotesi di prove testimoniali limitate a pochi capitoli o pochi testi, ovvero di CPU di contenuto limitato ed estrapole in tempi brevi, ovvero di acquisizione di documenti e prove ex artt. 118, 210 e 212 c.p.c.).

B.2 questioni sostanzialmente inedite

In generale non sembrano compatibili le cause suscettibili di definizione con sentenze parziali, quelle bisognose di mezzi di prova acquisibili, quelle ove vi sia la presunta di querela di falso. Da rimettersi alla valutazione del caso concreto la compatibilità con l'istanza di verifica.

Analogamente sembrano allo stato incompatibili con il rito sommario le cause soggette a diversa forma di rito ordinario (mercato), e quelle connesse da una spertanza caratterizzata da fasi cautelari proposte congiuntamente alla domanda di merito, quali quelle ex art. 819 (apposizione all'incassazione), 827 (apposizione agli atti esecutivi) e 819 (apposizione di liti) c.p.c., 1137 (impugnazione dell'ordine condominiale) e 1178 (impugnazione dell'ordine societario) c.c., L. 689/1981 (sulla depenalizzazione), ex L. 1035/1972 (in materia di alloggi ERP).

Un particolare approfondimento dovrà essere riservato dalla pratica alle questioni concernenti il rito del lavoro e l'apposizione a decreto ingiuntivo.

C. PROPOSIZIONE DEL RICORSO

C.1

È necessario che la redazione delle note di iscrizione a ruolo sia effettuata con dignità.

C.2

In caso di atto introduttivo occorre indicare tutti gli elementi richiesti ex artt. 119 e 162 c.p.c. che include l'avvertimento ex art. 163, comma 7, c.p.c.).

C.3

In ragione della concentrazione del rito, si concorda sulla necessità di formulare la istanza istruttoria negli atti introduttivi, che dovranno perciò contenere una chiara, completa e definitiva indicazione delle procedure istanze. In particolare, per maggiore univocità, si dovrà evitare il riferimento ai punti della narrazione degli atti difensivi con mera presenza della formula "vero che".

C.4

All'atto del deposito dell'atto introduttivo il ricorrente allegnerà lo schema di decreto di fissazione udienza allegato e tanto super del ricorso pari a quello necessario per la notifica con in calce il testo del decreto. All'atto del deposito il

ricorrente riceverà altresì comunicazione in ordine all'annotazione delle marche da consegnare al momento del ritiro della copia.

C.5

A deposito avvenuto, la Cancelleria predisporrà subito le copie in fine della notifica, che verranno rilasciate ordinariamente dopo quattro giorni dalla data del decreto senza consegna delle marche quantificate all'atto del deposito dell'atto introduttivo.

C.6

In particolare considerazione della natura del giudizio, tutte le parti depositeranno scambievolmente negli atti cause e uffici dei documenti prodotti.

C.7

È necessario che i fascicoli siano annotati, per i difensori delle parti che dovranno costituirsi, entro quattro giorni dalla loro richiesta.

C.8

La Cancelleria utilizzerà per i fascicoli d'ufficio una cartella di un colore diverso.

9. UDIENZA

9.1

Il Giudice fisserà l'udienza utilizzando lo schema di decreto allegato, avendo cura che la data dell'udienza si trovi indicativamente entro un trimestre.

9.2

Si concorda sul principio fondamentale della massima valorizzazione dell'udienza come momento centrale ed effettivo di trattazione delle cause, nonché sulla necessità di partecipare all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che sia assicurata la immediata trattazione delle questioni rilevanti per il giudizio e che siano privilegiati il principio della verità del processo e la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

9.3

In coerenza con il punto che precede, è opportuno che le udienze di prima trattazione vengano fissate in modo specifico, evitando perciò gli usi di prima comparizione.

9.4

All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il Giudice conformerà l'applicabilità del rito e, ove possibile, riporterà la concentrazione del rito stesso rinviando a breve per gli incidenti istruttori.

9.5

In attesa che i verbali d'udienza vengano scaricati e inviati nei fascicoli per consentire alle parti di prendere visione dello stesso.

9.6

Al rito sommario si applicheranno gli artt. 181/209 c.p.c.

E. DECISIONE

E.1

In casi particolari, a fronte di richiesta delle parti e quando il Giudice lo ritenga opportuno, si potrà consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad un'udienza successiva rispetto al tempo di deposito che sarà stato convenuto.

E.2

Il modello di decisione che potrà essere universalmente utilizzato sarà quello già in uso della sentenza a verbale, che nel procedimento in esame è dato dall'ordinanza.

E.3

Gli onorari sono determinati sulla base della tariffa ordinaria.

F. ACCORDAMENTO

F.1

L'Osservatorio si impegna a rendere i provvedimenti che verranno emessi e a rendere noti quelli che attineranno e riguarderanno temi di interesse generale.

F.2

Il protocollo verrà periodicamente aggiornato e rivisto sulla base dell'esperienza maturata.

G. RICHIAMO

Per quanto non previsto nel presente protocollo, operano le indicazioni di cui al protocollo generale, ove compatibili.

Costituisce parte integrante del presente protocollo la scheda di decreto di fissazione udienza.

Bologna, 8 giugno 2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dr. Francesco Mancini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI TRIBUNALI E DEI TRIBUNALI DI BOLOGNA

Dr. Carlo Marchetti

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Dr. Giuseppe

UDIENZE DI MANCATA COMPARIZIONE E RITIRO DEL FASCICOLO DI PARTE: UNA INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO PER LE UDIENZE DELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

Nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio sulla giustizia civile è stata deliberata la integrazione dell'art. 15 lett. B del "Protocollo generale per le udienze civili" (pubblicato nello scorso numero di Bologna Forense), con l'aggiunta del seguente comma: **"Al momento della presa in visione, in udienza o in Cancelleria, del rinvio disposto ai sensi dell'art. 181 o 309 c.p.c., il difensore potrà ritirare il proprio fascicolo di parte, sottoscrivendo il verbale sia per presa visione del rinvio sia per ritiro del fascicolo"**.

In esecuzione di quanto sopra pubblichiamo il nuovo testo *standard* di verbale delle ordinanze ex artt. 181 o

309 c.p.c., il cui testo è stato concordato dall'Osservatorio e che è stato diffuso ai magistrati per la sua adozione.

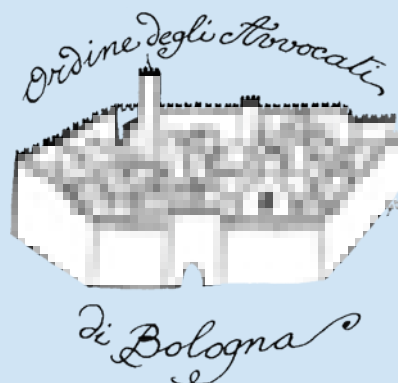
La integrazione del Protocollo è stata deliberata per favorire il ritiro dei fascicoli di parte degli avvocati, anche in vista del trasferimento del Tribunale e della possibile maggiore difficoltà che tale attività potrà incontrare.

Ricordiamo comunque, poichè ci sono state segnalate alcune disapplicazioni di tale previsione, che lo stesso art. 15 lett. B del Protocollo prevede che **"nel caso di rinvii per mancata comparizione ai sensi de-**

gli artt. 181 o 309 c.p.c., i difensori si impegnano a comunicare al giudice preventivamente, col massimo possibile anticipo, la loro mancata comparizione, per consentire l'utilizzo del tempo riservato all'udienza", e inoltre che – a prescindere dalla necessità di ritirare il proprio fascicolo di parte – **"i difensori sono poi invitati a presentarsi, nel giorno fissato per la udienza, per prendere formalmente visione della ordinanza di rinvio della udienza, evitando che la Cancelleria sia gravata della necessità di notificare l'avviso del rinvio"**.



È disponibile
gratuitamente
presso la segreteria
del Consiglio dell'Ordine



TRIBUNALE DI BOLOGNA

. . . .

Nella causa civile iscritta al n. _____ R.G., oggi
_____ alle ore _____, innanzi al Giudice Dott.

NESSUNO È COMPARSO

Il Giudice, dato atto e visto l'art. 181 / 309 c.p.c., fissa la nuova udienza del
_____ alle ore _____, autorizzando il ritiro dei
fascicoli di parte.

Il Giudice

(barrare) ☐ Per presa visione e rinuncia all'avviso
(barrare) ☐ Per ritiro del fascicolo di parte
(per) il **AVV.** _____
difensore: **(INDICARE IN STAMPATELLO IL NOME DEL DIFENSORE COSTITUITO)**
data: _____ firma: _____

(barrare) ☐ Per presa visione e rinuncia all'avviso
(barrare) ☐ Per ritiro del fascicolo di parte
(per) il **AVV.** _____
difensore: **(INDICARE IN STAMPATELLO IL NOME DEL DIFENSORE COSTITUITO)**
data: _____ firma: _____

(barrare) ☐ Per presa visione e rinuncia all'avviso
(barrare) ☐ Per ritiro del fascicolo di parte
(per) il **AVV.** _____
difensore: **(INDICARE IN STAMPATELLO IL NOME DEL DIFENSORE COSTITUITO)**
data: _____ firma: _____

GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DEI GIUDICI DEL TRIBUNALE CIVILE PER LE COMUNICAZIONI PREVISTE DAL PROTOCOLLO PER LE UDIENZE DELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

Accogliendo una opportuna segnalazione pervenuta da alcuni Colleghi, pubblichiamo anche – sempre d'intesa con il Presidente del Tribunale – l'elenco degli indirizzi di posta elettronica di tutti i giudici attualmente in servizio al Tribunale civile. Invitiamo a utilizzare tali indirizzi e-mail per le comunicazioni previste dal Protocollo per le udienze civili, in particolare agli articoli 15B (*"Nel caso di rinvii per mancata comparizione ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c., i difensori si impegnano a comunicare al giudice preventivamente, col massimo possibile anticipo, la loro mancata comparizione, per consentire l'utilizzo del tempo riservato all'udienza"*) e 12C (*"Oltre al deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, i difensori avranno cura di trasmettere al giudice, che in tale sede ne faccia eventualmente espressa richiesta, gli atti e le conclusioni precisate, via e-mail all'indirizzo di posta elettronica che ciascun magistrato potrà segnalare ovvero con altro mezzo informatico"*).

I^ SEZIONE CIVILE

PRES. Dr. ANGELA DE MEO

Dr. MATILDE BETTI

Dr. MARIA FIAMMETTA SQUARZONI

Dr. ANTONIO COSTANZO

Dr. MARIA CRISTINA BORGIO

Dr. CINZIA GAMBERINI

II^ SEZIONE CIVILE

PRES. Dr. PASQUALE LICCARDO

Dr. ANTONELLA PALUMBI

Dr. ANNA MARIA ROSSI

Dr. LUCIA FERRIGNO

Dr. BIANCA MARIA GAUDIOSO

Dr. SILVIA ROMAGNOLI

Dr. ROBERTA CINOSURO

Dr. PIETRO IOVINO

III^ SEZIONE CIVILE

PRES. Dr.

Dr. ELISABETTA CANDIDI TOMMASI

Dr. CHIARA GRAZIOSI

Dr. GIOVANNI SALINA

Dr. MARCO MARULLI

Dr. FRANCESCA NERI

IV^ SEZIONE CIVILE

PRES. Dr. GIUSEPPE COLONNA

Dr. MAURIZIO ATZORI

Dr. MARCO D'ORAZI

Dr. MICHELE GUERNELLI

Dr. MANUELA VELOTTI

Dr. DARIA SBARISCIA



TRIBUNALE DI BOLOGNA

MAGISTRATI SEZIONI CIVILI

Indirizzi e-mail

ATZORI Dr. Maurizio	maurizio.atzori@giustizia.it
BETTI Dr.ssa Matilde	matilde.betti@giustizia.it
BORGIO Dr. Maria Cristina	mariacristina.borgio@giustizia.it
CANDIDI TOMMASI Dr.ssa Elisabetta	elisabetta.candiditommasi@giustizia.it
CINOSURO Dr.ssa Roberta	roberta.cinosuro@giustizia.it
COLONNA Dr. Giuseppe	giuseppe.colonna@giustizia.it
COSTANZO Dr. Antonio	antonio.costanzo@giustizia.it
DE MEO Dr. Angela	angela.demeo@giustizia.it
D'ORAZI Dr. Marco	marco.dorazi@giustizia.it
FERRIGNO Dr.ssa Lucia	lucia.ferrigno@giustizia.it
GAMBERINI Dr. Cinzia	cinzia.gamberini@giustizia.it
GAUDIOSO Dr.ssa Bianca Maria	biancamaria.gaudioso@giustizia.it
GRAZIOSI Dr.ssa Chiara	chiara.graziosi@giustizia.it
GUERNELLI Dr. Michele	michele.guernelli@giustizia.it
IOVINO Dr. Pietro	pietro.iovino@giustizia.it
LICCARDO Dr. Pasquale	pasquale.liccardo@giustizia.it
MARULLI Dr. Marco	marco.marulli@giustizia.it
NERI Dr.ssa Francesca	francesca.neri@giustizia.it
PALUMBI Dr.ssa Antonella	antonella.palumbi@giustizia.it
ROMAGNOLI Dr.ssa Silvia	silvia.romagnoli@giustizia.it
ROSSI Dr.ssa Anna Maria	annamaria.rossi@giustizia.it
SALINA Dr. Giovanni	giovanni.salina@giustizia.it
SBARISCIA Dr. Daria	daria.sbariscia@giustizia.it
SQUARZONI Dr.ssa M. Fiammetta	mariafiammetta.squarzoni@giustizia.it
VELOTTI Dr.ssa Manuela	manuela.velotti@giustizia.it

QUESTIONI AFFRONTATE

NELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA:

LA NOTIFICA ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI E IL TERMINE PER L'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE CAUSE DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE

Pubblichiamo la lettera pervenuta dal Presidente del Tribunale con la quale, con un pronto riscontro e un'attenzione alle istanze dell'Avvocatura dei quali anche in questa sede ringraziamo, viene comunicato l'orientamento ufficiale che i magistrati del Tribunale civile di Bologna hanno unanimemente maturato su due importanti questioni processuali che sono state analizzate nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna.

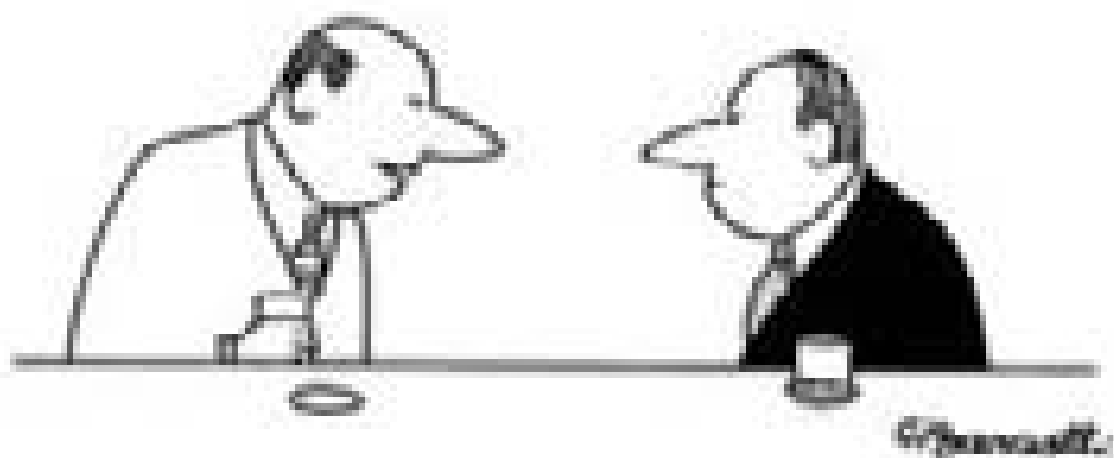
La prima questione fa riferimento alla prassi di Poste Italiane di non inviare la ulteriore raccomandata CAN (Comunicazione di Avvenuta Notifica) nei casi di noti-

fica a mezzo posta a società di capitali. L'orientamento ufficiale del Tribunale è ora, uniformando prassi disomogenee che erano emerse, quello di ritenere non più necessario l'invio della raccomandata CAN quando la consegna del piego venga effettuata a un dipendente della società.

La seconda riguarda invece gli effetti della recente, e nota, sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite, che ha creato un diffuso allarme (del quale diamo conto anche in altra parte di questa Rivista) sancendo il principio in forza del quale tutte le cause di opposizione a ingiunzione (a prescindere dalla eventuale dimi-

diazione del termine a comparire) vanno iscritte a ruolo entro il termine di cinque giorni dalla notifica.

L'orientamento ufficiale del Tribunale, in questo caso, prevede che la necessità della iscrizione a ruolo nei cinque giorni (a prescindere dalla dimidiazione del termine a comparire) si applica esclusivamente nelle cause promosse dopo la pubblicazione – in data 9 settembre 2010 – della sentenza delle Sezioni Unite, e non anche a quelle promosse in precedenza.



*"Consider myself a passionate man, but, of course,
a lawyer first."*



Giustizia di Milano Area...

Una giustizia sempre più...

...e sempre più...

La Presidente, con la sua
visione, ha fatto della
Giustizia di Milano
un luogo di incontro
e di dialogo.

1. p

La Presidente, con la sua
visione, ha fatto della
Giustizia di Milano
un luogo di incontro
e di dialogo.

La Presidente, con la sua
visione, ha fatto della
Giustizia di Milano
un luogo di incontro
e di dialogo.

La Presidente, con la sua
visione, ha fatto della
Giustizia di Milano
un luogo di incontro
e di dialogo.

La Presidente, con la sua
visione, ha fatto della
Giustizia di Milano
un luogo di incontro
e di dialogo.

La Presidente, con la sua
visione, ha fatto della
Giustizia di Milano
un luogo di incontro
e di dialogo.

La Presidente, con la sua
visione, ha fatto della
Giustizia di Milano
un luogo di incontro
e di dialogo.

La Presidente, con la sua
visione, ha fatto della
Giustizia di Milano
un luogo di incontro
e di dialogo.



Trattato di Anagni

1201-1208

Il trattato di Anagni del 1201, con il quale Enrico VIII di Castiglia si era legato a Enrico II di Francia, era stato concluso in seguito a una serie di trattative che avevano avuto luogo a Parigi, dove Enrico VIII di Castiglia si era recato nel 1199 per sposare la figlia di Enrico II di Francia, Margherita di Francia. Il trattato di Anagni del 1201, che era stato concluso a Anagni, in Francia, era stato il risultato di una serie di trattative che avevano avuto luogo a Parigi, dove Enrico VIII di Castiglia si era recato nel 1199 per sposare la figlia di Enrico II di Francia, Margherita di Francia. Il trattato di Anagni del 1201, che era stato concluso a Anagni, in Francia, era stato il risultato di una serie di trattative che avevano avuto luogo a Parigi, dove Enrico VIII di Castiglia si era recato nel 1199 per sposare la figlia di Enrico II di Francia, Margherita di Francia.

Il trattato di Anagni del 1201, con il quale Enrico VIII di Castiglia si era legato a Enrico II di Francia, era stato concluso in seguito a una serie di trattative che avevano avuto luogo a Parigi, dove Enrico VIII di Castiglia si era recato nel 1199 per sposare la figlia di Enrico II di Francia, Margherita di Francia. Il trattato di Anagni del 1201, che era stato concluso a Anagni, in Francia, era stato il risultato di una serie di trattative che avevano avuto luogo a Parigi, dove Enrico VIII di Castiglia si era recato nel 1199 per sposare la figlia di Enrico II di Francia, Margherita di Francia.

Il trattato di Anagni del 1201, con il quale Enrico VIII di Castiglia si era legato a Enrico II di Francia, era stato concluso in seguito a una serie di trattative che avevano avuto luogo a Parigi, dove Enrico VIII di Castiglia si era recato nel 1199 per sposare la figlia di Enrico II di Francia, Margherita di Francia.

- a. Il trattato di Anagni del 1201, con il quale Enrico VIII di Castiglia si era legato a Enrico II di Francia, era stato concluso in seguito a una serie di trattative che avevano avuto luogo a Parigi, dove Enrico VIII di Castiglia si era recato nel 1199 per sposare la figlia di Enrico II di Francia, Margherita di Francia.
- b. Il trattato di Anagni del 1201, con il quale Enrico VIII di Castiglia si era legato a Enrico II di Francia, era stato concluso in seguito a una serie di trattative che avevano avuto luogo a Parigi, dove Enrico VIII di Castiglia si era recato nel 1199 per sposare la figlia di Enrico II di Francia, Margherita di Francia.
- c. Il trattato di Anagni del 1201, con il quale Enrico VIII di Castiglia si era legato a Enrico II di Francia, era stato concluso in seguito a una serie di trattative che avevano avuto luogo a Parigi, dove Enrico VIII di Castiglia si era recato nel 1199 per sposare la figlia di Enrico II di Francia, Margherita di Francia.

Il trattato di Anagni del 1201, con il quale Enrico VIII di Castiglia si era legato a Enrico II di Francia, era stato concluso in seguito a una serie di trattative che avevano avuto luogo a Parigi, dove Enrico VIII di Castiglia si era recato nel 1199 per sposare la figlia di Enrico II di Francia, Margherita di Francia.

Il trattato di Anagni del 1201, con il quale Enrico VIII di Castiglia si era legato a Enrico II di Francia, era stato concluso in seguito a una serie di trattative che avevano avuto luogo a Parigi, dove Enrico VIII di Castiglia si era recato nel 1199 per sposare la figlia di Enrico II di Francia, Margherita di Francia.

[illegible][illegible]

■ **「おとこは、おとこらしくふるまうべきだ」**、**「おんなは、おんならしくふるまうべきだ」**

TABELLA AGGIORNATA DELLE SPESE LEGALI PER I DECRETI INGIUNTIVI

Pubblichiamo il prospetto dei nuovi importi, come approvati nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile, da indicare per le spese legali liquidate nei decreti ingiuntivi, aggiornati nella voce "spese" a seguito dell'aumento dei contributi unificati. Rammentiamo che si è convenuto che, in caso di ricorso senza richiesta di concessione della clausola di provvisoria esecuzione, il ricorrente debba allegare, debitamente compilato anche nella liquidazione delle spese del procedimento, solo il modello di decreto ingiuntivo senza clausola; mentre in caso di richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, il ricorrente dovrà allegare ambedue i modelli (con e senza clausola di provvisoria esecuzione) interamente compilati, in previsione del fatto che la provvisoria esecuzione potrebbe non essere concessa. Il testo di entrambi i modelli è stato pubblicato sull'ultimo numero di *Bologna Forense*, ed è comunque reperibile nel sito *internet* del Consiglio dell'Ordine.

1. 姓名	2. 性别	3. 年龄	4. 职业
张三	男	25	教师
李四	女	30	医生
王五	男	35	工程师
赵六	女	40	律师
孙七	男	45	农民
周八	女	50	工人
吴九	男	55	商人
郑十	女	60	公务员
冯十一	男	65	退休
陈十二	女	70	家庭主妇
褚十三	男	75	学者
卫十四	女	80	艺术家
宋十五	男	85	企业家
林十六	女	90	作家
黄十七	男	95	历史学家
周十八	女	100	哲学家

LA DEONTOLOGIA NELLE QUESTIONI DI DIRITTO DI FAMIGLIA

TIZIANA ZAMBELLI

Va premesso che il codice deontologico forense riguarda ogni avvocato, a prescindere dalle competenze dello stesso e a queste regole principalmente occorre ispirarsi.

Se si considera il dato normativo regolamentare è disciplinata solo l'ipotesi dell'assistenza congiunta dei coniugi. Secondo l'art. 51 comma 1, *«l'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi»*.

La norma ricalca in sostanza il precedente art. 37 comma 3 sul conflitto di interessi, ora inserito nella disciplina che regola gli incarichi contro ex clienti.

Nella giurisprudenza del C.N.F. e della Cassazione a Sezioni Unite formatasi sull'art. 37 si è chiarito che si tratta di un obbligo assoluto di astensione che trova il proprio fondamento nell'esigenza di garantire massima tutela agli alti interessi in gioco nel diritto di famiglia. Dunque non vi è discrezionalità sul punto del conflitto o meno di interessi, reale o potenziale: basta l'accertamento del presupposto.

Certo che in un settore sensibile come quello del diritto di famiglia e delle persone numerosi sono i doveri, non codificati espressamente o non specificati, cui l'avvocato deve attenersi. Io credo, invero, che se si

hanno come principale riferimento i principi di responsabilità etica e sociale e la coscienza e consapevolezza delle conseguenze che possono derivare dal nostro operato, cioè se si valuta cosa accade se agiamo in un modo o nell'altro, se non compiamo determinate azioni e chi avrà conseguenze, ecco, avendo come stella polare questi principi, forse non occorrerebbe una più precisa specificazione.

È vero però che si è sentita l'esigenza da parte di organismi e associazioni di una regolamentazione di certi comportamenti, di un vero e proprio codice deontologico dell'avvocato di famiglia.

In alcune città è stato fatto un protocollo tra gli Ordini degli Avvocati e i Tribunali: nel Triveneto, a Milano e a Bergamo.

Il punto è che nelle questioni di diritto di famiglia il ruolo dell'avvocato non è quello tradizionale contrappositivo ma deve essere interattivo: l'avvocato deve interagire con la controparte, con altri saperi professionali, quali psicologi, servizi del territorio e, se del caso, i genitori e il minore, se è avvocato del minore.

Al fine di realizzare ciò è importante prima di tutto un dovere che è codificato ma qui esige una maggiore specificazione, che è quello della competenza di cui all'art. 12.

Non si può pensare che un

avvocato che accetti un mandato in causa di diritto di famiglia non abbia una competenza adeguata.

La competenza consente un punto di equilibrio in questo settore, dove i coinvolgimenti possono essere alti per le eventuali situazioni di grave sofferenza (figli minori, ecc.), tra il dovere di fedeltà (art. 7) e quelli di indipendenza (art. 10) e di autonomia (art. 36).

Nell'equilibrio tra questi doveri si può individuare il comportamento più adeguato alle esigenze famigliari.

L'avvocato non si deve identificare con la parte né vedere l'altro come il cattivo da sconfiggere: ecco il ruolo non contrappositivo ma interattivo di cui prima parlavo.

Le controversie familiari, così intrise di sentimenti spesso antitetici, non devono essere trattate alla stregua di qualsiasi altra, con l'adozione di strategie, tatticismi e rigide procedure volte a ottenere la «sconfitta» della controparte.

I legami familiari devono avere massima considerazione, poiché da essi dipende l'equilibrio dei soggetti coinvolti. Vanno perciò salvati, se necessario superati, ma non distrutti. Si possono, infatti, distruggere legami familiari con false denunce di abusi sessuali (denunce strumentali), con l'annientamento economico dell'altro, con comportamenti di alienazione genitoriale.

DEONTOLOGIA

Tutto ciò è contrario agli interessi del proprio assistito e dei figli.

Quindi l'avvocato deve saper ascoltare il proprio assistito, ma avere capacità di ridefinire le sue richieste. Cioè: valutare la plausibilità e congruità delle domande dell'assistito rispetto al contesto in cui devono essere proposte.

È poi molto importante il dovere di informazione (art. 40), poiché l'avvocato deve spiegare subito al cliente i diritti e i doveri.

A seconda dei casi, non si devono assecondare infondate domande o speranze, per esempio di assegnazione della casa coniugale se ci si separa dalla moglie casalinga con figli minori, oppure di non versare l'assegno di mantenimento. Se no non si arriverà mai a una separazione consensuale. Perciò bisogna sapere prima spiegare poi ridefinire le domande del cliente.

In molti casi, se si presentano entrambi i coniugi, occorre

spiegare che la crisi è superabile con esperti; o che la separazione può non essere solo un trauma, ma può avvenire in un clima di dialogo, anche per i figli.

Credo che in questo senso vada anche letto l'art. 155 *sexies* c.p.c. Il comma di cui alla legge n. 54/2006.

Altri doveri in questa materia più pregnanti sono quelli di lealtà e correttezza (art. 6), per quanto prima detto, con riferimento alla massima considerazione per i legami familiari e per il benessere fisico e psicologico del cliente e dei minori.

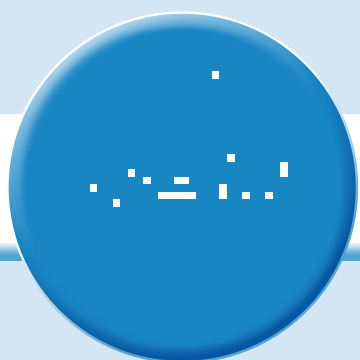
È ovvio che anche il diritto alla riservatezza è qui più pregnante, poiché nell'ambito del diritto di famiglia, ove le situazioni e gli interessi coinvolti sono particolarmente delicati e personali, l'avvocato deve essere garante delle posizioni soggettive coinvolte, della famiglia anche se in crisi. (per es., nel caso di produzione in giudizio di documen-

ti attinenti la sfera privata dell'altro genitore o addirittura del minore).

Gli interessi dei membri della famiglia anche e a maggior ragione se in crisi vanno protetti. Ciò è possibile solo per mezzo del rispetto non solo del diritto ma in particolare dell'individuo e della sua sfera personale.

In sostanza, è chiaro come il ruolo dell'avvocato che si occupa di cause di diritto di famiglia è «diverso» per la peculiarità della materia e si ritiene necessario richiamare l'attenzione di tutti i professionisti impegnati in tali cause alla necessità di ispirare il proprio comportamento a principi rigorosi di salvaguardia dei diritti delle persone e della famiglia.

Si auspica perciò che un impegno in questa direzione possa essere l'obiettivo congiunto di tutte le associazioni di avvocati familiari.



www.ordineavvocatibologna.net

www.fondazioneforensebolognese.it



Giurisprudenza disciplinare

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

A) DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE O ARCHIVIAZIONE

(periodo dal 1° marzo al 28 aprile 2010)

. . .

Riferisce il Consigliere relatore avv. Chiara Rigosi sull'esposto presentato dagli avvocati *, *, * e * del Foro di * nei confronti dell'avv. *.

Gli avvocati *, *, * e * del Foro di * hanno presentato esposto nei confronti dell'avv. * per non avere questi provveduto al pagamento di una nota relativa all'attività giudiziale svolta dallo studio degli esponenti in *, su incarico dell'avv. *, in una causa nella quale era parte la * s.r.l., società cliente del legale di Bologna, dichiarata fallita.

L'avv. * ha sostenuto di non avere conferito direttamente l'incarico allo studio di *, ha contestato di essersi disinteressato avendo tuttavia a un certo punto perso traccia della cliente, che era stata dichiarata fallita, e ha dichiarato di non avere egli stesso ricevuto i compensi per l'attività svolta per la cliente; ha infine riferito di non essere in grado di circostanziare meglio le proprie affermazioni, in quanto aveva consegnato tutto il proprio fascicolo di studio al curatore fallimentare.

L'avv. * ha allegato, inoltre, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società fallita, nella quale questi dichiara di avere personalmente scelto lo studio di *, di avere tenuto direttamente i contatti, di essere stato sollecitato più volte dall'avv. * al pagamento delle note dell'avv. * e di non avere provveduto al pagamento (pur avendo più volte assicurato all'avv. * che lo avrebbe fatto e una volta anche avendo riferito di averlo fatto, mentre non era vero). Il legale rappresentante della società fallita ha inoltre precisato che l'avv. * aveva sempre anteposto il pagamento della nota degli altri professionisti alla propria.

Alla luce di quanto come sopra appurato, non si ritiene, pertanto, che si possa ravvisare, nel caso di specie, alcuna violazione dell'art. 30 del codice deontologico forense.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 15 marzo 2010)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Tiziana Zambelli sulla segnalazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio:

- esaminata la segnalazione del Giudice di Pace di Bologna dott. * del 13 febbraio 2009, con la quale si sottopone all'attenzione del Consiglio *"l'atteggiamento arrogante ed intimidatorio dell'avv. * nei confronti della rappresentante della Prefettura dott. * e del giudice in occasione dell'udienza del 12 febbraio 2009 nella causa * contro Prefettura di *"*;
- valutate le dichiarazioni rese in merito ai fatti dall'avv. * il 14 dicembre 2009, con le quali egli ha chiarito di avere eccepito in tale udienza la carenza di legittimazione a stare in giudizio della dott. *, non essendo la stessa munita di procura *ad hoc* da parte della Prefettura, e di essersi espresso forse anche con enfasi ma comunque con toni e termini nei limiti della continenza e con la finalità di esercitare una legittima attività difensiva nell'interesse del proprio assistito;
- osservato che nel verbale di udienza in atti si rileva genericamente l'atteggiamento *"arrogante e intimidatorio"* dell'avv. *, senza evidenziare frasi, parole o comportamenti lesivi della dignità della dott. * o del Giudice di Pace, o che comunque indichino una condotta dell'avv. * non ispirata ai doveri di probità, dignità e decoro;
- considerato, pertanto, che l'atteggiamento definito *"arrogante e intimidatorio"* può essere ritenuto frutto di una valutazione personale del giudice non suffragata da alcun elemento, e rilevato che la dott. Pellegrino non ha presentato esposto per tale fatto;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 17 marzo 2010)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Le doglianze dell'esponente riguardano: a) il mancato riscontro dato dall'avv. * a una lettera, inviata per conto di un cliente in risposta a una intimazione di pagamento a questi indirizzata dall'avv. *; b) l'aver la stessa promosso una procedura monitoria, senza rispondere alla suddetta lettera nella quale venivano richiesti chiarimenti circa il credito vantato, c) l'aver poi proseguito nell'attività di recupero nonostante, *medio tempore*, fosse intervenuto il pagamento della sorte capitale.

Ne consegue anche l'ulteriore doglianza che l'avv. * avrebbe in questo modo aggravato la posizione debitoria della propria controparte con propria colpa, dato che il ritardo nel pagamento e gli stessi costi della procedura monitoria sarebbero dovuti solamente alla mancata risposta ai chiarimenti richiestile, sin dalla risposta alla diffida, dall'esponente; inoltre ella avrebbe contattato direttamente la controparte per sollecitare il pagamento di interessi e spese.

L'avv. *, in risposta agli addebiti, ha affermato di non avere mai ricevuto, a causa del trasloco del suo studio avvenuto nel medesimo periodo, la lettera dell'avv. *, e di avere così dato luogo alla procedura ingiuntiva e poi alla richiesta di pagamento anche degli accessori al capitale ignorando che la controparte fosse assistita dal collega.

Il Consiglio osserva, in primo luogo, che alcun addebito disciplinare può essere mosso all'avv. * sotto il profilo dell'aver proseguito l'attività di recupero crediti pur avendo ricevuto il pagamento della sola somma capitale; a parte che la richiesta di notifica del titolo è avvenuta esattamente il medesimo giorno in cui il pagamento è stato accreditato, nessun rilievo può essere mosso a chi, nell'interesse del cliente, provvede al recupero anche degli accessori del credito e delle spese legali, che solo il ritardo del debitore ha causato. Il Giudice di Pace, decidendo in ordine alla opposizione al decreto ingiuntivo promossa sulla base di argomentazioni simili a quelle oggetto di esposto, ha rilevato che i chiarimenti richiesti nella lettera dell'avv. *, non riscontrata dall'avv. *, erano in realtà inidonei a legittimare e giustificare un ulteriore ritardo nel saldo; infatti, quali fossero la fornitura e il documento contabile, era ben noto alla controparte.

Resta dunque da esaminare il mancato riscontro dato alla lettera del collega (omissione cui è conseguito anche l'aver contattato direttamente la controparte per il saldo integrale). L'avv. * ha giustificato l'avvenuto, come detto, affermando di avere effettuato, nel lasso di tempo incriminato, il trasloco dello studio in altra parte del medesimo immobile, sia pure senza cambiare indirizzo o numero telefonico.

Orbene, che due invii, uno via fax e l'altro per posta, della medesima missiva diretta a numeri telefonici e a indirizzi del professionista identici prima e dopo il trasloco, non siano stati ricevuti, appare effettivamente circostanza improbabile; tuttavia non impossibile, attesa la prevedibile confusione anche del personale di segreteria e il concreto pericolo di smarrimento di documenti; certamente, ciò è indice di una certa trascuratezza organizzativa, la quale tuttavia non appare al Consiglio di gravità tale da rendere opportuna l'apertura di un procedimento disciplinare.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 24 marzo 2010)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

In data 3 ottobre 2007 perveniva al Consiglio l'esposto presentato dal sig. *, peraltro indirizzato, oltre che al legale medesimo, anche alla Procura della Repubblica di *, alla Procura Generale di *, al Consiglio Superiore della Magistratura e alla Corte Costituzionale.

L'esponente ha lamentato che il legale non si sarebbe premurato di ritirare le deleghe che lo stesso aveva firmate presso la Cancelleria del Tribunale di *, e che avrebbe omesso di trasmettergli copia dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p.

L'esponente ha inoltre lamentato la intervenuta scadenza dei termini per essere sentito dal P.M. e per presentare eventuali memorie, e ha richiesto la restituzione dei documenti inerenti i procedimenti, nonché degli acconti versati.

In data 13 ottobre 2007 veniva depositata dall'avv. * copia della comunicazione del 25 settembre 2007, con la quale il legale manifestava la piena disponibilità a restituire tutta la documentazione, a far data dal 1° ottobre 2007.

Il legale, nella stessa missiva, contestava nel merito gli addebiti mossi dall'esponente, e inoltrava ulteriore comunicazione con la quale ribadiva la disponibilità alla consegna delle pratiche, evidenziando la pendenza del pagamento della nota del dott. *, incaricato dall'esponente per la redazione di perizia.

L'esponente rispondeva con propria del 9 ottobre 2007 alla precedente in data 25 settembre 2007 del legale, ribadendo le proprie precedenti doglianze.

In data 30 ottobre 2007 perveniva ulteriore comunicazione da parte del sig. *, con allegata copia di comunicazione della * inviata all'avv. *.

Il 21 novembre 2007 veniva protocollata lettera di risposta dell'esponente in merito ai chiarimenti richiesti dal Consiglio, con la quale egli esprimeva riserva di interessare l'autorità giudiziaria competente in merito alla omessa consegna dei documenti richiesti.

In data 3 dicembre 2007 l'esponente depositava ulteriore comunicazione con allegata documentazione relativa alla querela in atti e ai rispettivi interrogatori.

In data 19 dicembre 2007 l'avv. * depositava comunicazione indirizzata, a mezzo raccomandata a.r. del 30 novembre 2007, al sig. * in cui, ancora una volta, confermava che gli atti erano a disposizione presso lo studio per il ritiro.

Il legale insisteva per il pagamento delle prestazioni del dott. *, posto che l'incarico era stato espressamente conferito dal sig. * stesso.

Il 10 giugno 2009, a mezzo fax, perveniva ultima comunicazione dell'esponente, peraltro datata 7 dicembre 2007, inviata per conoscenza anche al legale.

Questo il fatto.

Osserva il Consiglio che l'esposto è sostanzialmente incentrato sulla pretesa mancata consegna da parte del legale dei documenti e atti richiesti dal cliente.

Gli ulteriori profili, attinenti a questioni di merito e processuali, non assumono rilievo, almeno sotto il profilo disciplinare.

Osserva, inoltre, il Consiglio che agli atti sono depositate diverse comunicazioni con cui il legale, sia nell'immediatezza, rispetto alla prima richiesta, sia successivamente, ha sempre e sistematicamente dichiarato la propria disponibilità alla restituzione dei documenti.

Ciò porta a concludere ritenendo che il comportamento del legale non sia passibile di alcuna rilevanza di carattere disciplinare.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di rilievi di natura deontologica.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto con ricorso in prevenzione presentato dal geom. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

In data 5 settembre 2005 perveniva al Consiglio esposto con ricorso in prevenzione presentato dal geom. * nei confronti dell'avv. *. Lamentava l'esponente che, dopo avere avuto, oltre ad altri incarichi, quello di amministratore del Condominio di via * a Bologna, all'atto della sua nomina lo stesso Condominio era già stato convenuto in diverse cause, patrocinata tutte dall'avv. *, con il quale aveva sempre interloquuto.

Rappresentava l'esponente come, dopo una serie di richieste di delucidazioni, con particolare riferimento a chiarimenti in ordine alle parcelle inviate, l'avv. * rinunciava ai mandati conferiti, rivolgendo l'invito al Condominio di farsi assistere da altro difensore.

Riteneva l'esponente che la rinuncia al mandato, per come comunicata, fosse in spregio alla previsione del precetto civilistico, sotto il profilo normativo, in quanto sprovvista di giusta causa.

Specificava, inoltre, l'esponente che a fronte della richiesta di avere spiegazioni, la reazione del professionista pareva priva di effettiva motivazione, in quanto trattavasi di richiesta di chiarimenti e non di contestazioni o rilievi per il richiesto pagamento.

Concludeva, pertanto, l'esponente, ritenendo il comportamento dell'avv. * illegittimo, contrario alla buona fede contrattuale e, soprattutto, pregiudizievole degli interessi del Condominio.

Da ultimo, il ricorrente in prevenzione chiedeva di essere sentito e di potere partecipare al contraddittorio, prima che il Consiglio provvedesse all'opinamento.

Il Consigliere relatore inviava, all'atto della sua nomina, la rituale comunicazione all'avv. *, il quale, in data 19 aprile 2006, depositava la richiesta memoria scritta, con allegata documentazione.

In tale memoria il legale, nel ripercorrere le fasi del rapporto, riferiva delle insistenti telefonate e numerose lettere dell'amministratore, in merito a varie richieste di spiegazioni in relazione alle varie pratiche, e in merito alle note inviate. Di tali missive il legale depositava copia.

Questo il fatto.

Osserva il Consiglio che il comportamento tenuto dal legale non appare suscettibile di alcuna rilevanza di natura disciplinare.

L'art. 47 del codice deontologico forense, sotto il titolo "Rinuncia al mandato", testualmente stabilisce: *"L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato"*. E' evidente che il difensore, anche in considerazione della natura dei rilievi mossi in relazione ai vari criteri adottati per la determinazione dei propri compensi, ha ritenuto essere venuto meno il rapporto fiduciario, che invece deve presiedere al rapporto fra cliente e professionista.

Dalla corrispondenza prodotta risulta, peraltro, che precedentemente alla comunicazione della rinuncia al mandato, l'avv. * ha sempre e sistematicamente provveduto a notificare sull'esito di una udienza, comunicandone l'attività relativa e il rinvio.

Risultano, pertanto, soddisfatti gli obblighi prescritti dall'art. 47, canone I, del codice deontologico forense.

D'altra parte, e non a caso, l'esponente lamenta il preteso spregio, rispetto alla previsione del precetto normativo civilistico, non ritenendo espressamente indicata la relativa giusta causa. Nella specie, il rispetto del precetto deontologico, assicurato dal comportamento tenuto dal legale, supera e assorbe la contestazione con riferimento alla previsione civilistica che, pertanto, in questa sede non rileva.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti degli avvocati * e *.

L'esposto attiene ad alcune doglianze mosse dall'esponente a carico degli avvocati * e *, in merito a iniziative giudiziali, promosse dagli stessi nell'interesse di propri clienti, controparti dei clienti dell'esponente, nonché affermazioni contenute in atti di codeste cause.

In primo luogo, l'avv. * lamenta che sia stata promossa azione per revocazione di un'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna, ex art. 395 n. 1 c.p.c., per "dolo del difensore" (appunto, l'avv. *), per di più senza far precedere l'iniziativa dalla comunicazione di cui all'art. 22 del codice deontologico forense.

Riguardo a tale prima doglianza, il Consiglio ritiene che non vi sia, nel suddetto comportamento, alcun elemento suscettibile di censura disciplinare. Infatti, poiché si trattava di un procedimento giudiziario instaurato non nei confronti dell'avv. * personalmente, ma del cliente della stessa, del tutto inconferente sarebbe stata una comunicazione ex art. 22 c.d.f. Inoltre, il concetto di "dolo" di cui all'art. 395 n. 1 c.p.c. è sinonimo di piena consapevolezza e volontarietà, e non di comportamenti truffaldini o spregevoli; e in concreto pare al Consiglio che quanto dedotto dagli avvocati * e * circa il comportamento dell'avv. *, qualificandolo come "dolo" ex art. 395 n. 1 c.p.c., fosse appunto diretto a evidenziarne la piena consapevolezza e volontarietà, e non altro.

In secondo luogo, l'avv. * lamenta che l'avv. * abbia adombrato, in una difesa nell'interesse del proprio cliente, una responsabilità dell'esponente avv. * per infedele patrocinio, e che da tali affermazioni l'avv. *, che solo successivamente aveva assunto la difesa del medesimo cliente, non si sia dissociato.

A dire il vero, questa doglianza è nella sostanza, la medesima censura mossa, alla sola avv. *, come terzo rilievo: l'aver svolto la difesa dei propri clienti con eccessiva immedesimazione nelle loro posizioni, senza conservare la indipendenza e sobrietà prevista dall'art. 10 del codice deontologico (censura oggetto anche del supplemento di esposto).

Premesso che il Consiglio ritiene che l'eventuale responsabilità disciplinare debba riguardare solo condotte tenute personalmente dall'avvocato (e che quindi l'avv. * non sia, per questi ulteriori profili, interessato nei comportamenti denunciati), si rileva che senz'altro l'avv. * ha subito, senza contenerla come invece avrebbe dovuto, l'eccessiva litigiosità dei propri clienti, finendo per alimentare una spirale di contenziosi e di rapporti esacerbati senza fine. Ma il clima teso, l'esacerbarsi dei rapporti e i toni alterati non sono stati solo propri ed esclusivi dei clienti dell'avv. *, o rinvenibili solamente nelle difese dalla stessa predisposta, ma anche delle controparti e delle loro difese.

Orbene, fermo restando che è comunque primo dovere dell'avvocato consigliare al cliente la via migliore per la tutela dei propri interessi senza tuttavia incoraggiare o dare vita a iniziative giudiziali infondate o emulative, non sembra al Consiglio che la probabile remissività e debolezza dell'avv. * rispetto ai propri clienti sia, nella specie, di gravità tale da consentire l'apertura di procedimento disciplinare, anche in considerazione della particolarità dei rapporti personali ricorrente nel caso di specie.

P.Q.M.

delibera l'archiviazione, in assenza di rilievi di natura disciplinare.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Gino Martinuzzi sull'esposto con ricorso in prevenzione presentato dalla ditta * nei confronti degli avvocati * e *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Con l'esposto il sig. * lamenta che, in occasione di un procedimento arbitrale promosso nei suoi confronti da tali sig.ri * e *, col patrocinio dell'avv. *, aveva incaricato della propria difesa l'avv. *, il quale, nella prima udienza arbitrale, avrebbe prodotto nel procedimento una procura a firma asseritamente apocriefa dello stesso sig. *, avente la funzione di estendere l'incarico di rappresentanza e difesa all'avv. *.

L'ampia fase delle preindagini si è articolata con l'acquisizione di alcune perizie grafologiche prodotte dalle parti: quelle per conto dell'esponente affermano e sostengono la tesi della falsità della firma, mentre quelle versate nell'interesse degli avvocati * e * affermano e sostengono l'autenticità e autografia della firma incriminata, anche sulla scorta di scritture di comparazione acquisite presso soggetti fedefacenti come la Camera di Commercio.

Oltre all'acquisizione delle menzionate relazioni peritali, sono state raccolte le dichiarazioni testimoniali rese da soggetti pienamente attendibili, quali il difensore della controparte del sig. *, avv. *, e il Presidente del Collegio Arbitrale prof. *, dinanzi al quale ebbe a svolgersi il procedimento arbitrale, i quali hanno concordemente riferito che la procura integrativa a favore dell'avv. * venne prodotta nel corso dell'udienza arbitrale con particolare risalto e il suo contenuto non suscitò alcun moto di protesta o disappunto da parte del sig. *, che era presente di persona in quella udienza.

Uguale svolgimento dei fatti risulta da dichiarazione sottoscritta dal geom. *, altro componente del Collegio Arbitrale, il quale ha anche precisato che la procura in contestazione fu sottoscritta dal sig. * *"avanti al Collegio in occasione della prima udienza dell'arbitrato, tenutasi in data 13 dicembre 2006: dopo la sottoscrizione della procura da parte del sig. *, l'avv. * ha depositato il documento che è stato acquisito agli atti previa apposizione della mia sigla e degli altri due componenti del Collegio Arbitrale"*.

Sussistono ulteriori elementi rilevanti, debitamente evidenziati dal difensore degli avvocati * e *, che sono desumibili dal contegno del sig. *, il quale nulla ebbe a rilevare o eccepire né in occasione del deposito della procura a lui attribuita, cui ebbe ad assistere personalmente, né in occasione della ricezione di copia dei successivi atti dell'arbitrato, ove erano indicati, quali suoi difensori, sia l'avv. * sia l'avv. *.

Al di là di tali elementi oggettivi, va aggiunto che gli elaborati peritali grafologici, fra loro contrastanti, depositati dalle parti in contesa, non hanno offerto al Consiglio elementi assolutamente decisivi, né il Consiglio ha, nella materia disciplinare, il potere di disporre indagini tecniche d'ufficio allo scopo di dirimere le questioni rimaste irrisolte. Una tale *impasse* si risolverebbe, anche in una situazione di perfetta equivalenza delle contrastanti valutazioni peritali, nel mancato raggiungimento della prova dell'addebito disciplinare. Tuttavia, nel caso di specie, il Consiglio deve anche rilevare che le valutazioni espresse nelle relazioni del consulente grafologo degli avvocati * e * appaiono condivisibilmente orientate ad affermare l'autografia della firma incriminata alla luce dei pregnanti confronti operati con plurime scritture di comparazione, mediante i quali è stato dimostrato che il sig. * non è solito firmare sempre nello stesso modo e che uno dei modi in cui egli firma è sicuramente compatibile con la firma dallo stesso disconosciuta e portata a oggetto dell'esposto.

P.Q.M.

delibera l'archiviazione, in assenza di rilievi di natura disciplinare.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Fausto Sergio Pacifico sull'esposto presentato dal sig. *, per conto della * Assicurazioni s.p.a., nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio:

- rilevato che l'esponente ha sottoposto all'attenzione del Consiglio il possibile conflitto d'interessi in cui sarebbe incorso l'avv. * per avere assistito, in tempi piuttosto ravvicinati, la sig.ra * e la sig.ra *, in precedenza parti fra loro avverse;
- considerato che la compagnia assicuratrice ha appreso la circostanza poichè in un primo caso l'avv. *, quale legale della sig.ra *, aveva svolto un intervento stragiudiziale contro la compagnia affinché aprisse un sinistro in seguito al morso che il cane della propria assicurata, sig.ra *, aveva inferto in danno della sig.ra *, e in un secondo caso poichè l'avv. *, quale legale della sig.ra *, era intervenuta in una causa che riguardava un incidente stradale in cui l'auto danneggiante e antagonista era assicurata con una compagnia del gruppo * Assicurazioni;
- ritenuto che tali coincidenze hanno in qualche modo insospettito la compagnia assicuratrice, ancorchè i sospetti non siano esplicitati nell'esposto, che limita la cognizione del Consiglio all'apparente conflitto d'interessi;
- osservato che, informato dell'esposto, l'avv. *, con propria memoria difensiva, ha giustificato la propria condotta, che ritiene corretta, sotto un duplice ordine di fattori: se da un lato, a causa del notevole numero di pratiche di tipo infortunistico, non aveva collegato che la nuova cliente, cioè la sig.ra *, era precedentemente stata sua controparte, dall'altro, comunque, appresa la circostanza, aveva ritenuto di rinunciare all'incarico a suo tempo assunto in favore della sig.ra *, e così proseguire il mandato solo nella causa promossa dalla sig.ra * contro altri soggetti e non contro la sig.ra *: causa per altro giunta all'avv. * quale difensore che succedeva ad altro avvocato che non godeva più della fiducia da parte della cliente;
- confermato il principio deontologico in forza del quale l'avvocato deve evitare di porsi in posizioni di conflitto, ma anche soltanto ambigue, poichè queste possono limitare la libertà del professionista nello svolgimento del mandato;
- rilevato comunque che, nel caso di specie, l'avv. * non si è posto in alcuna posizione tecnicamente definibile di conflitto d'interessi, poichè l'oggetto della vicenda trattata in favore della sig.ra * era completamente diverso dall'incarico che l'aveva vista contrapposta, pur con il suo patrocinio, in una fase precedente;
- sottolineato che, *a fortiori*, la rinuncia all'incarico che l'avv. * ha inteso comunque effettuare è stata, evidentemente, assunta sotto il profilo della opportunità, piuttosto che della obbligatorietà;
- valutato che tali ragioni assorbono ogni altra considerazione, inclusa quella in base alla quale l'originario intervento stragiudiziale in favore della sig.ra * contro l'attuale cliente non si era connotato come vera e propria contrapposizione in ambito contenzioso, poichè era consistito in una mera richiesta di spendita del nominativo della compagnia con cui trattare il sinistro sotto il profilo del *quantum debeatur*, visto che non c'era contestazione sulla responsabilità relativa all'evento lesivo determinato dal morso del cane;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Fausto Sergio Pacifico sull'esposto presentato dal sig. *, per conto della * s.r.l., nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'esponente ha sottoposto all'attenzione del Consiglio la condotta di possibile conflitto d'interessi posta in essere dall'avv. *, avendo questi patrocinato in un procedimento ex art. 700 c.p.c. la * s.r.l. nei confronti della * s.r.l. nonostante quest'ultima, tempo addietro, avesse affidato allo stesso avv. * l'incarico di promuovere azioni di recupero del credito nei confronti di soci debitori, tra cui la * s.r.l.

L'avv. * ha presentato articolata memoria difensiva in cui ha documentato come le intimazioni stragiudiziali di recupero del credito in favore della * s.r.l. furono effettuate da altro difensore, con ciò fornendo la prova che l'incarico a suo tempo ricevuto aveva carattere meramente esplorativo e, di fatto, non venne mai accettato.

Ciò premesso, va riconfermato anche in questa sede il principio in forza del quale l'avvocato deve evitare di porsi in situazioni di conflitto d'interessi e ciò in mente al principio che impone che l'avvocato debba svolgere il proprio incarico in assenza di condizionamenti.

Nel caso di specie, tuttavia, non può ragionevolmente sostenersi che l'avv. * si sia posto in tale condizione, proprio perché l'incarico a suo tempo ricevuto non è mai stato accettato e la natura esplorativa dello stesso non può equipararsi all'accettazione ed esecuzione di un mandato professionale in senso tecnico.

Questo solo argomento, quindi, diviene assorbente rispetto alle altre considerazioni difensive svolte dall'avv. *.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 31 marzo 2010)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dalla sig.ra * nei confronti degli avvocati * e *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Le doglianze dell'esponente riguardano tre distinti aspetti del comportamento dei legali, così riassumibili: a) viene lamentata l'eccessività della richiesta di pagamento di compensi per attività difensionale; ciò anche in quanto, in primo luogo, secondo l'esponente l'incarico sarebbe stato conferito dapprima all'avv. *, che di propria iniziativa avrebbe affiancato l'avv. * e non avrebbe poi mai partecipato ad alcuna attività giudiziale; in secondo luogo, in ragione dei rilevanti acconti che si assumono corrisposti; b) viene lamentato che, alla richiesta di poter esaminare e vagliare una nota dettagliata a giustificazione dei rilevanti compensi richiesti, sarebbe stato opposto un netto rifiuto, affermando che la nota specifica sarebbe stata presentata alle autorità competenti; c) viene lamentata

infine l'immotivata e repentina rinuncia al mandato, basata solo sul rifiuto dell'esponente di corrispondere i compensi richiesti e ritenuti eccessivi, il tutto a pochi giorni da una scadenza processuale.

Il Consiglio ritiene, quanto alla prima doglianza, che si tratti di questioni che, più propriamente, dovrebbero essere oggetto di esame in sede di opinamento della nota (presentata dagli avvocati * e *) o, eventualmente, in sede giudiziale, non ravvisandosi, nella sola lamentata eccessività dei compensi, alcun aspetto di per sé solo suscettibile di censura disciplinare. Pertanto, sotto questo profilo l'esposto viene meglio qualificato come ricorso in prevenzione. Ciò, dato comunque atto che risulta *per tabulas* che l'incarico venne affidato dalla sig.ra * a entrambi i difensori, e per alcune posizioni alla sola avv. *, e che per ovvie ragioni di opportunità l'avv. * non ha partecipato ad alcuna udienza davanti al Tribunale di *, sua ex sede giudiziaria.

Quanto alla seconda doglianza, pur ribadendosi che è diritto del cliente pretendere e ottenere dal difensore una nota dettagliata, che specifichi le singole voci e i singoli importi costituenti il compenso richiesto, nella specie tuttavia è stato presentato alla cliente un prospetto sommario del compenso maturato sino a quel momento, e a seguito delle contestazioni sulla sua congruità, pare credibile che l'autorità competente cui hanno fatto riferimento i difensori fosse proprio il Consiglio dell'Ordine, in sede di opinamento, cui sarebbe stata demandata la valutazione di congruità, a tutela anche del cliente stesso.

Quanto alla terza doglianza, si rileva che la scadenza processuale era in realtà il mero deposito di documentazione proveniente dalla cliente stessa, cui quindi ben avrebbe potuto provvedere il domiciliatario in *, e che la rinuncia al mandato non è stata basata solo sul rifiuto di corrispondere un compenso, ma anche sulla divergenza, tra difensori e cliente, sulla opportunità o meno di mantenere un atteggiamento del tutto contrappositivo rispetto all'ex marito, dando così luogo a un costante e defatigatorio incremento del contenzioso con lo stesso.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di rilievi di natura disciplinare, mantenendo agli atti il ricorso in prevenzione.

(adunanza del 19 aprile 2010)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Gino Martinuzzi sulla segnalazione presentata dalla Casa Circondariale di * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

La relazione di servizio dell'agente scelto * evidenzia a carico dell'avv. * l'uso, per via telefonica, della espressione *"ti denuncio al D.A.P., anzi vi denuncio tutti"*. L'addebito dell'uso del "tu" nei confronti dell'agente di Polizia Penitenziaria appare difficile da ritenere comprovato con assoluta certezza dalla sola relazione di servizio, stante la concitazione della situazione descritta nella stessa relazione e nel presumibile frastuono provocato dalle vibrato contestuali lamentele della sig.ra *, presunta convivente del detenuto assistito dall'avv. *, e comunque circostanza non rilevante nella situazione stessa.

Passando dalla forma al contenuto di merito della frase addebitata all'avv. *, il Consiglio osserva che la segnalazione alla Direzione dell'Amministrazione Penitenziaria è, in verità, un modo per insorgere lecitamente al contegno del personale della stessa amministrazione se ritenuto censurabile e/o illegittimo, cosicché la frase *"vi denuncio al D.A.P."* può essere ritenuta funzionale alle esigenze difensive del momento, caratterizzato, come già rilevato, da particolare concitazione.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 28 aprile 2010)

B) DECISIONI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente f.f. e relatore avv. Antonio Tebano

Non viola i doveri di decoro, dignità, riservatezza, lealtà e colleganza e non compromette il prestigio e il decoro del Consiglio dell'Ordine e del suo Presidente l'avvocato che, in reazione a una accesa campagna di stampa e a una insistente polemica giornalistica avente a oggetto la notizia dell'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per una pretesa (ma inesistente) incompatibilità professionale, protesti - in una lettera indirizzata al proprio Consiglio dell'Ordine e in dichiarazioni rilasciate alla stampa - e denunci - in un esposto presentato al Consiglio dell'Ordine distrettuale nei confronti del Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza - il fatto che tale notizia riservata era stata diffusa alla stampa, e ciò ancora prima che il proprio Consiglio gli avesse formulato alcuna richiesta di chiarimenti sulla pretesa situazione di incompatibilità.

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Per avere commesso violazioni deontologiche contravvenendo al dovere di riservatezza, compromettendo il prestigio, il decoro e la dignità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di * e del suo Presidente avv. *, non mantenendo altresì nei confronti di questi un atteggiamento di lealtà nel rapporto di colleganza:*

*1) per avere affermato, nella lettera in data 24 aprile 1990, spedita al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di * e nella quale, per conoscenza, era allegato l'esposto in data 11 aprile 1990 rivolto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna contro l'avv. *, di averne 'denunciato l'operato', ciò in relazione 'alle dichiarazioni dallo stesso rese*

al suddetto quotidiano (*"Il Messaggero"*) in data 11 aprile u.s.! Ancora con il ritenere *"che codesto spett.le Consiglio dell'Ordine debba indagare sulla fonte che ha fornito a 'Il Messaggero' la notizia di una riunione straordinaria odierna (del Consiglio dell'Ordine di *) sulla mia presunta incompatibilità. Ed infine, nell'indicata lettera di accompagnamento: 'Attendo di conoscere l'esito di tale indagine in quanto ritengo mio diritto tutelarmi nelle sedi più opportune nei confronti di chi propaganda notizie che a mio avviso dovrebbero essere trattate riservatamente, sempre che effettivamente (ed allo stato non ne ho conoscenza), codesto spett.le Consiglio stia compiendo un'inchiesta nei miei confronti";*

2) per avere affermato, nell'esposto contro l'avv. * e spedito al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna in data 11 aprile 1990 ed inviato altresì per conoscenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di * con lettera 24 aprile 1990, che: *"Nell'articolo pubblicato in data odierna (11 aprile), l'avv. *, intervistato, ergendosi di fatto ad arbitro prima di chiedermi notizie in merito, afferma 'che il Consiglio dell'Ordine tra breve affronterà il caso dell'avv. * e che quanto affermato in aula nel corso dell'ultima udienza verrà attentamente vagliato dal Consiglio'; 'L'avv. * a questo punto deve fornire esaurienti giustificazioni del suo comportamento e delle fonti attraverso le quali è pervenuto quanto arbitrariamente e falsamente mi si attribuisce. Soltanto stamani (11 aprile), dopo la pubblicazione della dichiarazione dell'avv. * sul Messaggero, lo stesso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine, mi ha fatto pervenire con raccomandata a mano, della quale invio fotocopia, l'invito a fornire chiarimento sulla mia 'posizione relativamente agli incarichi in questione' anticipandomi che 'il Consiglio tratterà l'argomento il prossimo 20 aprile'.*

*"Non mi pare, per quanto sopra esposto, che un siffatto modo di procedere sia corretto, tenuto anche conto del fatto che prima di fornire chiarimenti mi si debbono doverosamente formulare addebiti di natura disciplinare"; "Ritengo infine che l'avv. *, sia perché è Presidente del Consiglio dell'Ordine, sia perché difensore dell'imputato * nel suddetto procedimento penale, avrebbe dovuto in ogni caso astenersi dal rendere intempestivamente e imprudentemente comunicati stampa sulle mie vesti processuali. Non risponderò all'invito che l'avv. * mi ha rivolto con la sua dell'11 c.m. perché non ritengo a questo punto di dovergli alcunché in considerazione del suo grave comportamento che reputo ai limiti della diffamazione";*

3) per avere affermato, con dichiarazione rilasciata al settimanale *"La Gazzetta di **, pubblicata il 25 aprile 1990: *"Quel mandato non esiste più, ho rinunciato per mia serenità. Però ho depositato un esposto all'Ordine di Bologna, contro l'avv. *. Il motivo? Spetta al giudice in aula decidere in merito e non al Consiglio dell'Ordine. E voglio sia fatta luce su quanto dichiarato dal Presidente dell'Ordine alla stampa qualche giorno fa"; e per avere ancora affermato, con pubblicazione dello stesso 25 aprile 1990 su *"L'Unità"*, cronaca dell'Emilia-Romagna, dopo che l'articolista aveva precisato che l'avv. * aveva fatto un esposto al consiglio dell'Ordine di Bologna nei confronti dell'avv. *: *"Sono vittima di una campagna denigratoria";**

4) per avere rilasciato le seguenti dichiarazioni, pubblicate su *"Il Messaggero"*, cronaca di *, il 26 aprile 1990: *"Ogni decisione su mie incompatibilità spetta al Tribunale, non al Consiglio"; "Sono l'unico avvocato inquisito che non ha ricevuto nemmeno una lettera d'avviso. Temo mi si voglia intimidire. Che si cerchi di condizionare il mio lavoro di parte civile. Non dimentichiamo che l'avv. * è mio avversario nel processo. Una posizione che dovrebbe indurlo a maggiore cautela".*

*In *, nel mese di aprile 1990"*

Fatto e svolgimento del procedimento

I profili disciplinari degli addebiti mossi all'avv. * sono di duplice natura.

Il primo attiene alla violazione del dovere di riservatezza e si estrinseca *"nell'aver compromesso il prestigio e il decoro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di * e del suo Presidente"* e nel *"non aver mantenuto nei confronti di questi un atteggiamento di lealtà nei rapporti di colleganza"*.

A fondamento della violazione deontologica sono poste la lettera del 24 aprile 1990 e l'esposto dell'11 aprile 1990 (allegato alla lettera di cui sopra), rivolti dall'avv. *, la prima, al Consiglio dell'Ordine di * e il secondo al Consiglio dell'Ordine di Bologna.

Per la comprensione e la valutazione dell'intera vicenda, bisogna prendere le mosse dall'articolo apparso il 10 aprile 1990 sul *Messaggero*, edizione di *, in cui, con specifico riferimento al processo * e con specifico riguardo alla *"controversia sul legale **", sono contenute le seguenti affermazioni: *"Polemiche poi sulla posizione dell'avv. *. Il legale è patrocinatore di parte civile ma anche interessato al Fallimento * con un ruolo che da alcuni è interpretato in contraddizione col suo mandato principale. Nessuna incompatibilità, neppure deontologica, replica l'avv. *. Nel fallimento ho semplicemente chiesto una requisizione di alcuni assegni in mano ad un Istituto di Credito".*

L'11 aprile 1990, un giorno dopo detta pubblicazione, l'avv. *, a mezzo lettera raccomandata a mano, viene invitato dall'avv. * (quale Presidente del Consiglio dell'Ordine di *) a fornire chiarimenti in merito agli incarichi assunti nell'ambito del procedimento *. Sempre l'11 aprile 1990 compare sul *Messaggero*, edizione di *, l'articolo in cui l'avv. *, premesso di non potere esprimere giudizi sull'operato di un collega, dichiara che *"il Consiglio fra breve affronterà il caso dell'avv. * e valuterà attentamente quanto affermato in aula nel corso dell'ultima udienza (quella del 9 aprile)"*.

Il 25 aprile compaiono tre articoli su tre diversi quotidiani editi a *, in cui si riprendono gli argomenti legati all'incompatibilità dell'avv. * nel processo *, in particolare *"si dà notizia dell'esposto da questi presentato al Consiglio dell'Ordine di Bologna nei confronti dell'avv. * e che vi è stata una riunione straordinaria il giorno 24 aprile"* del Consiglio dell'Ordine di *, che ha affrontato il tema specifico.

Passando all'esame della lettera del 24 aprile 1990 dell'avv. * al Consiglio dell'Ordine di * e, per conoscenza, al Consiglio dell'Ordine di Bologna, dalla stessa risulta che l'avv. *, premesso che *Il Messaggero* – edizione di * – si interessa da un po' di tempo della sua supposta incompatibilità professionale nel processo *, chiede che il Consiglio debba *"indagare sulla fonte che ha fornito al Messaggero la notizia di una riunione straordinaria in pari*

data". Conclude l'avv. *: *"Attendo di conoscere l'esito di tale indagine, in quanto ritengo aver diritto..."*.

Nel contenuto della lettera del 24 aprile 1990, a parte le motivazioni che l'hanno determinata, e di cui si dirà in seguito, non si rinvenivano elementi che possano integrare gli estremi della contestata violazione deontologica (inosservanza del dovere di riservatezza con compromissione del prestigio e del decoro del Consiglio dell'Ordine, e del Presidente, e mancanza di lealtà, nei rapporti di colleganza con l'avv. *). Le espressioni adoperate dall'avv. *, che partono da una circostanza di fatto vera, l'interessamento della stampa cittadina al caso della sua incompatibilità professionale, sono dirette a due ben individuati fini:

- 1) si faccia luce su chi ha diffuso la notizia della riunione straordinaria avvenuta il 24 aprile;
- 2) si faccia conoscere l'esito di tali indagini per tutela del buon diritto dell'avv. *, posto che le *"notizie date alla stampa"* dovrebbero *"essere trattate riservatamente"*.

Quanto all'esposto dell'11 aprile 1990, allegato alla lettera 24 aprile ed inviata al Consiglio dell'Ordine di Bologna, si osserva che l'avv. * puntualizza, anche riguardo ai tempi, le tappe degli incarichi ricevuti nell'ambito del procedimento * contro * + 21 e della procedura fallimentare. Ripercorre i passaggi degli articoli apparsi sulla stampa cittadina nei giorni 10 aprile-25 aprile 1990, in merito alla incompatibilità a stare nel processo e quindi lamenta l'avv. *, in particolare, che l'avv. *, nell'articolo dell'11 aprile, intervistato abbia dichiarato: *"Il Consiglio dell'Ordine tra breve affronterà il caso dell'avv. *"* e che *"quanto affermato in aula nel corso dell'ultima udienza, verrà attentamente vagliato dal Consiglio"*.

Prosegue nell'esposto l'avv. *, sostenendo di non avere ricevuto, prima della pubblicazione dell'articolo dell'11 aprile, alcuna richiesta di chiarimenti sulla pretesa incompatibilità professionale e – quel che è più grave – che *"nessuna affermazione in tal senso è mai stata formulata"* neanche nel corso dell'ultima udienza, quella del 9 aprile.

Lamenta poi l'esponente che l'avv. * avrebbe dovuto astenersi dal rendere intempestivamente e imprudentemente comunicati stampa sulle sue vesti processuali, per cui non risponderà all'invito a chiarimento su tale fatto, considerato il grave comportamento (dell'avv. *) qualificato al limite della diffamazione.

Per tutte le suesposte ragioni, conclude l'avv. * chiedendo che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna voglia aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. *, quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, per accertare se il suo *"comportamento sia quanto meno censurabile"*.

Motivi della decisione

Orbene, il contenuto dell'esposto, a parte l'asprezza dei toni decisamente polemici, originati in massima parte dalla pesante campagna di stampa che si è scatenata e da rapporti personali non certo amichevoli correnti da tempo fra l'avv. * e l'avv. *, non lede il dovere di riservatezza e non compromette il prestigio e la dignità del Consiglio dell'Ordine di *.

È di tutta evidenza che l'esposto dell'11 aprile 1990 e la lettera del 24 aprile 1990 devono essere collocate nel contesto di una accesa campagna di stampa e di una insistente polemica giornalistica che avrebbero dovuto essere da tutti evitate, o quanto meno contenute, proprio in ossequio al principio di riservatezza, su notizie riguardanti l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. * e dell'invio di un esposto da parte di questi al Consiglio dell'Ordine di Bologna nei confronti dell'avv. *.

Inquadri necessariamente in questa cornice, i documenti dell'11 aprile 1990 e del 24 aprile 1990, assunti a base della contestazione, trovano spiegazione e ragione d'essere, anche alla luce dei seguenti dati probatori emersi a seguito di istruttoria dibattimentale nel presente giudizio disciplinare.

Non è affatto provata la circostanza per cui la paternità della affermazione sulla presunta incompatibilità dell'avv. * all'udienza del 9 aprile 1990 sia del prof. avv. *. Le risultanze testimoniali e documentali evidenziano – in modo certo – che:

- 1) l'eccezione di incompatibilità non è stata verbalizzata;
- 2) l'avv. * non era presente all'udienza del 9 aprile 1990;
- 3) l'avv. *, membro anziano del Consiglio di *, riferisce sul punto:
 - a) il Consiglio non ha mai saputo di come la notizia giunse al giornale;
 - b) giunse "voce" che sarebbe stato l'avv. * a sollevare l'eccezione di incompatibilità;
 - c) non era presente all'interrogatorio reso dall'avv. * avanti il Consiglio di * e quindi non è in grado di dire se è stata posta la domanda specifica.

Dalle dichiarazioni rese dall'avv. * emerge che:

- 1) non ha ascoltato affermazioni del prof. avv. * a riguardo della sua pretesa incompatibilità;
- 2) solo in sede di svolgimento del giudizio disciplinare avanti il Consiglio dell'Ordine di Bologna è venuto a conoscenza del fatto che sarebbe stato il prof. avv. * a sollevare il problema.

La carenza di prova su tale punto fondamentale, ai fini della ricostruzione storica della vicenda e della sua corretta valutazione, giustifica la reazione dell'avv. *, estrinsecatasi attraverso l'invio dei documenti sopra richiamati l'11 aprile 1990 ed il 24 aprile 1990.

In ordine ai fatti assunti come specifiche violazioni deontologiche all'osservanza dell'apporto fiduciario con i vari assistiti e di cui ai capi 1), 2) e 3) della contestazione, si osserva quanto in appresso.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa ed in parte già acquisita risulta che l'avv. * ha curato la costituzione di parte civile nell'interesse dalla * – sede nazionale – e nell'interesse di parenti di alcune delle tredici vittime dell'incendio del 13 Marzo 1987, nel procedimento penale contro * + 21; dette costituzioni sono state formalizzate tra l'aprile 1987, il maggio 1989 ed il marzo 1990 e sono state confermate al dibattimento.

Emerge in modo certo che le costituzioni di parte civile di cui sopra (* e parenti di alcune vittime) non si sono rivolte o estese nei confronti del Fallimento * s.r.l. – quale responsabile civile – e conseguentemente non sono state prese conclusioni dall'avv. * nei confronti della curatela.

Risulta altresì provato che l'avv. * nelle date del 15 dicembre 1987 e del 26 aprile 1988 ricevette ed accettò l'incarico dal giudice delegato al Fallimento * di promuovere una causa civile avente ad oggetto la revoca di due cessioni di credito, effettuate dalla società fallita nel giugno 1987 a favore del Banco di *, filiale di *, crediti per complessive lire 787.021.930, in base a fatture di lavori eseguiti dalla * sulla motonave * di proprietà della * s.p.a.

In forza di detto incarico, l'avv. * citò in giudizio avanti il Tribunale di * il Banco di * e la * s.p.a., che si costituirono; la causa ebbe poi alcuni sviluppi istruttori, venne posta in riserva, poi sciolta, e quindi trasmessa ai sensi dell'art. 274 c.p.c. al Presidente del Tribunale.

L'avv. *, con atto dell'11 aprile 1990 depositato in Cancelleria, rinunciò al mandato nella causa in oggetto, e giustificò detta rinuncia per motivi di mera opportunità, non ritenendo sussistenti ragioni di incompatibilità.

Risulta provato che l'avv. *, in unione all'avv. * ed anche disgiuntamente, curò la insinuazione tardiva, ai sensi dell'art. 101 l.f., nell'interesse di un gruppo di creditori, delle vittime costituite parte civile nel procedimento penale di cui sopra ed anche nell'interesse della * – sede nazionale – e ciò avviene fra l'ottobre 1989 ed il gennaio 1990.

Questi sono i fatti – documentalmente accertati – in ordine ai quali si assumono essersi verificate le violazioni deontologiche sopra enunciate.

Orbene, sul rilievo che l'incompatibilità deve essere intesa come interdipendenza effettiva e attuale di posizioni processuali confliggenti, e che deve essere oggetto di accertamenti caso per caso, discende che in nessuna delle situazioni di fatto di cui sopra ricorre la condizione di incompatibilità contestata. Gli incarichi ricevuti ed espletati dall'avv. * – nei tempi e modi dettagliatamente evidenziati – non determinano alcun contrasto rispetto al corretto adempimento dei mandati conferiti al professionista.

Il mandato ricevuto e svolto dall'avv. *, quale legale della procedura fallimentare, era volto al recupero della somma di lire 787.021.930, importo di due cessioni di credito effettuate dalla società fallita a favore del Banco di *. L'accettazione e lo svolgimento di detto mandato non è incompatibile ed in contrasto con quello svolto con riferimento all'intervento in favore della * e di parenti di alcune delle vittime dell'incendio *, nel procedimento penale a carico di * + 21.

Si ripete ancora una volta a tale riguardo che la curatela del Fallimento * s.r.l. non ha assunto in alcun momento la veste di controparte, in quanto tutte le costituzioni di parte civile curate dall'avv. * non sono rivolte – quale responsabile civile – nei confronti degli organi fallimentari.

Nessun profilo di incompatibilità è dato ravvisare da ultimo nell'avere l'avv. *, fra l'ottobre 1989 ed il gennaio 1990, curato le procedure per l'insinuazione tardiva nell'interesse della * – sede nazionale – e dei parenti di alcune delle vittime *.

Tale ultima attività professionale, peraltro svolta dall'avv. * in unione all'avv. *, anche disgiuntamente, è strettamente legata a quella esplicitata per l'esercizio delle azioni civili nel procedimento penale di cui sopra.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, modificato dalla legge n. 91 del 17 febbraio 1971, assolve l'avv. * da tutti i capi di incolpazione per la insussistenza di elementi disciplinarmente rilevanti.

Così deciso in Bologna, 23 febbraio 1993 - 9 aprile 1993.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

...

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Presidente f.f. avv. Sandro Giacomelli, relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Non viola i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) l'avvocato che apponga in una pluralità di atti giudiziari la firma apocrita di un collega, da questi a ciò autorizzato, in assenza di pregiudizio causato alla parte.

Non viola i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) l'avvocato che acconsenta alla apposizione in una pluralità di atti giudiziari della propria firma apocrita, da parte di un collega, in assenza di pregiudizio causato alla parte.

...

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti degli avvocati * e *, incolpati dei seguenti addebiti:

"1) Quanto all'avv. *:

per avere violato i doveri di lealtà e correttezza, avendo falsificato la firma del difensore avv. * - sia pure con l'autorizzazione dello stesso - in ripetute occasioni e in una pluralità di atti giudiziari, predisposti e depositati nell'interesse sia della stessa avv. *, quale parte dei relativi procedimenti, sia di soggetti terzi, in altri procedimenti.

In Bologna e *, dal 30 ottobre 2003 al 7 novembre 2005.

2) Quanto all'avv. *:

per avere violato i doveri di lealtà e correttezza, avendo acconsentito alla falsa sottoscrizione da parte dell'avv. *, avvenuta in ripetute occasioni, di una pluralità di atti giudiziari predisposti dall'avv. *: alcuni nell'interesse della stessa avv. *, quale parte dei relativi procedimenti, e altri nell'interesse di soggetti terzi, in distinti procedimenti; nel secondo caso, anche con possibile pregiudizio delle ragioni sostanziali dei clienti assistiti.

In Bologna e *, dal 30 ottobre 2003 al 7 novembre 2005."

Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto presentato in data 17 gennaio 2006, i sig.ri * e *, nella loro dichiarata qualità di soci e legali

rappresentanti della * s.n.c., corrente in *, lamentavano il comportamento tenuto dagli avvocati * e *, chiedendo che ne venisse accertata e dichiarata la contrarietà ai doveri deontologici.

In particolare, gli esponenti riferivano che:

- a) l'avv. *, già difensore della * s.n.c., assistita dall'avv. *, aveva ottenuto 6 decreti ingiuntivi nei confronti della società, da questa opposti, per crediti professionali risultanti da 36 note opinative dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, e che, in forza dei detti decreti ingiuntivi, provvisoriamente esecutivi, aveva promosso nei confronti della società diverse esecuzioni: una mobiliare presso terzi e una mobiliare diretta (in entrambe le quali la * s.n.c. aveva promosso opposizione), e una immobiliare; in tutte queste posizioni, la società ingiunta aveva contestato la genuinità della sottoscrizioni degli atti ad apparente firma dell'avv. *.
- b) la * s.n.c., assistita dall'avv. *, aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società esponente, la quale aveva proposto opposizione e ottenuto la sospensione della provvisoria esecuzione, contestando l'apocriefa della sottoscrizione del ricorso per ingiunzione e della relativa procura da parte dell'avv. *; dopo la sospensione della provvisoria esecuzione, l'avv. * aveva notificato alla società esponente un atto di precetto e richiesto la esecuzione mobiliare, che tuttavia non veniva eseguita poiché la ditta ingiunta mostrava all'Ufficiale Giudiziario l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione;
- c) il sig. *, assistito dall'avv. *, aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società esponente, la quale - anche in questo caso - aveva contestato l'apocriefa delle sottoscrizioni da parte dell'avv. *.

In tutte le posizioni sopra riportate, la società esponente - anche avvalendosi di una perizia di parte depositata nei vari giudizi, con disamina delle scritture di comparazione - aveva formalmente eccepito la falsità delle firme dell'avv. *, assumendo che le stesse erano state in realtà vergate dalla mano dell'avv. *.

Aperta la fase delle preindagini, l'avv. *, convocato innanzi al Consigliere relatore, dichiarava: *"Confermo che le sottoscrizioni in contestazione non sono state da me apposte ma lo sono state, previa mia autorizzazione in tal senso, dalla collega avv. *. Ciò è avvenuto perché io ero impossibilitato a sottoscrivere personalmente, poiché - in un caso - l'avv. * mi telefonò da *, dove si era recata per depositare l'atto e si era accorta che mancava la mia sottoscrizione; essendo urgente il deposito, piuttosto che chiedere all'avv. * di tornare a Bologna, la autorizzai a firmare l'atto in mia vece. In altre occasioni ero io a trovarmi fuori Bologna, cosicché similmente autorizzai l'avv. * a sottoscrivere gli atti in mia vece. Un'altra volta, in occasione di un deposito di un atto nella giornata di sabato, autorizzai l'avv. * alla sottoscrizione per evitarle di venire a casa mia, a *, a raccogliere la firma. Preciso che, comunque, tutti gli atti in contestazione sono stati da me materialmente predisposti e redatti, e che quindi ero perfettamente a conoscenza del loro contenuto e delle loro finalità. Preciso anche di avere, allora come ora, un particolare rapporto di fiducia con la collega, con la quale collaboro strettamente da anni, in particolare occupandomi delle questioni civilistiche sue e dei suoi clienti, mentre l'avv. * si occupa esclusivamente di diritto penale. Quanto alla esecuzione promossa nell'interesse della * s.n.c., preciso che, al momento della proposizione della azione esecutiva, non ero al corrente della intervenuta opposizione, poiché non avevo eletto domicilio a * e quindi la opposizione, e i provvedimenti conseguenti, mi erano stati notificati presso la Cancelleria del Tribunale di *, e io non ne avevo ancora avuto conoscenza. ... Aggiungo che, quando autorizzai l'avv. * a sottoscrivere gli atti, le dissi espressamente di non tentare di imitare la mia firma, ma semplicemente di apporre una sigla."*

In seguito, convocata anch'essa innanzi al Consigliere relatore, l'avv. * dichiarava: *"Confermo quanto ha dichiarato l'avv. *, in particolare, di avere sempre a lui richiesto la autorizzazione a sottoscrivere ogni atto, e di avere intenzionalmente apposto una sigla, a prima vista diversa dalla grafia e dalla sigla dell'avv. *, per rendere evidente che non stavo cercando di falsificare la sua firma."*

Con particolare riguardo all'addebito rivolto dall'esponente all'avv. * di avere promosso esecuzione nei confronti della * s.n.c. nonostante quest'ultima avesse ottenuto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso in suo danno, il Consiglio riteneva esaustiva la spiegazione offerta dall'inculpato, che ha riferito di non essere a conoscenza, al momento della richiesta della esecuzione, dell'intervenuto provvedimento di sospensione, dal momento che la relativa opposizione non gli era stata notificata poiché egli non aveva eletto domicilio nel circondario del Tribunale innanzi al quale si procedeva.

Ancorché regola di prudenza avrebbe dovuto consigliare l'avv. * a verificare in Cancelleria la assenza della opposizione e di eventuale provvedimento di revoca o sospensione della efficacia del titolo esecutivo, veniva privilegiata la circostanza che la richiesta di esecuzione non ha provocato alcun danno alla società debitrice né ha indotto la stessa a nuova opposizione, essendo bastato semplicemente esibire all'Ufficiale Giudiziario copia del provvedimento di sospensione per far desistere lo stesso dall'eseguire il pignoramento. D'altronde, alla mancanza di prudenza dell'avv. *, che non si è premurato di verificare in Cancelleria la eventuale esistenza di opposizioni, ha fatto da contraltare pari mancanza di prudenza da parte della società esponente, che - dopo avere ottenuto il provvedimento di sospensione - non si è premurata di portarlo a conoscenza del difensore del creditore, per scongiurarne le prevedibili azioni esecutive.

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio deliberava invece la apertura del procedimento disciplinare sugli altri addebiti mossi dalla società esponente, formulando i capi di incolpazione sopra riportati.

Veniva in seguito fissata l'udienza dibattimentale del 17 settembre 2008.

Alla vigilia della udienza dibattimentale, il 16 settembre 2008, gli incolpati depositavano memoria difensiva congiunta.

Alla udienza dibattimentale entrambi gli incolpati confermavano integralmente le dichiarazioni rese al relatore nella fase delle preindagini, delle quali veniva data lettura; l'avv. *, inoltre, depositava copia della sentenza di fallimento della società esponente * s.n.c., nel frattempo dichiarata fallita dal Tribunale di *, e del relativo piano di riparto finale.

Non era presente il P.M., pur ritualmente notiziato.

Motivi della decisione

Dalle dichiarazioni rese nella fase delle preindagini e confermate sia nella memoria difensiva che in dibattimento da entrambi gli incolpati, è emerso come comprovato il fatto che l'avv. * ha vergato di proprio pugno una molteplicità di firme false dell'avv. *, in una serie di cause civili nelle quali, per la maggior parte, l'avv. * difendeva la collega avv. * contro la ex cliente di questa, la * s.n.c., e per la parte residua l'avv. * difendeva altri due soggetti creditori, sempre nei confronti della * s.n.c. La circostanza è assolutamente pacifica, essendo stata oggetto di esplicita confessione tanto da parte dell'avv. * quanto da parte dell'avv. *.

In via di fatto, con riferimento all'effetto processualciviltistico della apocrifa delle sottoscrizioni, va precisato che nessuna delle firme falsamente apposte dall'avv. * è stata disconosciuta dall'avv. *, che anzi ha dichiarato in questa sede di averle espressamente autorizzate e di essere a perfetta conoscenza del contenuto degli atti sottoscritti, in sua vece, dall'avv. *, per averli egli stesso personalmente redatti.

Per altro verso, non risulta che la vicenda abbia avuto alcuno sviluppo penale; concorda peraltro il Collegio nel ritenere che la fattispecie sia suscettibile di integrare astrattamente una ipotesi di cd. "falso grossolano", non configurabile come reato: le false firme apposte dall'avv. * consistono in sigle di sottoscrizione, riproducenti le iniziali dell'avv. *, e non in tentativi di imitare la firma di quest'ultimo, della quale in effetti non è dato cogliere alcun tentativo di imitazione, tanto radicalmente diversa essa è rispetto alla mera sigla sottoscritta dall'avv. *. Può pertanto escludersi che, in astratto, la fattispecie possa essere configurabile nell'ambito del falso ideologico, rimanendo confinata nel falso materiale con inquadramento particolare, come osservato, nella ipotesi del falso grossolano.

Le suddette circostanze inducono il Collegio a ritenere non sufficientemente rilevante sotto il profilo deontologico la condotta posta in essere dagli incolpati.

La sanzione della grossolana falsità delle sottoscrizioni può rimanere confinata all'effetto processuale conseguente alla eccezione di falsità che è stata dedotta dalla parte opponente nei rispettivi procedimenti civili, nei quali pertanto l'avv. * - là dove essa era la parte legalmente assistita dall'avv. * - si è esposta a una eventuale pronuncia di nullità degli atti falsamente sottoscritti, in questo modo non creando danno a nessun altro soggetto se non a se stessa.

Per quanto riguarda le false sottoscrizioni apposte dall'avv. * in atti di cause promosse dall'avv. * nell'interesse di soggetti terzi, altri creditori della esponente * s.n.c., in astratto suscettibili di creare danno - a seguito della eventuale pronuncia di nullità degli atti - a tali soggetti rappresentati, il Collegio ritiene di dare assorbente apprezzamento alla circostanza che, come è stato documentato con le produzioni depositate dall'avv. * alla udienza di dibattimento, tali soggetti non hanno subito alcun concreto pregiudizio in conseguenza di tali sottoscrizioni apocrife, dal momento che la esponente * s.n.c., opponente nelle varie cause, è stata successivamente dichiarata fallita, con conseguente interruzione dei vari procedimenti (poi estinti per mancata riassunzione), e che i crediti portati dai soggetti creditori patrocinati dall'avv. * hanno poi trovato soddisfazione nella sede concorsuale, in misura integrale per il creditore privilegiato sig. * ovvero nella misura applicata a tutti i creditori chirografari, per la creditrice * s.n.c.

Oltre alle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di dare apprezzamento al fatto che entrambi gli incolpati hanno lealmente ammesso, sin dall'immediato, la circostanza dell'avvenuta sottoscrizione in vece altrui degli atti da parte dell'avv. *, fatto che pare oggettivamente originato dal consolidato rapporto di collaborazione e di reciproca fiducia intercorrente fra i legali incolpati, nonché alla maturata consapevolezza - ancorché emersa con maggiore evidenza nell'avv. * rispetto all'avv. * - della inopportunità, in ogni caso (e quindi, anche a prescindere da autorizzazioni reciproche e da mancanza di danno), di ricorrere in via pressoché sistematica a sottoscrizioni - ovvero sigle - apposte l'una per l'altro in atti giudiziari.

In definitiva, quindi, ritenuta anche l'assenza di precedenti disciplinari, anche solo generici, in capo agli incolpati, il Collegio conclude per la non sufficiente rilevanza disciplinare delle condotte di entrambi gli incolpati.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, assolve l'avv. * e l'avv. * dai rispettivi capi d'incolpazione, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

Così deciso in Bologna, 17 settembre 2008 - 14 gennaio 2010.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

...

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Presidente relatore avv. Lucio Strazziari

Viola i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f.) il praticante che partecipi, insieme all'avvocato "dominus", alla commissione di una serie di truffe ai danni di compagnie assicuratrici per la denuncia di falsi sinistri stradali.

Tenuto conto della piena ammissione di responsabilità anche nella sede penale e della circostanza che l'incolpato, nella sua veste di praticante, si è trovato a dovere affrontare vicende e a svolgere compiti ai quali avrebbe potuto con difficoltà sottrarsi, sanzione adeguata è la cancellazione.

...

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti del dott. *, incolpato del seguente addebito:

"Essersi reso responsabile di comportamenti lesivi della dignità e del decoro professionale in relazione a fatti per i quali sono stati contestati a suo carico il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e numerosi reati di truffa in danno di

*compagnie assicurative (art. 642, 1° e 2° comma, c.p.).
In Bologna, dall'anno 2002 e fino al mese di settembre 2006."*

Fatto e svolgimento del procedimento

In data 19 settembre 2006 la Procura della Repubblica di Bologna, nella persona del Sostituto Procuratore dott. *, procedeva, su autorizzazione concessa con ordinanza del 18 settembre 2006 dal G.I.P. del Tribunale di Bologna dott. *, nel procedimento penale n. */06 R.G.N.R., a perquisizione a carico, fra altre persone, del dott. *, praticante procuratore con autorizzazione al patrocinio presso lo studio dell'avv. *. Lo stesso dott. * risultava indagato, con successiva ordinanza emessa dal G.I.P. in data 10 ottobre 2006, per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), con lo scopo di commettere una serie indeterminata di truffe ai danni di società assicurative ex artt. 640 e 642 c.p., in particolare al fine di commettere reati consistenti nel denunciare falsi sinistri stradali e/o comunque realmente accaduti ma con conseguenze lesive per mezzi e persone non corrispondenti al vero, allegando documentazione medica e documentazione di danneggiamento ai veicoli inesistenti o appositamente realizzati con condotta fraudolenta.

Con provvedimento assunto in data 16 ottobre 2006 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico del dott. * (nonché di altri legali) con capo di incolpazione direttamente riferito ai capi di imputazione allo stesso contestati nel procedimento penale, e deliberava contestualmente di dare corso alla procedura cautelare di cui all'art. 4 della legge n. 91 del 17 febbraio 1971, sostitutivo dell'art. 43 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, disponendone la convocazione all'udienza del 6 novembre 2006.

All'esito della detta udienza, alla quale partecipava il dott. *, assistito dal difensore avv. Luciano Bertoluzza, il Consiglio disponeva la sospensione cautelare del dott. * dalla autorizzazione al patrocinio a tempo indeterminato, con efficacia immediata.

La detta decisione, depositata alla Segreteria del Consiglio il 27 novembre 2006, veniva notificata al dott. * e al difensore avv. Luciano Bertoluzza, in data 29 novembre 2006.

Con provvedimento in data 18 maggio 2009 il Consiglio deliberava di stralciare dal procedimento disciplinare la posizione del dott. *; il quale aveva già definito con sentenza di applicazione della pena la sua posizione nel procedimento penale, e di formare autonomo fascicolo, e fissava, per la trattazione, l'udienza dibattimentale del 24 giugno 2009.

Alla detta udienza non compariva il dott. *. Era presente il difensore avv. Luciano Bertoluzza, il quale, dopo che era stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, svolgeva argomentazioni a difesa dell'incolpato, e concludeva chiedendo che il Collegio irrogasse al proprio assistito, in via principale, una sanzione formale, ovvero, subordinatamente, la sanzione della sospensione nella misura pari a quella effettivamente scontata in sede cautelare.

Il Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, emetteva dispositivo della decisione, di cui dava immediata lettura.

Motivi della decisione

Deve essere affermata la responsabilità dell'incolpato dott. * in ordine al capo di incolpazione contestato. A fondamento di tale giudizio si debbono richiamare:

- la ammissione di responsabilità resa dall'incolpato;
- le risultanze degli atti penali acquisiti;
- la sentenza in data 4 aprile 2008 del G.I.P. del Tribunale di Bologna, passata in giudicato il 4 giugno 2008, che ha applicato al dott. *, su richiesta delle parti, la pena di dieci mesi di reclusione.

Il Collegio non può non sottolineare come i fatti oggetto del procedimento appaiano particolarmente gravi perché ripetutamente commessi nell'esercizio di attività professionale, valendosi della autorizzazione al patrocinio che il Consiglio aveva concesso al dott. *; e perciò tali da creare pesante pregiudizio a quella funzione che, sulla base dello stesso dettato costituzionale, rappresenta, con la garanzia della tutela dei diritti, uno dei principi fondanti che presiedono all'ordinata convivenza della collettività sociale; e rilevato l'allarme sociale che questi fatti hanno determinato nella pubblica opinione.

E tuttavia ritiene il Collegio di dover tenere conto della particolare situazione dell'incolpato, il quale, come praticante nello studio legale, si è certamente trovato a dovere affrontare vicende e a svolgere compiti dai quali avrebbe potuto con difficoltà sottrarsi.

Una tale situazione, pure non potendo esimerlo da piena responsabilità, in quanto non poteva non rendersi conto dell'assoluto disvalore della condotta che del tutto volontariamente teneva, integrante estremi di illiceità penale, induce a valutare il suo comportamento con criterio che non raggiunge la soglia della massima gravità.

Come si deve tenere conto dell'atteggiamento di correttezza e piena collaborazione per la più veritiera ricostruzione dei fatti che il dott. * ha tenuto nella presente sede disciplinare, oltre che nell'ambito del procedimento penale.

Ritiene, conseguentemente, il Collegio che sanzione adeguata sia quella della cancellazione dal Registro dei praticanti.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara il dott. * responsabile dei fatti di cui al capo di incolpazione e applica la sanzione disciplinare della cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati.

Così deciso in Bologna, 24 giugno 2009 - 9 marzo 2010.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il 27 ottobre 2010 si è insediato il nuovo Consiglio Nazionale Forense, con la conferma dell'avv. prof. Piero Guido Alpa alla guida dei vertici istituzionali dell'avvocatura italiana. Vicepresidenti sono stati eletti l'avv. Ubaldo Perfetti e l'avv. Carlo Vermiglio, Segretario l'avv. Andrea Mascherin e Tesoriere l'avv. Lucio del Paggio.

L'elezione del nuovo ufficio di Presidenza è avvenuta come primo adempimento del C.N.F. nella nuova compagine per il triennio 2010-2013. Si è trattato di una successione nel segno della continuità, con il solo nuovo ingresso di Andrea Mascherin che prende il posto di Pierluigi Tirale, non ricandidatosi al C.N.F.

"Sono grato ai colleghi di avermi confermato la loro fiducia", ha commentato il Presidente Alpa. "Sono lieto di potermi nuovamente impegnare al servizio dell'avvocatura, nella difesa dei valori che essa rappresenta per la tutela dei diritti e per la promozione dello sviluppo economico. Il nostro rinnovato impegno va nella direzione di una professione moderna, qualificata e solida nei suoi principi etici. Ci auguriamo che Parlamento e Governo possano completare l'iter di approvazione della riforma dell'ordinamento forense e riconoscere il ruolo dell'avvocatura nel sistema di amministrazione della giustizia e nel progresso del paese".





IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il nuovo Consiglio Nazionale Forense si è rinnovato per undici componenti, tra cui – per la prima volta – due donne. I componenti attuali sono gli avvocati:

Ubaldo Perfetti, per il Distretto della Corte d'Appello di Ancona (Ordine di Macerata)
Antonio Damascelli, per il Distretto della Corte d'Appello di Bari (Ordine di Bari)
Giuseppe Picchioni, per il Distretto della Corte d'Appello di Bologna (Ordine di Modena)
Ettore Tacchini, per il Distretto della Corte d'Appello di Brescia (Ordine di Bergamo)
Susanna Pisano, per il Distretto della Corte d'Appello di Cagliari (Ordine di Cagliari)
Bruno Grimaldi, per il Distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta (Ordine di Enna)
Claudio Neri, per il Distretto della Corte d'Appello di Campobasso (Ordine di Campobasso)
Fabio Florio, per il Distretto della Corte d'Appello di Catania (Ordine di Catania)
Antonio Baffa, per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro (Ordine di Cosenza)
Stefano Borsacchi, per il Distretto della Corte d'Appello di Firenze (Ordine di Pisa)
Piero Guido Alpa, per il Distretto della Corte d'Appello di Genova (Ordine di Genova)
Lucio Del Paggio, per il Distretto della Corte d'Appello de L'Aquila (Ordine di Teramo)
Antonio De Giorgi, per il Distretto della Corte d'Appello di Lecce (Ordine di Lecce)
Carlo Vermiglio, per il Distretto della Corte d'Appello di Messina (Ordine di Messina)
Carlo Allorio, per il Distretto della Corte d'Appello di Milano (Ordine di Milano)
Bruno Piacchi, per il Distretto della Corte d'Appello di Napoli (Ordine di Napoli)
Federico Ferina, per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo (Ordine di Palermo)
Alarico Mariani Marini, per il Distretto della Corte d'Appello di Perugia (Ordine di Perugia)
Aldo Morlino, per il Distretto della Corte d'Appello di Potenza (Ordine di Potenza)
Michele Salazar, per il Distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria (Ordine di Reggio Calabria)
Paolo Berruti, per il Distretto della Corte d'Appello di Roma (Ordine di Roma)
Silverio Sica, per il Distretto della Corte d'Appello di Salerno (Ordine di Salerno)
Enrico Merli, per il Distretto della Corte d'Appello di Torino (Ordine di Tortona)
Carla Broccardo, per il Distretto della Corte d'Appello di Trento (Ordine di Bolzano)
Andrea Mascherin, per il Distretto della Corte d'Appello di Trieste (Ordine di Udine)
Andrea Pasqualin, per il Distretto della Corte d'Appello di Venezia (Ordine di Venezia)

Al Presidente, ai Vicepresidenti, al Segretario, al Tesoriere e a tutti i Consiglieri Nazionali vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte del nostro Consiglio e della redazione di Bologna Forense

RICHIESTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DI INTERVENTO LEGISLATIVO URGENTE IN MATERIA DI TERMINE PER LA ISCRIZIONE A RUOLO DELLE CAUSE DI OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE

In relazione alla recente sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e al diffuso allarme creato, con la quale è stato sancito il principio in forza del quale tutte le cause di opposizione a ingiunzione (a prescindere dalla eventuale dimidiazione del termine a comparire) vanno iscritte a ruolo nei cinque giorni dalla notifica, il C.N.F. – da una parte – ha proposto l'adozione di una norma interpretativa applicabile ai giudizi in corso che eviti ingiuste declaratorie di improcedibilità, e – dall'altra – ha chiesto la emanazione di una legge urgente che



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Estratto del verbale della *Commissione per lo studio e la riforma del codice di procedura civile*
(*Omissis*)

Il giorno 13 ottobre, alle ore 15.00 la Commissione, coordinata dal Cons. Aldo Bulgarelli, si è riunita per prendere posizione e formulare un testo di legge interpretativa in relazione alla decisione assunta da Cass. Sez. Un. n. 19246 del 2010, la quale, attraverso un *obiter dictum*, ha stravolto l'interpretazione dell'art. 645, 2° comma seguita dalla giurisprudenza di legittimità fin dalla metà degli anni cinquanta (a partire da Cass. 3053/1955).

Fino al recente *arrêt*, difatti, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, 2° comma, c.p.c., è stata considerata una conseguenza della scelta (o anche solo dell'errore) dell'opponente di assegnare all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis. Gli opposenti che, al contrario, avessero fissato un termine di comparizione pari o superiore a quello appena richiamato potevano utilmente costituirsi nel termine ordinario di dieci giorni.

La pronuncia delle Sez. Un. Cass. n. 19246 del 2010, al contrario, collega la riduzione dei termini di costituzione alla mera proposizione dell'opposizione.

Applicando tale soluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dell'opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguente improcedibilità dell'opposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo. In questo senso si stanno orientando, purtroppo, taluni Tribunali dando luogo ad una sorta di smaltimento *extra ordinem*, con pronuncia di rito e non di merito, di una nutrito numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti.

Le conseguenze dell'applicazione immediata ai giudizi pendenti del mutamento di giurisprudenza appaiono inaccettabili e contrarie ai più elementari principi processuali nonché gravemente lesive delle garanzie costituzionali del giusto processo, in quanto è senz'altro censurabile applicare in danno delle parti decadenze o preclusioni che non sussistevano al momento del compimento dell'atto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale.

La Commissione rileva che:

- L'art. 645, 2° comma fa riferimento soltanto ai termini di comparizione della parte e non già a quelli di costituzione. Le due categorie di termini assolvono a finalità diverse e d'altronde sono assoggettate a diverso trattamento processuale (a tacer d'altro l'abbreviazione del termine di comparizione accelera effettivamente la durata media di un processo, mentre quello di costituzione non rileva al fine);
- in conformità a quanto affermato dalla Corte di Cassazione in tre recenti ordinanze (14627/2010; 15811/2010; 15812/2010) «l'*overruling* si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata, in una somministrazione [...] del potere-dovere di giudicare dell'atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione» dell'opposizione.

Subito dopo detta pronuncia, difatti, si sono fatti strada due diversi percorsi interpretativi volti ad evitare la conseguenza dell'improcedibilità dell'opposizione in base all'applicazione ai processi in corso del principio sancito da Cass. Sez. Un. n.19246/2010.

Entrambi "salvano" i giudizi di opposizione promossi rispettando la cinquantennale giurisprudenza della cassazione in ordine al termine di costituzione.

impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l'opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.

Pubblichiamo l'estratto del verbale della riunione del 13 ottobre u.s. della "Commissione per lo studio e la riforma del codice di procedura civile" del C.N.F. (la giurisprudenza ivi menzionata è reperibile nel sito del C.N.F., nell'area "Circolari").

Un primo orientamento, in linea con ordinanze interlocutorie della Cassazione su richiamate, applica l'art. 153 c.p.c. in tema di rimessione in termini sostenendo che *«la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall'overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa, perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell'errore in cui essa è incorsa»*. Questo orientamento è attualmente seguito, a quel che consta, dal Tribunale di Torino, da quello di Livorno e da quello di Bari.

Una seconda prospettazione, fondata su un'interpretazione costituzionalmente orientata e sui principi espressi dalla giurisprudenza della Cedu, applica il principio del *tempus regit actum* sicché *«in caso di overruling, non può operare l'efficacia retroattiva delle nuove regole interpretative in materia processuale e di accesso alla giustizia»*. «La nuova interpretazione nomofilattica» deve trovare applicazione, dunque, dalla pubblicazione della sentenza che ha modificato il precedente costante orientamento. In questo senso si è espresso il Tribunale di Varese.

Va in ogni caso precisato che l'eventuale provvedimento che, applicando il nuovo orientamento, dichiara l'improcedibilità per tardiva costituzione deve essere assunto con sentenza, atteso che l'art. 647 c.p.c. fa riferimento soltanto alla "mancata costituzione" e non a quella avvenuta oltre il termine.

L'utilizzo della forma della sentenza, oltretutto, consente una più compiuta esposizione delle proprie ragioni alle parti e garantisce il pieno controllo del provvedimento attraverso la proposizione dell'appello.

(Omissis)

Tuttavia, al fine di evitare soluzioni applicative differenti e variegate con patente violazione del principio di eguaglianza tra le parti, la Commissione propone la formulazione di una norma interpretative applicabile, pertanto, ai giudizi in corso.

Due le ipotesi possibili:

- 1) intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione consacrando legislativamente la soluzione interpretativa finora consolidata:

“ L'art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis comma 2 cpc”

- 2) intervenire sulla specifica norma precisandone la formulazione. Tale seconda linea di intervento, senz'altro più puntuale e meramente chiarificatrice del testo di legge, non corrisponde però all'orientamento finora invalso.

L'art. 645, 2° comma va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione.

(Omissis)

PROTOCOLLO D'INTESA FRA IL C.N.F. E LA CORTE DI CASSAZIONE PER LA CONSULTAZIONE TELEMATICA DEI REGISTRI DI CANCELLERIA

Il Consiglio Nazionale Forense ha stipulato un protocollo d'intesa con la Corte di Cassazione, che mette a disposizione gratuita di tutti gli avvocati un sistema informatico di consultazione dello stato dei ricorsi – sia civili che penali – depositati innanzi alla Corte.

Il servizio è accessibile mediante *smart card* (la stessa che viene utilizzata per le consultazioni nel sistema *Poli-sweb* e per accedere al Punto d'Accesso predisposto per il Processo Civile Telematico) e consente naturalmente di consultare i dati dei soli procedimenti patrocinati dall'avvocato richiedente.

Pubblichiamo la comunicazione ricevuta dal C.N.F.; il relativo allegato tecnico è pubblicato nel sito *internet* del Consiglio Nazionale Forense (nell'area "Circolari": circolare n. 20-C-2010).





Consiglio Nazionale Forense

presso
Ministero della Giustizia

IL CONSIGLIERE
Avv. Marco Stefenelli

Roma, 16 giugno 2010

Ill.mi Signori Avvocati
Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli
Avvocati

LORO SEDI

**OGGETTO: Osservatorio per la tutela della categorie professionali
dei dottori commercialisti, esperti contabili e degli avvocati**

Illustre Presidente,

nella prima riunione dell'Osservatorio, istituito a seguito del protocollo d'intesa firmato a Roma alla presenza del Ministro degli Interni dal Capo della Polizia e dai Presidenti del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Consiglio Nazionale forense, si è concordemente deciso di avviare la fase di monitoraggio degli episodi intimidatori ai danni degli appartenenti alle categorie professionali dei dottori commercialisti e esperti contabili e degli avvocati collegabili ad incarichi professionali loro conferiti dall'autorità giudiziaria.

A tale fine Le sarò grato se vorrà segnalare a questo Consiglio Nazionale Forense se all'interno del Circondario dell'Ordine da Lei presieduto si siano verificati nell'ultimo biennio episodi di violenza o di intimidazione a danno di avvocati, fornendo ogni utile indicazione di dettaglio al fine di consentire all'Osservatorio di assumere le opportune iniziative dirette alla individuazione delle misure di prevenzione e difesa più idonee alla protezione dei professionisti.

Naturalmente la richiesta di tempestiva segnalazione varrà anche per tutti gli episodi che dovessero verificarsi in futuro.

Nel ringraziarLa per la cortese collaborazione mi è gradito porgerLe i miei saluti più cordiali.

Avv. Marco Stefenelli

LA RIFORMA PREVIDENZIALE E LA IX CONFERENZA NAZIONALE DI STRESA DELLA CASSA FORENSE

Cosa ha compreso un delegato neofita dopo quasi un anno di militanza

GIOVANNI CERRI

Sono da poco arrivati negli studi degli avvocati i bollettini di versamento dei contributi minimi e quello di 160 euro per la pensione modulare. La sorpresa è stata grande per il loro sensibile aumento e per la novità legata a quest'ultima novità.

Salvo che per il contributo di maternità, grande conquista per l'avvocatura, che ha consentito a tante colleghe di potersi dedicare al nascituro e ai figli senza subire falcidie di reddito, si tratta dell'acconto tanto per il contributo soggettivo che per quello integrativo da conguagliare poi al momento della dichiarazione con il modello 5.

Giovi dare conto allora delle ragioni della riforma e, magari, vedrò di non prenderla tanto alla lontana e procedere con qualche semplificazione.

Ricordiamo che con la legge n. 335/1995 abbiamo avuto il passaggio (graduale) dal sistema retributivo a quello contributivo (trasformare in vitalizio il montante dei contributi versati dall'iscritto nel corso della sua vita professionale).

Nel settembre 2008 il Comitato dei Delegati ha approvato la riforma che poi è passata al vaglio dei Ministeri vigilanti.

L'iter è stato davvero un tormentone e soltanto con una pic-

cola attività di *lobbying* (non vergogniamoci di dirlo) è stato possibile ottenere il via libera, nel novembre 2009, dai Ministeri vigilanti, peraltro con qualche avvertenza come non mancheremo di annotare nel prosieguo e quindi, nella seduta del 5 dicembre 2009, il Comitato ha potuto approvare in via definitiva la riforma che è stata pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2009 affinché potesse decollare già dal 1° gennaio 2010.

Si consideri che un ritardo anche di pochi giorni avrebbe comportato lo slittamento dell'avvio al 2011 con minori incassi per Cassa Forense stimabili in circa 300 milioni di euro.

È vero che della riforma ormai si è tanto parlato ma non di meno vorrei contribuire con mie personali riflessioni non foss'altro per dimostrare, prima di tutto a me stesso, che non sono stati vani i giorni spesi a Roma e alla Conferenza di Baveno, vorrei poi un poco presuntuosamente rappresentare che chi ha creduto nelle mie capacità possa verificare se il sinallagma eletto/elettore riporti un saldo almeno a pareggio.

E allora possiamo convenire che non è la migliore riforma possibile, non lo è per tutti sicuramente. Sulle emergenze del legislatore e degli esecutivi è senz'altro quella

più equa che, appunto, consente di guardare al futuro con maggiore certezza e comunque è, *in nuce*, rispettosa di quel patto intergenerazionale da tanti giustamente invocato.

Intanto un primo cambio di passo. Non è mai stato così in passato perché nessuna generazione che ha approvato una riforma previdenziale si è interessata dell'impatto sulle generazioni successive.

Anche per Cassa Forense, nei fatti è stato così, mi sentirei di dire, perché erano forti l'influenza del sistema pubblico e alcune ubriacature demografiche e quindi, sull'erroneo presupposto che il numero degli avvocati dovesse essere in costante crescita, tale da far permanere il meccanismo almeno di tre occupati per un pensionato, i primi avrebbero nei fatti pagato il costo delle prestazioni da erogare. Questo era il sistema retributivo puro che mi sentirei di riassumere con le parole tratte da una vecchia canzone dell'italico festival canoro: *"fin che la barca va"*.

Proseguendo con quel sistema inevitabile, l'innalzamento dei contributi che si sarebbero sempre più avvicinati a quelli dell'I.N.P.S. gestione separata che, come è noto, sono vicini al 27%.

Sulla carta, per una ragione o per l'altra, mi sentirei di dire che

potenzialmente quasi tutti i nati intorno agli anni '50 potrebbero sentirsi penalizzati rispetto alla normativa precedente, ma non per questo era possibile ritagliare su se stessi un percorso previdenziale che incide, invece, deve incidere su una platea così vasta di professionisti.

Ma è dei giovani che dobbiamo preoccuparci, magari un poco egoisticamente perché dovranno mantenere in vita il primo pilastro della previdenza forense.

Vediamo allora cosa convenga ai giovani, a quelli davvero determinati a iscriversi e a permanere nella famiglia forense, che debbono pensare al futuro e costruirsi una previdenza anche aggiuntiva o complementare:

a) dovranno valutare se provvedere all'iscrizione retroattiva e retrodatazione sia per gli anni sotto il minimo reddituale per l'iscrizione obbligatoria che per quelli di pratica;

b) dovranno valutare se operare i riscatti del corso di laurea e del periodo del servizio militare o civile;

c) dovranno valutare se operare ricongiunzioni di spezzoni contributivi presso altre gestioni previdenziali.

Ci sono dei costi, è vero, ma questi saranno inversamente proporzionali rispetto a quelli da sostenere semmai nel momento più prossimo all'età pensionabile; sono rateizzabili e sono interamente deducibili fiscalmente.

Si tratta di un investimento non trascurabile ma sicuramente sostenibile e direi fruttuoso per l'avvenire.

Di tutto ciò si è parlato a Stresa nel corso della IX Conferenza sulla previdenza nell'aprile scorso, dove l'approccio è stato quello di disvelare le recondite pieghe della riforma a una platea che ha

salutato la nutrita partecipazione anche di più giovani iscritti (perché fino a ora si erano interessati della previdenza essenzialmente solo coloro che erano prossimi all'età della pensione) e ritagliata, finalmente, su un diverso scenario dove, appunto, erano i tecnici dei Ministeri e i giornalisti di importanti testate economiche che "intervistavano" gli amministratori di Cassa Forense perché rendessero espliciti i percorsi della riforma, gli investimenti, gli *asset allocation* strategici, le misure di sostegno e, non ultimo, i numeri e la statistica.

In quel qualificato consesso ho sentito insistentemente parlare di scenari di sostenibilità di Cassa Forense, che peraltro era il filo conduttore della conferenza. Orbene, come è stato evidenziato dagli amministratori (e dai qualificati interlocutori riconosciuti), sembra davvero che assodata/garantita la sostenibilità economica dell'ente, *recte* della Fondazione (che tanto ci richiedevano i Ministeri vigilanti) in virtù, appunto, dell'aumento dei contributi e dell'innalzamento dell'età pensionabile, sia invece in discussione la sostenibilità sociale con riferimento alla contrazione del fatturato degli iscritti, attesa la pesante crisi economica in cui si dibatte il ceto produttivo italiano, anche quello professionale purtroppo.

La sostenibilità, però, rischia di essere minata dall'incerto futuro della professione, chiaro sintomo ne sia lo iato, sempre più accentuato, tra iscritti agli albi e iscritti a Cassa Forense, oltre 50.000 (ricordo in proposito il provocatorio articolo di Dario Donella "50.000 clandestini per Cassa Forense").

La marginalizzazione della professione è anche figlia di provvedimenti legislativi miopi e

in ordine sparso incidenti sull'amministrazione della giustizia, che tendono nei fatti non già a deflazionare il contenzioso (perché non aumentare il numero dei giudici anche con concorsi riservati per una magistratura stabile e di complemento, purché non ancillare ai togati?) ma piuttosto ad allontanare il momento della decisione e il decollo delle varie riforme, prima tra tutte quella dell'ordinamento professionale.

Non a caso ho parlato di allontanare la decisione anche in termine di tempi più certi, più immediati nella decisione delle cause.

Forse che il tanto strombizzato provvedimento sulla mediazione e conciliazione consentirà di ridurre i termini delle decisioni delle Corti territoriali anticipandole rispetto all'attuale previsione dell'anno 2017?

I più colpiti saranno particolarmente i giovani, inutile nascondere, e comunque quelle fasce di professionisti marginali, le donne in larga misura.

Interessante è stato il dibattito sulla figura dell'avvocato impiegato, quel professionista che non ha di fatto clientela propria e che presta l'attività quasi in esclusiva per uno studio. I cugini transalpini hanno già affrontato la problematica anche con l'occhio della incompatibilità.

Allora davvero Cassa Forense deve passare (come lentamente sta operando) dalla sostenibilità economica a meccanismi di *welfare*, che non possiamo ritenere esclusi per i professionisti perché magari retaggio delle associazioni di categoria e di loro enti esponentziali. Mi chiedo perché non dovrebbe farlo Cassa Forense, che non solo cura la previdenza ma anche l'assistenza degli iscritti, da intendersi appunto in senso

più ampio e, consentitemelo, anche innovativo.

Penso allora ai riscatti e alle retrodatazioni di iscrizione, alla stipulazione di convenzioni mirate anche di sostegno per il pagamento dei contributi (carta di credito dedicata), alla riforma del regolamento delle sanzioni (che la Commissione Studi ha appena licenziato e che il Comitato dovrà approvare nell'immediato futuro) e da ultimo a una consistente adesione ai versamenti su base volontaria per la pensione modulare, particolarmente vocata per i giovani iscritti proprio per la contrazione delle prestazioni in forza delle misure previste dalla riforma che qualcuno ha etichettato da lacrime e sangue.

Ecco la ragione per cui si è davvero pensato a strumenti che consentissero all'avvocato di assicurarsi in modo flessibile e personalizzato proprio perché la pensione modulare verrà calcolata con il sistema contributivo.

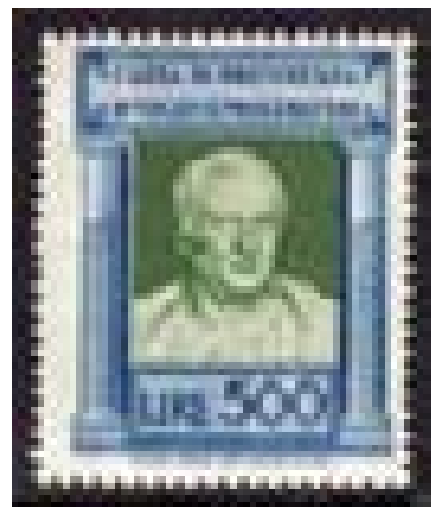
Vorrei concludere sostenendo che chi ha responsabilità rappresentative del ceto forense non deve acquietare lo spirito guerriero, deve continuare ad avere il polso del Foro di appartenenza, deve frequentare i luoghi del fare.

Siamo avvocati ma facciamo (dobbiamo fare) gli avvocati: nessuno di noi è esente dal partecipare a cambiamenti, non c'è sangue blu forense che tenga; stanno bene i protocolli con gli uffici giudiziari ma solo se non saranno a senso unico comportando esclusivamente aumentati oneri a carico dell'avvocato.

Rimbocchiamoci le mani dunque perché non si rischi l'egoismo, magari non solo in chiave intergenerazionale ma anche territoriale: il tanto strombazzato federalismo fiscale, se maldestramente miscelato, potrebbe rischiare di innescare una spirale che indurrà a ritenere preferibile (per la sostenibilità socia-

le) la nascita di molteplici casse previdenziali su base regionale o macroregionale (simile al sistema della Repubblica federale tedesca) con inevitabili negative ricadute sul sistema magari proprio quando tanto si parla di privilegiare, in un'ottica di economia di scala, l'aggregazione di tutte le casse privatizzate dei professionisti il cui patrimonio nel complesso è pari a circa 50 miliardi di euro.

Ai lettori le analisi sul saldo delle mie conoscenze, i cui spunti, spero, almeno incuriosiranno i miei coregionali per compulsarmi su singole problematiche, perché mi sollecitino riflessioni e dubbi che, dove non riuscissi a disvelare, avrò il piacere di intervistare i "padri della riforma" perché, davvero, non si finisce mai di imparare solo se si avrà il coraggio e l'umiltà di non dare nulla per scontato, di chiedere e informarsi.



IL CONGRESSO GENERALE DELLA FÉDÉRATION DES BARREAUX D'EUROPE DI AIX-EN-PROVENCE DEL 21-22 MAGGIO 2010

GUIDO CLAUSI-SCHETTINI

FLAVIA MASÈ DARI

Il 21 e 22 maggio 2010 si è svolto in Francia, ad Aix-en-Provence, il Congresso Generale della Fédération des Barreaux d'Europe, con titolo *"La modernizzazione della professione di avvocato e degli ordini forensi"*.

Il Congresso ha fatto seguito alla riunione annuale intermedia, tenuta a Valencia nell'ottobre 2009 sul tema della mediazione, istituto ormai presente in molti paesi europei e che lo sarà sempre più, anche alla luce della direttiva europea, e che deve, quindi, diventare un campo di attività essenziale per la professione forense.

Al termine dei lavori e del dibattito, l'assemblea aveva convenuto sul fatto che in tutti i casi nei quali la mediazione produce effetti giuridici per le parti è necessaria la presenza degli avvocati. E che, dato che avremo una nuova tecnica di risoluzione dei conflitti, diversa da quelle che già conosciamo, occorre prevedere e istituire da parte degli Ordini dei sistemi efficienti ed efficaci di formazione alla mediazione, che consentano anche di rispondere a esigenze minimali comuni in tutta l'Europa.

Ad Aix-en-Provence, la domanda se gli avvocati e gli Ordini debbano o meno "modernizzarsi", intendendo tale termine in senso ampio e non solo per l'aspetto tecnologico, ha trovato unanime risposta positiva. È emersa quindi la necessità che l'avvocatura e gli Ordini forensi seguano il processo di modernizzazione e stiano

al passo con l'evoluzione tecnica ma, nel contempo, occorre considerare i rischi insiti nelle nuove tecnologie, che, se non adeguatamente indirizzate, possono ledere i principi fondamentali della nostra professione.

Dopo l'accoglienza dei congressisti e gli indirizzi di saluto la prima giornata di lavori ha visto alternarsi numerosi e qualificati relatori.

In particolare, Roman Gomez Ponti, avvocato dell'Ordine di Barcellona e professore di diritto amministrativo presso l'Università di Barcellona, ha parlato delle norme della Unione Europea che regolano la professione di avvocato.

Secondo il relatore, l'orientamento comunitario tende verso le liberalizzazioni, ma disciplinare la nostra professione come se lo studio dell'avvocato fosse un'azienda comporterebbe il rischio che gli avvocati assumano comportamenti non corretti, con conseguente perdita della peculiarità della nostra professione. D'altro canto, anche cadere nell'immobilismo è certamente pericoloso. E' peraltro necessario un cambiamento che non alteri i principi fondamentali della professione. Così, ad esempio, in relazione alla normativa antiriciclaggio, il relatore si è chiesto se la *deregulation* del mercato sia compatibile con l'attribuzione ai legali di compiti di "polizia" e ha rilevato come far ricadere delle responsabilità sugli avvocati per il legislatore sia più semplice che

controllare e reprimere determinati atteggiamenti.

L'Unione Europea ha difficoltà nel disciplinare e temperare servizi giuridico-economici da un lato e tutela dei consumatori dall'altro. Ma l'avvocato tutela i diritti dei cittadini, e il relatore ha rilevato come sia un errore disciplinare i problemi solo dal punto di vista della tutela dei consumatori. I servizi giuridici sono rivolti ai cittadini e richiedono un particolare rigore etico, per cui l'equiparazione degli stessi a quelli rivolti al consumatore appare erronea e fuori luogo.

La riforma della professione in Polonia è stata trattata da Marek Maciej Wiewiorski, della Camera regionale dei Consulenti Legali di Wroclaw.

Un esempio particolare di modernizzazione è rappresentato dalla trasformazione che ha subito la professione forense in quel paese negli ultimi vent'anni, a seguito del tracollo del regime comunista e dell'apertura verso lo stato di diritto e il libero mercato. Con il processo di modernizzazione la professione si è molto avvicinata a quella degli altri paesi dell'Europa, ma oggi rischia di subire delle limitazioni a seguito dei cambiamenti politici degli ultimi tempi. Il naturale corso evolutivo della professione è stato sostituito da un'interferenza massiccia delle autorità.

Attualmente, in Polonia esistono due figure professionali, gli avvocati e i consulenti legali, ma si sta pen-

sando di introdurre una terza figura, costituita da una sorta di procuratore delle parti, capace di rappresentarle davanti al giudice, pur senza essere iscritto a un Ordine professionale.

Agli avvocati viene richiesto molto, ma viene dato loro poco. A esempio, tutte le richieste rivolte allo Stato per ottenere il patrocinio gratuito sono state disattese.

Per l'Italia, Carlo Vermiglio, vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense, già presidente della F.B.E., ha evidenziato come molti punti del progetto di legge sulla riforma della professione siano stati ritoccati. Il relatore ha auspicato che non vi sia una vera e propria trasformazione della professione, perché in tal caso non si tratterebbe più del progetto di legge voluto dall'avvocatura italiana.

La filosofia del progetto di legge è quella di valorizzare i principi di indipendenza, competenza, integrità e responsabilità dell'avvocato, principi del resto funzionali alla tutela dei diritti del cittadino. Vengono, inoltre, rafforzati i principi di terzietà, indipendenza e autonomia del C.N.F. Per quanto concerne l'accesso alla professione, vengono potenziati i rapporti con le Università al fine di promuovere l'orientamento pratico degli studenti.

L'avvocatura italiana è pronta alla sfida del cambiamento, a patto che si possa dotare di strutture più moderne. Il progetto di legge fa proprie istanze della categoria e della società, e anziché una *deregulation* è auspicabile una regolamentazione a tutela del cittadino e nel rispetto della giustizia.

Per il Regno Unito, Rode Mole, già Presidente della Devon and Somerset Law Society, ha rilevato come il processo di ammodernamento della professione corrisponda alle esigenze dei tempi. Il mutamento della nostra professione è dunque necessario, ma non deve incidere sui principi e sulle regole fondamentali della stessa.

Nel 2004 il Governo inglese ha fatto svolgere un'indagine per stabilire quale modello normativo avrebbe promosso al meglio la concorrenza, l'innovazione e l'interesse pubblico e privato nei servizi legali. La conclusio-

ne è stata che il sistema delle regole relative alla professione legale risulta imperfetto, in particolare perché non vi sono principi e obiettivi chiari per rinforzare il sistema e lo stesso tutela in maniera insoddisfacente gli interessi dei consumatori.

Molte delle raccomandazioni emerse dall'indagine sono state fatte proprie dal Governo e trasposte nel *Legal Services Bill*. Inoltre, è stato istituito il *Legal Service Board* per dare una compiuta regolamentazione agli enti professionali, come le *law societies*. In particolare, il *Legal Services Act* ha imposto agli enti professionali di adottare degli accorgimenti amministrativi per separare le loro funzioni regolamentari e rappresentative, delegando le questioni e le richieste dei consumatori all'*Office for Legal Complaints*, oggi chiamato *Legal Ombudsman*.

Infine, il *Legal Services Act* ha allentato le restrizioni relative alle strutture economiche alternative (*Alternative Business Structures*) consentendo a diverse categorie composte da giuristi e non, di avere proprietà e gestione in attività legali e permettendo di adattare le strutture economiche alle esigenze dei consumatori.

In particolare si sono sviluppate due forme di attività legali:

1) la *Legal Disciplinary Practice*, esercitata in studi che raggruppano diversi tipi di giuristi e fino al 25% di non giuristi, ma che offrono pur sempre servizi legali tradizionali;

2) le *Alternative Business Structures*, che consentono attività multidisciplinari, sia legali che di altro genere, con molte varianti.

Anticipando i cambiamenti, *Law Society* e *Bar Council* hanno separato le loro funzioni regolamentari e rappresentative, creando rispettivamente la *Solicitors Regulation Authority* (SRA) nel 2007 e il *Bar Standard Board* nel 2006.

Inizialmente, la SRA aveva il compito di vigilare e reagire alle violazioni individuali delle regole contenute in un dettagliato codice di condotta. Col tempo ci si è resi conto che norme dettagliate non possono tenere il passo con i cambiamenti del mercato e, soprattutto, con l'avvento delle

Alternative Business Structures e si sta quindi lavorando a un sistema per regolamentare il numero maggiore di prestatori di servizi legali.

Entro l'agosto 2011, la SRA intende autorizzare la sua prima *Alternative Business Structure*. Per tale data occorrerà dunque che la riforma della professione sia completata, con un codice di condotta che tenga conto delle nuove realtà.

Il relatore si è chiesto quale sarà l'impatto delle *Alternative Business Structures* nel Regno Unito. Rappresenteranno un'opportunità di innovazione o una minaccia per un mercato già competitivo e affollato? Saranno utilizzate per migliorare o restringere l'accesso alla giustizia?

C'è già un'azienda che offre, tra l'altro, servizi finanziari, funerari e di drogheria e che ha già espresso la sua intenzione di divenire una delle prime *Alternative Business Structures*. La suddetta azienda sta progettando una campagna per promuovere i servizi legali presso i suoi 3.000 supermercati!

La categoria dei *barrister* è pertanto sotto pressione. Gli stanziamenti per il *Legal Aid* (corrispondente al nostro patrocinio a spese dello Stato) diminuiscono. I clienti, d'altra parte, girano per il Regno Unito alla ricerca della migliore offerta e impongono riduzioni dei compensi. Inoltre, c'è sempre maggiore concorrenza da parte di altri giuristi in campi tradizionalmente riservati ai *barrister*.

Una congiuntura economica difficile non necessariamente è condizione negativa per i cambiamenti. I professionisti sono probabilmente disposti ad accettare nuove proposte se a lungo termine queste portano dei vantaggi.

Il *Bar Standards Board* ha adottato una serie di nuove regole per dare maggiore flessibilità alla professione. Così, ai *barrister* è ora permesso di esercitare in associazione con altri *barrister* ovvero con *solicitors* nelle *Legal Disciplinary Practices* e di assumere incarichi in diritto di famiglia o delle immigrazioni senza l'intermediazione dei *solicitors*.

Molti ritengono che l'idea di un'associazione tra *barrister* e *solicitors* non

sia una soluzione ideale, in parte per le differenti regole che disciplinano le due categorie e in parte per lo spirito tradizionalmente indipendente dei *barrister*. Altri ritengono, invece, che i *barrister* si uniranno ai *solicitors* per aumentare la clientela. Naturalmente, l'esistenza di associazioni tra *barrister* e *solicitors* cambierà la natura dei rapporti tra le due categorie professionali, accelerando così il processo di integrazione.

Sono seguiti gli interventi dell'avv. Sergio Paparo, Presidente dell'Ordine Forense di Firenze, che ha rappresentato il problema dell'informazione e della comunicazione con riguardo alla nostra professione, evidenziando che la pubblica opinione dovrebbe venire a conoscenza del ruolo svolto dagli avvocati e che la discussione relativa alla nostra legge professionale dovrebbe essere su tutti i giornali, ritenendo non si dovrebbe investire non solo in formazione e specializzazione ma anche in comunicazione; e dell'avv. Domenico Insanguine, che ha fatto presente che, nell'era della globalizzazione, si esiste solo se si è presenti sui media e che ha auspicato la costituzione di uffici stampa da parte degli Ordini professionali, poiché la comunicazione non può essere affidata alle pur lodevoli iniziative dei singoli Presidenti.

Le prospettive di riforma in tema di formazione, con particolare riguardo all'importanza della formazione continua e della specializzazione e il ruolo degli Ordini in Svizzera, sono state esposte da Brenno Brunoni, Presidente della Federazione Svizzera degli Avvocati.

Per il relatore, la domanda se è necessario modernizzare la professione dell'avvocato e gli Ordini trova sicuramente risposta positiva, ma occorre chiedersi in quale modo ciò debba avvenire. Modernizzare significa tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella società e adattarsi a questi cambiamenti, senza peraltro abbandonare quanto invece funziona.

A livello di amministrazione della giustizia, i cittadini si attendono un progresso per quanto concerne l'accesso alla stessa, la velocità dei procedimenti, la semplificazione delle

procedure, l'abbandono di barriere di fatto e di forma che non hanno più ragione d'essere e ciò sia a livello locale che nazionale.

Per la nostra professione significa, da un lato, collaborare con le istanze statali per migliorare gli strumenti che permettono il funzionamento della giustizia e, dall'altro, intraprendere le iniziative opportune per perfezionare la qualità delle nostre prestazioni.

Sicuramente, per mantenere la qualità della professione occorre un aggiornamento continuo delle nostre conoscenze, per quanto concerne le novità legislative e l'evoluzione di dottrina e giurisprudenza. La formazione costituisce la premessa per garantire ai clienti un'assistenza di elevato livello qualitativo.

La legge svizzera sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA, legge del 2002, nata per attuare gli accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone siglati dalla Svizzera con l'Unione Europea e per regolare il diritto degli avvocati dell'Unione di esercitare la professione in Svizzera) prevede solo che l'avvocato eserciti la professione con cura e diligenza.

La regola è facile da comprendere, un po' più difficile da attuare. È per questa ragione che la Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA) ha previsto di offrire ai suoi membri l'opportunità di una formazione e di un aggiornamento continui attraverso le seguenti modalità:

1) il Congresso Nazionale, istituzione per la formazione sicuramente più importante, che si svolge ogni due anni; i partecipanti al Congresso hanno la possibilità per tre giorni di seguire conferenze e seminari sulle più attuali questioni di diritto nazionale; le relazioni vengono raccolte in un libro poi consegnato a ogni partecipante;

2) convegni e seminari organizzati tra un Congresso e l'altro su temi di particolare importanza, così a esempio in vista dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 delle due nuove leggi di procedura civile e di procedura penale che sostituiranno le 26 diverse leggi cantonali (secondo il relatore, proprio queste due leggi rappresentano un esempio di ammodernamen-

to, lungamente atteso, che facilita il compito degli avvocati, permettendo loro di esercitare in altri cantoni senza correre i rischi determinati dalla mancata conoscenza delle procedure, e consentiranno ai cittadini un più facile accesso alla giustizia oltre il confine cantonale);

3) un bollettino mensile di informazione sulle novità dottrinali e giurisprudenziali;

4) il progetto di stipulare con il Tribunale federale un accordo per accedere a un sistema elettronico di ricerca della giurisprudenza.

In Svizzera, dunque, la formazione continua è fondata sulla diligenza personale dell'avvocato. È stata valutata anche la possibilità di introdurre un obbligo formativo sull'esempio di altri Stati europei, ma una larga parte degli Ordini era contrario.

L'obbligo non risolve necessariamente il problema di fondo di assicurare e mantenere un livello alto di conoscenza del diritto e, inoltre, un obbligo privo di controllo e di sanzione per il caso di suo mancato adempimento non ha ragione d'essere. D'altro canto, l'obbligo della formazione fa parte del dovere di diligenza e la sanzione è già quella della responsabilità civile dell'avvocato, per gli eventuali danni che dovesse provocare a causa del mancato aggiornamento.

Il dovere di cura e diligenza non riguarda solo l'obbligo di aggiornamento continuo, ma comporta anche l'obbligo per ogni avvocato di verificare al momento dell'assunzione del mandato se ha le conoscenze specifiche per garantire al cliente l'assistenza necessaria.

C'era un tempo in cui l'avvocato era "generico", in grado di fornire più o meno assistenza adeguata per ogni questione, ma oggi la situazione è cambiata. Ci saranno sicuramente casi in cui l'avvocato "generico" riuscirà ancora a fornire un parere adeguato al cliente, ma ci saranno molti altri casi in cui la complessità delle questioni richiederà conoscenze specifiche, e allora l'avvocato dovrà consigliare il cliente di andare da un collega "specialista".

In effetti, le leggi si moltiplicano, diventano sempre più specifiche e

complesse e per risolvere il caso è necessario conoscere la giurisprudenza del settore. Questa situazione crea una certa specializzazione all'interno della professione. Ma si tratta di una specializzazione autodidatta che, nonostante possa essere di alto livello, non è certificata da alcun ente riconosciuto.

La FSA ha compreso la necessità di formare avvocati specialisti in diverse materie e ha quindi istituito, in collaborazione con le Università, un programma di formazione degli specialisti in diritto dei trasporti, diritto delle successioni, diritto di famiglia, diritto immobiliare e diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni. Al termine dei corsi i partecipanti devono sostenere un esame e così ottenere il titolo di avvocato specialista FSA (attualmente ve ne sono già 300).

Ma parlare di modernizzazione della professione e di sua evoluzione nella società non può prescindere dal verificare quale sia l'immagine che la società ha della nostra professione. E purtroppo occorre riconoscere che tale immagine non è particolarmente buona. Il Consiglio della FSA ritiene che sia necessario presentare l'avvocato come una persona di fiducia, al quale rivolgersi non solo quando il danno è fatto, quando la decisione negativa è già stata pronunciata, quando la lite è già pendente, ma prima ancora per avere un parere sulla conclusione di un contratto, per conoscere sin dall'inizio diritti e obblighi, per cercare la soluzione migliore, anche non giudiziaria, al problema o al conflitto che si sta annunciando.

Benché faccia già parte dei doveri dell'avvocato quello di cercare possibilmente una soluzione bonaria di un conflitto, questo aspetto è poco conosciuto. Del resto, la ricerca di soluzioni non giudiziarie ai conflitti è sempre più attuale. In questo senso, il nuovo codice di procedura civile federale avrà la previsione di un tentativo di conciliazione obbligatorio e disciplinerà anche l'istituto della mediazione come alternativa nella causa.

Da tempo la FSA sta evidenziando i benefici che può offrire la mediazione, riconoscendo che si tratta

di un'attività che per sua natura presuppone una conoscenza del diritto. La FSA ha creato anche la specializzazione in mediazione istituendo un corso di formazione specifico rivolto agli avvocati.

La situazione francese è stata esposta da Jean-Francois Leca, già Presidente dell'Ordine Forense di Aix-en-Provence e Presidente della Commissione Formazione del Consiglio Nazionale Forense francese (CNB).

Per il relatore, la domanda se è necessario modernizzare la professione dell'avvocato e gli Ordini trova sicuramente risposta positiva, ma occorre chiedersi in quale modo e a quali condizioni. Modernizzare significa adattare la nostra professione alle esigenze dei clienti, ai bisogni del "mercato del diritto" e alle richieste che possiamo soddisfare nel rispetto della deontologia e dei principi essenziali della professione. Ma significa anche essere capaci di anticipare le trasformazioni che verranno in futuro. La formazione è sicuramente un mezzo che permette all'avvocato di aumentare e rafforzare le sue competenze.

Il Consiglio Nazionale Forense francese (CNB) dispone di una commissione istituzionale, organo che consente di definire i principi di organizzazione della formazione, armonizzare i programmi, coordinare e controllare l'operato delle scuole forensi e assicurare il loro finanziamento. La Commissione Formazione deve, dunque, individuare quali siano i bisogni formativi della categoria, vigilare sulla qualità dell'insegnamento delle scuole professionali dislocate sull'intero territorio, adattare la formazione continua per rendere sempre più competente l'avvocato nelle materie nelle quali esercita e, infine, consentire agli avvocati di acquisire una competenza particolare, ovvero la specializzazione.

La formazione continua in Francia è obbligatoria e l'obbligo formativo è di 20 ore. L'obbligo della formazione può essere soddisfatto anche attraverso la partecipazione a conferenze o a grandi manifestazioni come quelle organizzate dal CNB. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli avvocati

devono dimostrare al Presidente dell'Ordine di appartenenza l'adempimento dell'obbligo formativo. È il Presidente che controlla il rispetto dell'obbligo formativo e che può decidere di sanzionare l'avvocato che non abbia adempiuto l'obbligo e farlo comparire avanti alla commissione disciplinare.

Sempre in materia di formazione, stanno per essere siglate alcune importanti convenzioni con le più alte giurisdizioni (Consiglio di Stato, Corte di Cassazione), con la Corte Costituzionale e la Scuola Nazionale della Magistratura.

Si impone attualmente una riflessione sull'utilizzazione del nuovo strumento dell'*e-learning*. La Commissione sta elaborando i criteri che premettono di stabilire a quali condizioni il Presidente possa convalidare la formazione tramite *e-learning*. Uno di questi criteri è quello di imporre la presenza personale dell'avvocato durante la formazione in modalità *e-learning*.

Ogni scuola regionale elabora il suo programma annuale che viene mandato al CNB per la verifica del rispetto di tre ambiti importanti:

- a) la formazione di base per gli avvocati;
- b) l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale;
- c) la formazione specializzata.

La Commissione Formazione sta elaborando dei principi di riferimento per armonizzare le offerte formative delle scuole regionali nei suddetti ambiti. Attualmente la formazione continua è gestita essenzialmente dagli Ordini forensi e la maggior parte delle scuole stipulano degli accordi con gli stessi per definire i bisogni e le richieste degli avvocati e stendere di comune accordo i programmi formativi. La Commissione Formazione mette, comunque, a disposizione delle scuole professionali, che sono 15, dei modelli di formazione nei nuovi ambiti del diritto (lotta contro le discriminazioni, mediazione, nuovi metodi di gestione dei conflitti).

Si è osservato che la sempre maggiore complessità e il maggiore numero di norme tendono a ridurre i campi di attività degli avvocati "ge-

nerici". Gli avvocati tendono sempre più a ridurre i loro ambiti di attività per garantire un buon livello di esperienza e di competenza.

Attualmente, la specializzazione può essere richiesta ed ottenuta solo in ambiti molto limitati. L'avvocato deve provare di avere svolto l'attività professionale per quattro anni e deve sostenere un esame in una delle scuole professionali. Una volta ottenuto il titolo di specialista, l'avvocato può menzionarlo nella carta intestata e in tutte le forme pubblicitarie ammesse ed è soggetto a un obbligo di formazione che viene verificato ogni cinque anni alle stesse condizioni della formazione classica.

La riforma proposta dal CNB consiste nell'aumentare il numero delle specializzazioni portandole a 29. In sede di esame sarà verificata non più la conoscenza ma la pratica professionale dell'avvocato, nel campo in cui è richiesto il riconoscimento della specializzazione.

L'impegno della Commissione Formazione per promuovere le specializzazioni risponde alla necessità di riconoscere e valorizzare le competenze specifiche degli avvocati, che non sono più autoproclamate, ma verificate in sede di esame, e di consentire al cittadino di scegliere l'avvocato più adatto alle sue esigenze.

È pertanto necessario che si sviluppi una riflessione comune a livello europeo sull'importanza della formazione. Già oggi, ma ancor più domani, il diritto non avrà più frontiere e occorre prepararsi adeguatamente a tale scenario. La formazione, quindi, non deve solo adeguarsi al presente, ma giungere ad anticipare il futuro della professione.

"L'impatto della tecnologia sulla professione forense: l'e-justice" era il titolo della relazione di Michelle Bénichou, Presidente della F.B.E. e già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Marsiglia.

Secondo il relatore, le istituzioni europee, attraverso il programma di Stoccolma del 2009, stanno cercando di mettere al servizio dei cittadini uno spazio di libertà, sicurezza

e giustizia. Per attuare il suddetto programma, la Commissione europea ha definito un piano d'azione che prevede di:

- a) assicurare la protezione dei diritti fondamentali consacrati dalla Carta;
- b) fare della cittadinanza europea una realtà;
- c) aumentare la conoscenza del sistema giudiziario europeo;
- d) assicurare la sicurezza dell'Europa;
- e) incentrare l'azione delle istituzioni europee sulla solidarietà e responsabilità.

Per ottenere questi obiettivi è necessario utilizzare la tecnologia per migliorare l'accesso alla giustizia e l'efficacia dell'azione giudiziaria.

Sono programmati i seguenti tre obiettivi:

- 1) dematerializzazione delle procedure;
- 2) accesso alle informazioni rilevanti del campo della giustizia;
- 3) comunicazioni tra le autorità giudiziarie nell'ambito delle procedure transfrontaliere.

Questo è il programma di *e-justice*. Esso è stato definito una prima volta nella comunicazione del 30 maggio 2008 della Commissione Europea intitolata *"Verso una strategia europea in materia di e-justice"*. Il Consiglio dei Ministri della Unione Europea ha poi adottato, nel novembre 2008, un piano di azione relativo all'*e-justice* comprendente gli interventi per il periodo 2009-2013.

Gli avvocati non possono comunque rimanere inattivi rispetto all'evoluzione tecnologica. È necessario analizzare attentamente i progetti della Commissione Europea per valutarne la compatibilità con i principi fondamentali della nostra professione.

Il relatore ha poi illustrato diversi progetti elaborati dalla Commissione Europea in collaborazione con il Consiglio dell'U.E., con particolare riferimento al portale *e-justice*.

È stata inoltre posta una domanda sull'impatto delle nuove tecnologie sulla professione: gli avvocati saranno messi da parte oppure coin-

volti dalle nuove tecnologie? Certo è che gli avvocati devono adattarsi a esse, ma occorre riflettere anche su segreto professionale, confidenzialità e sicurezza delle informazioni scambiate con i clienti e l'autorità giudiziaria. In definitiva, occorre valutare l'impatto dell'*e-justice* sulla nostra professione. Nessun Ordine deve restare isolato quanto a informazione ed evoluzione informatica e nessun avvocato deve essere lasciato a se stesso. La FBE dovrà essere dunque presente ed attiva, in quanto espressione dei principali Ordini europei.

Per l'Austria, il Prof. Wolfgang Heufler, Direttore dell'Archivio di Vienna, ha presentato *"Archivium"*, l'archivio *on-line* dei documenti, che gestisce con la massima sicurezza i documenti degli avvocati (www.archivium.at).

In sostanza un *file* contenente dei documenti acquista il carattere di vero documento originale, se viene salvato nell'archivio ufficiale. I documenti originali in formato elettronico possono essere utilizzati per ogni transazione in Europa e gli avvocati possono richiamare i loro documenti in ogni momento. Il programma *Archivium* garantisce, dunque, l'integrità, l'autenticità, la confidenzialità e la disponibilità del documento. I documenti vengano conservati in archivio per sette anni. Per potere utilizzare il *software* *Archivium* è necessario essere avvocato, disporre di un lettore *smart card*, e avere un *computer*. Dal 2007, data di operatività del *software*, a oggi sono già 675.000 i documenti archiviati e sono più di 5.000 gli avvocati austriaci che dispongono del programma.

Nel 2007 in Austria è stato introdotto l'obbligo della circolazione via *internet* di tutti i dati giudiziari. In particolare, vengono trasmessi all'autorità giudiziaria tutte le istanze, richieste e gli atti e questa trasmette agli avvocati tutti i provvedimenti (sentenze, ordinanze) e i verbali d'udienza.

Pablo Hernando, già Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Burgos e vice Presidente

della Commissione Struttura, Programmi e Applicazioni per l'Avvocatura e la Giustizia presso il Consiglio Generale degli Avvocati di Spagna, ha presentato la situazione del progetto tecnologico dell'avvocatura spagnola.

Il Consiglio Generale dell'Avvocatura (C.G.A.E.) è l'organo rappresentativo, di coordinamento ed esecutivo degli 83 Consigli dell'Ordine spagnoli. Esso controlla l'esercizio della professione di avvocato e vigila sul prestigio della professione.

Per fare fronte alla necessità di migliorare il servizio che i Consigli degli Ordini offrono agli iscritti e apportare nuovo valore ai Consigli, riducendo i costi, la soluzione è rappresentata dagli strumenti informatici a da *internet*; è stata creata una infrastruttura tecnologica che garantisce l'identità degli utenti e la sicurezza delle comunicazioni e aumenta i servizi *on-line*.

Per attuare il progetto tecnologico sono state create:

1) un'autorità di certificazione dell'avvocatura (A.C.A.), e il C.G.A.E. è divenuta autorità di certificazione nel 2003 per accreditare lo stato di avvocato in *internet* con l'emissione di certificati digitali di riconoscimento;

2) una piattaforma comune per i Consigli;

3) un'autorità di registrazione dell'avvocatura.

L'utilità del certificato digitale di avvocato A.C.A. è data dal fatto che:

- accredita nei confronti di terzi in forma remota la identità e la qualità di avvocato;

- consente di firmare la corrispondenza e i documenti in forma elettronica assicurando la loro provenienza;

- ha efficacia probatoria;

- consente l'accesso al servizio di *redabogacia.com*, di cui si dirà in seguito;

- consente l'accesso a servizi telematici, come, per esempio, quello dell'Agenzia delle Entrate.

Il primo risultato raggiunto attraverso il progetto tecnologico è la creazione di RedAbogacia, il servizio in rete per l'avvocatura spagno-

la, che consente la gestione amministrativa sicura attraverso la firma digitale di circa 80.000 avvocati.

Inoltre, nel 2008 la Commissione Europea ha affidato al C.G.A.E. la creazione di PenalNet, la prima rete di comunicazione sicura tra gli avvocati penalisti europei.

In particolare, RedAbogacia offre i servizi, quali l'accesso al catasto, l'accesso alla posta elettronica via *webmail*, la consultazione di giurisprudenza, l'invio di comunicazioni a molti destinatari via *e-mail* e *sms*, il servizio di *back-up* e librerie *on-line*.

Attualmente, tutti gli Ordini spagnoli, tranne Madrid, fanno parte dell'autorità di certificazione dell'avvocatura e sono stati concesse 101.124 autorizzazioni alla firma digitale. L'utilizzo dei servizi offerti da RedAbogacia sta aumentando. Ogni anno i visitatori aumentano del 50% circa.

Un'altra evoluzione del progetto tecnologico è rappresentata da SIGA, un'applicazione che risponde alla necessità di gestire gli Ordini e i Consigli attraverso una procedura unica (raccolta dati, fatturazioni, turni d'ufficio, certificati). Si tratta di un programma versatile, che ottimizza la gestione collegiale con la sicurezza e la garanzia data dal C.G.A.E., utilizzato attualmente da 49 Ordini.

Per quanto concerne i progetti internazionali, va menzionato PenalNet, una comunità virtuale sicura per i penalisti europei, che ha come obiettivo quello di facilitare e proteggere le comunicazioni professionali, soprattutto nei casi di diritto penale transfrontaliero. Il progetto è stato sviluppato con la collaborazione di Francia, Italia, Ungheria e Romania e si trova in una fase pilota. Consente di trovare con facilità colleghi stranieri o spagnoli accreditati e con esperienza in materia penale e di lavorare con loro in forma sicura attraverso la firma digitale.

Infine, per l'Italia, Francesco Tedeschi, Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, ha svolto una relazione molto puntuale ed esauriente sullo stato dell'arte della modernizzazione della professione in Italia, riferendo in particolare che il legislatore nel nostro Paese è

intervenuto nella materia secondo due direttrici:

a) la disciplina organizzativa dell'attività giurisprudenziale;

b) la disciplina dello svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Per questo secondo aspetto, il legislatore si è dimostrato sensibile all'uso delle nuove tecnologie applicate al mondo del diritto, ponendosi all'avanguardia rispetto alle legislazioni europee.

Il relatore si è inoltre soffermato sull'attività dei Consigli dell'Ordine, che sono chiamati a essere protagonisti del processo di modernizzazione, specie in relazione ai compiti di gestione, vigilanza e revisione degli albi e degli elenchi relativi agli iscritti.

Nella giornata di sabato 22 maggio si sono tenute le relazioni delle singole Commissioni di studio e sono state approvate quattro risoluzioni:

1) una a sostegno dell'Italia per la celere approvazione della nostra legge professionale;

2) una per esprimere apprezzamento alla separazione da parte della Commissione U.E. del Dipartimento Affari Interni da quello della Giustizia, auspicando peraltro la conformità delle proposte di legge europee ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta della U.E. e una sostanziale omogeneità della legislazione europea;

3) una a favore della Bulgaria e relativa al patrocinio a spese dello Stato;

4) una a favore del Belgio e della Corte di Cassazione.

Inoltre, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche della F.B.E., che sono ora le seguenti:

- Presidente: Mirko Ros (Svizzera);

- Vice Presidenti: Guido De Rossi (Italia) e Simon Lutz (Germania);

- Tesoriere: Thomas Mutter (Francia);

- Segretario Generale: Javier Diago (Spagna).

LO STAGE DI FORMAZIONE E RIUNIONE INTERMEDIA DELLA FEDERATION DES BARREAUX EUROPEENS, MADRID 23-25 SETTEMBRE 2010

FEDERICO CANOVA



Dal 23 al 25 settembre 2010 si è tenuto a Madrid lo stage di formazione e riunione intermedia della Fédération des Barreaux d'Europe (la Federazione degli Ordini Forensi d'Europa), avente titolo: *"La formazione continua e la specializzazione degli avvocati nel quadro europeo: nuove sfide e nuove soluzioni"*.

Il 23 settembre, dopo breve introduzione ai temi del convegno da parte dell'avv. Mirko Ros (Svizzera), Presidente della F.B.E., e indirizzi di saluto da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Madrid, avv. Antonio Hernandez – Gil Alvarez-Cienfuegos, che riveste anche la carica di Presidente della Commissione Formazione del Consiglio Generale dell'Avvocatura spagnola, i lavori sono proseguiti con alcune varianti rispetto all'originario programma, causa inconvenienti tecnici di volo sullo spazio aereo francese, che hanno de-

terminato il ritardo nell'arrivo di alcuni relatori.

L'argomento introdotto dagli avvocati Mirko Ros e Antonio Hernandez – Gil Alvarez-Cienfuegos riguardava *"Il nuovo avvocato europeo e le sue esigenze formative"*.

Ha preso la parola l'avv. Thomas Westphal (Germania), vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Celle, in relazione al tema della specializzazione e all'analisi degli ordinamenti forensi vigenti in Europa. In particolare, l'avv. Westphal ha descritto il sistema vigente in Germania, dove il tema della specializzazione costituisce, ormai, un ambito di confronto di lunga tradizione.

La necessità di affrontare il problema della specializzazione in Germania è nato dalla esigenza dell'avvocato che non era in grado di ricoprire tutte le competenze. La specializzazione ha favorito dunque

l'evoluzione della preparazione specifica degli avvocati, divenendo dunque, allo stesso tempo, opportunità.

In Germania, tuttavia, vigeva il divieto di fare pubblicità per la specializzazione. In seguito, la possibilità di indicare la materia di specializzazione è stata consentita con particolare riguardo al diritto tributario, arbitrale, d'autore, amministrativo, del lavoro, per gli stranieri, e sociale. Sono poi state abolite tutte le specializzazioni previste, a eccezione di quella tributaria, assorbita dalla specializzazione in ambito fiscale, ma successivamente reinserita come specializzazione autonoma, così come pure le altre materie vennero nuovamente istituite come oggetto disciplinato di specializzazione. Nel 1994 in Germania venne costituito dalla legge professionale un organo dell'avvocatura per trattare tutte le argomentazioni e problematiche nell'ambito della specializzazione, con introduzione di alcune ulteriori materie, come, a esempio, il diritto agrario.

Per conseguire il titolo di specializzazione il percorso formativo prevede un periodo di esercizio di sei anni, di cui almeno gli ultimi tre con prova di attività continuativa. Occorre dimostrare l'acquisizione e padronanza di istituti specifici, in misura superiore al livello di preparazione generale. Occorre frequentare almeno 120 ore di corso e assoggettarsi a prove scritte. Le conoscenze tecniche possono essere dimostrate e provate anche mediante pubblicazioni specifiche o attraverso moduli e sistemi di docenza nella specifica materia. E' necessario, inoltre, presentare alcuni casi concreti.

Per le materie del diritto della circolazione le ore del corso da frequentare ammontano a 160 e sono suddivise fra giudiziali e stragiudiziali.

All'esito della frequentazione del corso e della dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti, l'avvocato interessato a conseguire la specializzazione deve presentare la propria candidatura. Ogni camera preposta alla verifica crea un contatto con il candidato e accerta la capacità anche attraverso colloquio. La tassa da corrispondere ammonta a 350 euro.

Una volta conseguita la specializzazione, l'avvocato, per non incorrere nella revoca, deve frequentare corsi specifici per una durata annuale non inferiore alle 10 ore.

In Germania oggi, a fronte di 150.000 iscritti, gli specializzati sono 39.000, vale a dire che, statisticamente, un avvocato su quattro è specializzato, mentre tre non dispongono di alcuna qualificazione specifica. In Germania alcuni corsi hanno un costo addirittura di 10.000 euro e, normalmente, sono comunque molto costosi, ma sono convenienti, sotto il profilo economico, perché è dimostrato che un avvocato specializzato ha un reddito sensibilmente superiore a quello non specializzato.

L'avv. Moises Gebelli (Spagna), Direttore della Scuola di Formazione di Tarragona e membro della Commissione Formazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catalogna, ha precisato che in Catalogna vi sono 14 camere che svolgono una funzione sociale per quanto attiene la *lex artis*, intesa come perizia nell'ambito delle materie giuridiche. Ha altresì riferito, come peraltro noto, che in Spagna, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione, è sufficiente il titolo di laurea e la mera iscrizione all'Albo.

Il relatore si è poi chiesto se la specializzazione debba essere volontaria o obbligatoria, pervenendo alla conclusione, secondo il proprio convincimento, che essa dovrebbe essere volontaria, compatibile con il territorio e in grado di rispondere alle sue esigenze locali.

L'avvocato ha dunque il diritto di specializzarsi e il cittadino ha il diritto di sapere chi è specializzato. L'avvocato può indicare sul biglietto da visita che è specializzato, ma quando interverrà, formalmente, una regolamentazione per conseguire l'omologazione delle specializzazioni, dovrà

attenersi alle direttive di quel "marchio di qualità".

La specializzazione è riferita al singolo avvocato e non alla associazione e società professionale cui, eventualmente, egli partecipi. In effetti, ha osservato giustamente l'avv. Gebelli, la relazione con il cliente è di fiducia e il valore aggiunto è, e deve essere, personale.

Il regolamento sulla specializzazione, tuttavia, prevede che essa si possa conseguire dopo dieci anni di iscrizione, di cui almeno gli ultimi cinque di esercizio effettivo della professione forense, e con superamento di corsi.

La specializzazione ha una validità di dieci anni, decorsi i quali occorre richiedere il rinnovo. Attualmente la specializzazione è prevista per 21 materie, quali, esemplificativamente, il diritto civile, amministrativo, intellettuale, sanitario, di famiglia, fiscale, del trasporto, dello sport e dell'immigrazione.

È poi nuovamente intervenuto l'avv. Mirko Ros, Presidente della F.B.E., per riferire sulla situazione in Svizzera, dove sul sito *internet* della Federazione Svizzera degli Avvocati è possibile scegliere un avvocato sulla base della specializzazione certificata dalla F.S.A. stessa. Il Comitato della F.S.A. vaglia le domande presentate sulla base della documentazione prodotta dal candidato, che deve comprendere almeno dieci casi trattati.

Il corso si articola in 120 ore ripartite in un anno. All'esito è previsto un esame da sostenersi presso l'Università, per garantire la imparzialità nella valutazione della preparazione. Anche i magistrati possono partecipare ai corsi di specializzazione. La docenza di due terzi del corso di 120 ore è affidata a giudici e avvocati, mentre la parte residua viene trattata da docenti universitari.

Il Presidente della F.B.E., dopo un breve cenno in relazione alla necessità di elaborare criteri convergenti e uniformi per la formazione e la scelta degli avvocati specialisti, ha avanzato una proposta di risoluzione in ordine a uno standard europeo di specializzazione dell'avvocato, come segue:

La Federazione degli Ordini Forensi d'Europa

- prende atto che vi è una sempre più

forte esigenza di specializzazione per gli avvocati;

- rileva che è importante individuare standard europei comuni di specializzazione;

- evidenzia la necessità di definire gli standard di qualità della specializzazione;

- auspica che si consegua un livello adeguato di armonizzazione di tali standard, e che si preveda, quale requisito minimo, il superamento di un esame;

- invita i Consigli Forensi a fornire informazioni sul proprio sito internet in ordine ai requisiti che dovranno essere conseguiti dagli avvocati specializzati;

- raccomanda l'importanza di uno standard concreto per gli avvocati specialisti;

È poi intervenuto l'avv. Adriano Vianini (Italia), trattando l'argomento relativo alla formazione continua intesa quale garanzia della competenza e indipendenza degli avvocati, in una prospettiva comparata, rappresentando anche l'esigenza di individuare e ricercare criteri comuni nel quadro europeo, evidenziando la loro valenza presso gli Ordini degli Avvocati membri della F.B.E.

La giornata, particolarmente ricca di riferimenti e proposte, si è conclusa in serata con una visita guidata e riservata al Museo del Prado, dove, all'esito, è stata offerta gentilmente dall'organizzazione una piacevole degustazione di alcuni piatti della gastronomia tipica locale.

Il giorno successivo 24 settembre ha preso la parola David Thor Bjorguinsson, magistrato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in riferimento alla violazione del segreto professionale nella giurisprudenza della Corte.

Il magistrato islandese ha riferito circa i principi di riservatezza e confidenzialità nell'ambito del rapporto avvocato-cliente, specificando come solo un avvocato indipendente, e non certo quello interno a un'azienda, può garantire, nella sua massima espressione, l'osservanza della riservatezza, intesa come protezione del segreto professionale, anche nel collegamento con le autorità.

Ha poi trattato l'argomento della fiducia, del rispetto e della imparzialità della figura dell'organo giudicante, e ha concluso affermando

come l'importanza del rispetto della imparzialità del giudice sia di valore equivalente all'importanza del rapporto di confidenzialità fra avvocato e cliente, così ponendo su uno stesso piano comparativo l'intimità confidenziale, da un lato, e l'interesse pubblico, dall'altro.

E' poi seguita una tavola rotonda sugli aspetti e i casi maggiormente significativi. Ha preso la parola come moderatore l'avv. Francesco Real Cuenco, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Valencia, il quale ha riferito come la legge penitenziaria spagnola preveda alcune limitazioni alla confidenzialità delle comunicazioni tra avvocato e cliente, per esempio nei casi di terrorismo. È seguito dibattito in relazione a temi quali le restrizioni del diritto di accesso alla giustizia nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la violazione dei canoni del giusto processo (segreto istruttorio, presunzione di innocenza e diritto all'informazione).

La seconda giornata si è conclusa con il trasferimento, in serata, al teatro Real, dove, dopo un aperitivo offerto su una splendida terrazza panoramica che affaccia sul Palazzo Reale, è stata servita una cena all'interno del teatro stesso, in

una cornice di colori e giochi di luce particolarmente suggestiva.

L'ultimo giorno, il 25 settembre, si è tenuta l'assemblea generale dei rappresentanti della F.B.E. Sono intervenuti il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, avv. Sergio Paparo, e il Consigliere avv. Susanna Della Felice, per anticipare la presentazione del prossimo Congresso della Federazione, che si terrà a Firenze dal 26 al 28 maggio 2011.

Sono seguite le relazioni dei Presidenti e delle Commissioni. È stato presentato anche il prossimo Congresso che si svolgerà a Tangeri, per la Commissione del Mediterraneo, dal 2 al 4 dicembre 2010. È stato puntualizzato che quando si parla di autostrade, di acqua, di infrastrutture, si tratta anche di diritto: di qui la necessità di armonizzazione degli ordinamenti dei paesi del mediterraneo.

E' stata rimarcata nuovamente la diversità esistente nei diversi Paesi dell'Unione in materia di accesso alla giustizia. In Spagna esiste un servizio telefonico rivolto alle vittime di violenza sessuale e familiare.

L'avv. Daniel Morgan ha riferito sui lavori della Commissione dei Paesi dell'Est. L'unanimità assemble-

are ha poi approvato la raccomandazione illustrata e proposta dalla Polonia alla F.B.E.

E' seguita relazione della Presidente della Commissione per i diritti umani, che ha illustrato il convegno tenutosi a Colonia dal 23 al 28 agosto 2010.

Sono intervenuti anche il Presidente della Commissione Deontologica, quello della Commissione della Formazione Continua, e quello della Previdenza.

E' stata, inoltre, approvata una risoluzione sui criteri per individuare l'avvocato specializzato. È intervenuto il Presidente avv. Ros, che ha precisato che tali risoluzioni dovrebbero riguardare il funzionamento degli Ordini e l'attività degli avvocati.

È dunque seguita la chiusura dell'assemblea, con unanime soddisfazione dei partecipanti per la densità dei contenuti e degli argomenti trattati nello *stage*. Il *cocktail* di commiato previsto ha consentito un breve confronto al termine di tutti i lavori.

Gli atti del Congresso sono disponibili sul sito *internet* della F.B.E., all'indirizzo www.fbe.org.



LA NASCITA DEL GRUPPO IUS BOLOGNA RUNNERS

VITTORIO BONETTI

Per non essere da meno dei colleghi calciatori e ciclisti, si è costituito, con il sostegno non secondario della Fondazione Forense Bolognese, il gruppo "Ius Bologna Runners", che si pone l'obiettivo di sviluppare tra i colleghi la pratica del podismo. Allo stato, la composizione del gruppo è alquanto eterogenea: si va infatti da maratoneti esperti a corridori ai primissimi passi, da chi è reduce da un "Ironman", a chi corre per provare a buttare giù qualche etto. Insomma, non sarà semplice darsi degli obiettivi comuni, ma comunque ci proveremo, cominciando magari da una cena in compagnia.

Ad oggi hanno aderito all'iniziativa i colleghi Monia Aquili, Stefano Bargellini, Giampiero Barile, Giulio Bergomi, Alessandro Bertuccini, Andrea Bolognini, Vittorio Bonetti, Pietro Buccarelli, Alessandro Casoni, Cinzia Ceccolini, Antonella De Mendoza, Francesca De Pasqual, Cosmè Franceschi, Floriana Francesconi, Federico Galgano, Luigi La Gamma, Rosanna Laudonia, Nicola Lenzi, Laura Lo Munno, Silvia Marzot, Astrid Merlini, Carlo Milicia, Miriam Molinaro, Chiara Opisso, Mauro Pacilio, Gary Louis Pietrantonio, Rossella Sciolti, Filomena Terzini, Stefano Tirapani, Lorenzo Turazza e Stefano Vaccari.

Chi fosse interessato ad aggregarsi, potrà fare riferimento all'avv. Vittorio Bonetti (vittorio.bonetti@libero.it).



Da sinistra, in alto: Lorenzo Turazza, Luigi La Gamma, Vittorio Bonetti, Stefano Bargellini, Federico Galgano, Silvia Marzot, Floriana Francesconi, Chiara Opisso, Miriam Molinaro.

IUS BOLOGNA SPORT



IUS BOLOGNA CICLISMO

LE IMPRESE DEL GRUPPO IUS BOLOGNA CICLISMO

MANLIO D'AMICO

Il gruppo ciclistico Ius Bologna - Avvocati Magistrati e Notai Ciclisti è composto esclusivamente da avvocati, magistrati e notai, accomunati, oltre che dalla colleganza e contiguità professionale anche dalla passione per la bicicletta.

Il gruppo è nato nel 1995, sotto l'egida del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, e vanta una quarantina di partecipanti, fra cui quattro donne. Il Presidente è l'avv. Manlio D'Amico, mentre Presidente Onorario è l'avv. Ulisse Melega, noto per le sue arringhe alla squadra durante i ristori delle varie uscite.

Tra i magistrati si distinguono il dott. Marco Marulli, giudice del Tribunale di Bologna, e il dott. Giovanni Spinosa, Presidente del Tribunale di Teramo. Tra i più attivi, l'avv. Giovanni Giorgi, e tra i notai il gemello dott. Giuseppe Giorgi e il dott. Stefano Mazzetti. Tre le colleghe, tutte grintosissime, Miriam Zanolì, Giovanna Zangrilli e Maria Claudia Pantano. A completare il gruppo c'è una folta schiera di avvocati, più o meno giovani, tra i quali spiccano, per livello atletico, Alessandro Lovato, Andrea Fiume, Stefano Bargellini e, per l'esperienza ciclistica ultraventennale, Gino Martinuzzi e Federico Alzona.

Il gruppo partecipa alle prove del campionato italiano forense della A.I.M.A.N.C. - Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti (www.aimanc.it) ed è stato campione italiano a squadre nel 1999 a Guidizzolo (Mantova) e nel 2002 a Bologna.

La divisa (rosso, blu e bianca) si ispira a quella con cui il Bologna Calcio ha vinto il suo ultimo scudetto nel 1964.

Lo spirito del gruppo è quello di permettere il ritrovo tra colleghi, con la passione della bici. Il motto è: si parte insieme e si torna insieme.

Quest'anno, dal 10 al 13 giugno 2010, i ciclogiuristi dello Ius Bologna hanno organizzato uno *stage* a Cortina d'Ampezzo, con pedalate la mattina e conferenze di studi, ovviamente giuridici, il pomeriggio, trattando interessanti argomenti di diritto sportivo tra cui il *doping* (aspetti penalistici e disciplinari). Il *weekend* formativo in bicicletta con lo Ius Bologna ha avuto uno straordinario successo di partecipazione (oltre 40 iscritti), anche da parte di colleghi e avvocati di altri Fori (Belluno, Bassano del Grappa, Ravenna, Pistoia, Prato).

Arrivederci a tutti i colleghi ciclo-giuristi nel 2011 per un nuovo *weekend* legal-sportivo sulle Dolomiti.

Complimenti al nostro socio Ius Bologna **avv. Stefano Bargellini** per avere portato recentemente a termine con successo l'Ironman Klagenfurt con il tempo di 14 ore e 3 minuti! (i 3 km e mezzo di nuoto in 1 ora e 33 minuti, i 180 km in bici in 6 ore e mezza e, per... finire, la maratona a piedi di 42 km! Un "eroico" gigante con la maglia Ius Bologna.



avv. Stefano Bargellini

Ai Campionati Italiani di ciclismo su strada a cronometro riservati ad avvocati, magistrati e notai ciclisti, disputati a Latina sabato 18 settembre 2010, la nostra portacolore, **avv. Miriam Zanolì**, ha ottenuto un brillante terzo posto nella categoria femminile, che la lancia ai primi posti della classifica Nazionale del Campionato Italiano A.I.M.A.N.C. L'ultima prova, il Campionato Italiano di Gran Fondo, disputato il successivo 3 ottobre a Valdobbiadene (Treviso) in occasione della Gara di Fondo Prosecco Cycling organizzata dall'avv. Nereo Merlo dello Ius Sport Bassano, ha visto trionfare ancora una volta la nostra, ormai mitica, Miriam Zanolì nella categoria femminile Master.



*avvocati Manlio D'Amico,
Miriam Zanolì e Andrea Fiume*

IUS BOLOGNA SPORT

L'**avv. Manlio D'Amico**, dopo le 4 prove del Campionato Italiano (cronoscalata del Ghisallo, gara in linea a Sirone, cronometro a Latina e mediofondo), ha riconfermato il terzo posto assoluto nella categoria Master 5.

Per tutte le classifiche e le foto dell'evento potete cliccare su www.aimanc.it oppure www.laprosecco.com.

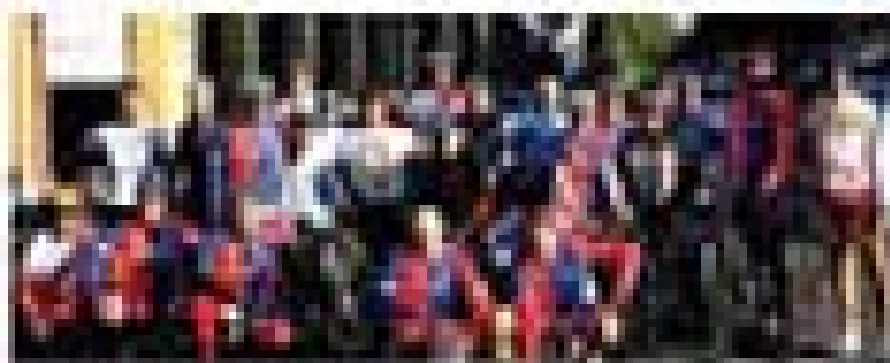
Lungo i duri 70 chilometri del percorso (1.100 metri di dislivello!) si è distinto per il tempo straordinario (1 ora e 53 minuti, ad oltre 35 km. orari di media) il nostro atleta di punta, l'**avv. Andrea Fiume** (ormai soprannominato da tutti "Fiume in piena"). L'avv. Fiume era quest'anno all'esordio in gare ufficiali nel Campionato Nazionale Forense A.I.M.A.N.C., e ha ottenuto risultati prestigiosi come il 7° posto assoluto al Campionato Italiano a cronometro a Bellagio (cronoscalata del Monte Ghisallo), un 11° posto assoluto nella gara in linea a Sirone (doppia scalata del Colle Brianza) e l'ottimo piazzamento alla Medio Fondo di Valdobbiadene.

Siamo tutti convinti che il nostro campione, con l'aiuto della squadra dello Ius Bologna, punterà alla vittoria assoluta nel Campionato Italiano Forense 2011.



avv. Andrea Fiume

Per la sezione turistica, dopo la bella trasferta a Riolo Terme, si è celebrato il 9 ottobre 2010 l'imperdibile 1° Cesare Magli Bike Day, che ha fatto base a casa del collega e amico **Paolo Ghedini**, a Molinella, e si è snodato in un giro delle valli di Comacchio lungo un percorso, disegnato dall'avv. Andrea Fiume, di una settantina di km, che ha toccato le zone più belle del Delta del Po. Complimenti a tutti gli atleti rossoblu.



Paolo Ghedini

I ciclisti in toga si scatenano Nasce il Bike day del Foro

A Molinella una partenza fra le valli fenicie che

di Andrea Fiume

Il Bike Day del Foro, organizzato dall'avvocato Paolo Ghedini, si è svolto domenica 9 ottobre a Molinella. La partenza è stata alle 9.30, con un giro di 70 km che ha toccato le valli di Comacchio. Il percorso è stato disegnato dall'avvocato Andrea Fiume, che ha guidato i ciclisti rossoblu. La gara è stata vinta da un ciclista di Molinella, che ha completato il giro in 2 ore e 15 minuti. Il secondo è stato un ciclista di Bologna, che ha completato il giro in 2 ore e 20 minuti. Il terzo è stato un ciclista di Ferrara, che ha completato il giro in 2 ore e 25 minuti. La gara è stata molto competitiva, con molti ciclisti che hanno completato il giro in meno di 2 ore.

Il Bike Day del Foro è una gara che si svolge annualmente a Molinella. La partenza è stata alle 9.30, con un giro di 70 km che ha toccato le valli di Comacchio. Il percorso è stato disegnato dall'avvocato Andrea Fiume, che ha guidato i ciclisti rossoblu. La gara è stata vinta da un ciclista di Molinella, che ha completato il giro in 2 ore e 15 minuti. Il secondo è stato un ciclista di Bologna, che ha completato il giro in 2 ore e 20 minuti. Il terzo è stato un ciclista di Ferrara, che ha completato il giro in 2 ore e 25 minuti. La gara è stata molto competitiva, con molti ciclisti che hanno completato il giro in meno di 2 ore.

La gara è stata molto competitiva, con molti ciclisti che hanno completato il giro in meno di 2 ore.

La gara è stata molto competitiva, con molti ciclisti che hanno completato il giro in meno di 2 ore. La gara è stata molto competitiva, con molti ciclisti che hanno completato il giro in meno di 2 ore. La gara è stata molto competitiva, con molti ciclisti che hanno completato il giro in meno di 2 ore.

Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?

Se vuoi ricevere tempestivamente comunicazioni e notizie, comunica al Consiglio il tuo indirizzo di post@ elettronica. Troverai il modulo nella home page del sito del Consiglio:

www.ordineavvocatibologna.net

compilalo e invialo per fax al n. 051 583702

IUS BOLOGNA SPORT



Ottobre 2010

Cari Colleghi e Amici ,

l'avvicinarsi della stagione invernale ci spinge a guardare nuovamente verso le montagne, nella speranza che si imbianchino quanto prima.

Forse non tutti sapete che, la scorsa stagione, il gruppo di sciatori che da anni frequenta assiduamente i campionati nazionali forensi ha deciso di darsi una migliore organizzazione.

E' nato così lo Sci Club Ius Bologna, associazione sportiva rivolta agli avvocati sciatori, ma naturalmente più che aperta anche a tutti coloro che frequentano gli uffici giudiziari, magistrati e personale, nonché ai familiari ed amici (alleghiamo copia dello statuto).

Lo scopo è quello di creare un gruppo di appassionati più ampio possibile, che ci consenta - ma non solo - di partecipare numerosi agli appuntamenti fissi del campionato nazionale forense (nel 2011 si terrà la 45^a edizione, nel comprensorio di Plan de Corones, in Alto Adige quasi certamente nella seconda decade di febbraio), e del fine settimana sulla neve che da qualche anno la Fondazione Forense ha il grande merito di organizzare, con il tradizionale Trofeo delle Toghe Bolognesi ed un convegno formativo.

Ma non è tutto: saranno anche organizzate giornate sulla neve, allenamenti e comunque occasioni di incontro legate al mondo della neve; verranno stipulate convenzioni con negozi per l'acquisto di materiale sportivo; avremo la possibilità di ottenere l'abbigliamento tecnico esclusivo per gli associati.

Il prossimo passo sarà l'affiliazione dello Sci Club alla Federazione Italiana Sport Invernali; ogni associato potrà quindi sottoscrivere il tesseramento e beneficiare così della copertura assicurativa e delle numerose convenzioni previste, oltre, se vorrà, svolgere attività agonistica (il costo presunto dovrebbe aggirarsi intorno ad €50,00).

Per essere tempestivamente aggiornati sulle modalità di adesione allo Sci Club e sulle varie iniziative siete quindi invitati a segnalare il vostro indirizzo di posta elettronica al presidente dello sci club, avv. Giovanni Cerri (e mail studio.cerribini@inwind.it) o al segretario, avv. Vittorio Mazza (e mail avv.mazza@studiocontinimazza.it).

Attendiamo quindi quanto prima le vostre adesioni per spuntare le migliori condizioni.

Nella speranza di vedervi numerosi, buon inverno a tutti!

Giovanni Cerri e Vittorio Mazza

45° CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI AVVOCATI E MAGISTRATI



Plan De Corones - Brunico (BZ)
da martedì 15 a domenica 20 febbraio 2011

Possibilità pacchetti settimanali dal 12 al 20 febbraio 2011
Congresso per il conseguimento dei crediti CNF



Gare : Slalom Gigante
Slalom Speciale
Slalom Parallelo

**Sci di Fondo Individuale e
Staffetta per Consigli dell'Ordine**

Organizzato da:

**SÜDTIROL
EVENT**

In collaborazione con:



NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI IN CORTE D'APPELLO

Pubblichiamo il provvedimento emesso dal Presidente della Corte d'Appello – in adesione alla espressa richiesta in tal senso che era stata formulata dal nostro Consiglio – con il quale ha disposto che tutte le cause dei Consiglieri relatori assenti (per un qualsiasi motivo) debbano venire chiamate in udienza con precedenza rispetto a quelle degli altri relatori.

Confidiamo che, in questo modo, si possano accorciare sensibilmente i tempi di attesa per le cause nelle quali deve essere semplicemente disposto un rinvio, per poi lasciare spazio adeguato alle altre cause che richiedono una trattazione effettiva, e che con ciò venga definitivamente risolta la condizione di grave disagio nella quale gli avvocati si sono visti costretti a partecipare alle udienze del martedì nella I e II sezione civile della Corte d'Appello, con attese che si sono protratte molto a lungo.

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Bologna, 22 settembre 2017
giur. n. 2178 del 22/9/2017

Al sig. Presidente del Consiglio degli Ordini degli Avvocati
di
BOLOGNA
FERRARA
PARMA
MODENA
PADOVA
VICENZA
BASTIA
CANTÙ (Milano)
Milano

Il Presidente della Corte comunica che i Presidenti delle sezioni civili, all'atto di un incontro promosso dalla Presidenza, hanno concordato di adottare la seguente disposizione. In attuazione a quanto richiesto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, e che le cause civili di nuova entry, assegnate a relatori assenti, vengono prima del regolare titolare in quanto traslate ad altri Uffici (o sezioni), sono affidate all'Ufficio con priorità, nella rispettiva l'ordine di anzianità del legittimo titolo e numero.

Il nuovo ordine di chiamata delle cause, ora già non regola da tutta delle sezioni, avrà efficacia dal prossimo mese di novembre, per consentire la più ampia conoscenza.

A tale fine, il Consiglio degli Ordini degli Avvocati in riunione sono pregati di diffondere fra i propri iscritti il presente comunicato.

[Firma]

Stampa: [Firma]
Bologna
UFFICIO PROTOCOLLO
22.09.2017
11.00.00
11.00.00

In seguito a ulteriore segnalazione, il nostro Consiglio ha ottenuto che le udienze di precisazione delle conclusioni vengano chiamate in orario diverso (alle ore 11) rispetto alle udienze di prima comparizione e di trattazione (che rimangono chiamate alle ore 9.30): pubblichiamo anche questo ulteriore provvedimento emesso dal Presidente della Corte d'Appello.

"SISTEMA" UNIVERSITA' TRIESTE Anno 2014-15 - 1. sem. 2014 Corso di Laurea in Scienze Politiche		COMITATO DI AMMINISTRAZIONE DEL DIPARTIMENTO
---	--	--

PROVA SCRITTA Gruppi dell'Ordine degli avvocati di	Relatore Scrittore Relatore Relatore Relatore Relatore Relatore Relatore Relatore
--	---

Argomento: organizzazione del reato di omicidio della parte di cui

segue la lista degli atti di reato.

Considerando che la relazione che si tengono i materiali davanti alla

commissione della Corte d'Appello costituisce un prototipo per legge

longa, viene il reato di omicidio della parte di reato,

risulta l'opportunità di creare legge che agli atti,

d'attestare che i materiali della parte

relazione

nella relazione della parte civile di reato che si tengono davanti alla

commissione della Corte d'Appello il giorno di reato, la parte di parte

relazione, e comunque di relazione, viene chiamato alla sua legge a

regolati, mentre quella davanti per protezione della commissione

viene chiamato sempre della parte.

Si propone il Comitato degli Atti di reato di dare attenzione alla

presente relazione.

Relatore, Trieste 2014

157 | BOLOGNA FORENSE



Pubblichiamo quanto abbiamo ricevuto dal Presidente e dalla Dirigente del Tribunale per i Minorenni. Confidiamo che la situazione di emergenza sia davvero temporanea, e comunque di breve durata.



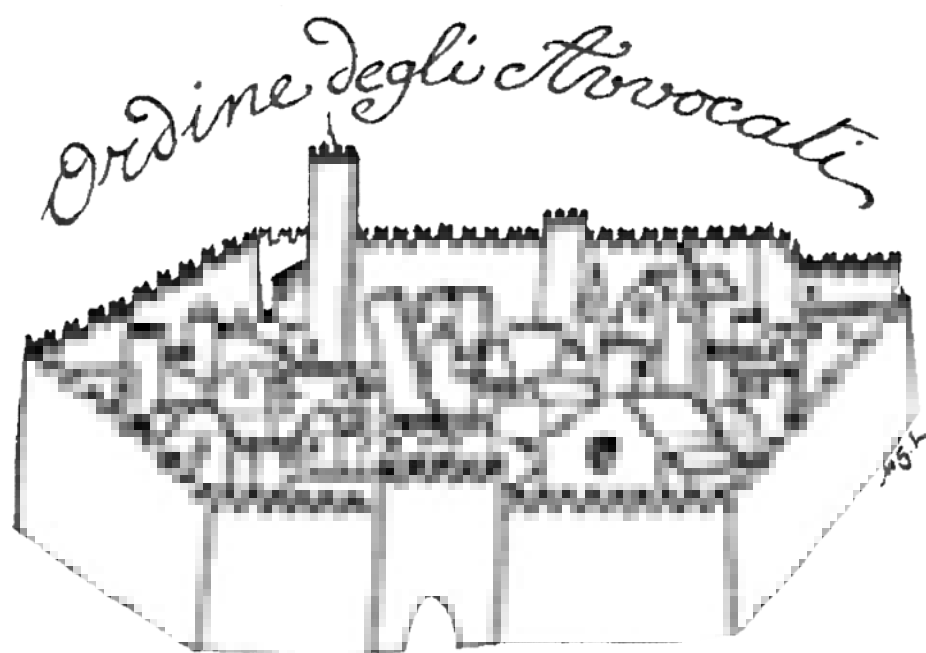
ULTIMA PAGINA

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI



A PROPOSITO DELLA LEGGE DEGLI AVVOCATI

Dalcamara: — Vogliono riformare gli avvocati? Finché non si varranno dell'opera mia, una riforma radicale per gli avvocati, è una vera utopia! (Disegno di Taja in « l'Espresso » 1978. È questa la prima prova di quella caricatura che sia stata fatta in Italia).



di Bologna



Siamo quelli di sempre, con più forza per difendere i tuoi valori.

La Banca popolare dell'Emilia Romagna è a capo del Gruppo BPER, sesto Gruppo Bancario Italiano.

Gruppo BPER :

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Banca della Campania

Banca di Sassari

Banca Popolare del Mezzogiorno

Banca Popolare di Aprilia

Banca Popolare di Lanciano e Sulmona

Banca Popolare di Ravenna

Banco di Sardegna

Carispaq - Cassa di Risparmio Provincia dell'Aquila

Siamo nati e cresciuti nella
stessa terra.

Da sempre ti conosciamo
e sappiamo di cosa hai bisogno
per far crescere il tuo mondo.

Per servirti sempre meglio
abbiamo alle spalle
la forza di un grande Gruppo,
ma rimaniamo quelli di sempre,
vicini ai tuoi progetti
e ai tuoi valori.



GRUPPO BPER